



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 477

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 29 dicembre 2020

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i>	Pag.	5
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i>	»	22
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	26
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i>	»	33
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i>	»	44
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	48
7 <sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	321
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	349
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	367
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	378
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	391
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	396
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	452

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 477° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 dicembre 2020.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 475
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	» 487
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i> . . . . .	» 497

---



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 29 dicembre 2020

**Plenaria****210<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**PARRINI***Interviene il vice ministro dell'interno Crimi.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2054/I-2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 8 e 2054/I-8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporti favorevoli)

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabb. 8 e 2054/I-8), ricorda preliminarmente che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 163 del 2016, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni. La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari riferiti al triennio considerato dal bilancio. La seconda sezione, che assolve, nella sostanza, le

funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, reca l'approvazione dei singoli stati di previsione e dei totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Con riferimento alla Sezione I del provvedimento, segnala le disposizioni di interesse della Commissione affari costituzionali relative allo stato di previsione e alle competenze del Ministero dell'interno.

All'articolo 1, i commi da 351 a 353, introdotti dalla Camera, autorizzano interventi finanziari a favore delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della polizia penitenziaria, al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021. In particolare, si autorizzano le seguenti spese:

- 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;
- 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia;
- 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco;
- 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

I commi 354 e 355, anch'essi aggiunti dalla Camera, introducono risorse per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Nello specifico, dal 2021 è incrementato di 10 milioni il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 che aveva già incrementato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione. Viene incrementata anche l'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, di ulteriori 5 milioni a decorrere dal 2021.

I commi 373 e 374 intervengono in materia di provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. In particolare, si introducono modifiche alla legge n. 96 del 1955 volte a estendere l'attribuzione di alcuni benefici e a porre fine a diversità di orientamenti applicativi.

Il comma 402, aggiunto durante l'esame alla Camera, incrementa di un milione, a decorrere dal 2021, gli stanziamenti del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui alla legge n. 108 del 1996.

I commi 795 e 796, introdotti dalla Camera, prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2021, destinato a erogare contributi in favore dei Comuni di confine e costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Il comma 832, introdotto dalla Camera, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo a favore dei piccoli Comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni che abbiano percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia.

Il comma 843, aggiunto durante l'esame in prima lettura, rifinanzia con 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020. Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate ai Comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa.

Ai sensi dei commi 844 e 845, anch'essi introdotti dalla Camera, il medesimo Fondo è rifinanziato, per il 2021, con 5 milioni di euro, destinati esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.

I commi da 877 a 879 autorizzano l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. Si tratta di un'autorizzazione aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica.

I commi 880 e 881 autorizzano per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

I commi da 901 a 906, introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, si prevede l'istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Il Centro, che utilizzerà unità immobiliari di proprietà del Comune dell'Aquila, ha la funzione di concorrere all'attuazione delle politiche di formazione dei vigili del fuoco anche per consentire l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale. Ulteriori disposizioni riguardano l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori e l'anticipo da parte dell'Amministrazione delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi.

I commi da 984 a 988 prevedono un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia penitenziaria

e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri. Complessivamente si autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

I commi da 993 a 995, introdotti in prima lettura, dispongono alcune misure in favore del personale della Polizia locale. Tra queste, si segnala l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della Polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.

Al comma 996 si istituisce un Fondo – con una dotazione annua di 50 milioni di euro – per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

Il comma 1023 dispone l'ulteriore proroga del contingente di personale militare facente parte del dispositivo «Strade sicure», mentre il comma 1024 reca un'autorizzazione di spesa – riferita agli anni 2021 e 2022 – per il personale delle Forze di polizia che concorre, unitamente alle Forze armate, al controllo del territorio.

Il comma 1027 incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato del Ministero dell'interno.

I commi 1028 e 1029, introdotti dalla Camera, recano alcune disposizioni a favore di personale del Ministero dell'interno, tra le quali l'incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia.

I commi 1032 e 1033, introdotti dalla Camera, riguardano l'istituzione di un Fondo per la funzionalità del Ministero dell'interno (nello stato di previsione del medesimo Dicastero) con una dotazione di un milione per l'anno 2021, per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981. A partire dal 2022, il Fondo sarà alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge citata.

Passando a esaminare la Sezione II del disegno di legge, le previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinven-  
gono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).

In particolare, l'articolo 9 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione.



Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2021. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2021 dal Fondo a disposizione per la pubblica sicurezza (cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio integrato 16,5 milioni di euro nel 2021).

Il comma 4 autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Il comma 6 autorizza, per il 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.

Il comma 7 autorizza, per il 2021, il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2021 pari a 13,5 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni

stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS S.p.A e Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori.

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'interno il decreto adottato per il 2020.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi di spesa. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza (nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati che l'ha approvato in prima lettura), pari a: 30.039,9 milioni di euro per il 2021, 29.097,6 milioni di euro per il 2022 e 27.411,3 milioni di euro per il 2023. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 30.146,7 milioni di euro nel 2021, a 29.082,6 milioni di euro nel 2022 e a 27.398,7 milioni di euro nel 2023.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 28.310,9 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021, attuata con le sezioni I e II, determina complessivamente un aumento di circa 1.128 milioni di euro di spesa in conto corrente e di 620 milioni di spesa in conto capitale.

La maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla missione 2 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che rappresenta circa il 52 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra un incremento complessivo di circa 1.557 milioni di euro, che riguarda quasi esclusivamente il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* ed è dovuto innanzitutto a interventi previsti dalla Sezione I.

La missione 3, che dispone i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti delle Sezioni I e II) risulta pari a 8.775,9 milioni per il 2021, con un incremento di circa 14 milioni di euro.

Nell'ambito della missione 4 «Soccorso civile», il programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* registra un aumento di 28,5 milioni di euro per il 2021.

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», consistente nell'unico programma *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021.

Infine, per quanto concerne le due missioni strumentali del Ministero, si rileva che:

– la missione 1, che reca il programma relativo all’attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul territorio, presenta una lieve variazione rispetto alle previsioni a legislazione vigente, pari a 3,9 milioni di euro per il 2021;

– la missione 6 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» evidenzia un aumento di 15 milioni di euro, rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2021. La variazione è in parte determinata da un intervento di Sezione I (comma 1027), che incrementa a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell’interno.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabb. 2 e 2054/I-2), segnala le disposizioni di interesse della Commissione affari costituzionali nell’ambito della Sezione I, anche con riguardo all’ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione.

All’articolo 1, il comma 26, introdotto dalla Camera, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio di 500.000 euro per l’anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psico-sociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.

Il comma 156, aggiunto nel corso dell’esame in prima lettura, integra di ulteriori 400.000 euro per l’anno 2021 il contributo previsto dalla legge di bilancio 2020 per garantire le attività volte all’inclusione sociale delle persone con disabilità.

I commi da 341 a 344, introdotti dalla Camera, prevedono l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un Fondo da destinare alla Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di *referendum*, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 352 del 1970. Obiettivo della norma è contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e garantirne il diritto alla partecipazione democratica.

Il comma 367 proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica per le politiche in favore delle persone con disabilità, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità e dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Al comma 368 si prevede che gli oneri della proroga siano a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I commi 369 e 370, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, destinano ciascuno un contributo di un milione di euro per l'anno 2021 rispettivamente all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

Il comma 412 prevede che una quota parte delle economie di bilancio della Camera, pari a 40 milioni di euro, sia destinata, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Ai sensi del successivo comma 413, ulteriori 40 milioni di euro derivanti dalle economie di bilancio della Camera, sono destinati, nell'esercizio 2020, a incrementare i fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da Covid-19, previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020.

I commi da 531 a 533, introdotti in prima lettura, istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo – con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021 – per finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.

Il comma 544, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione centro studi investimenti sociali (CENSIS), per la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese.

Alla Camera è stato introdotto anche il comma 572 che incrementa di 400 mila euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani, istituito e disciplinato dalla legge di bilancio 2019 quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.

Ai commi 620 e 621 si prevede che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche in tutto o in parte le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo. Inoltre, si dispone che sia attribuito – per l'anno 2021 – alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma per il tracciamento dei contatti ai fini del sistema di allerta Covid-19.

Il comma 622, introdotto dalla Camera, dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di un'indennità di architettura e di gestione opera-

tiva del sistema, nel limite massimo di spesa di un milione per l'anno 2021.

I commi da 623 a 625, anch'essi aggiunti durante l'esame alla Camera, prevedono – al fine di ridurre il divario digitale – la concessione a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto a un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un *bonus* di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Per la concessione del telefono sono stabilite precise condizioni, nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

I commi 645 e 646, introdotti dalla Camera, recano disposizioni in vista del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025.

In particolare, si autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il coordinamento, attraverso un apposito tavolo istituzionale, degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo. Il tavolo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, definisce gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione degli interventi in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di sua proprietà è subordinata alla definizione consensuale delle modalità per la loro attuazione.

Il comma 690, introdotto in prima lettura, prevede che entro il 30 giugno 2021 la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana determini i costi scaturenti dalla condizione di insularità. La Commissione si avvale a tal fine di studi e di analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla Regione.

Il comma 713, aggiunto dalla Camera, proroga – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – la possibilità per i sindaci e i presidenti delle Province e delle Città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, con specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici.

Ai commi da 955 a 958 si dispone l'istituzione, in ogni Regione, dei Poli territoriali avanzati per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Sono inoltre abrogate alcune delle disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2019 relative, in particolare, all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

I commi da 1118 a 1120, introdotti in prima lettura, recano un insieme di previsioni volte a favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività.

I commi da 1134 a 1139, aggiunti dalla Camera, prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, volto a potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Destinatario delle risorse del Fondo sono le associazioni del Terzo settore che rechino nello statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, e un *curriculum* che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità. Le amministrazioni competenti concedono a queste associazioni in comodato d'uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo e organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività.

Con il comma 1150, infine, la Camera ha introdotto la clausola di salvaguardia in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Passando a esaminare la Sezione II del disegno di legge, per quanto riguarda le competenze della Commissione affari costituzionali assumono rilevanza alcuni stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Segnala, in primo luogo, la missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», che reca uno stanziamento complessivo per il 2021 a legislazione vigente di 2.363,6 milioni di euro. La missione si articola in due programmi: per il programma relativo agli organi costituzionali sono previsti 1.745 milioni di euro per il 2021 che si mantengono costanti per il 2022 e 2023; per il programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono previsti, a legislazione vigente, 618,6 milioni di euro per il 2021. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 609,7 milioni di euro nel 2022 e a 528,7 milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra in Sezione II rifinanziamenti per complessivi 62,8 milioni di euro.

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri o agli ambiti di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione, si ricordano:

– gli stanziamenti dedicati al programma *Rapporti con le confessioni religiose*, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente am-

montano a 1.237,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2020;

– alcuni stanziamenti dedicati, nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», al programma *Protezione sociale per particolari categorie*, nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:

promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dalle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità le cui previsioni di spesa a legislazione vigente risultano pari a 59,9 milioni per il 2021, 59,2 milioni per il 2022 e 55,1 nel 2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

tutela delle minoranze linguistiche: le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche risultano nel 2021 pari a circa 1,4 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a 2,6 milioni di euro. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma *Sicurezza democratica*, si segnala il capitolo relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Tale capitolo a legislazione vigente espone una previsione di competenza di circa 872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Nell'ambito del programma *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*, all'interno della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», si segnalano le previsioni di competenza destinate a:

– l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) con previsioni di competenza pari a 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, senza variazioni;

– la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) le cui previsioni, nel bilancio a legislazione vigente, ammontano a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, senza variazioni;

– l'Istituto nazionale di statistica, pari nel bilancio a legislazione vigente a 236,9 milioni di euro per il 2021, 211,9 milioni per il 2022 e per il 2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

– l'Agenzia per l'Italia digitale, le cui previsioni ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 9,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio. A seguito di un rifinanziamento, la dotazione nel bilancio integrato è pari a 15,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Infine, nel programma *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici*, si segnalano i trasferimenti alla corte dei conti, con una previsione di competenza di 323,2 milioni di euro per il 2021, 323,7 milioni nel 2022 e 325,1 milioni nel 2023. Tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio.

Non essendoci richieste di intervento, il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti alla tabella 8.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ordini del giorno G/2054/1/1/Tab.8 e G/2054/2/1/Tab.8, che impegnano il Governo a intervenire con gli appositi strumenti per fare in modo che l'assunzione di personale della polizia locale sia scomputata dalla soglia di spesa prevista per il fabbisogno di personale.

Il sottosegretario CRIMI conferma il massimo impegno del Governo sul tema delle assunzioni di personale della polizia locale. Infatti, al comma 351 dell'articolo 1 del testo licenziato dalla Camera dei deputati, sono stanziati, per l'anno 2021, circa 40 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.

Quanto all'ordine del giorno G/2054/1/1/Tab.8, propone le seguenti modifiche: nel dispositivo, premettere le parole: «a valutare l'opportunità di» e, dopo le parole: «di polizia locale» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio».

Invita quindi a ritirare l'ordine del giorno G/2054/2/1/Tab.8, in quanto il dispositivo riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 993 del testo all'esame, introdotto alla Camera dei deputati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo le modifiche proposte dal rappresentante del Governo, riformula in un testo 2 l'ordine del giorno G/2054/1/1/Tab.8, pubblicato in allegato a cui chiede di apporre anche le firme dei senatori Calderoli e Riccardi.

Ritira quindi l'ordine del giorno G/2054/2/1/Tab.8.

L'ordine del giorno G/2054/1/1/Tab.8 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabb. 2 e 2054/I-2), illustra una proposta di rapporto favorevole, (*pubblicata in allegato*).

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabb. 8 e 2054/I-8), illustra una proposta di rapporto favorevole, (*pubblicata in allegato*).



Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver espresso considerazioni molto critiche sulla ristrettezza del tempo a disposizione del Senato per l'esame del disegno di legge di bilancio, annuncia un voto contrario su entrambe le proposte di rapporto.

La Commissione approva, con separate votazioni, la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal relatore Bressa, sulle Tabb. 2 e 2054/I-2, limitatamente alle parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Grimani, sulle Tabb. 8 e 2054/I-8 del disegno di legge di bilancio, (*pubblicate in allegato*).

*POSTICIPAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta odierna già convocata per le ore 9,15 è posticipata alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E  
PER IL TRIENNIO 2021-2023 E RELATIVA NOTA DI  
VARIAZIONI**

**(DISEGNI DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 8 E 2054/I-8)**

La Commissione, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, nonché l'allegata tabella 8,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023 E  
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 2 E 2054/I-2)**

La Commissione, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, nonché l'allegata tabella 2,

formula, per le parti di competenza, un rapporto favorevole.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2054**

**G/2054/1/1/Tab.8 (testo 2)**

AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI

il Senato, premesso che:

all'articolo 1, i commi 351-353 autorizzano spese per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

è quanto mai necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fortemente ridotti negli anni a causa dei vincoli sul personale, svincolando le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;

è importante quindi svincolare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato di polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti per far sì che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non rilevino ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computino ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

---

**G/2054/1/1/Tab.8**

AUGUSSORI

il Senato, premesso che:

all'articolo 1, i commi 351-353 autorizzano spese per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

è quanto mai necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fortemente ridotti negli anni a causa dei vincoli sul personale, svincolando le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;

è importante quindi svincolare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato di polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali;

impegna il governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti per far sì che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevino ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computino ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

---

#### **G/2054/2/1/Tab.8**

AUGUSSORI

Il Senato, premesso che:

all'articolo 1, i commi 351-353 autorizzano spese per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

è quanto mai necessario, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio, potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19;

è importante quindi intervenire, analogamente a quanto previsto per il personale educativo scolastico dall'articolo 32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di consentire il potenziamento della polizia locale con contratti a tempo determinato per la durata del periodo emergenziale.

impegna il governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti affinché la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computi ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**Plenaria****211<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente***PARRINI***La seduta inizia alle ore 12,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 234)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) presenta una nuova proposta di osservazioni non ostative con rilievi, pubblicata in allegato, accogliendo alcune annotazioni proposte dal senatore Augussori.

Sottolinea, in primo luogo, che è stata inserita la richiesta di precisare la definizione di «materiale pubblicitario», per le ragioni illustrate nella seduta di ieri dal proponente, sebbene tale materia attenga principalmente alle competenze delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>.

Sono state altresì recepite le considerazioni relative all'articolo 2, in merito alla specificazione dell'inclusione dei trattamenti automatizzati, e all'articolo 6, sulle modalità per garantire la proporzionalità contributiva per i costi di tenuta del registro.

Precisa, infine, che gli ulteriori due rilievi proposti, rispettivamente, agli articoli 7 e 9 non sono stati accolti in quanto già presenti nel testo in esame.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per la disponibilità della relatrice ad accogliere le modifiche proposte e soddisfazione per il lavoro svolto in collaborazione, grazie anche alla possibilità di compiere un esame più approfondito.

Sottolinea che la specificazione della definizione di materiale pubblicitario non appare impropria, in quanto la connessione con le materie di competenza della Commissione affari costituzionali si rinviene nella finalità di consentire la divulgazione di materiale per favorire l'espletamento dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

Nota con soddisfazione, inoltre, che nella proposta di osservazioni non sono rilevate criticità relative al comma 7 dell'articolo 7, a conferma che il testo originario dello schema di decreto è da considerarsi preferibile, come ritenuto anche dalle opposizioni. Tuttavia, dal momento che il Governo ha annunciato che la norma sarà modificata, è evidente che su questo aspetto emergerà un contrasto con il Parlamento.

Conclude, annunciando l'astensione dalla votazione.

Anche il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la nuova proposta di osservazioni non ostanti con rilievi, presentata dalla relatrice.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 234

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessi che:

- al testo trasmesso dal Governo sono allegati i pareri espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e dal Garante per la protezione dei dati personali, con il riscontro dell'esito delle osservazioni formulate rispetto al testo che è stato poi adottato dal Consiglio dei ministri e che è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari;
- sono inoltre allegati i pareri, interlocutorio e definitivo, espressi dal Consiglio di Stato, nonché il testo, diverso da quello approvato dal Consiglio dei ministri, conseguente ai rilievi espressi;

considerato che:

- come è noto, la trasmissione dello schema di regolamento alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la legittimità dell'atto;
- come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari sono gli ultimi organi a esaminare uno schema di atto del Governo poiché i rispettivi pareri non sono atti endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica;
- ritenuto, perciò, pur in presenza di un testo aggiornato rispetto a quello formalmente trasmesso alle Camere, di doversi esprimere sul testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti con i seguenti rilievi:

- in via generale, si invita a limitare ai soli casi in cui sia inevitabile la riproduzione, nel regolamento, delle disposizioni recate dalla legge n. 5 del 2018, in quanto tale modalità, oltre a essere superflua, implica che, nel caso in cui la norma di legge fosse modificata in senso incompatibile con quella regolamentare, la fonte secondaria rimarrebbe invariata e in contrasto con la fonte primaria;
- all'articolo 2, si invita a specificare che l'ambito di applicazione debba essere esteso anche ai trattamenti automatizzati, poiché l'attuale formulazione, anche alla luce dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si potrebbe tradurre in una minore tutela per i contraenti;
- all'articolo 4, comma 3, occorrerebbe sopprimere, per evidenti ragioni, la previsione per cui il registro si considera realizzato il 1° dicem-



bre 2020: valuti perciò la Commissione di merito di chiedere al Governo di prevedere un breve differimento delle tempistiche definite per l'operatività del registro, coordinandone le previsioni con la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 14, al fine di assicurare il concreto rispetto delle stesse;

– all'articolo 6, ai fini della proporzionalità contributiva per i costi di tenuta del registro, sarebbe importante specificare che gli operatori possano essere suddivisi in categorie: micro, piccole, medie e grandi imprese così che anche le più piccole possano avere uno strumento sicuro per la realizzazione delle campagne promozionali;

– all'articolo 7, comma 3, si valuti di prevedere, tra le modalità di iscrizione al registro, anche lo strumento della posta elettronica e di consentire l'iscrizione di più numerazioni intestate al medesimo soggetto mediante gli stessi strumenti messi a disposizione per l'iscrizione di una sola numerazione;

– all'articolo 7, comma 11, i consensi fatti salvi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018, dovrebbero essere limitati a quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni e non estesi a tutti i consensi prestati dal contraente;

– considerato che nell'atto sottoposto a parere si fa riferimento genericamente al materiale pubblicitario, si chiede di specificare che per materiale pubblicitario si intende «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi» come definito dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, al fine di scongiurare la possibilità che venga ricompreso anche il materiale divulgato per fini socioculturali o per favorire l'espletamento dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

– l'articolo 1, comma 15, della legge n. 5 del 2018, prevede che il decreto sia adottato su proposta del solo Ministro dello sviluppo economico, mentre il preambolo fa riferimento anche alla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 29 dicembre 2020

**Plenaria****212<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 5 e 2054/I-5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazioni sulle tabelle 5 e 2054/I-5)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato con modifiche dall'altro ramo del Parlamento, che reca il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».

Per quanto riguarda la I sezione, è opportuno rilevare come gli interventi proposti nel settore della giustizia mirino nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria.

Con specifico riguardo al personale, il provvedimento autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, a tempo indeterminato, personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia ed in particolare: i magistrati ordinari (330) che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della

dotazione organica vigente (comma 855); 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (commi 858-860); 200 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (commi 861-863); 80 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 867).

Inoltre, con riguardo al personale, il provvedimento interviene sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. In particolare si riconosce, ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale, un incentivo economico, per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di 24 mesi, pari al 50 per cento dell'indennità mensile prevista per il magistrato trasferito d'ufficio a sedi disagiate (commi 856-857).

Il disegno di legge poi aumenta, con 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III con qualifica di funzionario giuridico pedagogico, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria (commi 864-866); si autorizza anche l'assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi 925-926).

Sono inoltre incrementate le risorse del FUA (Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia): l'aumento è di 6 milioni per il 2021, 8, 4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica (comma 868).

Con riferimento alla situazione carceraria, il disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (comma 155); si stanziavano anche 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'Ordinamento penitenziario (comma 634).

Inoltre è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette dove consentire, a donne incinte o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari (commi 322-323).

Con riguardo alla prevenzione del fenomeno dell'usura il testo prevede nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione dell'usura (commi 256-259) e incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, le risorse del fondo stesso.

Con riguardo al sostegno alle vittime di reato, il provvedimento incrementa di 2 milioni di euro per il 2021 e il 2022 il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di vulnerabilità (comma 28) di un ulteriore milione di euro per l'anno 2021; si aumenta l'autorizzazione di spesa per rafforzare la rete di assistenza alle vittime di reato (comma 635). Inoltre, il testo autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 27). Infine, il disegno di legge di bilancio istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità; destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore (commi 1134-1136).

Ulteriore misura di interesse per la Commissione giustizia è volta a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (comma 284). Poi si segnala che la Camera ha provveduto ad istituire, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tale disposizione riconosce all'imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto (*ex* articolo 530 del codice di procedura penale) un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro (commi 1015-1022). In proposito si fanno presenti talune osservazioni.

Preliminarmente suscita perplessità la collocazione sistematica della norma dopo l'articolo 177 del codice penale dedicato all'estinzione della pena: in considerazione dell'inconferenza della collocazione sistematica, si suggerisce l'introduzione di un nuovo articolo (articolo 530-*bis* del codice di procedura penale) subito dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale relativo alle tipologie di sentenze assolutorie.

Entrando nel merito della disposizione, si segnalano alcune perplessità in merito alla previsione della lettera c) del comma 4 nella parte in cui si escludono dall'applicazione del beneficio coloro che sono stati assolti per intervenuta depenalizzazione.

Vi è inoltre la necessità di un miglior coordinamento sistematico di tale previsione con il primo comma: qui si prevede che il beneficio del

rimborso delle spese nel processo penale spetta all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste, perchè non ha commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato, o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Infatti la pronuncia assolutoria «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» presuppone che il fatto storico ascritto all'imputato non sia munito di sanzione penale, magari perchè punito in via amministrativa o disciplinare. Il giudice usa questa formula anche quando il fatto storico era previsto precedentemente come reato, ma la norma di legge a cui si riferiva è divenuta inefficace: questo può avvenire quando la Corte Costituzionale dichiara la norma incriminatrice illegittima, oppure quando sia intervenuta la depenalizzazione. Viene da chiedersi se sia ragionevole tale esclusione quando, per via dell'intervenuta *abolitio criminis*, non è stato possibile l'accertamento della mancanza di penale responsabilità al pari di quanto accade anche nell'assoluzione per prescrizione o intervenuta amnistia (comma 4 lett. b) tuttavia – mentre la prescrizione, al pari dell'amnistia, è rinunciabile dall'imputato che voglia ottenere l'assoluzione con formula piena e quindi il rimborso delle spese – nel caso di intervenuta *abolitio criminis* non sarà possibile in alcun modo la prosecuzione del processo al fine di ottenere una sentenza assolutoria con formula piena ed il rimborso delle spese. Quindi se l'imputato è assolto per intervenuta *abolitio*, sebbene sia in grado di dimostrare la piena innocenza non avrà questa possibilità: il che fino ad oggi non è stato in alcun modo pregiudizievole del diritto di difesa ma potrebbe diventarlo a seguito della disposizione in oggetto che preclude, per le ipotesi di *abolitio criminis*, l'ottenimento del rimborso spese.

È inoltre istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani (comma 573).

Il disegno di legge prevede poi la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche: ciò avviene nel caso di mancata previa formale comunicazione, tramite PEC da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente; vi è anche la sospensione del procedimento esecutivo e la sospensione delle procedure concorsuali pendenti relative ai predetti immobili (commi 376-379).

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza del Ministero della giustizia le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero sono ripartite tra due missioni di spesa: Giustizia e Servizi istituzionali e generali delle PP.AA. La prima delle due missioni assorbe la quasi totalità delle risorse (oltre il 98 per cento). La missione è articolata in 4 programmi di spesa: oltre 4 miliardi di euro per la giustizia penale e civile; oltre 3 miliardi di euro per l'amministrazione penitenziaria; oltre 1 miliardo di euro per i ser-

vizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria e circa 280 milioni per la giustizia minorile e di comunità.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricordando che i contenuti dei commi 1015, e seguenti, sono pedissequamente attinti dal suo disegno di legge n. 254, con la rilevante eccezione della copertura finanziaria, assai meno capiente: occorrerà correggere tali lacune al più presto, incrementando il risibile stanziamento e riprendendo la normativa a regime dopo la pausa di fine d'anno. Anche la scadenza degli emendamenti al disegno di legge n. 1474 si presta, alla ripresa di gennaio, ad una riflessione necessaria per riportare a regime una disciplina oggetto di interventi per lo più occasionali.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) condivide le osservazioni avanzate dal relatore, ma lamenta la penuria della quota di bilancio destinata all'amministrazione della giustizia; invita poi ad introdurre un'ulteriore osservazione, volta a precisare che i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante debbono essere utilizzati a compensazione delle somme dovute dal detenuto alle parti civili costituite.

Replica agli intervenuti il relatore CUCCA (*IV-PSI*), che propone un rapporto favorevole con le osservazioni preannunciate in relazione. L'ulteriore osservazione richiesta nel dibattito rischia di appesantire il testo, anche perché la compensazione spesso avviene già in via di interpretazione della legislazione vigente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di rapporto favorevole con osservazioni avanzata dal relatore, il cui testo è pubblicato in allegato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In riferimento all'Atto del Governo n. 234 (schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico opposizioni), il PRESIDENTE avverte che la sede consultiva nei confronti dell'8<sup>a</sup> Commissione si consuma oggi.

In assenza di proposte dei componenti dell'Ufficio di Presidenza in ordine alla possibile convocazione in giornata, al termine del periodo in cui sono vietate tutte le trattazioni nel corso della sessione di bilancio, si intende che la Commissione non svolgerà osservazioni.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2021  
E PER IL TRIENNIO 2021-2023, E RELATIVA NOTA  
DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 5 E 2054/I-5)**

La Commissione giustizia, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

esprime per quanto di competenza un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

– preliminarmente suscita perplessità la collocazione sistematica della norma dopo l'articolo 177 del codice penale dedicato all'estinzione della pena: in considerazione dell'inconferenza della collocazione sistematica, si suggerisce l'introduzione di un nuovo articolo (articolo 530-*bis* del codice di procedura penale) subito dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale relativo alle tipologie di sentenze assolutorie.

Entrando nel merito della disposizione, si segnalano alcune perplessità in merito alla previsione della lettera c) del comma 4 nella parte in cui si escludono dall'applicazione del beneficio coloro che sono stati assolti per intervenuta depenalizzazione.

Vi è inoltre la necessità di un miglior coordinamento sistematico di tale previsione, con la previsione del primo comma secondo cui il beneficio del rimborso delle spese nel processo penale, spetta all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste, perchè non ha commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato, o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Infatti la pronuncia assolutoria «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» presuppone che il fatto storico ascritto all'imputato non sia munito di sanzione penale, magari perchè punito in via amministrativa o disciplinare. Il giudice usa questa formula anche quando il fatto storico era previsto precedentemente come reato, ma la norma di legge a cui si riferiva è divenuta inefficace: questo può avvenire quando la Corte Costituzionale dichiara la norma incriminatrice illegittima, oppure quando sia intervenuta la depenalizzazione. Viene da chiedersi se sia ragionevole tale esclusione (prevista dal comma 4 lett.c) dal momento che, sebbene per via dell'intervenuta *abolitio criminis* non è stato possibile l'accertamento della mancanza di penale responsabilità al pari di quanto accade anche nell'assoluzione per prescrizione o intervenuta amnistia (comma 4 lett. b), tuttavia mentre la

prescrizione, al pari dell'amnistia è rinunciabile dall'imputato che voglia ottenere l'assoluzione con formula piena e quindi il rimborso delle spese, nel caso di intervenuta *abolitio criminis* non sarà possibile in alcun modo la prosecuzione del processo al fine di ottenere una sentenza assolutoria con formula piena ed il rimborso delle spese. Quindi se l'imputato è assolto per intervenuta *abolitio*, sebbene sia in grado di dimostrare la piena innocenza non avrà questa possibilità: il che fino ad oggi non è stato in alcun modo pregiudizievole del diritto di difesa ma potrebbe diventarlo a seguito della disposizione in oggetto che preclude, per le ipotesi di *abolitio criminis*, l'ottenimento del rimborso spese.



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 29 dicembre 2020

**Plenaria**

**86<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 12 e 2054/I-12)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazione sulle tabelle 12 e 2054/I-12)

In apertura di seduta la presidente PINOTTI rammenta le procedure per l'esame in Commissione del disegno di legge di bilancio.

Il relatore VATTUONE (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata all'esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e lo Stato di Previsione del Ministero della difesa (Tabella 12). Rammenta che, ai sensi della riforma della contabilità dello Stato del 2016, la legge di bilancio è divisa in due sezioni: la prima dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e la seconda alle previsioni di entrata e di spesa. Procedo quindi ad elencare i profili di competenza o gli aspetti di interesse della Commissione per quanto concerne la prima parte del disegno di legge di bilancio, seguendo, per facilitare la lettura, l'ordine dei commi del provvedimento.

Esprime una valutazione positiva del provvedimento, pur nella ristrettezza dei tempi di esame parlamentare, rimarcando in particolare, per il settore della Difesa, le norme sul personale civile, sulla sanità militare e le risorse per le missioni internazionali.

Passando al dettaglio del provvedimento, segnala l'articolo 1, commi 124-126 (già articolo 19) che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo d'investimento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore aeronautico e della *green economy*. La dotazione è di 100 milioni per l'anno 2021, di 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il comma 474 (già articolo 80-*bis*) autorizza, per il 2021, la spesa di 3,6 milioni di euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, per le attività legate alla produzione di cannabis a scopi terapeutici. Lo Stabilimento, infatti, provvede alla coltivazione e alla successiva trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni che vengono poi distribuiti alle farmacie, per il fabbisogno nazionale e la conduzione di studi clinici. Il medesimo articolo autorizza anche, per il 2021, la spesa di 700 mila euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale. Al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, il Ministero della salute può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento di Firenze.

Il comma 485 (già articolo 82), è invece dedicato al finanziamento della Croce rossa italiana. La norma trasferisce al Ministero della salute anche le competenze di carattere finanziario sulla Croce rossa, e riserva altresì ai Ministeri della salute e della difesa la definizione dei contenuti e la sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana.

I commi 488-490 (già articolo 83-*bis*, introdotto alla Camera) istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo di 4 milioni finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare. Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con quello della Sanità. La misura autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di finanza.

I commi 728-731 (già articolo 133) istituiscono nel bilancio del MISE un Fondo di 2 milioni per la rimozione delle navi abbandonate nei porti. Una quota di tale fondo è destinata specificatamente alla rimozione, demolizione e vendita di navi e sommergibili, dismessi dalla Marina, presenti nei porti militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

Nell'ambito delle misure per la tutela dell'ambiente, il comma 748 (già articolo 135, comma 7), autorizza la spesa di 3 milioni, a decorrere dal 2022, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

Sempre nel quadro delle misure per la tutela dell'ambiente, i commi 755 e 756, (già articolo 137) istituiscono, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il Centro Nazionale Accoglienza degli animali confiscati, con 3 milioni sullo Stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha aggiunto i commi 844-846 (già articolo 218, commi 8-bis-8-quater) che rifinanziano con 5 milioni per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario (di cui al decreto-legge n. 34 del 2020). La misura è di interesse per la Commissione perché, per il 2021, tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.

Il comma 849 (già articolo 157), detta disposizioni per la revisione della spesa per lo Stato, le regioni e gli enti locali. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'Allegato L annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati, quale contributo alla finanza pubblica, per un totale pari a 350,1 milioni di euro, nell'ambito dei cosiddetti obiettivi di *spending review*. Per il Ministero della difesa è prevista una riduzione di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della Pubblica amministrazione.

I commi 914 e 915, (già articolo 160, comma 7), per finalità di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, autorizzano l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato: 585 mila euro per l'anno 2021 (assunzione di 19 unità) e 1,77 milioni per il 2022 (38 unità).

I commi 917-918 (introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati) autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tali assunzioni sono espressamente indirizzate all'area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali. Si tratta di una misura molto importante, che rivitalizza un settore, quello degli enti industriali della Difesa, di cui la stessa Commissione si è molto occupata.

I commi 919-920 (introdotti alla Camera dei deputati) dispongono lo stanziamento di 7,6 milioni di euro per garantire la corresponsione, a decorrere dall'anno 2021, dell'indennità al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale.

Con il comma 959 (già articolo 164), viene incrementato il fondo per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 983 (già articolo 165-*bis*), modificando il Codice dell'ordinamento militare, prevede che, a decorrere dal 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012, sia destinata allo stesso personale, alimentando il fondo risorse decentrate (per una quota di 20 milioni) e l'indennità di amministrazione (30 milioni). L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, fino a 20.000 unità, delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, come definite con DPCM (originariamente nel 2013 e poi con rideterminazione triennale).

I commi 984-988 (già articolo 166) prevedono un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, a partire dal 2021 per Guardia di finanza e Polizia Penitenziaria e dal 2023 per Polizia di Stato e Carabinieri. Per questi ultimi, si prevedono assunzioni fino ad un totale di 700 unità.

Il comma 996 (già articolo 167) istituisce un Fondo – con una dotazione annua di 50 milioni – per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

I commi 1010-1012 (già articolo 177) recano alcune norme contabili in materia di difesa. Le regole di funzionamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale vengono aggiornate alla luce della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (quindi spostandolo dalle Tabelle della legge di stabilità all'articolato di Sezione I della legge di bilancio). Al Capo di stato maggiore della difesa viene attribuita la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze. Vengono anche semplificate le norme per la reinscrizione nello stato di previsione della difesa dei risparmi realizzati in attuazione della legge 244 del 2012.

I commi 1013-1014 (già articolo 177-*bis*) stanziavano 2 milioni di euro per il 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC, con sede a Rieti, al fine di incrementarne le capacità operative e di difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari.

I commi 1023-1026 (già articolo 180) dispongono la proroga del dispositivo «Strade sicure».

Il contingente previsto è di 7.050 unità fino al 30 giugno 2021, ed è destinato poi a scendere a 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e poi a 5.000 fino a tutto il 2022. Fino al 31 gennaio 2021 è anche prorogato il contingente aggiuntivo di 753 di unità per i maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Per l'operazione

nel suo complesso viene autorizzata la spesa di circa 167 milioni per l'anno 2021 e di 141 milioni e 500 mila per il 2022.

Per il contingente aggiuntivo, per ora previsto fino al 31 gennaio 2021, è invece prevista una spesa di circa 2 milioni e mezzo.

Si procede quindi alla disamina degli aspetti di competenza della seconda parte del disegno di legge, relativa agli stati di previsione dei singoli Ministeri.

L'articolo 13 autorizza in primo luogo le spese previste lo stato di previsione del Ministero della difesa (contenuto nella Tabella n. 12).

I commi successivi (da 2 a 5) stabiliscono il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio per l'anno 2021 e la consistenza organica degli allievi ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e degli allievi delle scuole militari.

Seguono una serie di disposizioni di natura prevalentemente contabile.

Il comma 6 dispone l'applicazione delle direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori per le spese per infrastrutture dell'Alleanza.

Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare.

Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate a CONI, Comitato Paralimpico, singole federazioni sportive ecc., e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

Il comma 9 autorizza la riassegnazione ai pertinenti capitoli della Difesa delle somme versate dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dei Carabinieri.

Il comma 10, infine, autorizza il Ministero della difesa, sentito il MEF, a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2021 da destinare alle associazioni combattentistiche.

L'articolo 19 (già articolo 228) riporta una serie di norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

In particolare, il comma 5 consente la conservazione nel conto residui delle risorse finanziarie non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario relative a fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché delle risorse per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.

Il comma 21, in relazione al pagamento delle competenze accessorie, autorizza il MEF a ripartire, con propri decreti fra le diverse Amministrazioni interessate, per l'anno 2021, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri

per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

Il comma 22, autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare, al Ministero della difesa, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extra organica presso altre amministrazioni.

Il comma 25 autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 28, infine, autorizza il MEF ad apportare variazioni compensative di bilancio, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle Amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi delegati in materia di riordino dei ruoli e delle carriere.

Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12), aggiornato con la Nota di variazioni, espone una dotazione complessiva di competenza pari a 24.583,18 milioni di euro nel 2021, 25.164,66 milioni per il 2022 e a 23.492,99 milioni per il 2023.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono, invece, pari a 24.638,76 milioni di euro nel 2021, a 25.171,45 milioni di euro nel 2022, e a 23.483,56 milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla legge di bilancio 2020, quando le spese finali ammontavano a 22.941,7 milioni di euro, si registra un aumento pari a 1.641,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Fondo per le missioni internazionali restano invariate le previsioni di 1.482,9 milioni di euro per il 2021, 1.600 milioni di euro per il 2022 e di 500 milioni di euro per il 2023.

Per quanto concerne la I Sezione, gli effetti di maggiore spesa sono attribuibili quasi totalmente alle spese per il personale di «Strade sicure» (come detto, circa 167 milioni per il 2021, comprensivo della proroga del contingente di 753 unità utilizzato in relazione all'emergenza Covid) e all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato dell'Arma dei carabinieri (per 585.000 euro).

Passando all'analisi delle previsioni di spesa per Missioni e per Programmi, la spesa complessiva del Ministero della difesa – sempre tenendo conto del quadro aggiornato con la Nota di variazione – è allocata principalmente sulla Missione n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio», che rappresenta circa il 93 per cento del valore della spesa complessiva, ed è pari a 22.853,25 milioni di euro.

La Missione n. 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» registra un aumento di 585 mila euro per la citata assunzione di personale operaio dell'Arma dei carabinieri.

Invece, la Missione n. 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» non subisce variazioni significative rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 1.213,6 milioni di euro.

Interviene in discussione generale il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), per criticare il ritardo con cui il testo del disegno di legge è stato presentato alle Camere, da cui è derivata l'impossibilità per il Senato di compiere un minimo esame di merito. Rimarca ancora una volta la mancata convocazione da parte del Governo delle rappresentanze delle Forze armate, nonostante le previsioni di legge e l'unanime auspicio formulato dalla Commissione, per un confronto sui contenuti della legge di bilancio, in particolare sul rinnovo contrattuale del comparto. Ricorda che le Forze armate meritano maggiore considerazione, non solo per come svolgono i loro compiti di natura prettamente militare, ma anche per gli sforzi profusi per fronteggiare l'emergenza pandemica. Apprezza alcuni contributi migliorativi al testo in esame, in parte dovuti all'iniziativa di Forza Italia durante l'esame alla Camera.

Il senatore ORTIS (*M5S*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, esprime l'auspicio che la Commissione, nel formulare un rapporto favorevole sul provvedimento, raccomandi per il prossimo futuro l'aumento degli investimenti per ricerca e sviluppo del comparto della difesa, come avviene anche in Francia e Spagna, anche in considerazione delle possibili ricadute per il tessuto civile che questo tipo ricerca comporta.

Il sottosegretario CALVISI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal relatore.

Il relatore VATTUONE (*PD*), nel raccogliere le indicazioni emerse in sede di discussione generale, propone alla Commissione la formulazione di un rapporto favorevole con osservazione.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza. Pur in presenza di aspetti positivi del provvedimento, stigmatizza la tempistica di approvazione, che rende di fatto impossibile per il Senato intervenire nel merito della misura. Critica altresì la mancata attenzione per le proposte che il suo movimento di appartenenza aveva formulato alla Camera dei deputati.

Anche il senatore CAUSIN (*FIBP-UDC*) interviene per preannunciare il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza, evidenziando la necessità di una riflessione molto più approfondita sulle risorse necessarie per il comparto della Difesa. Rimarca il ruolo costruttivo svolto dai partiti di opposizione, che hanno garantito il loro sostegno allo scostamento di bilancio, presupposto indispensabile per l'approvazione del presente provvedimento. Auspica infine che con la gestione dei fondi del *Recovery*

*Fund* possano essere reperite risorse utili da destinare anche al comparto della difesa, ed in particolare al settore della ricerca e dello sviluppo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di rapporto favorevole con osservazione (pubblicata in allegato) è posta ai voti ed approvata.

*La seduta termina alle ore 9.*



**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLA DIFESA PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E  
PER IL TRIENNIO 2021-2023 E RELATIVA NOTA DI  
VARIAZIONI**

(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLA 12 E 2054/I-12)

La Commissione difesa,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e la relativa nota di variazioni,

preso atto che:

il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, aggiornato con la Nota di variazioni, spese finali, in termini di competenza, per circa 24 miliardi e 583 milioni di euro per l'anno 2021, 25 miliardi e 165 milioni di euro nel 2022 e 23 miliardi e 493 milioni di euro nel 2023;

l'articolo 1, commi 124-126, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore aeronautico;

l'articolo 1, comma 474 autorizza, per il 2021, uno stanziamento di risorse per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze;

l'articolo 1, commi 488-490 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito Fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare;

l'articolo 1, commi 728-731, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti, una quota del quale sarà destinata alla rimozione, demolizione e vendita di navi, galleggianti, inclusi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nei porti militari di Augusta, Taranto e La Spezia;

l'articolo 1, comma 748 autorizza un stanziamento di risorse, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero;

l'articolo 1, commi 755 e 756, istituisce, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei carabinieri,

il Centro Nazionale Accoglienza degli animali confiscati, sottoposti a particolari forme di protezione;

l'articolo 1, comma 845, destina, per l'anno 2021, le risorse aggiuntive destinate al Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

l'articolo 1, comma 849 e l'annesso Allegato L, nel dettare disposizioni per la revisione della spesa per lo Stato, le regioni e gli enti locali, prevedono per lo stato di previsione del Ministero della difesa una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023;

l'articolo 1, comma 914, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato (OTI);

l'articolo 1, commi 917-918, autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale;

l'articolo 1, commi 919-920, dispone uno apposito stanziamento per garantire la corresponsione, a decorrere dall'anno 2021, dell'indennità di comando a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale;

l'articolo 1, comma 959 incrementa il fondo per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

l'articolo 1, commi 984-988, prevede un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale, dal 2021, per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia penitenziaria e triennale, dal 2023, per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri;

l'articolo 1, comma 996, istituisce un apposito Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID;

l'articolo 1, commi 1010-1012, reca alcune norme contabili afferenti all'ambito della difesa;

l'articolo 1, commi 1013-1014, dispone uno stanziamento per l'anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC, al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR);

l'articolo 1, commi 1023-1026, reca disposizioni concernenti il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio nell'operazione «Strade sicure»;

considerato inoltre che:

la missione principale è la n. 5 «Difesa e sicurezza del territorio», per cui sono destinati, in termini di competenza, circa 22 miliardi e 853 milioni di euro, in aumento rispetto ai 21 miliardi e 294 milioni della legge di bilancio dello scorso anno;

per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2), rileva il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), sul quale sono previsti, per il 2021, fondi pari a circa un miliardo e 483 milioni di euro;

formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo di incrementare, nei prossimi provvedimenti finanziari, le risorse per la ricerca e lo sviluppo nel settore della Difesa.

**Plenaria****87<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza della Presidente*

PINOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (n. 235)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la Commissione è chiamata a formulare un parere sul provvedimento in esame, relativo all'approvazione del programma pluriennale relativo allo sviluppo e alla produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos GM HP, compresi di supporto logistico decennale.

Precisa che i nuovi sensori previsti dal programma andranno a sostituire i radar ARABEL90, in servizio dagli anni Novanta. Tali nuovi sensori Kronos, sviluppati e prodotti dall'industria nazionale, garantiranno una significativa estensione delle distanze di sorveglianza, ingaggio e intervento, con un ampliamento dello spettro di minacce aeree e balistiche individuabili. Si tratta, come evidenziato nella relazione al documento, della soluzione tecnologicamente più evoluta per sostituire l'ARABEL90, che richiederebbe un oneroso programma di risoluzione delle obsolescenze senza consentire l'incremento capacitivo atteso con il nuovo programma.

Evidenzia come l'Esercito disponga di cinque batterie per la difesa aerea dotate del sistema d'arma terra-aria denominato SAMP/T, che è stato sviluppato dall'Italia congiuntamente con la Francia. Fin dal 2016 i due Paesi hanno avviato uno studio finalizzato alla risoluzione delle principali obsolescenze del missile e degli apparati e al miglioramento delle prestazioni dei sistemi.

Circa le caratteristiche tecniche, i principali requisiti elencati nella scheda illustrativa sono relativi ad una tecnologia denominata «AESA», ossia ad antenna attiva, formata da migliaia di elementi radianti, alla multifunzione 3D in banda C, con capacità di scoperta ogni tempo, a 360° e

all'integrabilità con il modulo d'ingaggio. Ulteriori requisiti riguardano la capacità autonoma di guida-missile ASTER 30 B1 e B1NT/EC, l'alta capacità di individuare bersagli e di effettuare classificazione della minaccia acquisita, la capacità di intercettare e ingaggiare simultaneamente più obiettivi, il ridotto ingombro in configurazione trasporto e possibilità di collocazione su veicolo ruotato per ottenere un'elevata flessibilità con ridotti tempi di schieramento (25 minuti), ed infine l'interoperabilità con mezzi in dotazione o acquisizione nell'ambito delle Forze armate e in ambito interforze/NATO.

Precisa come il programma preceda la fornitura del supporto logistico a decorrere dalla consegna del primo esemplare e fino a 10 anni dopo la consegna dell'ultimo, assicurando un livello di disponibilità operativa pari al 90 per cento del parco costituito. Tali attività di supporto saranno svolte dagli organi tecnico-logistici dell'Esercito fino al 2° livello tecnico, mentre l'industria procederà alle attività di livello tecnico superiore.

I settori dell'industria nazionale interessati dal programma sono prevalentemente quello dell'elettronica, della meccanica e più in generale dell'alta tecnologia, mentre i siti produttivi italiani coinvolti sono situati in particolare nell'area laziale.

L'avvio del programma è previsto nel 2021, per concludersi presumibilmente nel 2030.

Il costo complessivo del programma è pari a 200 milioni di euro, alle condizioni economiche 2020, e graverà sui capitoli di investimento del MISE, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, capitolo 7421-27.

Evidenzia come il programma corrisponda a quanto indicato, a pagina 70, nel Documento programmatico pluriennale, che lo inquadra in un più ampio progetto di sostituzione dei radar non solo delle batterie contraeree dell'Esercito ma anche delle unità navali della Marina. Per questo più ampio progetto si prevede un onere complessivo di un miliardo e 120 milioni, da finanziare con appositi provvedimenti nel corso dei prossimi anni.

La presidente PINOTTI constata come non vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene il sottosegretario CALVISI per precisare che la scheda del Documento programmatico pluriennale menzionata dal Relatore è riferita allo sviluppo e all'acquisizione di radar destinati sia all'Esercito che alla Marina militare, per un impegno complessivo pari a 1.120 milioni di euro. Precisa che il programma oggi all'esame della Commissione riguarda l'importo di 200 milioni, ed è relativo alla sola acquisizione di cinque radar Kronos per l'Esercito. Ulteriori 280 milioni di euro sono destinati allo sviluppo della tecnologia NG (*New Generation*) per batterie SAMP/T dell'Esercito, quali oneri non ricorrenti, ed infine 640 milioni di euro sono previsti per l'acquisizione di due radar per le unità navali classe «Orizzonte» (Nave Doria e Nave Duilio) della Marina militare. Precisa come

le progettualità inerenti lo sviluppo della tecnologia NG e le unità navali classe «Orizzonte» saranno oggetto di successivi provvedimenti, che saranno sottoposti all'esame del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm (n. 233)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

La presidente PINOTTI ricorda che la senatrice Pucciarelli ha già svolto la sua relazione. La Commissione bilancio, che ha esaminato il provvedimento nella sua seduta di ieri pomeriggio, ha trasmesso un parere non ostativo, che però contiene l'invito a valutare l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo sia circoscritto alla prima *tranche* del programma, l'unica rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

Il sottosegretario CALVISI interviene per precisare che il programma pluriennale in esame si pone quale logica prosecuzione di un programma già autorizzato nel 2009, che aveva riguardato la fase propedeutica dello sviluppo e dell'industrializzazione del munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Date le intrinseche complessità della tecnologia correlata al progetto, la Difesa aveva all'epoca deciso di posporre la fase di effettiva acquisizione della munizione, subordinandola ad una soddisfacente conclusione del percorso di sviluppo e validazione. Superata positivamente tale fase, il presente programma, della durata di dieci anni, prevede una spesa di 139,05 milioni di euro per l'effettiva acquisizione della dotazione di munizioni per le esigenze delle Unità navali della Marina attualmente in servizio. La prima *tranche* di tale programma, tecnicamente finanziabile a legislazione vigente, ammonta a 88,05 milioni di euro. Nello schema di decreto, in piena coerenza con il Documento programmatico pluriennale 2020-2022, si precisa che un'ulteriore e successiva fase di acquisizione, per un costo pari a 51 milioni di euro, subordinatamente alla identificazione delle necessarie risorse, permetterà di completare la dotazione necessaria. Evidenzia che, mentre il presente schema di decreto è all'esame del Parlamento, il disegno di legge di bilancio 2021 di imminente approvazione, nel recare risorse integrative per la Difesa, già pone le condizioni per la prosecuzione della fase successiva del programma. Lo stesso approccio è stato peraltro esteso ad ogni analogo programma la cui realizzazione richieda lo stesso percorso e che sia connotato da simile urgenza realizzativa. Nello specifico evidenzia che la formula di «approvazione

condizionata» utilizzata nei decreti SMD 2020 sia stata preventivamente concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale formula è utilizzata in tutte le schede relative a programmi che hanno ad oggetto sistemi già sviluppati, in attuazione di decreti sottoposti in passato al parere delle Commissioni, e che si trovano, ora, nella fase della produzione e della acquisizione, nei limiti di un quantitativo complessivo che, in alcuni casi, si articola in *tranches* successive in ragione delle disponibilità finanziarie. A conferma, evidenzia che, nel caso dei programmi attualmente in fase di sviluppo e prototipazione (come ad esempio per il programma SMD 17/2020 relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali, recentemente esaminato dalla Commissione), si prevede che la successiva fase di produzione di serie sarà oggetto di separato programma, da sottoporre a sua volta al Parlamento. Sottolinea come tale *modus operandi*, nel ricercare la massima trasparenza, specie in relazione a progettualità interessate da definizione subordinata a fasi già *in itinere*, è coerente con la necessità di adeguare lo sviluppo pluriennale della spesa agli obblighi che derivano dall'introduzione del cosiddetto bilancio di «competenza e cassa rafforzata» e del discendente concetto di «impegno pluriennale ad esigibilità», nonché con la necessità di evitare la reiterazione di procedure di acquisizione di pareri del Parlamento rispetto alle fasi di un programma di cui sia stata data piena ed esaustiva descrizione e indicazione del fabbisogno complessivo, sia in termini di capacità e di quantità, sia in termini di sviluppo finanziario pluriennale.

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), apprezzando il chiarimento del rappresentante del Governo, pone però l'esigenza di verificare la capienza del fondo presente nel disegno di legge di bilancio rispetto al programma in esame.

La presidente PINOTTI, rilevata l'opportunità di procedere in modo coordinato con l'omologa Commissione della Camera dei deputati, propone di svolgere un ulteriore approfondimento circa la disponibilità effettiva di risorse per il finanziamento complessivo del programma in esame, anche mediante l'interlocuzione con i Ministeri interessati, e anche alla luce della legge di bilancio ormai in fase di approvazione.

Chiede al Governo l'impegno a non procedere all'approvazione del decreto, anche dopo la scadenza del termine per il parere parlamentare, fissato al prossimo 11 gennaio. Sarà infatti necessario qualche giorno supplementare per effettuare i necessari approfondimenti.

Il sottosegretario CALVISI accoglie la richiesta della presidente Pinotti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 29 dicembre 2020

**Plenaria****366<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 2054/I-1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2054/I-2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, nella seduta di ieri, i Gruppi di opposizione si sono riservati di intervenire in termini più ampi nel corso della discussione in Assemblea, preso atto che non risultano ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale, dando inoltre conto della rinuncia alle repliche da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Avverte quindi che sono stati presentati 322 emendamenti e 74 ordini del giorno, dei quali è in corso l'ordinazione.

Rileva peraltro come appaia estremamente difficile concludere l'esame in Commissione del disegno di legge in titolo nei tempi stabiliti



dal calendario adottato dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato all'Assemblea nella seduta di ieri.

Interviene la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere che sia assicurata ai senatori della Commissione la possibilità di prendere cognizione del fascicolo degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

Il PRESIDENTE, in attesa della conclusione dell'attività di ordinazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno, sospende la seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 12,55.*

Il PRESIDENTE avverte che sono in distribuzione i fascicoli ordinati degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Domanda quindi se vi siano richieste di intervento per l'illustrazione degli ordini del giorno.

Fornisce infine, in risposta ad un quesito posto dal senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alcuni ragguagli di carattere procedurale.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) interviene per illustrare l'emendamento 1.42, in tema di omogeneizzazione dei diversi istituti autonomi per le case popolari presenti sul territorio ai fini dell'applicazione dell'IMU, preannunciando al riguardo il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori, invita a valutare l'opportunità di dedicare il limitato tempo a disposizione della Commissione all'esame degli ordini del giorno, così da consentire al Senato, impossibilitato a modificare la manovra di bilancio, almeno di esprimersi con proposte e indirizzi al Governo.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la valutazione di tale proposta richiede preliminarmente che il Governo e la maggioranza chiariscano i propri intendimenti sull'esame delle proposte emendative presentate.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta per valutare le modalità di prosecuzione dell'esame.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 13,10.*

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), pur non avendo obiezioni sulla proposta di dare precedenza alla valutazione degli ordini del giorno, ritiene in ogni caso necessario procedere all'esame delle proposte emenda-

tive: al riguardo, suggerisce al Presidente di valutare la richiesta di un breve slittamento dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, assicurando la piena disponibilità del Gruppo della Lega a un esame rapido in Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce, anche alla luce dei termini costituzionali previsti, l'esigenza di rispettare la tempistica stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo per l'esame del provvedimento in titolo.

Comprende tuttavia il rammarico per la ristrettezza dei tempi riservati quest'anno al Senato per la manovra di bilancio, esortando ogni componente parlamentare ad attivarsi, ciascuna per la propria parte, perché sia assicurata a partire dal prossimo anno l'adeguatezza dei tempi e dei modi d'esame dei provvedimenti di finanza pubblica.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), pur riconoscendo le difficoltà determinate dall'emergenza pandemica, giudica vergognoso che il Governo e la maggioranza abbiano sottratto energie e tempo alle misure destinate a fronteggiare le conseguenze della crisi sanitaria ed economica per approvare il decreto-legge «sicurezza», privo di connessione con l'epidemia da Covid-2019.

Il PRESIDENTE, in relazione alla prossima ripresa dei lavori dell'Aula, che prevede l'avvio della discussione del disegno di legge di bilancio, prende atto dell'oggettiva impossibilità di proseguire l'esame in sede referente e fa presente che, pertanto, riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2054

### G/2054/1/5

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, CASTELLONE,  
PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

con le modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei Deputati ai commi 475-477, rispetto al testo originario dell'articolo 81 del disegno di legge di bilancio in esame, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (*ex ospedaliera*), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, e di concerto – anziché d'intesa come nel testo originario – con il Ministero dell'economia. Vengono anche modificate le procedure di *payback* a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall'Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall'emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'Aifa su *payback* 2021 con una maggiorazione del 20 per cento;

la spesa farmaceutica rappresenta una parte rilevante delle risorse che lo Stato annualmente impegna per la sanità. A fronte di un settore così importante sul versante della tutela della salute, sono stati progressi-

vamente introdotti strumenti di monitoraggio e di *governance* della spesa e di controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci;

la revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale rientra tra i compiti istitutivi dell'Agenzia italiana del farmaco: in particolare, l'articolo 48, comma 5, lettera *d*), della legge istitutiva dell'AIF A dispone la suddetta revisione nei casi di immissione di nuovi farmaci comportanti vantaggio terapeutico aggiuntivo. Lo strumento della revisione del PFN consente di individuare eventuali e significativi scostamenti di prezzo tra farmaci terapeuticamente equivalenti nell'uso prevalente, rimborsati dal SSN, anche al di fuori del caso espressamente previsto dalla lettera *d*), ossia non solo nei confronti di medicinali di nuova immissione. Da ricordare che anche se negli ultimi 15 anni la quota di mercato degli equivalenti si è progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sotto-utilizzati rispetto agli altri paesi, rappresentando solo una minima parte del mercato farmaceutico totale in consumi rispetto alla media OCSE;

ulteriore seria criticità è rappresentata dalla dinamica di contenimento della spesa per il personale sanitario, non ancora risolta strutturalmente anche dopo le più recenti modifiche normative intervenute. Si ricorda infatti che solo rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sanità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del SSN sono stati sottoposti ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro;

al rallentamento della dinamica della spesa per il personale hanno contribuito anche le misure introdotte dalla legislazione nazionale. In particolare ha inciso soprattutto, fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2019 (Decreto Calabria), la previsione normativa secondo cui per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le spese di personale, fino al 2020, non possono superare il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004 (articolo 1, comma 584, lettera *a*), della legge n. 190 del 2014). Con il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, comma 1-*bis*, è stato poi rivisto il tetto fissato dal Decreto Calabria. Per il triennio 2019-2021 è previsto che i limiti di spesa possano essere aumentati annualmente, a livello regionale, passando dal 5 al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Questo aumento può arrivare al 15 per cento nel caso di Regioni che necessitino oggettivamente di maggiori incrementi di personale, riconosciuti congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;

le misure per fronteggiare la cronica carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, che ha demotivato e destrutturato la principale risorsa su cui può contare un sistema universalistico pubblico, non appaiono al momento risolutive e sono risultate comunque insufficienti di fronte all'evolversi del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che, al fine di favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 30 settembre 2021 l'AIFA provveda ad una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

a introdurre disposizioni normative in grado di superare strutturalmente la dinamica del contenimento della spesa per il personale SSN ed intervenire positivamente per risolvere le criticità assunzionali del personale medico.

---

#### **G/2054/2/5**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, PIRRO, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

con le modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei Deputati ai commi 475-477, rispetto al testo originario dell'articolo 81 del disegno di legge di bilancio in esame, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero

della salute, sentita l'AIFA, e di concerto – anziché d'intesa come nel testo originario – con il Ministero dell'economia. Vengono anche modificate le procedure di *payback* a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall'Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall'emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'Aifa su *payback* 2021 con una maggiorazione del 20 per cento;

la spesa farmaceutica rappresenta una parte rilevante delle risorse che lo Stato annualmente impegna per la sanità. A fronte di un settore così importante sul versante della tutela della salute, sono stati progressivamente introdotti strumenti di monitoraggio e di *governance* della spesa e di controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci;

la revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale rientra tra i compiti istitutivi dell'Agenzia italiana del farmaco: in particolare, l'articolo 48, comma 5, lettera *d*), della legge istitutiva dell'AIFA dispone la suddetta revisione nei casi di immissione di nuovi farmaci comportanti vantaggio terapeutico aggiuntivo. Lo strumento della revisione del PFN consente di individuare eventuali e significativi scostamenti di prezzo tra farmaci terapeuticamente equivalenti nell'uso prevalente, rimborsati dal SSN, anche al di fuori del caso espressamente previsto dalla lettera *d*), ossia non solo nei confronti di medicinali di nuova immissione. Da ricordare che anche se negli ultimi 15 anni la quota di mercato degli equivalenti si è progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sotto-utilizzati rispetto agli altri paesi, rappresentando solo una minima parte del mercato farmaceutico totale in consumi rispetto alla media OCSE;

ulteriore seria criticità è rappresentata dalla dinamica di contenimento della spesa per il personale sanitario, non ancora risolta strutturalmente anche dopo le più recenti modifiche normative intervenute. Si ricorda infatti che solo rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sanità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del SSN sono stati sottoposti ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro;

al rallentamento della dinamica della spesa per il personale hanno contribuito anche le misure introdotte dalla legislazione nazionale. In particolare ha inciso soprattutto, fino all'entrata in vigore del decreto legge

35/2019 (Decreto Calabria), la previsione normativa secondo cui per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le spese di personale, fino al 2020, non possono superare il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento, al netto dei ritmavi contrattuali successivi al 2004 (articolo 1, comma 584, lettera *a*), della legge n. 190 del 2014). Con il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, comma 1-*bis*, è stato poi rivisto il tetto fissato dal Decreto Calabria. Per il triennio 2019-2021 è previsto che i limiti di spesa possano essere aumentati annualmente, a livello regionale, passando dal 5 al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Questo aumento può arrivare al 15 per cento nel caso di Regioni che necessitino oggettivamente di maggiori incrementi di personale, riconosciuti congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome;

le misure per fronteggiare la cronica carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, che ha demotivato e destrutturato la principale risorsa su cui può contare un sistema universalistico pubblico, non appaiono al momento risolutive e sono risultate comunque insufficienti di fronte all'evolversi del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere che, al fine di favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 30 settembre 2021 l'AIFA provveda ad una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

a introdurre disposizioni normative in grado di superare strutturalmente la dinamica del contenimento della spesa per il personale SSN ed intervenire positivamente per risolvere le criticità assunzionali del personale medico.

---

**G/2054/3/5**

FERRO, MODENA

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2054, premesso che:

è fondamentale garantire la riapertura delle scuole in piena sicurezza e sarebbe utile per un valore morale invitare, dopo la pausa natalizia, studenti e famiglie ad effettuare tamponi antigenici per evitare un aumento dei casi Covid,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di detrarre dalla prossima dichiarazione dei redditi l'intero costo di ogni tampone effettuato.

---

**G/2054/4/5**

BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premessi che:

il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato, il 2 dicembre scorso, le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa;

nel Piano si specifica che «al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini», tra le categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali ci sono i residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani;

infatti, secondo quanto riportato dal Piano, «un'elevata percentuale di residenze sanitarie assistenziali (RSA) è stata gravemente colpita dal COVID-19. I residenti di tali strutture sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell'età avanzata, la presenza di molteplici comorbidità, e la necessità di assistenza per alimentarsi e per le altre attività quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata che il personale dei presidi residenziali per anziani devono essere considerati ad elevata priorità per la vaccinazione.»;



premessò inoltre che:

nonostante gli sforzi profusi in questi mesi, molte di queste strutture non sono riuscite a organizzarsi in modo tale da limitare in modo drastico il contagio tra i residenti;

la situazione in tantissime strutture, soprattutto per le situazioni piú fragili, è ormai allo stremo e lo stesso modello delle RSA rivela la sua debolezza;

considerato che:

è di questi giorni la notizia riguardante la volontà di molti operatori sanitari che lavorano nelle RSA di non sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19,

la vaccinazione dovrebbe rappresentare un obbligo deontologico lavorano nelle RSA per tutelare i pazienti e le persone piú fragili, per gli operatori sanitari che lavorano nelle RSA per tutelare i pazienti e le persone piú fragili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria la vaccinazione per il personale delle RSA.

---

**G/2054/5/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessò che:

il disegno di legge di bilancio in esame, introduce disposizioni per l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

il piano strategico nazionale dei vaccini, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, sarà adottato dal Ministro della salute con proprio decreto avente natura non regolamentare;

il suddetto Piano vaccinazione elaborato dal Governo, già all'esame nei giorni scorsi della Conferenza Stato regioni, ha individuato, tra le altre cose, le priorità nella somministrazione delle prime dosi di vaccino;

al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state infatti identificate le tre categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi

iniziali; gli operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati accreditati; i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani;

le persone di età avanzata, dove sono maggiori i fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l'età;

con l'aumento delle dosi di vaccino si provvederà quindi a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di cittadini;

quello che emerge dal Piano vaccinazioni anti-COVID, relativamente alle priorità di somministrazione delle prime dosi di vaccino, è l'esclusione tra la categoria degli operatori sanitari, dei tantissimi medici libero professionisti che rischia così di restare esposta al contagio e di diventare involontario veicolo di possibile trasmissione,

impegna il Governo:

a prevedere che tra gli operatori sanitari, già individuati come categoria da vaccinare in via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero professionisti e i medici pensionati.

---

#### **G/2054/6/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pa-

zienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo:

1) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

---

**G/2054/7/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo:

1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo *status* di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

---

**G/2054/8/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologica sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie,

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

---

### **G/2054/9/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»<sup>1</sup>,

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'*European head and neck society* (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «*Make Sense Campaign*»;

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai

trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di *screening* previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli *standard* di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

---

**G/2054/10/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30 per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli *screening* sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice ,che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle *breast unit*, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

impegna il Governo:

ad attivare le *breast unit* che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di *screening*;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale;

a istituire una Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno.

---



**G/2054/11/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a *screening* e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

strumenti come gli *screening* prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado di rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di *screening* prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che «Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo *screening* delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di *screening* in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva»:

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: «una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari.

La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica»,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

a predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli *standard* qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

ad adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

---

#### **G/2054/12/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni-» 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni-» 31,3 per cento;

oltre 10 anni-» 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli- aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il Governo:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

---

**G/2054/13/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene, alla Sezione I, Parte I, Titolo VII, misure finalizzate alla tutela della salute ed al potenziamento dell'attività di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria;

in Italia, solo il quindici per cento degli uomini e il diciannove per cento delle donne sopravvivono a cinque anni dalla diagnosi di cancro al polmone;

in quasi metà dei casi il tumore è scoperto solamente quando si è già diffuso oltre i polmoni e la prognosi è dunque aggravata;

i risultati di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo *screening* con TC del torace a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, *low dose computed tomography*) può garantire

una riduzione della mortalità per cancro al polmone compresa tra il venti e il trentanove per cento; un programma di prevenzione secondaria tramite *screening*, ai fini della diagnosi precoce, aumenterebbe la quota di pazienti trattabili con farmaci innovativi e sottoponibili a resezione chirurgica per neoplasia in stadio iniziale, rispetto a quella attesa in una popolazione con le stesse caratteristiche di rischio ma non sottoposta a *screening*;

secondo le stime, a partire dai criteri individuati dalle linee guida internazionali, la popolazione candidabile a *screening* polmonare con LDCT in Italia è compresa tra 600.000 e 800.000 persone;

i programmi attivi in questo momento coprono solamente una minima parte della popolazione candidabile;

sarebbe possibile ottenere una significativa riduzione della mortalità per cancro al polmone, oltre che un importante miglioramento della qualità di vita dei pazienti, implementando sul territorio nazionale un programma di *screening* polmonare con LDCT attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare,

impegna il Governo:

a potenziare le attività di contrasto alla mortalità per cancro al polmone attraverso un programma di *screening* polmonare nazionale su larga scala, avvalendosi di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare distribuiti su tutto il territorio nazionale, da individuare nell'ambito di una Rete Italiana *Screening* Polmonare.

---

### **G/2054/14/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»<sup>1</sup>,

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'ictus cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita- contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la

ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

---

**G/2054/15/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5 per

cento della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come *caregiver*. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapeutici, visite specialistiche, ecc.) incidono in minima parte;

sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

impegna il Governo:

a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

ad attivare campagne di prevenzione e *screening* di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

a promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzii i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché associazioni di pazienti.

---

## **G/2054/16/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di :finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, n particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini :finanziari potrebbero consentire

un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico-degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

---

## **G/2054/17/5**

RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il provvedimento A.S. 2054 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, già approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 1 comma 330 al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva delle persone affette con Alzheimer, ha istituito un fondo per l'Alzheimer e le demenze;

la malattia di Alzheimer (AD) è considerata una «priorità mondiale di salute pubblica», e già l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il *Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017-2025* ha sollecitato gli Stati membri a sviluppare piani di risposta multisettoriali per migliorare la qualità di vita delle persone colpite da demenza e le loro famiglie;

i soggetti in Italia colpiti da demenza sono circa un milione, secondo i dati dell'Osservatorio Demenze, di cui circa 600.000 con malattia da Alzheimer, e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari;

l'AD non solo impatta negativamente la salute del paziente colpito dalla malattia, ma riversa i suoi effetti negativi sulle persone impegnate nella gestione del paziente, ovvero i *caregiver* che come anticipato nella maggior parte dei casi sono i parenti del malato. Secondo la ricerca Censis-AIMA del 2016, i *caregiver* assistono il malato in media per circa 4 ore al giorno e, pur essendo questi in età lavorativa, in media il 40 per cento non lavora generando così a cascata effetti negativi sia per il Sistema sanitario nazionale (SSN) che per l'intera economia nazionale;

il. Piano nazionale demenze (PND) approvato nel 2014 dalla Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e le province autonome ha fornito indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, tuttavia è risultato poco finanziato e per questo di difficile attuazione;

le risorse fin qui stanziare dalla Legge di Bilancio 2021 per finanziare le linee di azione in applicazione del PND rappresentano un'importante inversione di tendenza rispetto al passato. Occorre tuttavia sin d'ora aprire un confronto con le istituzioni e gli attori coinvolti, affinché le risorse stanziare corrispondano al fabbisogno riscontrato per la concreta implementazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, del disegno di legge in esame, a beneficio dei pazienti di oggi e di quelli di domani, contemplando altresì la possibilità di un ulteriore incremento del finanziamento nel corso dell'anno 2021.

i progressi tecnico-scientifici consentono oggi l'individuazione e, se diagnosticata in tempo, una modifica sostanziale del decorso della malattia di Alzheimer. Per tale ragione importanza centrale riveste il potenziamento delle infrastrutture sanitarie dal punto di vista diagnostico, strumentale e delle relative capacità di individuare precocemente il paziente affetto da tale patologia;

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva e l'efficace attuazione del Piano nazionale demenze, anche incrementando le risorse già stanziare per l'istituzione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze nella Legge di Bilancio 2021;

ad attuare quanto previsto dall'articolo 1 comma 332 della Legge di Bilancio 2021, stabilendo criteri e modalità chiare di ripartizione delle risorse del Fondo per l'Alzheimer per ciascuna Regione, anche coinvolgendo le Società scientifiche le Associazioni di pazienti di riferimento;

a garantire il finanziamento per il SSN vincolato all'acquisto e ammodernamento di apparecchiature sanitarie, volte al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer.

---



**G/2054/18/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessso che:

i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono divenuti nel corso degli ultimi decenni tra i più comuni problemi di salute soprattutto nei giovani e negli adolescenti. Si tratta di disturbi che colpiscono la popolazione alle età più disparate, dall'infanzia all'età adulta, con un picco di esordio in età adolescenziale e può colpire la popolazione femminile così come quella maschile;

secondo l'ultimo rapporto Eurispes in Italia, oltre due milioni di ragazzi tra i 12 e i 25 anni soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare e secondo i dati della Società Italiana dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), ogni anno ci sono 8.500 nuovi casi di persone tra uomini e donne colpite da questi disturbi. Questi dati allarmanti hanno diretto la ricerca e gli interventi a studiare metodi di intervento sempre più adeguati e rispondenti alle richieste;

il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dal governo hanno avuto degli effetti importanti sulla salute mentale, così come ci riporta Brooksco nella ricerca sull'impatto psicologico della quarantena, e i Disturbi del Comportamento Alimentare rientrano tra i fattori di rischio, in quanto, le persone con questi disturbi sono state costrette alla sospensione dei trattamenti psicologici e comportamentali;

il fattore dell'isolamento sociale, che è una delle prime manifestazioni di questa tipologia di pazienti, nel periodo di quarantena ha inciso dunque negativamente su chi soffre di questi disturbi, prospettando un ritiro dai trattamenti anche successivo alla pandemia;

al fine di gestire e prevenire quadri clinici disastrosi, per tutta la popolazione italiana sono stati istituiti numeri di emergenza ai quali riferirsi in caso di crisi, piuttosto che diverse associazioni del privato sociale, associazioni di professionisti e piccole realtà locali hanno messo a disposizione forze di volontari e specialistiche per la gestione del territorio. Questi pazienti rientrano tra coloro i quali subiscono maggiori rischi a causa della difficoltà a chiedere aiuto, a riconoscere i segnali prodromici rispetto ai comportamenti di buona prassi;

i LEA, i livelli essenziali di assistenza, sono prestazioni e servizi che il nostro SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente, o dietro pagamento di un ticket. Nell'ultimo aggiornamento vi è un paragrafo dedicato all'assistenza specifica a particolari categorie, ma i DCA non ci sono, sempre inglobati all'interno della Salute Mentale;

il sito del Ministero della Salute ha recentemente pubblicato il rapporto SISM 2018, sui numeri dati, rispetto alle persone con diagnosi psichiatriche e sui giorni di residenza nelle strutture dedicate e leggendo il rapporto si denota la completa assenza di persone affette da DCA. Nell'attività dei servizi psichiatrici infatti viene segnalata la durata di giornate medie presso strutture residenziali per paziente, pari a 936,5 giorni, mentre la realtà delle persone affette da DCA che ha la «fortuna» di accedere alle cure, nelle poche strutture residenziali dedicate, oltre alle interminabili liste d'attesa, la durata media del ricovero non supera i 90 giorni. Infine, per quello che riguarda gli accessi psichiatrici in Pronto Soccorso, il rapporto indica che oltre il 74% degli accessi viene poi curato a casa, mentre per i DCA il Ministero della Salute stesso ha emanato delle mere raccomandazioni a tutti i Pronto Soccorso denominandolo «Codice Lilla» o «percorso lilla» fatto solo di condizionali ma che dovrebbe implicare, oltre al riconoscimento, la presa in carico con percorsi di cura dedicati;

è evidente il paradosso per cui una patologia con numeri enormi, in costante crescita sia in malati che in mortalità, con una grave carenza/assenza di percorsi di cura dedicati, non venga considerata non solo come emergenza socio-sanitaria tanto da essere scorporata dalla macro-area della Salute Mentale, ma nemmeno evidenziata nei suoi rapporti annuali ufficiali e pubblici;

viene dunque da ipotizzare che ancora per i Livelli essenziali di assistenza venga adottato lo stesso criterio d'invisibilità, che non è solo credibile, ma tristemente reale e che si riscontra purtroppo, ogni qualvolta non viene data risposta alle richieste di cura,

impegna il Governo:

a inserire i Disturbi Alimentari del Comportamento all'interno dei Livelli essenziali di assistenza come una patologia indipendente, atteso che i numeri crescenti di casi ogni anno in Italia, supera molte altre patologie presenti e indipendenti.

---

**G/2054/19/5**

DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

l'articolo 1, commi 407,409 e 414 del disegno di legge in esame, prevede misure volte all'aumento del 27 per cento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, a

disciplinare una nuova indennità specifica degli infermieri e una nuova indennità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale ( indennità di tutela del malato) per gli altri profili del ruolo sanitario, per gli assistenti sociali e per gli operatori sociosanitari(OOS);

il disegno di legge, fa fronte agli oneri, pari a 935 milioni di euro, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato;

le regioni e province autonome per cui è previsto il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, non possono accedere alle risorse destinate alla copertura :finanziaria delle misure di cui ai citati commi 407,409 e 414 dell'articolo 1;

le citate nonne, senza la possibilità di accedere al finanziamento statale, provocano un importante aggravio di costi totalmente a carico delle autonomie speciali che autofinanziano i propri sistemi sanitari;

in un momento di grave crisi e di crollo delle entrate le autonomie speciali che autofinanziano i costi della sanità dovrebbero potere contare su una revisione dei meccanismi che trova giustificazione nell'emergenza in atto assicurando la sostenibilità delle misure approvate a livello nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché, per far fronte alle spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 407,409 e 414 dell'articolo 1 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, l'accesso alle risorse destinate alla copertura di tali disposizioni, individuate nel fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, sia consentito a tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale.

---

**G/2054/20/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e regioni,

attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

essa, ai sensi del suo nuovo statuto, approvato il 18 maggio 2018, si configura come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e rappresenta uno strumento di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, garantendo supporto tecnico-operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile;

il ruolo di Agenas è fondamentale per rendere il sistema sanitario sostenibile e capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa, assicurando il rispetto degli *standard* di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Funzione resa ulteriormente indispensabile dall'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, come d'altronde ben rilevato dal decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (articolo 42), che, disponendo il commissariamento dell'Ente, ha insistito sulle necessarie «attività di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale»;

è noto che più di un terzo del personale AGENAS è da anni – in media 10 – precario. Si è trattato, per la maggior parte, di contratti di collaborazione e libero-professionali, soltanto nell'ultimo anno e previo superamento di una prova a evidenza pubblica (bandita nel novembre 2019), di contratti a tempo determinato. In merito, occorre aggiungere che, nonostante il rapporto di lavoro formalmente autonomo, le lavoratrici e i lavoratori in questione hanno tuttavia sopperito, seppur in condizioni di massima precarietà, e sempre garantendo dedizione e professionalità nella prestazione, a un fabbisogno organico di natura strutturale e non di certo congiunturale;

buona parte dei predetti lavoratori, tra l'altro, sono stati esclusi dall'ampiamiento dell'organico stabile disposto da apposito bando del novembre 2018, che non prevedeva l'ingresso del personale con profilo sanitario, né tanto meno di personale non laureato;

il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 stabiliva che l'Agenas poteva ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile. Questo ha permesso a circa 65 lavoratori, di cui la maggior parte storicamente lavoratori con contratto co.co.co. di avere un contratto a tempo determinato;

dopo una breve proroga di due mesi stabilita dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto n. 150 del 2020 e mentre l'Ente ha avviato nuove procedure di assunzione di personale precario, con contratti sia a tempo determinato che di collaborazione, i contratti dei circa 70 precari «storici» scadranno il prossimo 31 dicembre, nonostante le promesse di stabilizzazione;

la speranza era stata riposta in un emendamento alla Legge di Bilancio (n. 159.37) che avrebbe autorizzato l'Agenas a stabilizzare i lavo-

ratori con la stessa *ratio* per cui nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito poi nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, si è autorizzato il Ministero della Difesa a stabilizzare 145 unità di personale, ma l'emendamento è stato respinto;

la pandemia ha mostrato l'urgenza non rinviabile di potenziare la Sanità pubblica, in particolare quella territoriale e di prossimità. Sarebbe paradossale e inaccettabile, a parere dell'interrogante, viste anche le risorse europee in arrivo, se proprio il personale che da anni garantisce il supporto tecnico-operativo al Ministero della Salute nel raccordo con le regioni, perdesse il proprio lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti tempestivi al fine di stabilizzare definitivamente i settanta lavoratori precari dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui contratti scadranno il prossimo 31 dicembre.

---

#### **G/2054/21/5**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

premessi che:

i commi 447 e 448 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 da destinare all'acquisto e distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini;

per tali finalità, le medesime previsioni stabiliscono che il Ministero della salute si avvalga del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

alla copertura dei relativi oneri, è previsto il ricorso alle risorse del Programma *Next Generation EU*;

considerato che:

è necessario, in questa fase di organizzazione delle risorse e pianificazione delle strategie nazionali e dei piani per la somministrazione dei vaccini alla popolazione, assicurare e garantire una piena tutela del diritto alla Salute anche nei confronti dei nostri connazionali residenti all'estero, specie in quegli Stati in cui dovessero sussistere rischi in ordine all'adeguata distribuzione e somministrazione dei vaccini nei confronti degli italiani all'estero;

è opportuno, conseguentemente, nell'ambito della definizione e implementazione del piano nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prevedere per tali finalità, lo stanziamento di risorse aggiuntive – stimate in euro 200 milioni aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati per la campagna di vaccinazione nazionale -, avvalendosi della cooperazione dei Comites (Comitati degli italiani residenti all'estero) per l'individuazione degli Stati esteri nei quali la somministrazione dei vaccini agli italiani ivi residenti non risulti garantita,

impegna il Governo:

ad individuare, avvalendosi della cooperazione dei Comites, gli Stati esteri che non garantiscono un piano vaccinale adeguato a garantire la distribuzione e somministrazione agli italiani residenti all'estero e provvedere, per l'anno 2021, all'istituzione di un «Fondo vaccinazioni anti SARS-Co V-2 per gli italiani all'estero», della dotazione di euro 200 milioni, finalizzato a garantire la distribuzione e somministrazione dei vaccini agli italiani residenti in detti Stati.

---

#### **G/2054/22/5**

ALFIERI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2054 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

premesso che:

il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno finanziario della salute pubblica per l'emergenza epidemiologica «Covid 19»;

il Covid-19 ha reso il mondo intero più fragile e ha colpito duramente la possibilità di muoversi e viaggiare, sia per turismo che per lavoro, che per tutti i nostri connazionali che vivono all'estero;

un importante ruolo in questo drammatico momento per i viaggi lo ha svolto la nostra Unità di crisi presso la Farnesina. Come noto, infatti, il numero di casi in cui viene attivata l'Unità di Crisi è in costante ed esponenziale crescita da ormai vari anni (3.500 eventi gestiti negli ultimi otto anni). La Sala Operativa e le Sezioni di supporto della struttura fanno fronte a questo impegno con un'operatività assicurata 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, con turnazioni diurne e notturne, feriali e festive del personale in servizio presso l'Unità di Crisi – 18 unità di ruolo del MAECI -. Le maggiori necessità derivate dalla pandemia da – COVID-19 e dall'aumento delle situazioni emergenziali all'estero con coinvolgimento diretto di connazionali, rendono necessario il rafforzamento e la ri-

modulazione dell'operatività dell'Unità di Crisi allo scopo di potenziare i servizi di assistenza erogati e di rafforzare la Sala Operativa attraverso l'incremento dei turni di servizio e della reperibilità del personale ad essi preposto;

il potenziamento dei turni di Sala Operativa, dovuti all'emergenza Covid-19, richiederebbe l'incremento del personale assegnato alla struttura, l'incremento dei turni e della reperibilità «fuori turno» (anche festiva e notturna) assicurati dal personale attualmente in servizio e il conseguente aumento dell'indennità onnicomprensiva percepita dal medesimo personale,

impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile, le necessarie misure volte ad incrementare le risorse e il personale della Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione italiana al fine di tutelare al meglio l'incolumità dei nostri connazionali all'estero.

---

**G/2054/23/5**

RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

è improcrastinabile alleggerire il pesante carico fiscale che grava sulla salute e sul benessere delle popolazioni animali del nostro Paese alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale, delle strategie della Commissione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);

nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

l'imposta sul valore aggiunto (IV A) rappresenta il principale ostacolo economico – fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento dei nuovi obiettivi strategici – nazionali, europei e globali – per la sanità animale e la sanità pubblica; nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, la lotta all'antibiotico-resistenza, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, i benefici socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conse-

guenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio *one health* e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente;

l'impoverimento economico determinato dall'emergenza COVID-19 renderà ancora più gravoso sopportare il peso fiscale da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale. In Italia, ci sono 60 milioni di animali da compagnia: su base ISTAT, il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione italiana è di 1 a 1. Un cittadino per ogni animale da compagnia; 1,5 famiglie italiane su 3;

il settore della salute e del benessere animale è considerato funzionale ad assicurare la continuità della filiera, servizi di pubblica utilità ed essenziali. Per questa ragione, le attività di questo settore non sono state sospese durante il *lockdown*,

impegna il Governo:

ad allineare le aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.

---

#### **G/2054/24/5**

BOLDRINI, MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premessi che:

secondo quanto rilevato dal Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria (Dap), lo scorso 30 novembre, nelle carceri italiane erano 989 gli agenti della Polizia Penitenziaria contagiati dal virus SARS-Cov-2;

come più volte denunciato dai sindacati di categoria, le notizie che pervengono quotidianamente sono allarmanti. Infatti, il personale penitenziario si troverebbe ancora oggi a lavorare con pochi dispositivi di protezione individuale – nonostante siano in gran parte prodotti negli istituti stessi-, trovandosi ad effettuare numerosi servizi in condizioni ad alto rischio di contagio e in ambienti che versano in condizioni strutturali inadeguate;

occorre, inoltre, evidenziare come il mondo carcerario viva di continui contatti con l'esterno e per quanto siano stati eliminati o comunque limitati i colloqui in presenza tra detenuti e familiari, gli agenti di polizia



penitenziaria devono necessariamente, in alcuni momenti, essere vicino ai detenuti in spazi angusti;

la previsione di una campagna di vaccinazione in tempi celeri per il personale in forza presso gli istituti di pena risponde all'esigenza di evitare pericolosi focolai che possono minacciare anche la comunità esterna;

il distanziamento personale in carcere è difficilmente praticabile e sono pochissimi gli istituti che possono consentire l'isolamento di chi ha contratto il virus;

appare di tutta evidenza, pertanto, la necessità di tutelare un personale, quello penitenziario, che si trova a lavorare in condizioni e in contesti altamente rischiosi, e a fronteggiare un'emergenza sanitaria senza precedenti in una situazione di evidente criticità,

impegna il Governo:

a inserire i detenuti e il personale penitenziario tra i soggetti da sottoporre a vaccinazione in via prioritaria.

---

#### **G/2054/25/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110 per cento (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

l'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni ed altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

considerato che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

il richiamato articolo 119 ai commi 1, lettere *b*) e *c*) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto;

posto che:

risulta prioritario consentire al nostro Paese di ridurre le emissioni e gli inquinanti locali quali le polveri sottili, soprattutto nei grandi centri urbani – che generano complessivamente oltre l'80 per cento della domanda di energia per il riscaldamento – grazie ai benefici, riconosciuti dalla Commissione europea in ultimo nella recentissima *System Integration Strategy* – e nell'emananda *Renovation Wave*, derivanti dal teleriscaldamento efficiente che deve essere sostenuto – secondo il dettato del decreto legislativo n. 102 del 2014 sull'efficienza energetica – poiché garantisce ai clienti finali i vantaggi della sicurezza e della semplificazione gestionale, data l'assenza di impianti di combustione domestici nonché la mancanza di adempimenti in materia di verifiche e controlli periodici;

l'attuale limitazione del «*Superbonus*» ai soli Comuni montani sta determinando un ostacolo alle attività di contrattualizzazione dei clienti finali messe in atto dagli operatori del settore, attività che si svolgono prevalentemente nel periodo estivo e già fortemente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza da Covid-19;

si rileva, infine, che l'ODG in esame consente di recepire in toto l'impegno assunto in data 8 luglio 2020 dal Governo in Aula della Camera con l'accoglimento dell'Ordine del Giorno 9/02500-AR/367, nonché l'osservazione c) del parere approvato in data 14 luglio 2020 dalla 13 Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato sul disegno di legge n. 1874,

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «*Superbonus*», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

---

### **G/2054/26/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110 per cento (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

il comma 66 della legge in esame introduce la proroga dell'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), di fatto non sufficiente e utile per gli investimenti, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023);

la norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni; tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro

unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia è stato evidenziato, come di fatto si è verificato, che gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. *superbonus* sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

Considerato che:

la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase «*post covid*», posto che la misura dell'eco bonus e sisma bonus negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione (le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2023 ( comma 1 «la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»);

posto che:

l'estensione della misura concernente la detrazione fiscale c.d. «*Superbonus*» fino al 31 dicembre 2023 rappresenta una proposta di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, sia in considerazione della fase «*post covid*», che si auspica sia di rinascita per il tessuto economico del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «*covid-19*» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

---

**G/2054/27/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd. *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «Covid 19» convertito con modificazioni dalla legge 1 7 luglio 2020, n. 77 non sono state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno del settore turistico ricettivo;

tale settore, difatti, è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza. sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, hanno determinato una riduzione dei consumi turistici; la chiusura delle strutture in molti casi ha determinato il deterioramento di parte degli immobili.

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81 per cento, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei;

gli interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il *Superbonus* consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico,

impegna il Governo:

a includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «*Superbonus*».

---

### **G/2054/28/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «*covid 19*» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non sono state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno delle scuole paritarie;

tra le misure fiscali dell'articolo 119 – del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 «*Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici*» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

considerato che:

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione energetica e antisismica al venire meno delle entrate della loro attività,

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del *superbonus* si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parifi-

cate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

---

### **G/2054/29/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110 per cento (cd *superbonus*) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

in fase di conversione del decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da «covid 19» – convertito con modificazioni dalla 1.17 luglio 2020, n. 77 sono state escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di lusso), A8 (ville) e A9 (castelli) anche se di fatto in numerosi condomini è stato appurato che risultano essere accatastati appartamenti nella categoria A1 e che non potranno, quindi, allo stato attuale, beneficiare della misura creando altresì limitazioni e impedimenti ad interventi di complessiva riqualificazione degli stessi condomini,

impegna il Governo:

a estendere il «*superbonus*» alle categorie catastali A1 ricomprese in un condominio.

---

**G/2054/30/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

Il comma 67 prevede che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ha considerato l'opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020;

rilevato che:

la disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di non discriminare i soggetti che hanno sostenuto, in anni precedenti al 2020, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge «Rilancio», estende anche a favore di questi ultimi la possibilità di optare per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti,

impegna il Governo:

a disporre misure volte a consentire l'esercizio del diritto di opzione per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti.

---

**G/2054/31/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»



premessi che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie di misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

la mancata attuazione della riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dal decreto legislativo n. 164 del 2000 e resa operativa con il DM 226/2011, rende necessaria una revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo;

considerato che:

il rilancio di un settore strategico per il nostro Paese ha un duplice obiettivo: da un lato dettare disposizioni per la adeguata valorizzazione delle reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e delle società patrimoniali delle reti, in modo da consentire la loro cessione al momento della gara con evidenti vantaggi economici per gli stessi enti, e dall'altro di ottenere il rilancio degli investimenti nel settore, con incentivi specifici, privilegiando la digitalizzazione del settore, investimenti ad alto contenuto tecnologico; l'ammodernamento (anche ai fini della sicurezza) di quegli impianti vecchi e/o obsoleti, con la possibilità di prevedere una integrazione delle reti con l'offerta di nuovi servizi agli utenti,

impegna il Governo

a valorizzare adeguatamente le reti di proprietà degli enti locali rilanciando gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale nonché a disporre la revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo.

---

### **G/2054/32/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

il comma 652 del provvedimento in esame concede anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di CO<sub>2</sub>, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro

nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 653) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. *ecobonus* per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 (comma 656);

il parco auto italiano risulta tra i più vetusti e ciò anche in considerazione delle risorse economiche disponibili per il consumatore finale che non consentono di procedere all'acquisto di un autoveicolo nuovo (seppur oggetto di incentivi), anche in relazione all'ulteriore contenimento delle risorse disponibili per le famiglie (specie di quelle appartenenti alle fasce sociali più deboli) dovuto all'emergenza sanitaria in atto, di fatto aumentando i vantaggi sociali della misura; oltre a promuovere una cultura automobilistica favorevole all'uso di carburanti alternativi – garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini (e tra questi di quelli della fascia sociale con meno disponibilità economica anche in relazione all'impatto derivante dall'attuale crisi sanitaria e, quindi, non in grado di far fronte all'acquisto seppur incentivato di un'autovettura) in quanto consente loro, con una spesa contenuta, di contribuire al miglioramento delle performance ambientali del parco auto e di continuare ad usare il loro veicolo con l'alimentazione a gas, anche in relazione alla progressiva introduzione di divieti di circolazione già vigenti e futuri sempre più stringenti per i veicoli alimentati con carburanti tradizionali;

i vantaggi ambientali della trasformazione in veicoli a gas sono innumerevoli: dal punto di vista ambientale si ottengono considerevoli riduzioni in termini di emissioni di inquinanti atmosferici, con conseguente ritorno sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini, e di gas climalteranti. L'impatto ambientale della misura è quantificabile, infatti, in una riduzione di circa 7,6 tonnellate di NOx e di circa 90.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> nel periodo considerato nell'intervento normativo proposto; ovviamente l'effetto ambientale positivo rimarrà consolidato anche negli anni successivi allo specifico intervento con una riduzione media annua pari ad oltre 30.000 tonn. di CO<sub>2</sub> e di oltre 2,5 tonn. di NOx;

da un punto di vista industriale, la misura tende a promuovere l'utilizzo ed una maggiore diffusione di tecnologie ad appannaggio di un settore nazionale, quello della produzione di componentistica per gli impianti a gas, che rappresenta un'eccellenza nazionale a livello mondiale. A tale comparto, si aggiunge poi tutto il settore delle Imprese impegnate nella filiera di approvvigionamento e di distribuzione del gas, così come quello delle imprese artigiane (officine di trasformazione) che procedono alla installazione sugli autoveicoli dei kit di alimentazione a gas. Si tratta, peraltro, di comparti che sono fortemente colpiti dall'attuale fase di emergenza sanitaria e dalle restrizioni connesse alle mobilità delle persone con effetti negativi ancora oggi non ammortizzati e persistenti;

considerato che:

le precedenti iniziative di incentivazione delle trasformazioni a GPL e metano dei veicoli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico hanno portato a risultati di assoluto rilievo nel settore industriale ed economico italiano, con immediati benefici anche per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e degli altri inquinanti;

effettuando un'analisi sullo storico delle conversioni a gas si evince che la misura proposta garantirebbe la conversione di circa 495.000 veicoli, circa 430.000 in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale;

il totale delle nuove conversioni a gas che si avrebbero con l'introduzione della misura incentivante consentirebbe un gettito d'IVA pari ad oltre 134 milioni, oltre 116 milioni in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale in mancanza di incentivi; a questa somma va aggiunto il maggiore gettito di imposte relative ai collaudi dei veicoli (in termini di imposte di bollo e diritti da riconoscere alla motorizzazione), pari ad oltre 20 milioni (circa 18 milioni in più rispetto allo scenario tendenziale), al netto delle maggiori entrate nel bilancio statale derivanti dalle imposte dirette pagate dalle imprese di produzione ed installazione dei kit di trasformazione. Il costo della misura, stimato in circa 300 milioni, verrà in misura maggiore compensato dagli ulteriori gettiti derivanti dall'aumento delle conversioni e da quello proprio dello scenario tendenziale, configurandosi in circa 145 milioni di oneri netti per lo Stato,

impegna il Governo:

al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe «Euro 4» o «Euro 5», è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

---

### **G/2054/33/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, riunite per l'esame degli emendamenti ai quattro decreti Ristori, hanno approvato la proposta che istituisce un fondo presso il MEF, con una dotazione iniziale di 180 milioni, per ridurre nel 2021 gli oneri delle bollette elettriche per le attività economiche già beneficiarie di ristori e connesse in bassa tensione;

lo sconto in bolletta per le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid costituisce un atto di senso civico ancorché istituzionale;

considerato che:

il calo o persino la sospensione delle attività di numerose imprese che si ritrovano a pagare, ancorché a consumi elettrici ridotti, gli ingenti costi fissi in bolletta identificati con le voci «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»;

l'ARERA con proprio provvedimento è chiamata a rideterminare le tariffe scontate e il periodo di applicazione della misura;

lo stato di crisi per numerose imprese; purtroppo, permane rendendo difficile per il futuro sopportare ulteriori costi oltre alle numerose perdite economiche già acclamate,

impegna il Governo

-a integrare il Fondo – con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 – istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con altre risorse in uno o più dei prossimi provvedimenti utili.

---

### **G/2054/34/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 67 garantisce un supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

considerato che:

debba essere tutelato il diritto alla mobilità delle persone con disabilità;

i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sono fondamentali per le persone con disabilità, anche anziani, che sono impossibilitati a muoversi o hanno difficoltà nella deambulazione e necessitano di adeguamenti dell'ambiente domestico e, allo stato attuale, detti lavori di adeguamento

godono solo della detrazione ordinaria,

impegna il Governo:

a prevedere il rientro tra le opere ammesse alla detrazione del 110 per cento quelle volte al superamento e eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle mura domestiche.

---

### **G/2054/35/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 66, contiene norme che favoriscono il congedo di paternità; considerato che:

il nostro è fra i Paesi al mondo con il livello più basso di nuovi nati ed ha una popolazione fra le più anziane, con un tasso di fecondità che ha raggiunto il record negativo che oscilla tra 1,1,27 e 1,1,33 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione europeo superiore a 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico

gli studi evidenziano come la nascita di ogni nuovo figlio produca un significativo effetto benefico sull'economia del Paese, poiché costituisce un importante fattore di stimolo alla produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura e alla crescita del bambino e del futuro cittadino, con un'incidenza complessiva sul prodotto interno lordo stimata in circa 35.000 euro annui per ogni nuovo nato. Eppure nei giovani di oggi a mancare non è certo il desiderio di natalità;

secondo una ricerca condotta da Eurobarometro, l'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea in cui si registra il maggiore gap fra fecondità desiderata ed effettiva. Le aspettative di procreazione si collocano su un tasso atteso di 2,19 figli per madre, contro un valore effettivo, come già detto, di 1,33,

impegna il Governo:

a prevedere che il diritto al congedo parentale, per l'uomo o la donna, dal lavoro, totale o parziale venga esteso fino ad un periodo massimo di tre anni;

a valutare l'opportunità il trattamento economico attualmente previsto sia elevato al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino;

a considerare la possibilità in alternativa che la madre o il padre possano astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale possa essere riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.

---

### **G/2054/36/5**

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2054, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

ciò significa che, per nei mesi di gennaio e febbraio 2021, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, sia equiparato al ricovero ospedaliero;

la tutela prevista ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, originariamente efficace sino al 30 aprile 2020, è stata più volte estesa dal punto di vista temporale, da ultimo sino al 15 ottobre 2020;

l'articolo 1, comma 481, del disegno di legge, pur avendo esteso la tutela per i primi due mesi del 2021, non prevede alcunché per il periodo antecedente, decorrente dar 16 ottobre 2020 al 31-dicembre 2020;

tale lacuna andrebbe evidentemente colmata in quanto, nel periodo in questione, coincidente con la seconda ondata della pandemia, i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità

agile sono rimasti completamente privi di tutele e, conseguentemente, si sono visti costretti a utilizzare giorni di malattia e/o ferie, quando disponibili, per tutelare il loro stato di salute;

i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, anche quelli intercorsi nel predetto periodo, andrebbero dunque sanati e qualificati *ex post* per quello che sono effettivamente: non giorni di malattia e tantomeno giorni di ferie, bensì assenze obbligate, giustificate dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

peraltro, gli stessi lavoratori fragili attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comperto;

tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro;

impegna il Governo:

a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare retroattivamente delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi assenza da I servizio antecedenti al 1° gennaio 2021, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comperto.

---

**G/2054/37/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 12 contiene lo Stato di previsione dell'Università e della ricerca; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19; dovrebbe esistere sul territorio nazionale omogeneità di trattamento relativamente agli interventi emergenziali emergenziali causati da calamità naturali come il sisma:

l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, contiene l'adozione di misure urgenti volte anche ad agevolare i docenti che hanno la propria residenza nei luoghi colpiti dal terremoto del Centro-Italia,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di estendere i benefici derivanti dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a tutti i territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva al 24 agosto 2016.

---

### **G/2054/38/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 12 contiene lo Stato di previsione dell'Università e della ricerca; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid 19;

in ambito scolastico, l'attuale sequenza mobilità- stabilizzazione- assunzione, come disposto dall'articolo 3 comma 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, necessita di un riordino;

la categoria dei docenti fuori sede da più di tre anni, quindi oltre il tempo previsto dalla legge 107 del 2015, è fortemente penalizzata da un punti di vista di sostenibilità economica e sociale,

impegna il Governo:

a prevedere che vengano riaperti dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3 comma 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo;

a valutare l'opportunità che l'ulteriore 100% del residuo venga destinato ai vincitori di concorso alla data odierna;



a considerare la possibilità che la mobilità avvenga in forma giuridica, in vista delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 2021-22.

---

**G/2054/39/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 12 contiene lo Stato di previsione dell'Università e della ricerca; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19;

vi sono docenti di religione che, ormai da tantissimi anni, svolgono questa professione da precari e che sono abilitati in virtù dell'idoneità diocesana come da parere del Consiglio di Stato del 1958 e altre normative successive come i CCNL,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un concorso, per gli insegnanti di religione, ordinario, riservato, non selettivo, ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 59 del 2017.

---

**G/2054/40/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054),

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 87 contiene misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19;

La prestazione di lavoro in modalità ODI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e *privacy*, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste,

impegna il Governo:

a prevedere, per ogni ordine e grado di scuola, l'utilizzo di un'unica piattaforma didattica, con clausole di salvaguardia dei dati a carico del Ministero dell'istruzione, al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

---

#### **G/2054/41/5**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

il settore suinicolo è da lungo periodo esposto a dinamiche di mercato che evidenziano particolari difficoltà economiche sia per la fase primaria di allevamento dei suini sia per la fase di macellazione e trasformazione delle carni e la produzione di salumi;

le dinamiche degli scambi internazionali evidenziano da oltre 18 mesi una inedita attenzione per la carne suina quale oggetto inserito all'interno delle dispute daziarie tra Stati, con ripercussioni operative sulle esportazioni e sugli approvvigionamenti della filiera suinicola nazionale;

il settore suinicolo nazionale è da tempo oggetto di periodici attacchi mediatici che in maniera strumentale evidenziano i pochi casi isolati di «cattive pratiche», trascurando gli sforzi profusi per il costante miglioramento del settore, attacchi che rischiano di compromettere il necessario sostegno agli ulteriori sforzi migliorativi del settore;

sulla scorta di questa immagine mediatica del settore, si stanno proponendo sul mercato un numero crescente di prodotti a base di vegetali, cereali e comunque non contenenti carne, ma che vengono commer-

cializzati con nomi tipici dei prodotti carnei quali ad esempio: spezzatino di quinoa, fiorentina di seitan, polpette green, mortadella vegetale, salame di tofu e simili;

un tale tipo di comunicazione induce il consumatore a ritenere che i prodotti di origine vegetale proposti con tali denominazioni di vendita siano dei perfetti sostituti di quelli carnei, mentre invece è dimostrato che non solo gli apporti nutrizionali sono significativamente differenti, ma anche che gli alimenti di origine vegetale in questione presentano l'impiego di un gran numero di ingredienti e un diffuso utilizzo di sostanze additivanti necessarie a conferire consistenza, forma e colore simile a quelli carnei ai prodotti di tipo vegetale;

la strategia *europa Farm 2 Fork* e gli obiettivi più generali inseriti nel c.d. *Green New Deal* indicano come necessario ridurre il ricorso nell'alimentazione a cibi di origine animale e di incrementare invece l'assunzione di proteine di origine vegetale, il che pone potenzialmente le basi per una più ampia diffusione sul mercato di tali prodotti che utilizzano le denominazioni di prodotti carne,

impegna il Governo:

ad introdurre una apposita riserva di legge per l'uso delle denominazioni di vendita comunemente riferite ai prodotti a base di carne e alla carne che escluda i prodotti vegetali dalla possibilità di utilizzo di tali denominazione, anche laddove è chiaramente indicato che il prodotto non contiene carne.

---

### **G/2054/42/5**

BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

l'indecisione con cui il Governo ha operato nel regolamentare l'attività venatoria, dapprima sospesa e/o fortemente limitata nelle regioni caratterizzate come «rosse» e «arancioni» e poi autorizzata, secondo determinate condizioni, da alcune regioni, ha contribuito a determinare un clima di assoluta incertezza per operatori;

la quasi totale chiusura del Governo nei confronti dell'attività venatoria non trova riscontri di natura scientifica, visto che la caccia è un'attività che si pratica in quasi totale isolamento e in spazi ampi e lontani dai centri abitati, risultando inoltre in assoluto contrasto con le decisioni assunte da gran parte degli Stati dell'UE, fra cui Austria, Belgio e Germania;

le scelte adottate dal Governo sembrano dunque dettate da logiche puramente ideologiche che nulla hanno a che vedere con la necessità sanitaria di garantire il contenimento dell'epidemia;

il mondo dell'associazionismo venatorio italiano rappresenta una realtà economica importante per il Paese, con 100 mila addetti che gravitano a vario titolo nel settore;

per l'anno 2020/2021 gli operatori, che hanno provveduto al regolare versamento delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività venatoria, stanno vivendo una stagione fortemente dimensionata;

l'attività venatoria rappresenta uno strumento non soltanto utile ad arginare i danni provocati dalla fauna selvatica a colture e allevamenti, ma anche di difesa dell'agricoltura, e più in generale di tutela del territorio,

impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile gli interventi necessari a compensare gli operatori dei disagi subiti dalle misure di restrizione imposte dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, stabilendo in particolare una sostanziosa riduzione della tassa di concessione governativa per la prossima stagione venatoria.

---

**G/2054/43/5**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017 – che integra il regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato – all'articolo 1 detta le condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio e all'articolo 2 per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio;

in particolare, i citati articoli prevedono, rispettivamente, la soglia di 100 euro con riferimento alle esposizioni al dettaglio e la soglia di 500 euro per le esposizioni diverse;

l'articolo 1, al comma 5 dispone che nel fissare la soglia di rilevanza, l'autorità competente presume che il debitore è in stato di *default* quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni conse-

cutivi, o per 180 giorni consecutivi quando tutte le esposizioni incluse nel calcolo dell'obbligazione creditizia in arretrato sono garantite da immobili residenziali o non residenziali di PMI;

l'articolo 6, riguardo alla data di applicazione delle soglie di rilevanza, dispone che la stessa non può essere posteriore al 31 dicembre 2020;

occorre evidenziare che l'articolo 56 -(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia da Covid-19) del decreto-legge 17 marzo 2020, -n.18 (c.d. cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, - n.27, come modificato dai successivi decreti-legge 34/2020 (c.d. decreto rilancio) e 104/2020 (c.d. decreto agosto, articolo 65), prevede che le imprese citate in rubrica possano beneficiare di una moratoria;

il Regolamento delegato (UE) menzionato è stato emanato in un periodo di molto anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, durante il quale le imprese già non ricevevano liquidità per la rigidità del sistema bancario;

giòva evidenziare che a seguito dell'emergenza sanitaria, i tempi di valutazione/erogazione di liquidità da parte delle banche si sono ulteriormente dilazionati, adducendo le stesse anche complicazioni di attivazione della garanzia dello Stato in caso di insolvenza aziendale e che le segnalazioni in Centrale rischi per sofferenza sono le prime motivazioni alla base del diniego di accesso al credito;

non può negarsi che in un momento caratterizzato da una imponente crisi economica, il meccanismo di cui alle disposizioni contenute nel citato Regolamento determinano un ulteriore aggravio a danno delle imprese che continueranno a non ricevere nuove linee di credito e lo stesso Presidente dell'ABI, di recente, ha lanciato l'allarme evidenziando che« ... ne va della salute non tanto delle Banche, quanto dell'economia in generale, dei cittadini che investono, delle aziende, piccole e grandi che siano ... , un meccanismo micidiale ... che finirebbe per strangolare l'economia ... »,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere le misure citate e di individuare tempestive soluzioni di sostegno alle imprese.

---

**G/2054/44/5**

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le iniziative opportune volte a prevedere la riduzione del 100 per cento del cuneo fiscale sulle buste paga per almeno 5 anni per le assunzioni a tempo indeterminato.

---

**G/2054/45/5**

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere provvedimenti tempestivi volti a prevedere la riduzione del 50 per cento del cuneo fiscale sulle buste paga per almeno 5 anni per le assunzioni a tempo determinato con l'obbligo di assunzione minima di 6 mesi per ciascun anno.

---

**G/2054/46/5**

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

il decreto-legge n. 87 del 2018 – c.d. decreto dignità – modificando il decreto legislativo n. 81 del 2015, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.

183», ha riformulato, in maniera negativa, la disciplina del contratto a tempo determinato:

in particolare, ha disposto che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi e che lo stesso può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; *b)* esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;

tale normativa rende ancor più difficoltosa l'attività di impresa, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica e di conseguenza del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a modificare la disciplina dei contratti a tempo determinato, senza l'obbligo del passaggio a tempo indeterminato dopo la seconda riconferma.

---

## **G/2054/47/5**

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS. 2054, premesso che:

vista la grave situazione nelle quali versano la maggior parte delle società di capitali che hanno subito ingenti perdite dovute all'emergenza Covid,

impegna il Governo:

a prevedere che le società e gli enti commerciali residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti dal 01.01.2019, i cui esercizi sociali decorrono a far data dal 1° gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2022, possano ripartire le perdite conseguite in sede di delibera di approvazione di bilancio annuale, in rate costanti, nel presente esercizio e fino al nono, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2446 e 2447 C.C.

---

**G/2054/48/5**

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2054,

premessi che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita iva;

l'accesso la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21 luglio 2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento; ad esempio molte aziende che hanno aperto nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

risulta che:

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è avere un calo rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

---

**G/2054/49/5**

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,



premessi che,

l'articolo 1, commi da 161 a 169, prevede, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte europea;

in particolare, il comma 161, prevede, con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede nelle suddette regioni – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, nonché dei datori di lavoro individuati dal comma 162, uno sgravio pari al 30 per cento dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025, al 20 per cento dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per cento dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029;

per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, l'agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo ricompreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2029, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti statali alle imprese;

considerato che,

le regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio colpite dal sisma del 2016 sono impegnate nella difficile opera di ricostruzione, di ripresa sociale ed economica delle aree direttamente colpite dal sisma, a cui si aggiungono i necessari ed impegnativi interventi di sostegno delle attività economiche ubicate nelle aree in situazione di crisi industriale complessa;

la Regione Abruzzo è inserita tra quelle beneficiarie delle misure previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge di bilancio 2021;

l'inserimento delle aree direttamente interessate dal sisma del 2016 e delle aree di crisi industriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio, tra quelle beneficiarie degli sgravi previsti dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge di bilancio, rappresenterebbe una notevole occasione per lo sviluppo per tali territori;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza nel primo provvedimento legislativo utile, apposite misure finalizzate ad estendere, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge di bilancio per l'anno 2021, alle aree delle regioni Mar-

che, Umbria e Lazio ricomprese nel cratere del sisma 2016 e alle aree di crisi industriale complessa presenti in tali regioni.

---

**G/2054/50/5**

MALLEGGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

il presente provvedimento reca alcune misure importanti per il sostegno economico e finanziario delle imprese coinvolte dalla crisi economica legata all'emergenza epidemiologica «COVID-19», in particolare, il Titolo V reca norme per la liquidità e ricapitalizzazione imprese;

le Agenzie di Sicurezza aventi come attività prevalente la fornitura di personale per discoteche, concerti, sale bingo, sale gioco, sagre e fiere, stadi calcistici, stanno subendo un grave nocimento a causa della crisi determinata dalla pandemia COVID-19;

tra le attività cui sono autorizzate le agenzie di investigazione privata si annoverano infatti anche i servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi: un settore in estrema sofferenza per il blocco totale di fiere, eventi, discoteche ed *entertainment*. Si parla di oltre 8.000 addetti alla sicurezza che non svolgono attività lavorativa da marzo;

alle imprese che offrono servizi di controllo nei locali di pubblico intrattenimento è richiesta una professionalità garantita da licenza ex articolo 134 del TULPS e l'impiego di addetti che vantano il maggior numero di ore di formazione obbligatoria del comparto, peraltro vidimati da liste gestite dalle competenti Prefetture, ciononostante, il settore non dispone nemmeno di un codice ateco *ad hoc*, ricadendo tanto nel codice 81.10 (servizi integrati di gestione agli edifici – es. portierati), quanto nel 82.99.99 (altri servizi di sostegno alle imprese) e pure nel 80.10.00 (vigilanza privata);

altrettanti danni economici li stanno subendo le Agenzie Investigative Private a causa delle restrizioni sui movimenti delle persone, per le sospensioni delle cause civili e penali;

il Governo, a seguito dell'adozione di nuove azioni di contenimento sanitario per frenare il numero dei contagi e a tutela della salute di tutti, ha prontamente adottato interventi per assicurare un tempestivo sostegno economico a favore delle categorie più colpite dalle inevitabili restrizioni;

tuttavia, alcune categorie di imprese quali le agenzie di sicurezza private sono rimaste escluse da alcune di tali misure,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le agenzie di sicurezza private (codici Ateco 80.20.00 servizi connessi ai sistemi di vigilanza; 80.30.00 servizi investigazione privata; 81.10.00 servizi integrati di gestione degli edifici) tra le imprese beneficiarie dei provvedimenti adottati nell'interesse delle aziende in difficoltà.

---

### **G/2054/51/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 191 subentro dell'Agenzia delle entrate – Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.;

considerato che:

le funzioni di riscossione, e in verità anche quelle di accertamento, sono riservate statutariamente alla Regione siciliana in forza del disposto dell'articolo 37, secondo comma dello Statuto che dispone che «anche» le entrate derivanti da imprese che hanno la loro sede legale fuori dall'Isola siano accertate e riscosse dagli uffici finanziari della Regione, implicitamente disponendo che questa sia la norma per i tributi di competenza della Regione che sono per Statuto la totalità dei tributi maturati in Sicilia,

impegna il Governo:

a consentire la nomina da parte della Regione Siciliana per un triennio di un funzionario delegato all'amministrazione di Riscossione Sicilia spa, su indicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di concerto con la Regione stessa, con la missione di aggiornare il sistema informativo della società di riscossione siciliana e di renderlo compatibile, comunicante e integrato con quello di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché di riordinare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

a valutare la possibilità di favorire tale processo di integrazione e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione prevedendo un contributo in conto capitale in favore della società Riscossione Sicilia spa fino a 300 milioni di euro.

---

**G/2054/52/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edifici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;

trascorsi ormai due anni da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;

il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità; considerato che:

i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

a predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di

un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;

qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.

---

### **G/2054/53/5**

FERRO, DE POLI, CAUSIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

lo scorso 28 luglio alla Camera è stata approvata una Mozione unitaria sull'idrovia Padova-Venezia, che impegna il Governo: ad adottare ogni iniziativa utile volta, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, a pervenire ad una progettazione definitiva dell'opera che garantisca i più alti *standard* in termini di sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, e a individuare le risorse necessarie anche nel quadro delle risorse europee disponibili, per il suo sollecito completamento quale opera destinata nell'immediato a regimenterare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema: fluviale Bacchiglione-Brenta, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche e sui relativi effetti ambientali connessi all'utilizzo del sedime del canale dell'idrovia come scolmatore, con particolare riferimento agli impatti sulla rete idraulica esistente e sull'ecosistema naturale della Laguna di Venezia soprattutto alla luce della prevista entrata in funzione del Mose, ed al completamento delle opere connesse, inclusi i bacini di laminazione a monte; ad adottare iniziative per svolgere una verifica della sostenibilità, ambientale, sociale e economica dell'opera, tenendo conto di tale possibilità in sede di realizzazione degli interventi finalizzati prioritariamente alla sicurezza idrogeologica, nonché all'istituzione di un parco fluviale all'interno di un corridoio ecologico che ricalchi il percorso dell'idrovia, garantendo la piena partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati; in attesa del compimento dei predetti interventi, ad adottare iniziative per destinare le necessarie risorse al risanamento idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali finalizzati al recupero della capacità drenante della rete idraulica e di regolazione dei deflussi;

occorre prevedere stanziamenti statali, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi compreso il completamento delle opere connesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stanziare risorse, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nel quadro di quelle europee disponibili, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l'obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta.

---

#### **G/2054/54/5**

BERNINI, AIMI, BARBONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, situato nel cuore della *food valley* emiliana e dei distretti industriali dell'automotive e del *packaging*, è classificato come «aeroporto strategico» dell'area Centro-Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quotato da luglio 2015 nel segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, è risultato nel 2019 il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri con 9,4 milioni di viaggiatori;

oltre che essere uno dei punti di accesso per le strutture sanitarie specialistiche bolognesi e per il movimento turistico e culturale, l'Aeroporto ha una *catchment* area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'*export* e all'internazionalizzazione. Il Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS) all'interno del PUMS della Città metropolitana di Bologna individua inoltre l'*hub* aeroportuale metropolitano come uno dei siti di sviluppo per la logistica industriale e distributiva del territorio;

sul piano occupazionale il sito aeroportuale impiega un numero di addetti attorno alle 3500 unità in attività proprie della gestione aeroportuale, dei servizi a terra, di somministrazione e *catering*, altre di filiera (noleggi, pulizie, negozi, bar, autonoleggi ...). Si stima che l'attività dello scalo generi tra impatto diretto, indiretto e indotto circa 20.000 posti di lavoro ed un PIL di un miliardo di euro;

a fine 2019 Gruppo AdB dichiarava un numero di dipendenti pari a quasi 550 persone, il 47 per cento donne, con un numero di neoassunti nel 2019 pari a circa 150 unità, con un saldo tra assunzioni e cessazioni del 2,7 per cento;

sul fronte della sostenibilità ambientale, tra il 2009 ed il 2019 il Gruppo Aeroporto di Bologna ha aderito al programma *Airport Carbon Accreditation*, sottoscrivendo, con le istituzioni del territorio e le società che regolano e gestiscono le reti di mobilità pubblica, un accordo per la decarbonizzazione dell'aeroporto (aggiornato nel 2020) con l'obiettivo di strutturare l'operatività su criteri di gestione sostenibile e di integrazione con il territorio in chiave green e aderendo all'impegno per il raggiungimento entro il 2050 del «*Net zero carbon emissions from airport operations*»;

l'impatto dell'emergenza Covid-19 tra marzo e settembre 2020 sull'intero settore aeroportuale italiano ha fatto registrare, rispetto allo stesso periodo 20-19, rilevanti segnali negativi in termini di traffico (-83 per cento di pax), di fatturato dei gestori (-78 per cento), di ricavi (-1 mld di euro), che hanno comportato l'attivazione di CIGS per crisi che ha coinvolto nel complesso oltre 10.000 lavoratori del settore. Il perdurare della pandemia fa stimare per settore aeroportuale italiano una chiusura del 2020 con un calo di fatturato del 65 per cento sul 2019, con un forte assorbimento di liquidità ed una significativa crescita dell'indebitamento finanziario misurato rispetto all'inizio della crisi, a cui si aggiunge un aumento dei costi pari a 25 mln di euro per le misure anti Covid-19. Per il 2021 le stime individuano una diminuzione dei passeggeri negli scali italiani compresa tra il -63 per cento ed il -48 per cento rispetto al 2019;

nei primi nove mesi del 2020 il Marconi ha registrato 2.123.312 passeggeri, -70,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; con 21.615 movimenti (-61,0 per cento) e 22.646 tonnellate di merce trasportata (-20,0 per cento). Di conseguenza nel corso del 2020 si è reso necessario ridimensionare l'organico dell'azienda, in particolar modo nelle aree di *front-line*, quali *security*, assistenza per passeggeri a ridotta mobilità, parcheggi, informazioni e *passenger care*: a partire da febbraio sono cessati 85 dipendenti con contratto a tempo determinato/stagionale, o con contratto di somministrazione. Complessivamente l'organico in forza a ottobre 2020 nelle tre società del Gruppo AdB (471 unità) è inferiore del 15 per cento rispetto allo stesso mese del 2019;

i segnali di ripresa del traffico sullo scalo di Bologna evidenziati dal mese di giugno, a fronte del rallentamento del traffico a partire dalla seconda metà del mese di agosto, dei fattori di riempimento degli aeromobili ampiamente al di sotto del punto di pareggio, della ridotta propensione a viaggiare della popolazione mondiale e delle preoccupazioni relativamente all'andamento economico futuro, non sono stati ritenuti sufficienti a migliorare le stime degli studi di settore che attualmente prevedono un ritorno del traffico ai livelli pre-Covid non prima del biennio 2024-25 (fonte: Agenzia intergovernativa Eurocontrol, IATA, ACI, Boeing);

attualmente i dipendenti diretti di AdB e gli addetti dei servizi di *handling* *Aviapartner*, *Aviation Services*, GH Bologna (circa 1400) sono tutelati da CIGS per crisi attivate a partire da AdB il 21 marzo 2020 per 12 mesi (scadenza 20/03/2021) e nei 10 giorni successivi per le altre aziende;

l'indicazione di utilizzare questo strumento per 12 mesi è stata valutata da Assaeroporti come soluzione più appropriata nell'ipotesi che la copertura CIGO-Covid, prevista all'inizio dell'emergenza sanitaria, non sarebbe stata sufficiente per affrontare quello che si prospettava per tutti gli aeroporti italiani come un periodo critico di più lunga portata. I circa 2500 dipendenti di ristoranti, bar/agenzie noleggio auto/negozi/lavoratori sicurezza etc., risultano coperti in forza del DPCM del 25.10.20 con CIGO-Covid fino a marzo 2021;

la tenuta e la salvaguardia occupazionale sia per AdB, sia per gli *handlers* (A viapartner, A viation Services e GH Bologna) che per le altre attività ai passeggeri, indotto compreso, oltre che l'interlocuzione con le Istituzioni di livello nazionale (Ministeri, ENAC, ART, Regione ...) per rappresentare le necessità del settore, anche con il coinvolgimento di Assaeroporti, sono obiettivi ritenuti prioritari in questa fase di emergenza;

sarebbe inoltre opportuno valutare l'avvio di un confronto con la commissione europea in merito a una regolamentazione più uniforme, e fondamentale autorizzare a livello di Commissione Europea un *Recovery Framework for Aviation*, rispetto al quale la Commissione stessa ha avviato una fase di consultazione con i Governi nazionali, con scadenza 5 gennaio 2021, che consenta al settore aeroportuale: la compensazione dei danni da emergenza Covid-19 e la definizione di *Connectivity Restart Schemes* che consentano agli Stati Membri di allocare risorse sotto forma di contributi (/passeggero) alle compagnie aeree per facilitare il recupero della connettività intraeuropea attraverso la ricostruzione dei collegamenti annullati per emergenza Covid-19 o l'avvio di nuove rotte, il tutto su base temporanea e non discriminatoria,

impegna il Governo:

al fine di mantenere la centralità dello scalo bolognese nel sistema dell'attrattività metropolitana, la sostenibilità e la salvaguardia dei suoi piani di sviluppo, a valutare la possibilità di adottare misure per garantire la tutela occupazionale attraverso la predisposizione di nuovi ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore aeroportuale (dipendenti diretti di AdB, addetti dei servizi di *handling* e delle aziende del sito e degli appalti), anche con una normativa ad hoc, con una copertura che vada in continuità con l'attuale CIGS per crisi ed una formulazione parametrata sui tempi attesi di ripresa dell'attività aeroportuale sui livelli pre-Covid, nonché misure volte a salvaguardare le professionalità attualmente in forza nello scalo bolognese, attraverso l'attuazione di piani formativi e di riqualificazione.

---



**G/2054/55/5**

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

i commi da 649 a 735 dell'articolo 1 recano disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

la zona Sud-Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana- Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo;

la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia;

il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

---

**G/2045/56/5**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di discussione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premessi che:

il comma 655 dell'articolo 1, come approvato dalla Camera dei deputati, concernente la proroga dei contributi per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA, contiene un rischio molto grave che può risultare visibile solamente agli addetti ai lavori;

la previsione per cui i contributi siano applicati agli euro 6 «di ultima generazione» risulta infatti essere ambigua, poichè suscettibile di far rientrare fra i veicoli ammessi ai contributi i diesel euro 6D-temp (ovvero la penultima versione fra i veicoli euro 6, che emettono fino a 168 mg/km NOx), il 40 per cento in più dei veicoli diesel Euro 6D. Tali veicoli hanno emissioni NOx del 110 per cento più elevate dell'attuale limite di legge, fissato a 80 mg/km;

risulta dunque essenziale chiarire che tali contributi, qualora applicati ai veicoli Diesel, debbano essere riferibili unicamente ai Diesel Euro 6D, cosiddetti «pieni», sul mercato da tempo: si tratta dell'ultima versione euro 6, in grado di emettere fino a 120 mg/km NOx, ossia il 40 per cento in meno rispetto ai i diesel euro 6D-temp;

Il rischio che a beneficiare del contributo pubblico siano veicoli diesel altamente inquinanti è accentuato dalla presenza di tale ambigua definizione anche nelle F AQ del MISE. Si segnala inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato a novembre una deroga ai limiti di immatricolazione per i veicoli diesel euro 6D-temp;

i veicoli euro 6 che vengono venduti oggi saranno in circolazione per decenni: è fondamentale dunque che non venga favorita la sostituzione con veicoli che hanno emissioni di NOx più elevate di quelli di ultima generazione già sul mercato (euro 6D);

non è pensabile che si possa favorire lo svuotamento dell'inventario dei concessionari compromettendo la salute dei cittadini, tra l'altro impattando sui limiti di legge per l'NO2 per i quali l'Italia ha una procedura di infrazione in corso,

impegna il Governo:

a chiarire l'interpretazione autentica del comma 655 dell'articolo 1, al fine di specificare per «i veicoli euro 6 di ultima generazione» si intendano unicamente, rispetto ai veicoli ad alimentazione diesel, gli Euro 6D, con emissioni di NOx non superiori ai 120 mg/km, aggiornando in tal senso anche le faq del MISE.

---

**G/2054/57/5**

SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

le province di Reggio Calabria, Messina e Vibo Valentia sono tre delle aree più depresse dell'intero Paese dal punto di vista economico e sociale, particolarmente interessate dalla presenza della criminalità organizzata che soffoca tutte o quasi tutte le attività economiche e le potenzialità di sviluppo; oltre all'azione di contrasto e repressione, preventiva e successiva, egregiamente svolta dalla magistratura e dalle forze di polizia, è ovviamente necessaria una serie di azioni normative, amministrative ed economiche di sviluppo economico e sociale che dia segno della presenza delle istituzioni legali, riducendo il campo di azione della criminalità;

le aree interessate hanno potenzialità di sviluppo economico, strategico, logistico e multimodale inespresse ma palesemente importantissime, basti pensare che nel territorio ricade il porto di Gioia Tauro, uno dei più importanti *terminal transhipment* d'Europa e del mondo, che l'integrazione con le aree turistiche di Tropea e del suo hinterland e della Città Metropolitana di Messina, al cui interno ricadono le isole Eolie, Milazzo, Taormina, Giardini Naxos è nei fatti già in atto e che la conurbazione o integrazione dell'area dello Stretto in un'unica area economica, politica, sociale e culturale è progetto risalente nel tempo ma sempre attualissimo e da perseguire;

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4 concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

il D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può comprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico :funzionale e -che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

attraverso l'istituzione di una ZES nell'intera area sopra descritta, coincidente con la province di Reggio Calabria, Messina e Vibo Valentia ovvero in parti della stessa zona qualificate come strategiche (porto di Villa San Giovanni, area industriale di Campo Calabro, porto di Gioia Tauro, area industriale adiacente al porto di Gioia Tauro, porto storico di Messina, Porto di Tremestieri, porti di Vibo Valentia, Pizzo e Tropea ed annesse aree industriali e commerciali), si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni :fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative, che servirebbe da definitivo volano per un'area che ha le potenzialità per divenire una delle zone più ricche e prospere del Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nell'intera area coincidente con la province di Reggio Calabria, Messina e Vibo Valentia ovvero in parti della stessa zona qualificate come strategiche (porto di Villa San Giovanni, area industriale di Campo Calabro, porto di Gioia Tauro, area industriale adiacente al porto di Gioia Tauro, porto storico di Messina, Porto di Tremestieri, porti di Vibo Valentia, Pizzo e Tropea ed annesse aree industriali e commerciali), al fine di consentire lo sviluppo economico e sociale dell'area.

---

**G/2054/58/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

l'anno che sta per concludersi ha letteralmente messo in ginocchio tutte le attività altamente socializzanti, tra cui in particolar modo lo spettacolo dal vivo;

i teatri sono stati chiusi, le produzioni si sono fermate e di conseguenza tutta la filiera ha risentito in modo particolarmente grave dello stallo causato dalla pandemia;

le ingenti perdite subite dal settore dello spettacolo dal vivo saranno difficili da recuperare, molte imprese culturali hanno cessato le attività, mentre altre si stanno organizzando utilizzando le nuove tecnologie per raggiungere il proprio pubblico ed evitare di fermare i progetti artistici futuri,

tra le varie misure di sostegno al settore, si ritiene particolarmente significativa l'introduzione di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo per il settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a riconoscere per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle imprese culturali e creative nei settori del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo dal vivo, un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nonché per i processi di innovazione ad esso collegati.

---

**G/2054/59/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

in questo momento è fondamentale trovare forme innovative per sostenere e retribuire il lavoro artistico, piuttosto che limitarsi solo ai pur giusti e doverosi «ristori»;

è importante che il comparto dello spettacolo dal vivo non si fermi e che invece si possa continuare a progettare nuove produzioni;

è necessario riservare particolare attenzione per questo settore in un momento così difficile, in cui i teatri sono costretti alla forzata chiusura, non soltanto con misure di tipo assistenziale, ma anche prevedendo incentivi per fare in modo che l'attività artistica, un lavoro a tutti gli effetti con la sua grande rilevanza produttiva ed economica, non si fermi, consentendo al tempo stesso di esplorare nuove e suggestive possibilità creative, per non dimenticare il valore della cultura e del suo effetto in termini di benessere sociale,

impegna il Governo:

a prevedere le necessarie risorse per finanziare progetti presentati da soggetti privati e pubblici negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

---

#### **G/2054/60/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che, su un totale di 1.121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo, ha sul suo territorio 55 siti, insieme con la Cina, ossia il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità,

impegna il Governo,

a predisporre un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili, come ad esempio l'ICOMOS (organizzazione internazionale non governativa che ha principalmente lo scopo di promuovere la teoria, la metodologia e le tecnologie applicate alla conservazione, alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse culturale).

---

**G/2054/61/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

---

**G/2054/62/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'anno prossimo saranno 110 anni dalla nascita ufficiale dell'Antiquariato e delle Arti Decorative Italiane e la mostra "Biennale internazionale di Antiquariato di Firenze" del 2021 sarà motivo di rilancio del Paese, delle sue eccellenze e della sua immagine dopo la terribile pandemia. In questa occasione si potrà celebrare l'importanza secolare e l'insuperabile primato della manifattura italiana degli oggetti d'arte;

l'articolo 9 della Costituzione tutela i reperti storici e opere d'arte che presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, archivistico,

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato sostegno economico per la ricorrenza.

---

### **G/2054/63/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

a seguito della modifica dell'articolo 73 della legge sul diritto d'autore (legge 633/41) introdotta nella Legge Concorrenza (legge 124/2017 – articolo 1, comma 56), si è consentito agli artisti, interpreti, esecutori e loro intermediari di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, ecc.) l'equo compenso loro spettante;

attualmente, sono i produttori fonografici che incassano da SIAE il compenso per la copia privata audio (50 per cento del totale) di cui il 50 per cento (25 per cento del totale) è di spettanza degli artisti, interpreti e esecutori e viene ad essi versata dai produttori attraverso accordi tra le diverse *collecting* (produttori/artisti).

l'incasso diretto renderebbe più autonomi gli artisti, e quindi le *collecting* da loro scelte come intermediari dei diritti, in relazione alla modalità e ai tempi di ripartizione incasso e pagamento degli importi maturati e maturandi. Attualmente, infatti, sono esclusivamente i produttori di fonogrammi che con SIAE stabiliscono criteri e modalità secondo logiche che, sia pure legittime, sono ispirate alle esigenze e agli interessi dei produttori. Gli artisti, che sono pur sempre aventi diritto, subentrano quindi solo successivamente alle scelte fatte e molto spesso i criteri adottati non corrispondono alle loro legittime aspettative;

al Senato nel corso dell'approvazione del decreto «Ristori», un emendamento in tal senso pur essendo stato unanimemente condiviso dalle forze politiche in commissione, non è stato inserito nel maxiemendamento oggetto di fiducia in Aula perché ritenuto, erroneamente, estraneo ai contenuti del decreto legge, infatti quella norma era intesa a riequilibrare i compensi per copia privata tra produttori e interpreti e quindi comunque avrebbero costituito un ristoro per loro,

impegna il Governo,

a prevedere la possibilità di consentire agli intermediari dei diritti connessi degli artisti, interpreti, esecutori del settore musicale di poter ri-



scuotere direttamente presso la SIAE anche i diritti di copia privata audio, al pari di quanto già previsto dalla legge per la copia privata video.

---

**G/2054/64/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

le rievocazioni storiche e i carnevali costituiscono un settore di significativo rilievo in ambito culturale per questo motivo vanno salvaguardate le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese;

il settore ha risentito gravemente dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

alcune manifestazioni non sono state destinatarie di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985,

impegna il Governo,

a destinare risorse al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS.

---

**G/2054/65/5**

MALLEGGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economici produttivi del nostro Paese, in particolare quello del turismo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a istituire un fondo perduto per investimenti sui beni strumentali del turismo e del commercio.

---

**G/2054/66/5**

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, in particolare quello del turismo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di reintrodurre i *voucher* per le categorie del turismo e del commercio.

---

**G/2054/67/5**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

dai dati dell'ultimo *Cerved Industry Forecast*, che quantifica gli impatti attesi del COVID-19 su oltre 200 settori dell'economia italiana, la filiera moda e tra i comparti maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;

nel biennio 2020-2021, le imprese che operano nella filiera potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 39 ai 52 miliardi, con contrazioni significative nella distribuzione al dettaglio e nel ramo abbigliamento e maglieria. I sistemi produttivi regionali più esposti sono quelli toscani, marchigiani e veneti, dove le imprese della filiera generano rispettivamente il 14,8 per cento, 12,3 per cento e 10,7 per cento del fatturato complessivo. In termini assoluti la regione che potrebbe essere più colpita in termini di calo del fatturato della filiera è la Lombardia, che in uno scenario pessimistico potrebbe subire perdite per quasi 15 miliardi,

impegna il Governo:

a prevedere un corposo stanziamento di risorse a beneficio del comparto moda, anche per consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (*e-commerce*), nonché forme di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'em-

genza epidemiologica e sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda e del *Made in Italy*.

---

**G/2054/68/5**

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

premessi che:

le manifestazioni fieristiche, leva economica del Paese che ogni anno genera affari per 60 miliardi di euro, sono state tra le prime attività ad essere fermate dai provvedimenti del Governo e dalle ordinanze delle Regioni per tutelare la salute dei cittadini e contenere l'espansione del Coronavirus;

ogni anno vengono organizzate più di 1000 manifestazioni fieristiche a carattere non solamente internazionale ma anche nazionale, regionale e locale;

il 50 per cento delle esportazioni nasce da contatti originati dalla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e il 75,3 per cento delle imprese vede nella fiera uno strumento fondamentale per il proprio sviluppo, utile al contatto diretto con il mercato e alla comunicazione della competenza aziendale in fase di ricerca attiva del potenziale acquirente;

il 96 per cento delle manifestazioni si svolgono nei quartieri fieristici associati AEFI per un totale di 200.000 espositori totali, 98.000 espositori manifestazioni internazionali, il 28 per cento circa proviene dall'estero per un totale di 20.000.000 di visitatori di cui 13.000.000 visitatori manifestazioni internazionali, il 10 per cento proveniente dall'estero. Si stima che le fiere generino 2 miliardi di primo indotto e oltre 10 di indotto reale sul territorio. Una superficie espositiva di 4.200.000 metri quadrati, di cui 2.304.748 coperti;

prima dell'arrivo della pandemia per il 2020 erano previste 947 manifestazioni fieristiche di cui 224 internazionali, 234 nazionali, 400 tra regionali e locali e 89 organizzate all'estero. Delle 224 internazionali i settori interessati erano il tessile (15 per cento); sport, *hobby*, intrattenimento e arte (11 per cento); *food*, bevande e ospitalità (11 per cento); gioielli, orologi e accessori (7 per cento); meccanica (6 per cento), agricoltura, silvicoltura e zootecnia (6 per cento);

erano questi i numeri pre Covid-19 di un comparto tra i più produttivi del Paese e che in pochi mesi, invece, deve necessariamente fare i conti con una crisi che, a causa della pandemia, si è fatta sentire in tutta la sua drammaticità;

da fine febbraio alla riapertura del 1° settembre 2020 il settore fieristico è stato tra i primi ad essere fermato dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e tra gli ultimi a riaprire. Il blocco ha causato lo spostamento o

l'annullamento di 181 manifestazioni italiane tra internazionali (88) e nazionali (93) posticipate o annullate. A queste si aggiungono numerose fiere a carattere regionale e locale;

il sistema fieristico italiano raggiunge ogni anno 1 miliardo di fatturato, ma nel 2020 la cancellazione della maggior parte delle manifestazioni, ha determinato una riduzione dell'80 per cento del fatturato;

la consistenza del nostro sistema fieristico italiano colloca il nostro Paese in posizione competitiva a livello mondiale al quarto posto e, a livello europeo, al secondo posto, dopo la Germania;

i soci pubblici tedeschi hanno saputo sorreggere il sistema fieristico nazionale, in questo anno difficile, con importanti aumenti di capitale, aggirando i vincoli europei sugli aiuti di stato al sistema privato;

spesso gli enti pubblici, soci di quasi tutte le società fieristiche, non hanno risorse per capitalizzare;

considerato che;

tra le misure per il sostegno all'economia e alle imprese introdotte a seguito dell'emergenza da Coronavirus, l'articolo 27 del Decreto Rilancio n. 34/2020, ha previsto la costituzione del cosiddetto «Patrimonio Destinato», nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il medesimo articolo, chiarisce, inoltre, che il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante beni specificamente apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze; a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP;

la disposizione consente per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato,

le commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati stanno esaminando lo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (Atto n. 222.) sul quale il Governo è disponibile ad attendere fino al 22 dicembre l'espressione del parere parlamentare;

le fiere italiane rappresentano un vero moltiplicatore di valore e benessere socio-economico, uno strumento strategico che può dare un enorme contributo alla ricostruzione dell'economia, della società e a ricreare fiducia nel futuro;

i quartieri fieristici sono quelle realtà più svantaggiate in quanto le stesse sono proprietarie di più manifestazioni internazionali ma vengono equiparate a società che hanno solo una manifestazione;

esiste concreto il rischio che i principali quartieri fieristici possano essere oggetto di scalate straniere e comunque abbiano grandi difficoltà a superare l'impatto del Coronavirus, tanto più che i provvedimenti di ristoro sin qui predisposti non appaiono assolutamente in condizione di sopprimere ai bisogni anche perché sottoposti al regime dei «*de minimis*»;

perdura, comunque, la necessità di mettere a sistema la attività delle Fiere per utilizzare al meglio le peculiarità di ciascuna in sintonia con le esigenze del territorio e delle filiere produttive nazionali, che certamente un intervento come quello auspicato, ancorché emergenziale e temporaneo, potrebbe contribuire a configurare;

l'esigenza è tanto più evidente nelle Fiere di maggiore rilevanza nazionale e internazionale, che organizzano gran parte delle manifestazioni e dei servizi alle imprese e che sono, nel contempo, orgoglio ed elemento di forza del nostro sistema produttivo e obiettivo strategico di altri sistemi Paese nostri concorrenti,

impegna il Governo:

ad utilizzare la società Patrimonio Destinato, controllata di CDP, per sostenere un settore strategico del tessuto produttivo, industriale e commerciale della nostra nazione, che versando in uno stato di difficoltà finanziarie potrebbe essere preda di speculazioni straniere;

intraprendere iniziative finalizzate alla formazione di una *holding* del sistema fieristico, controllata dalla CdP, per poter dare una maggiore solidità finanziaria a tutto il sistema.

---

### **G/2054/69/5**

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

l'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un fondo a sostegno di agenzie di viaggio, *tour operator* e guide e gli accompagnatori turistici, con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 25 milioni di euro, successivamente elevata a 265 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

con decreto ministeriale 403 del 12 agosto 2020, sono state adottate le disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui al citato articolo 182 del di n. 34 del 2020;

con decreto ministeriale 9 dicembre 2020, n. 176, che aggiorna il decreto di assegnazione n. 87/2020, sono state pubblicate le richieste ritenute ammissibili, con i relativi importi assegnati per ciascun beneficiario;

ad oggi, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo non ha ancora provveduto all'erogazione dei contributi in favore degli operatori di settore, mettendo molti di questi in una situazione di grave difficoltà economica;

la crisi, scaturita dall'emergenza da Covid-19, ha determinato per il comparto una gravissima perdita di liquidità che, in mancanza di interventi immediati, rischia di portare ad esiti drammatici, i cui effetti si ripercuoteranno indistintamente su tutte le attività, sia di nuova che di vecchia costituzione.

impegna il Governo:

ad emanare prontamente gli atti necessari all'attuazione dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore di tutti gli operatori, anche-in riferimento alle attività di recente apertura.

---

#### **G/2054/70/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

L'articolo 6, comma 1, lettera *c*), D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che l'IRES (*già* Irpeg) è ridotta alla metà (12 per cento) per gli enti ecclesiastici quali: «enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione». Posto che l'ultimo comma del citato articolo 6 stabilisce che la riduzione compete a condizione che gli enti beneficiari dell'agevolazione abbiano personalità giuridica, hanno accesso a tale agevolazione esclusivamente gli enti ecclesiastici iscritti nel Registro delle Persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, che si qualificano enti ecclesiastici «civilmente riconosciuti» ai sensi dell'articolo 4 Legge n. 222/85.

considerato che:

è di tutta evidenza che i proventi di natura immobiliare sono fonte di sovvenzione per gli enti ecclesiastici, segnatamente per sostenere i loro componenti (religiosi), per le attività di religione e di culto in senso

stretto, per le attività «diverse» da quelle di religione e di culto, anche di interesse generale, spesso esercitate secondo metodi di gestione anaeconomici pur di erogare un servizio di utilità sociale nel territorio di riferimento,

impegna il Governo:

a prevedere che i proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali vengano inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

---

### **G/2054/71/5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Bilancio 2021, contenente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (AS n. 2054)

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

in particolare, l'articolo 65 contiene delle misure a sostegno della famiglia; considerato che:

continua a persistere la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19; molte famiglie si trovano nella difficoltà di far fronte alle proprie esposizioni debitorie,

impegna il Governo:

a prevedere che vengano rese inefficaci e sospese, dal 25 ottobre al 31 dicembre 2021, tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

---

### **G/2054/72/5**

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere l'esenzione totale dell'IMU su tutti i beni strumentali del turismo e del commercio.

---

### **G/2054/73/5**

MALLEGNI, MASINI, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente diversi e importanti settori economico produttivi del nostro Paese, in particolare quello del turismo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure finalizzate a introdurre misure premiali per coloro che decidono in accordo tra le parti di applicare uno sconto sull'affitto dei beni immobili strumentali di almeno il 40 per cento e a prevedere che a partire dal 2021 e fino al periodo di imposta 2023 possa essere applicata una cedolare secca del 10 per cento;

a valutare altresì la possibilità di prevedere modalità per un'applicazione progressiva della cedolare fino al 5 per cento qualora le parti convengano una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

---

### **G/2054/74/5**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,



premesso che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie di misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

attua misure, tra l'altro, a favore delle famiglie e delle PMI colpite duramente dalla crisi sanitaria e economica;

considerato che:

nel decreto Milleproroghe è stato inserito dal Governo anche il blocco degli sfratti fino al prossimo 30 giugno 2021 per tutti gli immobili, compreso il «rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo» portando a 16 mesi il periodo di requisizione di fatto degli immobili di cui i Giudici hanno ordinato la restituzione ai proprietari;

la nuova proroga del blocco degli sfratti non penalizza i grandi proprietari, ma migliaia di famiglie impoverite dalla crisi per le quali la casa rappresenta spesso l'unica risorsa;

la misura, tra l'altro, non ha tenuto della corresponsione di alcun risarcimento per i proprietari di casa espropriati del loro bene costretti a pagare anche l'Imu;

si palesa l'iniquinà della misura e l'ingiustizia sociale,

impegna il Governo:

a prevedere un risarcimento a favore dei proprietari.

---

**Art. 1.****1.1**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

1-ter. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

1-quater. Dall'attuazione dei commi precedenti discendono oneri pari a 109 milioni di euro nel 2021, 1.100 milioni di euro nel 2022 e 826 milioni di euro a decorrere dal 2023, a cui si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate».

**1.2**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – (*Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività*) – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva".

1-ter. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

a) da 0 a 35.00 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento.

*1-quater.* All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento";

b) il comma 3 è abrogato.

*1-quinquies.* Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: "del 24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 15 per cento".

*1-sexies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.

*1-septies.* Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

*1-octies.* Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

*1-novies.* I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 1-*vicies semel* e 1-*vicies-bis*.

*1-decies.* La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, non-

ché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 1-*vicies semel* e 1-*vicies-bis* del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1-*undecies*. La definizione automatica di cui ai commi precedenti è esclusa per i soggetti:

a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

1-*duodecies*. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente-versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

1-*terdecies*. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti

che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali-acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

*1-quaterdecies.* La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

*1-quindecies.* La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

*1-sedecies.* La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma *1-terdecies*, secondo periodo.

*1-septiesdecies.* La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo *36-bis* ed all'articolo *36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle im-

poste sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

*1-octies decies.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

*1-novies decies.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

*1-vicies.* A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'agenzia delle entrate o una polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da istituti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

*1-vicies semel.* I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

*1-vicies-bis.* Le disposizioni di cui ai commi da *1-novis* a *1-vicies semel* possono essere applicate:

a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre

2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

*c)* per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

*d)* per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

*e)* per la regolarizzazione delle scritture contabili;

*f)* per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

*g)* per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

*1-duodetricies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

*b)* al comma 41, Le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-octies*.

*1-undetricies.* Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 39-*octies*:

*a)* al comma 1, le parole: "*b)*," sono soppresse;

*b)* il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

*a)* una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

*b)* una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico. 2. La quota specifica di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo è pari a 57 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023;

*c)* la quota di cui al comma 3, lettera *b)*, è pari a 3 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021;

*d)* a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, di cui alla presente legge;

e) per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*;

f) il decreto di cui al comma 3-*quinqüies* è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-*quinqüies*, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione;

g) al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*quinqüies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

h) al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-*quinqüies*, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

2) il comma 4 è soppresso;

3) al comma 6, secondo periodo, la parola: "2019" sono sostituite con la seguente: "2021" e le parole: "96,22 per cento" sono sostituite con le seguenti: "100,00 per cento".

3. all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

1-*tricies*. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma precedente pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 sono destinate all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*octies*.

1-*quadragies*. Dopo l'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

#### **"Art. 5-*novies*.**

*(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)*

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,



dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*opties* del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del *de cuius*, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del *de cuius*, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*bis* del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-*quinqies* comma 1, lettera *a*), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del *de cuius*.

#### **Art. 5-*decies*.**

*(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)*

1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*opties* della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, an-

che per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2.

2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater* comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.

3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*opties*, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-*quater*, comma 5;

c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente degli accreditati e degli addebitati di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-*bis*."

1-*quinquagies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*octies* valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi da 1-*novies* a 1-*quadragies*, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nonché attraverso:

a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto

nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 36.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni-pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

c) le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2021 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica.

Tali entrate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*octies*».

*Conseguentemente sopprimere il comma 1141.*

---

**1.3**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico e assegni per nucleo familiare, abrogate a seguito dell'introduzione del medesimo assegno.».

**1.4**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali quali: acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all'80 per cento."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.*

**1.5**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

---

**1.6**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

7-ter. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

7-quater. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o cate-

gorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria e le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

*7-quinques.* Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.».

---

## 1.7

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

---

## 1.8

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote

per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento".

7-*ter*. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da Covid-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e, quanto a 6.000 milioni di euro mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 6.000 milioni di a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

**1.9**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. Per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento".

7-ter. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da Covid-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, l'obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante:

la riduzione di 7 miliardi di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo-limite di spesa;

la soppressione del comma 1141;



l'aumento del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;

la soppressione dell'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

---

### 1.10

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1, lettera c), le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

---

### 1.11

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 10, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) il comma 12 è soppresso.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 1141;*

*aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;*

*sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

---

### **1.12**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Al comma 12, sostituire le parole: «nei nove mesi successivi» con le seguenti: «nei sei mesi successivi».*

---

### **1.13**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 12, sostituire le parole: «nei nove mesi successivi» con le seguenti: «nei sei mesi successivi».*

---

### **1.14**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**1.15**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

*Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 del presente articolo.*

---

**1.16**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:*

«26-bis. Ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un «bonus per i servizi di sostegno psicologico» per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso nel 2021 a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

26-ter. Il bonus di cui al comma 26-bis è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili annui.

26-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'erogazione del bonus per i servizi di sostegno psicologico con una dotazione di euro 50 milioni. Con decreto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'erogazione del *bonus*.

*26-quinques.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi *26-bis*, *26-ter* e *26-quater*, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371 della presente legge».

### 1.17

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:*

«*32-bis.* Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

*32-ter.* L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*32-quater.* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. I 408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

*Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60milioni di euro per il 2021, a 120 milioni di euro per il 2022, a 60 milioni di euro per il 2023, per un totale di 240 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-*

ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

---

### 1.18

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 32 inserire il seguente:*

«32-bis. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

---

### 1.19

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 32, inserire il seguente:*

«32-bis. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica».

---

**1.20**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:*

«33-bis. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

33-ter. L'esonero di cui al comma 33-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

33-quater. Le disposizioni di cui ai commi 33-bis e 33-ter si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

33-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 33-bis al comma 33-quater, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2021, 27,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

---

**1.21**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:*

«33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi

e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

*33-ter.* L'esonero di cui al comma *33-bis* è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

*33-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *33-bis* e *33-ter*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

---

## 1.22

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:*

«*37-bis.* Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1037.*

---

## 1.23

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

«*40-bis.* A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. All'onere di cui al presente comma, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante incremento dell'aliquota prevista dall'articolo *39-terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, in misura tale da generare corrispondenti maggiori entrate a decorrere dall'anno 2021».

---

**1.24**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di retto, iscritti alla previdenza agricola.

41-ter. Agli oneri derivanti dal comma 41-bis, stimati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

**1.25**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito con il seguente:

"1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare"».

*Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 1141. Conseguentemente, aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L.*

---



**1.26**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 44 sopprimere le parole: «per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 e sopprimere il comma 45».*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.*

---

**1.27**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:*

«47-bis. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.

47-ter. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.».

---

**1.28**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 47, inserire il seguente:*

«47-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 44 del presente articolo si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.».

*Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 del presente articolo.*

---

**1.29**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 47, inserire i seguenti:*

«47-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell'attività produttiva.

47-ter. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 47-bis, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

47-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 470 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 1133 per l'anno 2021.».

**1.30**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire i seguenti:*

«50-bis. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

50-ter.2. Le ritenute di cui al comma 50-bis sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

*Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono valutati in 900 milioni di euro per il 2021.*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione per 500 milioni del Fondo di cui al comma 1141 e per 400 milioni mediante soppressione della parte relativa all'annualità 2021 dell'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

**1.31**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire i seguenti:*

«50-bis. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo ai due periodi di imposta precedenti. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del TUIR.

50-ter. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.».

*Conseguentemente:**sopprimere il comma 1140;**sopprimere l'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L.***1.32**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire i seguenti:*

«50-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.

50-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

50-quater. Le disposizioni di cui al comma 50-bis non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.».

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 1141;*

*aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;*

*sopprimere l'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*

*a decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

---

### **1.33**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1141 e conseguentemente all'allegata Tabella A sopprimere la parte relativa all'annualità 2021, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

---

**1.34**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. L'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 42-bis. - 1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi."».

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 1141;*

*sopprimere l'allegata Tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

**1.35**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.*

**1.36**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2021"».

*Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.*

---

**1.37**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 15 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.».

*Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

---

**1.38**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, DAL MAS

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 09 dicembre 1998 n. 431, come integrata dall'Accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota previ-

sta all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 – come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, è ridotta in tutti i Comuni italiani al 10 per cento.».

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 1141;*

*aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L.*

---

### **1.39**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, DAL MAS

*Dopo il comma 50 inserire il seguente:*

«50-bis. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento».

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 1141;*

*aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;*

*sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*

*all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».*

---

**1.40**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 50 inserire il seguente:*

«50-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: "ad uso abitativo" e al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.*

---

**1.41**

MOLES

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono aggiunte le parole: "e 2021"».

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141, della presente legge, è ridotta di 11 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021.*

---

**1.42**

PAROLI

*Dopo il comma 50 inserire il seguente:*

«50-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, isti-



tuiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

b) al comma 749, il secondo periodo è abrogato».

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 1141;*

*aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 849, allegato L.*

---

### 1.43

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:*

«50-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 1 O febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.

50-ter. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.».

---

### 1.44

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 58, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

"b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del decreto interministeriale Requisiti Tecnici' del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre

comprehensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 1 I 673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal numero 1-bis, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.*

---

## 1.45

MALLEGNI

*Sostituire il comma 59 con il seguente:*

«59. Il comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente: "219. Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative a tutti i tipi di intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento,"».

*Conseguentemente:*

*aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato F;*

*sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*

*all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

*b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».*

---

**1.46**

MALLEGGNI

*Al comma 59 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 222, la parola: "dieci", è sostituita con la seguente: "un minimo di 5 anni ed un massimo di dieci anni in"».*

*Conseguentemente,*

*sopprimere il comma 1141;*

*aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato F.*

**1.47**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:*

«59-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) ai commi 1, 4 e 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 59-bis, pari a 3.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

**1.48**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Al comma 66, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) Al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici ubicati nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e costruiti prima dell'anno 1940, è sufficiente assicurare il miglioramento di una classe energetica, ferme restando le restanti disposizioni previste dal presente articolo".

*d-ter*) Agli oneri derivanti dalla lettera *d-bis*), valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

**1.49**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Al comma 66, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) al comma 9, lettera *e*) sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate».*

---

**1.50**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 66, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:*

«*n-bis*) Al comma 9, lettera *b*), dopo le parole "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale".

*n-ter)* Agli oneri derivanti dalla lettera *n-bis*), valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

### 1.51

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Al comma 66, dopo la lettera n) inserire il seguente:*

«*n-bis*) al comma 9, dopo la lettera *e*) aggiungere la seguente:

"*e-bis*) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.*

---

### 1.52

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Al comma 66, dopo la lettera n) inserire il seguente:*

«*n-bis*) al comma 9, dopo la lettera *e*) le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.*

---

**1.53**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 74 inserire il seguente:*

«74-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d'imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l'esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n. 77.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.*

**1.54**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

«74-bis. All'articolo 34-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis, Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili di cui alle categorie catastali A1, A8, A9, il limite di cui al comma 1 è elevato al 5 per cento"».

*Conseguentemente, ai commi 2 e 3, le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

---

## 1.55

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

«74-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche".

74-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

74-quater. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-*Digital tax* di cui al precedente comma 74-ter, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.».

---

## 1.56

MOLES

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

«74-bis. All'art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comma 4-bis la cifra "100" è sostituita con la seguente "250"».

---

**1.57**

MOLES

*Dopo il comma 74, inserire il seguente:*

«74-bis. All'articolo 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità, la segnalazione anzidetta, esclusa in ogni caso la necessità dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 DPR n. 380/01, è corredata da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione e alla denuncia di cui all'art. 93 DPR n.380/2001, è subito trasmessa al competente ufficio tecnico della Regione dallo stesso ufficio che riceve la segnalazione anzidetta. Al termine dei lavori, viene inviata la prevista documentazione al medesimo ufficio che riceve la segnalazione anzidetta"».

---

**1.58**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:*

«74-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 119, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2) all'articolo 119 dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

"15-ter. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di cui- al presente articolo, le agevolazioni ivi disposte sono applicabili anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, sempre che venga costituito il condominio minimo.";

3) all'articolo 121, comma 1, le parole; "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"».



*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 650 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

### **1.59**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:*

«74-bis. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 13-ter del medesimo articolo 119 è sostituito dal seguente:

"Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

---

### **1.60**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:*

«75-bis. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sostituire il comma 13-ter con il seguente:

"Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesterà che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

---

## 1.61

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 75, aggiungere i seguenti:*

«75-bis. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

75-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 75-bis, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 75-bis ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.».

---

**1.62**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

«76-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annue per unità immobiliare ad uso abitativo, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

76-ter. Agli oneri derivanti dal comma 76-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

**1.63**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

«76-bis. L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.

76-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 76-bis.

76-quater. Agli oneri derivanti dal comma 76-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

**1.64**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«94-bis. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: "zoologici e simili" sono inserite le seguenti: ", nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche e alpine abilitate".

94-ter. Agli oneri derivanti dal comma 94-bis, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

**1.65**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«94-bis. In considerazione dei danni subiti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

94-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 94-bis.

94-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 94-bis e 94-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

94-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 94-bis, 94-ter e 94-quater, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

---

**1.66**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:*

«94-bis. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei soli casi di cui al presente comma l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge n. 145 del 2018, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione"».

---

**1.67**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 96, aggiungere i seguenti:*

«96-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dal numero degli occupati ovvero se titolari di partita Iva".

96-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

**1.68**

PEROSINO

*Dopo il comma 116, inserire il seguente:*

«116-bis. All'allegato 1, codice ATECO 90.01.09, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sostituire: "200 per cento" con il seguente: "400 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

**1.69**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:*

«123-bis. Al fine di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"18-*quinquies*. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: *a*) hanno sede in Italia; *b*) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità; *c*) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

18-*sexies*. Agli interventi di cui al comma 18-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 5"».

---

**1.70**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:*

«123-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

123-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo di cui al comma 123-*bis*, tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

123-*quater*. Il Fondo di cui al comma 123-*bis* è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:

a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;

b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati. 123-*quinqüies*. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 123-*ter*, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.

123-*sexies*. Agli oneri derivanti dai commi da 123-*bis* a 123-*quinqüies*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

## 1.71

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:*

«123-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per i gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende aventi sede legale nel territorio nazionale, nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

123-*ter*. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 123-*bis* sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

123-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 123-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli acquisti di cui al medesimo comma.

*123-quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi *123-bis*, *123-ter* e *123-quater*, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

### 1.72

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:*

«*123-bis*. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'e-commerce e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita *online*, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

*123-ter*. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma *123-bis* sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*123-quater*. Agli oneri derivanti dai commi *123-bis* e *123-ter*, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

### 1.73

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:*

«*126-bis*. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, le imprese italiane operanti nel settore automobilistico, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica



amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2021, all'acquisto o al noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada prodotti in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. All'attuazione delle misure di cui al presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

*126-ter.* Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che, negli anni 2021 e 2022, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria MI, prodotto in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

*126-quater.* Il contributo di cui al comma 126-ter, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

*126-quinquies.* Le imprese costruttrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

*126-sexies.* Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

*126-septies.* Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 126-*sexies*, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

126-*octies*. Per la concessione del contributo di cui al comma 126-*ter* è autorizzata fa spesa di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.

126-*novies*. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 126-*bis* a 126-*octies*».

---

## 1.74

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:*

«126-*bis*. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'idrogeno", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

126-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 126-*bis*.

126-*quater*. Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 126-*bis* a 126-*ter*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

### 1.75

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Sostituire il comma 127, con il seguente:*

«127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissestrate o dei loro legittimi proprietari».

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

---

### 1.76

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 127, inserire il seguente:*

«127-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 170 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.77**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 129, inserire i seguenti:*

«129-bis. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.

129-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.»

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2021.*

---

**1.78**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 129, inserire i seguenti:*

«129-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-

sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema *marketplace* mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in *blockchain* dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

129-ter. Per l'attuazione del comma precedente, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia *identity provider*, che abbia la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.

129-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.

129-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente

articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.

*129-sexies.* Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

*129-septies.* Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma *129-ter*, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

*129-octies.* Le disposizioni di cui ai commi da *129-bis* a *129-septies* si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma *2-quinquies* fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.

*129-novies.* Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *129-bis* a *129-octies*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge».

---

**1.79**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:*

«142-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

142-ter. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

---

**1.80**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 143-bis, inserire i seguenti:*

«143-ter. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

143-quater. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:*

2021: -35.086.299;

2022: -10.737.810;

2023: -10.457.235.

---

### **1.81**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 143-bis, inserire i seguenti:*

«143-ter. Al fine di equiparare la tassazione dell'orzo a quella Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce:

"1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo";

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: "orzo destinato alla semina" sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: "orzo," è soppressa.»

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2021: -2.000.000;

2022: -2.000.000;

2023: -2.000.000.

---

### **1.82**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:*

«145-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all'estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri



di cui al presente comma valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 1.83

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull'occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all'articolo 136 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela".;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".;

c) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole: "dell'insediamento" sono inserite le seguenti: " , sempreché la stessa deroga non sia consentita da normativa regionale"».

---

**1.84**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:*

«154-bis. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

154-ter. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione di concessione con Open Fiber autorizza la stessa a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA».

---

**1.85**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Al comma 155, dopo la parola: «detenuti» aggiungere le seguenti: «e della Polizia Penitenziaria».*

---

**1.86**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Al comma 155, dopo le parole: «degli istituti penitenziari» aggiungere le seguenti: «e degli alloggi di servizio».*

---

**1.87**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:*

«155-bis. Al fine di realizzare interventi straordinari sulle carceri per l'adeguamento, il reclutamento di spazi da adibire e la costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza Covid, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ranno 2021.

155-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15 5-bis del presente articolo ammontanti a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.».

---

**1.88**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 155 inserire il seguente:*

«155-bis. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2021.*

---

**1.89**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 160 aggiungere il seguente:*

«160-bis. Al fine di realizzare interventi straordinari per la digitalizzazione degli uffici giudiziari e la formazione specifica del personale amministrativo, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371.*

---

**1.90**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 160 aggiungere i seguenti:*

«160-bis. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.

160-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 160-bis».

*Conseguentemente, il Ministero della giustizia trasferisce al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 160-bis.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata comma 1141.*

**1.91**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 160 aggiungere il seguente:*

«160-bis. Al comma 2 dell'articolo 79, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: "di cui al presente articolo" aggiungere le seguenti; "i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*

**1.92**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 161, dopo le parole: «si applica fino al 31 dicembre 2029» aggiungere le seguenti: «e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui*

agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni,».

*Conseguentemente, dopo il comma 169, inserire il seguente:*

«169-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

### 1.93

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:*

«170-bis. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gen-

naio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».

---

#### 1.94

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 178, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera b) la parola: «sentita» è sostituita con: «d'intesa con»;
  - b) alla lettera i), secondo periodo, dopo le parole: «approvati dal-CIPE,» aggiungere: «e alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,».
- 

#### 1.95

GALLONE

*Dopo il comma 205 inserire i seguenti:*

«205-bis. Il presente comma disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni- di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 205-ter.

205-ter. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investi-

menti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

*205-quater.* Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui a-1 comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma *205-bis* a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

*205-sexies.* Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per accedere alle agevolazioni le imprese di cui al comma *205-ter* devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

205-septies. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

205-octies. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 205-bis, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

205-novies. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

---

## 1.96

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 205, inserire i seguenti:*

«205-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES" e meglio regolamentate dal presente articolo.

205-ter. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in regioni diverse



purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (Tent), Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

*205-quater.* Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*205-quinquies.* Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

*205-sexies.* Ciascuna regione o gruppo di regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 205-ter. Le regioni che non posseggono aree portuali- o aeroportuale aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 205-ter.

*205-septies.* Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal presente articolo.

*205-octies.* La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

*205-novies.* Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare: *a)* gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; *b)* l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; *c)* l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

*205-decies.* Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

*205-undecies.* Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: *a)* procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedurali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri; *b)* accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

*205-duodecies.* In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

*205-ter decies.* Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi *205-bis* e *205-ter* è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: *a)* le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; *b)* le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

*205-quater decies.* L'agevolazione di cui al comma *205-ter* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 1 I del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

*205-quindecies.* L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.

*205-sedecies.* Le proposte di istituzione devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento,

ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

*205-septies decies.* Agli oneri derivanti dai commi da 205-bis a 205-sedecies si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1,

comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.».

## 1.97

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 205, inserire i seguenti:*

«205-bis. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del *Temporary Framework* adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita I va, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

205-ter. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico, nonché ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico.

205-quater. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.

205-quinquies. Il risarcimento di cui al comma 205-bis spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.

*205-sexies.* L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell'anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell'anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento.

*205-septies.* Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

*205-octies.* I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*205-novies.* Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*205-decies.* Per l'attuazione dei commi da *205-bis* a *205-novies* è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'e-

lenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 1.98

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 212, inserire i seguenti:*

«212-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *m*), le parole: "non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi";

b) al comma 1, lettera *n*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi"».

---

### 1.99

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:*

«212-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *m*), le parole: "non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi";

b) al comma 1, lettera *n*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*),

numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi"».

---

### **1.100**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:*

«229-bis. Al fine di garantire misure di liquidità alle imprese a causa della crisi epidemiologica da Covid-19, nonché e favorirne l'accesso al credito, gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese e imprese fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* manifestati fino al 1° marzo 2020.

229-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 1° marzo 2020».

---

### **1.101**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:*

«229-bis. Al fine di favorire l'implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

229-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 229-bis.

229-quater. Agli oneri derivanti dal comma 229-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

## 1.102

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:*

«229-bis. 1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2021 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, qualora non contestati nel termine perentorio di 60 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto.

229-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 229-bis è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico"».

---



**1.103**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:*

«229-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento".

2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione».

**1.104**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 229, inserire il seguente:*

«229-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».*

---

### **1.105**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 230, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) il credito d'imposta di cui al presente articolo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592 del 2013».

*Conseguentemente, dopo il comma 230, inserire il seguente:*

«230-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

### **1.106**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MALLEGNI

*Dopo il comma 230, inserire i seguenti:*

«230-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

230-ter. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 230-bis, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020.

230-quater. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto *ex lege* – sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 637, 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.*

---

### 1.107

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 230, aggiungere i seguenti:*

«230-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

230-ter. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 230-bis, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

230-quater. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto *ex lege* - sino a concorrenza – di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

230-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 230-*bis* e 230-*ter*, pari a 318,55 milioni di euro per il comma 230-*bis* e a 318,55 milioni di euro per il comma 230-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

---

### 1.108

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:*

«243-*bis*. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali" sono sostituite dalle seguenti: "per le cessioni nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche".

243-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 243-*bis*, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

### 1.109

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 243, inserire i seguenti:*

«243-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda perfezionate nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-*ter*, con l'aliquota del cinque per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di detto periodo d'imposta.

243-*ter*. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

243-*quater*. La deduzione di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, indipendentemente dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

*243-quinquies.* In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell'imposta sostitutiva, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*243-sexies.* L'imposta sostitutiva di cui al comma *243-bis* rileva alle medesime condizioni anche ai fini dell'articolo 15, commi *10-bis* e *10-ter* del decreto-legge n. 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*243-octies.* Agli oneri previsti dai commi dal *243-bis* al *243-sexies*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 125 milioni di euro per l'anno 2023, 85 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026-si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 1.110

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 244, sopprimere le parole:* «, salvo quanto previsto al comma 2»;

b) *dopo il comma 244 aggiungere il seguente:*

«*244-bis.* Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.»;

c) *sopprimere il comma 245.*

---

### **1.111**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 244, sopprimere le parole: «, salvo quanto previsto al comma 245»;*

b) *Dopo il comma 244, aggiungere il seguente:*

«244-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno rilevate nell'anno relativo all'ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici».

c) *Sopprimere il comma 245.*

---

### **1.112**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:*

«247-bis. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese" inserire le seguenti: ", nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni"».

---

### **1.113**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 24 7 aggiungere il seguente:*

«247-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di fi-

nanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".».

---

**1.114**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 255 inserire il seguente:*

«255-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "*leasing*", aggiungere le seguenti: "operativo e finanziario". Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**1.115**

CALIGIURI

*Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:*

«255-bis (*Sospensione su istanza delle parti*). In virtù dello stato di emergenza per Covid-19, l'annualità 2020 per la sospensione dei processi su istanza delle parti, ai sensi dell'articolo 624 bis del Codice di procedura civile, non è conteggiata, estendendone il termine a trentasei mesi».

---

**1.116**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:*

«262-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

---

**1.117**

MASINI, MALLEGNI

*Dopo il comma 262 inserire il seguente:*

«262-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende che hanno ottemperato alle chiusure previste dalle restrizioni Anti Covid adottate con i DPCM, bloccando inderogabilmente la produzione e la lavorazione è prevista la proroga della garanzia legale, come da Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, di ulteriori 6 mesi, sia per quelle annuali che per quelle biennali, per macchinari industriali che non sono stati utilizzati nell'arco del 2020».

---

**1.118**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 262 aggiungere il seguente:*

«262-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

---

**1.119**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 262 aggiungere il seguente:*

«262-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche ad agenti e *broker* assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141.*

---



**1.120**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 27 4, aggiungere i seguenti:*

«274-bis. Al fine di ristorare tutte le attività economiche soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemologica da COVID-19 che hanno attivi gli abbonamenti musica d'ambiente SIAE, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del predetto canone, nel limite di spesa complessiva di 350 milioni di euro per l'anno 2021.

274-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 274-bis.

274-quater. Agli oneri derivanti dal comma 274-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

**1.121**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:*

«274-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

274-ter. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

274-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede me-*

*diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.*

---

### **1.122**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:*

«274-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

274-ter. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

274-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141.*

---

### **1.123**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:*

«279-bis. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera a), le parole: "5.000" sono sostituite dalle seguenti: "7.000";

2. al comma 1, lettera *b*), le parole: "5.000" sono sostituite dalle seguenti: "7.000";
3. al comma 1, lettera *c*), le parole: "2.500" sono sostituite dalle seguenti: "3.500";
4. la lettera *a*) del comma 14 è soppressa;
5. al comma 17, lettera *e*) e parole: "in misura non inferiore a 3 6 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata" sono soppresse.

279-ter. Agli oneri derivanti dal comma 279-bis, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

#### 1.124

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 279, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2021».*

---

#### 1.125

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 279 sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al medesimo comma, dopo le parole: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012»; le parole: «dodici mesi» sono sostituite con dalle seguenti: «ventiquattro mesi», le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.*

---

**1.126**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 281 aggiungere il seguente:*

«281-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), *sostituire le parole: «non superiori a euro 65.000» con le seguenti: «non superiori a euro 85.000».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371.*

---

**1.127**

MALLEGNI

*Dopo il comma 308, inserire i seguenti:*

«308-bis. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, come prorogate dal presente articolo, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 10-ter.

308-ter. I titolari delle imprese di cui al comma 308-BIS, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

308-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».

---

**1.128**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 320 inserire i seguenti:*

«320-bis. Al fine di favorire l'apprendimento di competenze digitali e in materia di nuove tecnologie è riconosciuto un contributo alle imprese che organizzano percorsi specifici di formazione per i propri dipendenti.

320-ter. Per le finalità di cui al comma 320-bis, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto individua le modalità di accesso al contributo di cui al comma 320-bis, e l'importo massimo del contributo medesimo».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

---

**1.129**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:*

«329-bis. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le malattie rare, con una dotazione iniziale di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

329-ter. All'onere derivante dal comma 329-bis, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

---

**1.130**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 333 inserire i seguenti:*

«333-bis. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province auto-

nome di Trento e Bolzano, per l'anno 2021, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n.145 art. 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

333-ter. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 333-bis e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma.».

---

### 1.131

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:*

«334-bis. All'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "affetti da pluriamputazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo".

334-ter. Agli oneri derivanti dal comma 334-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.».

---

### 1.132

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, RIZZOTTI, TOFFANIN

*Dopo il comma 334, inserire i seguenti:*

«334-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver familiare*, è riconosciuto, ad un solo *caregiver familiare* per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

334-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

334-quater. Il contributo di cui al comma 334-bis è erogato dall'INPS, previa domanda, a valere sullo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al comma 334».

---

### 1.133

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, RIZZOTTI

*Dopo il comma 335 inserire i seguenti:*

«335-bis. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall'anno 2022.

335-ter. Previa accordo in sede di Conferenza Stato regioni, nell'ambito della prevista programmazione viene individuata una quota crescente del Fondo per le non autosufficienze, a destinazione vincolata, volta finanziare il potenziamento dell'assistenza domiciliare e domiciliare integrata, anche al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'erogazione della medesima assistenza domiciliare e della continuità assistenziale.

335-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 335-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 335-quinquies e 335-sexies.

335-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti modificazioni da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

335-sexies. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 335-bis.».

---

**1.134**

DE POLI, SACCONI

*Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:*

«350-bis. L'importo delle pensioni minime è equiparato alla maggior somma tra quanto sarebbe dovuto a titolo di pensioni di cittadinanza qualora sussistessero i requisiti di accesso a tale prestazione, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, legge n. 335 del 1995 e comunque ad un importo non inferiore a quanto indicato dall'Unione Europea riguardo alla soglia di povertà.».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni a decorrere dal 2021;*

*gli importi della allegata tabella A sono ridotti del 50 per cento.*

---

**1.135**

DE POLI, SACCONI

*Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:*

«350-bis. Il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni pensionistiche viene adeguato di anno in anno ad un indice stabilito con decreto del Ministero del Lavoro, che tenga conto dei reali consumi degli anziani, ovvero, dei costi di beni alimentari, trasporti, spese sanitarie e servizi.».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni a decorrere dal 2021;*

*gli importi della allegata tabella A sono ridotti del 50 per cento.*

---

**1.136**

CALIGIURI

*Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:*

**«Art. 362-bis.**

*(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407)*

1. All'ultimo periodo del comma 123 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "infortunio sul lavoro" inserire:



"nonché ai soggetti ad essi equiparati, ossia ai figli o in alternativa al coniuge di coloro che, per la medesima causa, siano divenuti totalmente e permanentemente invalidi al lavoro ed incollocabili"».

---

**1.137**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 366 inserire il seguente:*

«366-bis. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. All'onere di cui al presente comma, pari a 150 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verificassero scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

---

**1.138**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:*

«370-bis. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di

ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

*370-ter.* Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 370-*bis*, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 650.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge».

---

### 1.139

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Sopprimere il comma 371.*

---

### 1.140

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:*

«379-*bis*. All'articolo 89, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1" sono aggiunte le parole: ", comprese le cooperative sociali,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, per le prestazioni dei servizi di cui all'articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell'IVA"».

---

**1.141**

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 380, inserire i seguenti:*

«380-bis. Le disposizioni previste dal presente comma 380-bis al comma 380-novies sono volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale – anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

380-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un’impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitorici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell’ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

380-quater. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 380-ter, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

380-quinquies. Ai fini di cui al comma 380-quater:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall’ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all’atto dell’acquisto del

credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

*b)* il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

*380-sexies.* Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma *380-quinquies*, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

*380-septies.* L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma *380-sexies*. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma *380-quater*, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

*380-octies.* Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* la comunicazione di cui al comma *380-sexies* deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma *380-sexies*, terzo periodo;

*b)* qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

*c)* qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma *380-quater* è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

*380-novies.* L'avvenuto pagamento del debito ai sensi delle disposizioni di cui ai commi dal *380-bis* al *380-novies* della presente legge, comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.».

---

**1.142**

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 380, inserire i seguenti:*

«380-*bis*. Le disposizioni di cui al presente comma 380-*bis* sino al comma 380-*septies*, recano disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.

380-*ter*. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

380-*quater*. Il comma 380-*ter* si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

*380-quinquies.* Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

*380-sexies.* Ai fini della valutazione di cui al comma *380-quinquies* non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

*380-septies.* Ai sensi del comma *380-quinquies*, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

---

### 1.143

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 387 con il seguente:*

"387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.";

b) *al comma 388 sostituire la lettera d) con la seguente:*

"d) non aver percepito, nell'anno di erogazione del beneficio, un reddito annuo da altre fonti superiore a 8.145 euro;"

c) *dopo il comma 400 aggiungere il seguente:*

"400-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle Casse previdenziali affinché possano istituire in favore dei propri associati analoghi strumenti di sostegno al reddito, e con i

medesimi requisiti di accesso, a quello di cui ai commi da 387 a 400 della presente legge"».

---

#### **1.144**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 401, inserire il seguente:*

«401-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, à decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

#### **1.145**

BINETTI

*Dopo il comma 405, inserire il seguente:*

«405-bis. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al comma 1141 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*

---

**1.146**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 417, inserire il seguente:*

«417-bis. Per garantire il potenziamento dell'attività di tracciamento e *screening* di massa sul territorio nazionale e implementare l'attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi, gli enti locali, in coordinamento con le regioni interessate, provvedono a impiegare a titolo gratuito i soggetti percettori del sussidio "reddito di cittadinanza" qualora disoccupati, per lo svolgimento di attività di supporto al personale sanitario o altre attività di sostegno alle attività di *screening* e tracciamento di soggetti positivi».

---

**1.147**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 420, aggiungere i seguenti:*

«420-bis. Al fine di potenziare le attività di *screening* polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di *screening* polmonare su tutto il territorio nazionale.

420-ter. Con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma; 420-bis, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

420-quater. All'onere derivante dal comma 420-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

---

**1.148**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Sostituire il comma 421, con i seguenti:*

«421. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge n. 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area



della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2021 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

421-*bis*. Per le finalità di cui al comma 421, è autorizzato l'ulteriore investimento di 17 5 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 432 nel 2023, 437 nel 2024, 442 nel 2025, 260 nel 2026, 130 nel 2027.

421-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 421 e 421-*bis*, si provvede mediante riduzione del il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 1.149

DE POLI, SACCONI, SICLARI, FLORIS, PAGANO

*Dopo il comma 421, inserire i seguenti:*

«421-*bis*. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università, che hanno presentato domanda giudiziale, ancora pendente presso gli organi giurisdizionali competenti, per il riconoscimento retroattivo della adeguata remunerazione o, in conseguenza della mancata adeguata remunerazione durante il corso di formazione specialistica, per il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/ CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/ CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria pari a 17.000,00 euro per gli anni di frequenza effettuata a partire dal 1° gennaio 1983.

421-*ter*. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 421-*bis* abbiano ottenuto sentenze esecutive, non riformate nei gradi successivi, con le quali sia stato riconosciuto il diritto ad una remunerazione o un risarcimento superiore a quanto previsto al comma 421-*bis*, deve essere ad essi corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime. In ogni caso, le spese di ogni stato e grado eventualmente liquidate dal Giudice nei giudizi introdotti dai soggetti di cui al comma 421-*bis*, sono compensate tra le parti, anche se la relativa differente statuizione dell'autorità giudiziaria non sia stata oggetto di impugnazione.

421-*quater*. L'importo di cui al comma 421-*bis* non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

421-*quinquies*. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 421-*bis* è subordinato all'accertamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

421-*sexies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 421-*bis*, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

421-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, al comma 422, sostituire le parole: «del comma 421», con le seguenti: «dei commi 421 e 421-bis».*

---

## 1.150

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 438, aggiungere il seguente:*

«438-*bis* Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

438-*ter*. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

438-*quater*. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

438-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

---

### 1.151

DE POLI, SACCONI

*Dopo il comma 439, aggiungere i seguenti:*

«439-bis. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

439-ter. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

439-quater. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, Cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

439-quinquies. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

439-sexies. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

---

**1.152**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 448, aggiungere i seguenti:*

«448-bis. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, denominato "Fondo vaccinazioni anti SARS-CoV-2 per gli italiani all'estero", con una dotazione di euro 200 milioni, per garantire la distribuzione e somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 agli italiani residenti all'estero in Stati che non garantiscono un adeguato piano vaccinale.

448-ter. Per le finalità di cui al comma precedente e per assicurare la corretta determinazione dei fabbisogni, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentiti i Comitati degli italiani all'estero *Comites*, procede a individuare gli Stati esteri nei quali la somministrazione dei vaccini agli italiani residenti all'estero non risulti garantita.

448-quater. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro della Salute, ciascuno per le attività di propria competenza, individuano la modalità più adeguate per avviare la campagna di vaccinazione degli italiani residenti negli Stati di cui al comma precedente».

*Conseguentemente, al comma 449, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «600 milioni».*

---

**1.153**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 474 aggiungere i seguenti:*

«474-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

474-ter. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

474-quater. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri: a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia; b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia; c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA; d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

474-*quinquies*. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

474-*sexties*. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato-sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 1141.*

---

### 1.154

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Sopprimere il comma 477.*

---

### 1.155

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Sostituire il comma 481 con il seguente:*

«481. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "ivi inclusi i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "o comunque da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione e quelli";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi del-

l'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.";

c) al comma 2-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 28 febbraio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: "2-*ter*. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, il periodo di, assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 482, sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481, ivi inclusi quelli derivanti dall'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, sono posti a carico dello Stato nell'anno 2021, nel limite massimo di spesa di 282, 1 milioni di euro per il medesimo anno 2021».*

---

### 1.156

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Sopprimere il comma 497.*

---

### 1.157

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere il comma 497.*

---

**1.158**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Al comma 497, capoverso «1-septies», dopo le parole: «che sono a conoscenza della sola lingua tedesca» inserire le seguenti: «o della sola lingua italiana».*

---

**1.159**

STABILE

*Al comma 497, alla fine del capoverso «1-septies» inserire il seguente periodo: «Il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Bolzano provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge a predisporre un Regolamento di attuazione per consentire l'istituzione dell'Albo speciale».*

---

**1.160**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 511 aggiungere i seguenti:*

«511-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un *bonus* scuola per ciascun figlio minore a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizioni, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al comma 371.*

---

**1.161**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, GALLONE

*Dopo il comma 517, inserire i seguenti:*

«517-bis. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo

di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

517-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.

517-quater. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141 della presente legge».

---

### 1.162

NUGNES

*Dopo il comma 518 è aggiunto il seguente comma:*

«518-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di avvicinare il numero di alunni per classe alla media dei Paesi dell'Unione Europea, il decreto di cui al presente comma dovrà comunque prevedere che nelle aule scolastiche destinate all'attività didattica ordinaria la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a 3,0 metri quadrati, al netto degli arredi scolastici, fermo restando il tetto massimo di 15 alunni per classe"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al primo periodo concorrono, per 1.965 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.*

---

### 1.163

NUGNES

*Dopo il comma 518 è aggiunto il seguente comma:*

«518-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di avvicinare il numero di alunni per classe alla media dei Paesi dell'Unione Europea, il decreto di cui al presente comma dovrà comunque prevedere che nelle aule scolastiche destinate all'attività didattica ordinaria la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a 3,0 metri quadrati, al netto degli arredi scolastici, fermo restando il tetto massimo di 15 alunni per classe».



*Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al primo periodo concorrono, per 1.965 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.*

---

### **1.164**

GALLONE

*Dopo il comma 520 inserire i seguenti:*

«520-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

520-ter. Agli oneri derivanti dal comma 520-bis, valutato in 150 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **1.165**

GALLONE

*Dopo il comma 520 inserire il seguente:*

«520-bis. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità».

*Conseguentemente, aumentare del 25 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 849, allegato L.*

---

**1.166**

GALLONE

*Dopo il comma 520 inserire il seguente:*

«520-bis. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'a.s. 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021».

*Conseguentemente, aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 1, comma 849, allegato L e sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

---

**1.167**

GALLONE

*Dopo il comma 520 inserire i seguenti:*

«520-bis. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola: "annualmente".

520-ter. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

---

**1.168**

CALIGIURI

*Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:*

«527-bis. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero del-

l'università e della ricerca un fondo speciale, denominato "Fondo STEM", con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:

a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;

b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;

e) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 9 l centesimi.

*527-ter.* Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi. Il finanziamento di cui al comma 527-bis, secondo periodo non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.

*527-quater.* Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.

*527-quinquies.* All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: "Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche," sono inserite le seguenti: "del Fondo STEM,"».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni annui a decorrere dal 2021 il Fondo di cui al comma 1141.*

---

**1.169**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 561, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le parole: «500 milioni di euro.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

---

**1.170**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 562, inserire il seguente:*

«562-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1141 della presente legge.*

---

**1.171**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 562, inserire il seguente:*

«562-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole: "30 milioni per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021"».

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2021.*

---

**1.172**

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere i commi, 566, 567, 568, 569 e 571.*

---

**1.173**

CALIGIURI

*Dopo il comma 571, aggiungere il seguente:*

«571-bis. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall'articolo 1 commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 472 della medesima legge, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141».

---

**1.174**

PEROSINO

*Dopo il comma 573 inserire il seguente comma:*

«573-bis. Le condotte dei soggetti preposti, a qualsiasi titolo, alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non determinano responsabilità di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa in quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare dal pericolo attuale di un danno grave alle persone, sempre che le condotte siano proporzionate al pericolo.».

---

**1.175**

MOLES

*Dopo il comma 576 inserire il seguente:*

«576-bis. In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano, (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni

per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica »spagnola«, nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della presente legge.*

---

### 1.176

MALLEGNI

*Dopo il comma 577, inserire i seguenti:*

«577-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

577-ter. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

### 1.177

MALLEGNI

*Dopo il comma 577, inserire i seguenti:*

«577-bis. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

577-ter. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

*577-quater.* Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma *577-bis*, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

*577-quinquies.* Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

*577-sexies.* Per le finalità al comma *577-bis*, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

*577-septies.* All'onere derivante dal comma *577-sexies*, valutati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## **1.178**

MALLEGNI

*Dopo il comma 577, inserire i seguenti:*

*577-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

*577-ter.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma *577-bis*.

*577-quater.* All'onere derivante dal comma *577-bis*, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### 1.179

MALLEGNI

*Dopo il comma 577, inserire i seguenti:*

«577-bis. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle adatte alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

577-ter. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

577-quater. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 577-bis, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

577-quinquies. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente; in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

577-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui ai commi 577-ter, 577-quater e 577-quinquies sono individuate le relative risorse.

577-septies. Agli oneri derivanti dal comma 577-bis, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del pro-



gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

---

## 1.180

MALLEGNI

*Dopo il comma 577, inserire i seguenti:*

«577-bis. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere cori i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4marzo 2015, n. 23.

577-ter. Le imprese di cui al comma 577-bis che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

577-quater. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

577-quinquies. All'onere derivante dal comma 577-bis, valutati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**1.181**

MALLEGGNI

*Dopo il comma 577, inserire i seguenti:*

«577-bis. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

577-ter. La disposizione di cui al comma 577-bis si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

577-quater. All'onere derivante dal comma 577-bis, valutati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**1.182**

MALLEGGNI

*Dopo il comma 577, inserire i seguenti:*

«577-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, il. 85".

577-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del comma 577-bis.

577-quater. Agli oneri derivanti dal comma 577-bis, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**1.183**

MALLEGNi

*Dopo il comma 557, aggiungere i seguenti:*

«577-bis. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

577-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

577-quater. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**1.184**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:*

«582-bis. Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

2021: + 5.000.000;  
2022: + 5.000.000;  
2023: + 5.000.000».

*Conseguentemente, conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 1141.*

---

**1.185**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 582 aggiungere i seguenti:*

«582-bis. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

582-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

582-quater. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

582-quinquies. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

582-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 582-bis e 582-quinquies, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

**1.186**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 582, inserire il seguente:*

«582-bis. Al fine di preservare il valore storico-artistico dell'immobile di fondazione, ex sede della Banca d'Italia in Latina, Piazza della Libertà n.11, destinandolo ad attività di interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021 per l'acquisizione al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato.

582-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141».

---

**1.187**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 582, inserire il seguente:*

«582-bis. Coerentemente all'articolo 9 della Costituzione, al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle Città di Fondazione quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell'architettura razionalista, è istituito presso il MIBAC Ministero per i beni e le attività culturali, il "Fondo per la valorizzazione delle Città di Fondazione" con una dotazione per l'anno 2021 di 5 milioni di euro.

582-ter. Il fondo di cui al comma 582-bis è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un "Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione" finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui al medesimo comma.

582-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 528-bis e 582-ter, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro la data del 31 marzo 2021 saranno individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

582-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141».

---

**1.188**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 582, inserire il seguente:*

«582-bis. Al fine di consentire il completamento delle opere già in parte realizzate e di rendere pienamente fruibile l'intero complesso immobiliare "Cittadella Giudiziaria di Latina", destinato alle funzioni giudiziarie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

582-ter. All'onere derivante dal comma 582-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

**1.189**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 582, inserire il seguente:*

«582-bis. Considerate le mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria del territorio Pontino, aggravate dalla pandemia Covid-19, a cui l'Ospedale S. Maria Goretti di Latina non è più in grado di far fronte, al fine di garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata all'altezza delle esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presente nella città di Latina, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla realizzazione del nuovo Ospedale S. Maria Goretti di Latina.

582-ter. All'onere derivante dal comma 582-bis, pari a 250 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

**1.190**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 582, inserire il seguente:*

«582-bis. Al fine di preservare il valore storico-artistico dell'immobile di fondazione, attualmente sede dell'Intendenza di Finanza in Latina, Piazza del Popolo, destinandolo ad attività di interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 6,6 milioni per l'anno 2021 per l'acquisizione al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato.

582-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141».

---

**1.191**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 584, aggiungere i seguenti:*

«584-bis. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Fondo Palcoscenico virtuale» per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la

partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

584-ter. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

584-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 584-bis.

584-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 584-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141, della presente legge.».

---

## 1.192

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 584, aggiungere i seguenti:*

«584-bis. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

584-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 584-bis.

584-quater. Agli oneri di cui al comma 584-bis, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Misure di sostegno agli operatori sugli impianti sciistici.».

---

**1.193**

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere i seguenti commi: 585, 586, 587 e 588.*

---

**1.194**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 597, inserire i seguenti:*

«597-bis. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.

597-ter. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 597-bis.

597-quater. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per le gare atletiche, ciclistiche di rilievo internazionale e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara"».

*Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2021: – 1.000.000;

2022: – 1.000.000;

2023: – 1.000.000.

---



**1.195**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 597, inserire i seguenti:*

«597-bis. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento"».

---

**1.196**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, DAL MAS

*Dopo il comma 597, inserire i seguenti:*

«597-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2021"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al presente comma, valutate in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.*

---

**1.197**

DE POLI, SACCONI

*Dopo il comma 601, inserire i seguenti:*

«601-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre. e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

601-ter. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

601-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

---

### 1.198

PEROSINO

*Dopo il comma 601, inserire il seguente:*

«601-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera m), le parole: "non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di 36 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi"»;

2. al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l'inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall'erogazione e una durata dell'operazione fino a 240 mesi"».

---

### 1.199

PEROSINO

*Dopo il comma 601, inserire il seguente:*

«601-bis. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 601-*bis* è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del 15 per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo. qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207. L'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2021, provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 1 sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il contributo di cui al presente comma:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche"».

**1.200**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MALLEGNI

*Dopo il comma 607, inserire i seguenti:*

«607-bis. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.

607-ter. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 607-bis del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

607-quater. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 607-bis si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.

607-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 607-bis a 607-quater, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 500 milioni mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.».

## 1.201

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 607, aggiungere i seguenti:*

«607-bis. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che non risultino-impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

607-ter. Il contributo di cui al comma 607-bis spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

607-quater. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 607-bis è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

607-quinquies. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.

607-sexies. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito – con modificazioni – in legge 17 luglio 2020, n. 77.

607-septies. Il contributo di cui al presente articolo: a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi; c) non concorre alla formazione del valore

della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; *d*) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche."».

---

### 1.202

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 613, inserire il seguente:*

«613-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 1.203

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 613, inserire il seguente:*

«613-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma proroga per l'anno 2021 il regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali ai fini IVA, introdotto dall'articolo 187 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020».

---

### 1.204

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere il comma 626.*

---

**1.205**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 630, aggiungere il seguente:*

«630-bis. Alla legge n. 160 del 2019, i commi da 661 a 676 sono soppressi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.*

*A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

**1.206**

PEROSINO

*Dopo il comma 649 inserire il seguente:*

«649-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti*

limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile".;

*b)* al comma 1 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura"».

---

## 1.207

PEROSINO

*Dopo il comma 649, inserire il seguente:*

«649-bis. Il termine di cui al comma 686-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è prorogato al 30 aprile 2021».

---



**1.208**

PEROSINO

*Dopo il comma 649, inserire il seguente:*

«649-bis. All'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021"».

---

**1.209**

CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire il comma 649 con il seguente:*

«649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/

2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensozioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno"».

---

### 1.210

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 650, inserire i seguenti:*

«650-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

*a)* per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO<sub>2</sub> g/km Contributo (euro)

0-20 2.000

21-60 2.000

61-135 1.500

*b)* per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO<sub>2</sub> emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO<sub>2</sub> g/km Contributo (euro)

0-20 1.000

21-60 1.000

650-ter. I contributi di cui al comma 650-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria MJ nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO<sub>2</sub> comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2-018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO<sub>2</sub> comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

650-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 650-bis e 650-ter i contributi di cui al citato comma 650-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

650-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO<sub>2</sub> e 21-60 g/km CO<sub>2</sub>;

b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO<sub>2</sub>.

650-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 650-bis, 650-ter e 650-quater pari a 420 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

**1.211**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 680, inserire i seguenti:*

«680-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

680-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

680-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 680-bis e 680-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

**1.212**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 687, inserire i seguenti:*

«687-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per l'acquisto carburanti", con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di ristoro per la concessione di contributi ai

privati cittadini residenti nel territorio regionale, per l'acquisto dei carburanti per la mobilità su strada.

687-ter. Agli oneri derivanti dal comma 687-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 1.213

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere i commi 692, 693, 694 e 695.*

---

### 1.214

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 695, aggiungere i seguenti:*

«695-bis. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

695-ter. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

695-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 18, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

---

### 1.215

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 699, inserire i seguenti:*

«699-*bis*. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

699-*ter*. Le risorse di cui al comma 699-*bis*, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

699-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.

699-*quinquies*. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 1.216

GASPARRI

*Dopo il comma 704 inserire il seguente:*

«704-*bis*. Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e

ogni altro onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».*

---

## 1.217

GASPARRI

*Dopo il comma 704, inserire il seguente:*

«704-bis. Per la realizzazione del Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana, alla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio ed alla Tranvia dei Fori, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 190 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 300 milioni per l'anno 2027, 499 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 400 milioni per il 2033».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».*

---

**1.218**

PEROSINO

*Dopo il comma 704, inserire il seguente:*

«704-bis. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perifluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 31/12/2021 la rimozione di detti materiali. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione colturale locale. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata. I fondi necessari saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri forestali di competenza».

---

**1.219**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 704, inserire i seguenti:*

«704-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato "Fondo per la messa in sicurezza del territorio pedecollinare" con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese so-



stenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

*704-ter.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma *704-bis*, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

*704-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *704-bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 177».

---

## 1.220

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 704, inserire i seguenti:*

«*704-bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato "Fondo per la salvaguardi della costa dai fenomeni erosivi" con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

*704-ter.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma *704-bis*, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

*704-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *704-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 177».

---

**1.221**

BARBONI

*Dopo il comma 707 inserire i seguenti:*

«707-bis. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

707-ter. Il contributo di cui al comma 707-bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

707-quater. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

707-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 707-bis, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

707-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

707-septies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 1.222

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 724, inserire i seguenti:*

«724-bis. In considerazione dei danni subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

724-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.

724-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 724-bis e 724-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.*

---

### 1.223

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 751, inserire il seguente:*

«751-bis. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e-dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore

dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.

*1-bis.* I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

*1-ter.* In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentrazione (indirizzo/ coordinate geografiche).

*1-quater.* Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentrazione per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente".

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti».

---

#### 1.224

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 752, inserire i seguenti:*

«752-bis. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, i comuni possono definire "Piani di adeguamento delle reti fognarie antiallagamento" con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.

752-ter. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti comma 752-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiallagamento" con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

752-quater. Il fondo di cui al comma 752-ter è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni. Le modalità per l'accesso ai contributi, l'indizione dei bandi e la presentazione dei piani e dei progetti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

*752-quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 752-*bis* a 752-*quater*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 1.225

RIZZOTTI

*Dopo il comma 757 inserire i seguenti:*

«7 *57-bis*. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

*757-ter*. Ai privati e volontari che custodiscono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute e documentate rispettivamente negli anni 2021, 2022, 2023 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

*757-quater*. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

*757-quinques*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma *757-ter*.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle-finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2021: – 13 milioni di euro;

2022: – 13 milioni di euro;

2023: – 13 milioni di euro.

---

**1.226**

GALLONE

*Dopo il comma 760, inserire il seguente:*

«760-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2021, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.».

---

**1.227**

GALLONE

*Dopo il comma 760, inserire il seguente:*

«760-bis. I termini di entrata in esercizio o di conversione degli impianti di produzione di biometano di cui all'articolo 1, comma 10, primo periodo, e di cui all'articolo 6, comma 7, primo periodo, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65, del 19 marzo 2018, sono prorogati di ventiquattro mesi.».

---

**1.228**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 766, inserire i seguenti:*

«766-bis. Al fine di prevenire illeciti nella vendita dei pneumatici nuovi o usati e conseguentemente nella gestione di pneumatici fuori uso, favorendo anche benefici ambientali in termini di recupero e riciclo, e incentivando l'acquisto di pneumatici per autoveicoli ad uso privato e rivenditori presso centri autorizzati alla vendita e al ritiro di pneumatici usati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a riconoscere un contributo economico per le spese sostenute da soggetti privati non titolari di partita IVA, per l'acquisto di pneumatici nuovi o usati

presso centri e rivenditori autorizzati, fino ad un valore massimo di 100 euro l'anno per singolo autoveicolo.

*766-ter.* Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente, della Tutela dell'Ambiente e del Mare definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le modalità di accesso al contributo di cui- al comma 1.

*766-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *766-bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 1.229

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 772, inserire i seguenti:*

«*772-bis.* All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Al comma *1-ter*, *dopo le parole:* "nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici" sono inserite le seguenti: "e in quelli ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020,"»;

*b)* Al comma *4-ter*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aumento di cui al primo periodo si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori ricompresi nello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020"».

*772-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *772-bis*, valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1141 della presente legge"».

---



**1.230**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 780, inserire il seguente:*

«780-bis. Al fine di alimentare il Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli animali di cui alla circolare del Ministero dell'Interno 22/05/2019 N. 11001/110/25, le risorse disponibili a valere sul Fondo Unico Giustizia sono incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 1 milione di euro.»

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.*

---

**1.231**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 782, inserire i seguenti:*

«782-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 3, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione, rinegoziazione di mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento attraverso l'emissione annuale dei titoli di Stato in misura corrispondente all'ammontare totale dei predetti mutui, ripartita in tre quote equivalenti per gli anni 2021, 2022 e 2023.

782-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali.

782-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 782-bis è nominato un Commissario Straordinario, per la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, nonché la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario.

782-quinquies. I risparmi di spesa per gli interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, e derivanti dal differenziale tra il tasso di interesse dei titoli emessi e il tasso di interesse dei mutui rinegoziati, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione, sono versati in apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla copertura degli oneri di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni.

782-sexies. A copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e l'attivazione della struttura commissariale di cui al comma 782-quater, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro, cui si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 1.232

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 785, aggiungere i seguenti:*

«785-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto di Roma Capitale è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il »Fondo per Roma Capitale« di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

785-ter). Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.

Le risorse del Fondo sono altresì destinate a:

a) contribuire al miglioramento della viabilità della città anche attraverso la realizzazione della metropolitana "di superficie";

b) promuovere ogni iniziativa utile e necessaria ad affrontare il tema dell'emergenza abitativa;

c) favorire investimenti in materia ambientale ivi compreso il potenziamento della polizia locale finalizzato a combattere il fenomeno dei roghi tossici;

d) migliorare la vivibilità della città anche attraverso il ricorso ad investimenti necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

785-quater. Nel rispetto delle finalità del Fondo, esso opera in conformità ai principi e agli obiettivi sanciti dallo Statuto di Roma Capitale.

785-quinquies. Entro il 28 febbraio di ciascun anno le risorse del Fondo sono trasferite nelle disponibilità di bilancio di Roma Capitale.

785-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

---

**1.233**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 789, inserire il seguente:*

«789-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

**1.234**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 789, inserire i seguenti:*

«789-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l'attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

789-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 789-bis, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

789-quater. Agli oneri derivanti dal comma 789-bis, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.235**

GALLONE

*Al comma 790 tra le parole: «comunali» e «la dotazione del fondo» sono inserite le seguente parole: «e paritari non profit» e dopo il comma 790 inserire il seguente:*

*«790-bis. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo 65/2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

---

**1.236**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 790, inserire il seguente:*

*«790-bis. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2021 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo*

strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2020.

*790-ter.* Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

*790-quater.* Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

*790-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

---

### 1.237

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 809, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: «alle regioni a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano»;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto delle risorse da destinare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034»;*

3) *alla lettera d), dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è*

*autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**1.238**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 810, dopo le parole: «e di cablaggio interno» inserire le seguenti: «, dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino e».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1141.*

---

**1.239**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 810, inserire il seguente:*

*«810-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».*

---

**1.240**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 814, inserire i seguenti:*

*«814-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 sono assegnati ai comuni contribuiti per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 1.000.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 30 marzo 2021, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione*

tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 marzo 2021, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

*814-ter.* Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera *b*), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*814-quater.* Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 814-*bis* è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno 2021.

*814-quinquies.* I contributi di cui al comma 814-*bis* sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 814-*septies*, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*814-sexies.* Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 814-*quater* o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2021, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 814-*quater*, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

*814-septies.* Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 814-*bis* a 814-*sexies* è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classifi-

cando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti Legge di Bilancio".

814-*octies*. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 814-*bis* a 814-*septies*.

814-*novies*. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

814-*decies*. Agli oneri derivanti dai commi da 814-*bis* a 814-*novies*, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

## 1.241

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 814, inserire i seguenti:*

«814-*bis*. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

814-*ter*. Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 814-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---



**1.242**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 816, inserire i seguenti:*

«816-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo di consentire il trasporto gratuito anche degli alunni delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

816-ter. Agli oneri derivanti dal comma 816-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.243**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 816, aggiungere il seguente:*

«816-bis. Al fine di cui al comma 1, le Regioni e i Comuni utilizzano i servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico».

---

**1.244**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 821, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» aggiungere le seguenti: «, di 100 milioni di euro per l'anno 2022; di 200 milioni di euro per l'anno 2023; di 289 milioni di euro per l'anno 2024; di 146 milioni di euro per l'anno 2025».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022; di 200 milioni di euro per l'anno 2023; di 289 milioni di euro per l'anno 2024; di 146 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141 del presente articolo.*

---

**1.245**

MOLES

*Dopo il comma 831, inserire il seguente:*

«831-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.».

---

**1.246**

PEROSINO

*Dopo il comma 831, inserire i seguenti:*

«831-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 15.000 abitanti" e le parole: "massimo di tre" sono sostituite dalle seguenti: "illimitato".

831-ter. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "due" è sostituita da: "tre" e la parola: "secondo" da: "terzo";

b) al comma 3 la parola: "terzo" è sostituita da: "quarto" e le parole: "due mandati" sono sostituite dalle seguenti: "tre mandati"».

---

**1.247**

GALLONE

*Dopo il comma 833, inserire il seguente:*

«833-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e di cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020.».

---

**1.248**

PEROSINO

*Dopo il comma 833, inserire il seguente:*

«833-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle pubbliche amministrazioni centrali di fare fronte alle importanti sfide derivanti dalle urgenti misure emergenziali adottate, sia a livello europeo, che nazionale a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel 2021, tenuto altresì conto delle recenti norme che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, limitano la possibilità di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, con conseguente sensibile allungamento dei tempi, le graduatorie di concorsi banditi dalle amministrazioni centrali, vigenti alla data del 30 settembre 2020, fino al 31 dicembre 2021. Gli enti vigilati, in mancanza di proprie graduatorie vigenti, assumono preferenzialmente dalle graduatorie disponibili dell'ente vigilante, di cui al comma 1, per profili corrispondenti o analoghi. Le graduatorie di cui al comma 1 possono essere utilizzate per l'assunzione di personale da altre amministrazioni, per profili corrispondenti o analoghi, previo accordo. Restano ferme le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

---

**1.249**

PEROSINO

*Dopo il comma 833, inserire il seguente:*

«833-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19 e la nuova programmazione della politica agricola comune, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021, tenuto altresì conto delle recenti norme che, in considerazione dell'emergenza sanitaria, limitano la possibilità di svolgimento di nuovi concorsi anche nazionali con conseguente sensibile allungamento dei tempi, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021. Gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in mancanza di proprie graduatorie vigenti per l'assunzione di personale, anche dirigenziale, utilizzano prioritariamente le graduatorie disponibili di cui al comma 1 per profili corrispondenti o analoghi. Restano ferme le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

---

**1.250**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 842, inserire i seguenti:*

«842-bis. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

842-ter. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

842-quater. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

842-quinquies. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'Interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

842-sexies. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali

individuare dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

842-*septies*. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reinscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 842-*sexies* a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

842-*octies*. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

---

## 1.251

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 847, inserire i seguenti:*

«847-*bis*. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**1.252**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 848, inserire i seguenti:*

«848-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

848-ter. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022».

---

**1.253**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 881, inserire i seguenti:*

«881-bis. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

881-ter. Il contingente di personale di cui al comma 881-bis è così ripartito:

- a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
- b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

881-*quater*. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

881-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dai commi 881-*bis*, 881-*ter* e 881-*quater*, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui al comma 1141 del presente articolo».

---

## 1.254

CALIGIURI

*Dopo il comma 886, aggiungere il seguente:*

«886-*bis*. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell'anno 2023».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2021: – 40.000.000;  
2022: – 40.000.000;  
2023: – 130.000.000.

---

## 1.255

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 984, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) 1100 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;

b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) 800 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria»;

c) dopo il comma aggiungere il seguente:

«984-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2021».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 1.256

CALIGIURI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 984, lettera a), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti: «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, e conseguente accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011»;

b) al comma 984, lettera b), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti: «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, e conseguente accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011»;

c) al comma 984, lettera c), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti: «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, e conseguente accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011»;

d) al comma 984, lettera d), dopo le parole: «Polizia Penitenziaria» aggiungere le seguenti: «, previo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria della prova scritta sostenuta dai candidati al concorso pubblico bandito con decreto del Ministero della Giustizia 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 98 del 13 di-



cembre 2011, e conseguente accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 29 novembre 2011».

---

**1.257**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 984 aggiungere il seguente:*

«984-bis. Al fine di semplificare le procedure di assunzione del personale di cui al precedente comma, anche in conseguenza delle limitazioni dovute all'emergenza COVID-19, è autorizzato, in via strettamente eccezionale, anche lo scorrimento delle graduatorie previste per il personale militare in deroga alla disciplina dell'ordinamento militare». Assunzioni comparto sicurezza».

---

**1.258**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 984 aggiungere il seguente:*

«984-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, in virtù della contingente situazione straordinaria derivante dalla emergenza epidemiologica, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico dei comparti richiamati e assicurare una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica».

*Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».*

---

**1.259**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 984 aggiungere il seguente:*

«984-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della gra-

duatoria degli idonei del concorso a 375 allievi agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria Maschile decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2011 – 4 serie speciale».

---

## 1.260

RIZZOTTI

*Dopo il comma 907, aggiungere i seguenti:*

«907-bis. L’Agenas, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all’inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. La dotazione organica dell’Agenzia, di cui all’articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.

907-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l’Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.

907-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 907-bis, pari a 2.176.628 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sull’integrazione al finanziamento di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1141 della presente legge».

---

**1.261**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, GASPARRI

*Dopo il comma 916, inserire i seguenti:*

«916-bis. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di Tenenze e Stazioni dell'organizzazione territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.

916-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 916-bis, valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.262**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 948, inserire il seguente:*

«948-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

---

**1.263**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 958, inserire i seguenti:*

«958-bis. Per rafforzare gli uffici di, progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

958-ter. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma 958-bis, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 106, sostituire le parole 100 milioni annui con le seguenti 50 milioni annui e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";

b) al comma 165, le parole 300 unità sono sostituite dalle seguenti 100 unità;

c) il comma 166 è soppresso».

---

## 1.264

CALIGIURI

*Dopo il comma 964, aggiungere il seguente:*

«964-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura del provvedimento si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

---

## 1.265

CALIGIURI

*Dopo il comma 979, aggiungere il seguente:*

«979-bis. Al fine di rimediare alla carenza di risorse economiche, ovvero per salvaguardare il polmone verde comunale, composto dai 7 kmq di bosco ultrasecolare, tramite costanti interventi di manutenzione volti alla tutela delle bellezze naturali del territorio, alla prevenzione di incendi e del rischio idrogeologico che potrebbero distruggere le colture, causando, inoltre, ingenti danni per le famiglie residenti sul territorio comunale, per l'annualità 2021 sono stanziati euro 450.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari 450.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.266**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 994, inserire il seguente:*

«994-bis. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale».

---

**1.267**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 995, inserire il seguente:*

«995-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296».

---

**1.268**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1000, aggiungere il seguente:*

«1000-bis. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

1000-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

## 1.269

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1000, aggiungere i seguenti:*

«1000-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta".

1000-ter. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente: "Art. 10.1 – (*Principio di risarcibilità del contribuente*). – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

1000-quater. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente: "Art. 46-bis. – (*Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti*) – 1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle

somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomutate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto. 3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore"».

---

**1.270**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1000, aggiungere il seguente:*

«1000-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
  - b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi».
- 

**1.271**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1000, aggiungere i seguenti:*

«1000-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

1000-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

---

**1.272**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 1007, inserire il seguente:*

«1007-bis. All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "5.000 euro". con le seguenti: "10.000 euro"».

---

**1.273**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1012 aggiungere i seguenti:*

«1012-bis. Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze Armate e di Polizia sono aumentati di 500 milioni.

1012-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 della presente legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: – 500.000.000;  
CS: – 500.000.000.

2021:

CP: – 500.000.000;  
CS: – 500.000.000.

2022:

CP: – 500.000.000;  
CS: – 500.000.000.

---

**1.274**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1024 sostituire le parole: «euro 164.208.250» con le seguenti: «euro 206.239.933 », e le parole: «euro 139,050.547» con le seguenti: «euro 174.476.507».*



*Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 166.678.933» con le seguenti: «euro 208.710.616» e le parole: «euro 141.521.230» con le seguenti: «euro 176.94 7.190»;*

*b) al comma 1026, sostituire le parole: «euro 549.650» con le seguenti: «euro 961.887,38».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 2.494.486» con le seguenti: «euro 2.906.723,38».*

*Conseguentemente, i maggiori oneri di cui alla lettera a), pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e pari a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, art. 1-sexies, c. 1 «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati».*

---

### **1.275**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1033, inserire i seguenti:*

«1033-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

1033-ter. All'onere derivante dal comma 1033-bis, pari a euro 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **1.276**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1054 sostituire il terzo periodo con il seguente: «La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in servizi di connessione, strumenti e dispositivi tecnologici, destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».*

---

**1.277**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1058 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing e servizi di connettività per la quota imputabile di competenza.».*

---

**1.278**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 1061, sostituire le parole: «di cui ai commi 1054 e 1055» con le seguenti: «di cui ai commi 1054, 1055 e 1058».*

---

**1.279**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 1064, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023 »;*

b) *alla lettera f), n. 3), sostituire le parole: «per cento» con le seguenti: «12 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» con le parole: «3 milioni di euro»;*

c) *alla lettera f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:*

*«4-bis. dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Ferme restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività"».*

---

**1.280**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 1067, inserire i seguenti:*

«1067-bis. Per l'anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di 100 milioni per la creazione di piattaforme *e-commerce* che possano permettere di costruire negozi *online*.

1067-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1067-bis.

1067-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1067-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.»

**1.281**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 1067, inserire i seguenti:*

«1067-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

1067-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1067-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1067-bis. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

1067-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al pre-

sente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

---

### 1.282

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1074, inserire i seguenti:*

«1074-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione del *cloud* nazionale.

1074-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.

1074-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1074-bis, pari a euro 1.500 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 177 del presente articolo.».

---

### 1.283

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1074, inserire i seguenti:*

«1074-bis. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.

1074-ter. All'onere di cui al comma 1074-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037».

---

**1.284**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1084, lettera i), sostituire le parole: «dal 1° luglio 2021» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022».*

*Conseguentemente, all'onere pari a 288,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.*

---

**1.285**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Sostituire il comma 1084 con i seguenti:*

«1084. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi. 1084-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1084, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141».

---

**1.286**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1085, aggiungere i seguenti:*

«1085-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento".*

*1085-ter. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a sostegno di misure per l'accesso al credito delle imprese».*

---

**1.287**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, GALLONE

*Sostituire il comma 1086, con i seguenti:*

«1086. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati. 1086-bis. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

1086-ter. Agli oneri derivanti dai commi 1086 e 1086-bis, pari a 2042 milioni di euro nell'anno 2021 e, 1892 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.995 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi del comma 1086-quater.

1086-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali"; b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

**1.288**

BAGNALI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1086, aggiungere i seguenti:*

«1086-bis. Al fine di incentivare i consumi e rilanciare la domanda interna, per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono riviste secondo le seguenti rivalutazioni:

a) l'aliquota del 22 per cento di cui all'articolo 16 è ridotta al 20 per cento;

b) l'aliquota del 10 per cento di cui alla tabella A, parte III, è ridotta all'8 per cento;

c) le aliquote di cui alla tabella A, parte II e tabella A, parte II-bis, sono azzerate.

1086-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1086-bis, valutati in 20.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità, in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare, sul piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale, previa autorizzazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1086-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1086-bis è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle

norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza».

---

**1.289**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Sopprimere i commi 1098, 1099 e 1100.*

---

**1.290**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:*

«1107-*bis*. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 31 gennaio 2021 delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1107-*ter*. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1107-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1107-*bis* e 1107-*ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

---

**1.291**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo il comma 1107, inserire il seguente:*

«1107-bis. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

---

**1.292**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:*

«1107-bis. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

1107-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1107-bis il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

1107-quater. Il modello di versamento F24 di cui al comma 1107-ter, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1107-quinquies. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 1107-ter e 1107-quater possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1107-bis finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».

---



**1.293**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:*

«1107-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

1107-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1107-bis, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

**1.294**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1107, inserire i seguenti:*

«1107-bis. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esen-

zione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

1107-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

1107-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1107-bis, valutati in 100 milioni di euro per l’anno 2021 e in 70 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141, come rifinanziato dalla presente legge».

---

## 1.295

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1107 inserire i seguenti:*

«1107-bis. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 15 per cento.

1107-ter. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell’anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 20 per cento.

1107-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1107-bis e 1107-ter, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141, come rifinanziato dalla presente legge.».

---

**1.296**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1107, aggiungere i seguenti:*

«1107-bis. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1107-ter. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

1108-quater. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.

1109-quinquies. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti in-

terrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.».

---

**1.297**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere il comma 1117.*

---

**1.298**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Sopprimere il comma 1120.*

---

**1.299**

DE FALCO

*Dopo il comma 1126 inserire il seguente:*

«1126-bis. Per gli anni 2021 e 2022 le maggiori entrate di cui all'articolo 1 comma 1126 sono finalizzate ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Eventuali maggiori entrate, eccedenti l'aumento di cui al primo periodo, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.».

---

**1.300**

DE FALCO

*Al comma 1126 sostituire la parola: «trenta», con la parola: «quaranta», la parola: «trentacinque», con la parola: «quarantacinque», e la parola: «quaranta». con la parola: «cinquanta».*

---

**1.301**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1127, inserire i seguenti:*

«1127-bis. All'articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° maggio fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021";

b) al comma 2, le parole: "15 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

1127-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1127-bis, valutati in 123 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141.».

---

**1.302**

NUGNES

*Dopo il comma 1127 inserire il seguente:*

«1127-bis. L'articolo 10 della Legge 21 febbraio 2014, n. 13 è così modificato:

al comma 1, parole: ", ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento," sono soppresse;

al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) che rientrino nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) e che non abbiano riportato candidati eletti, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno nonché da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo."».

---

**1.303**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 1129, inserire i seguenti:*

«1129-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:

- Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro.
- Alcole etilico: 983,74 euro/ettolitro.

1129-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1129-bis, valutati in 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1141, come rifinanziato dalla presente legge.».

---

**1.304**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1131 inserire il seguente:*

«1131-bis. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 30 giugno 2022", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023", e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 1141 della presente legge.».

---

### 1.305

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 1132, inserire i seguenti:*

«1132-*bis*. Al sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite iva, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento del'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 207 pari all'80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.

1132-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1132-*bis* si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 1132-*quater*.

1132-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi", sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento", sono dalle seguenti: "15 per cento".

1132-*quinquies*. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1132-*bis*.

1132-*sexies*. I contributi corrisposti in virtù dei commi precedenti si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020. Qualunque soggetto acceda ai predetti contributi può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020.».

---

### 1.306

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1139 inserire i seguenti:*

«1139-*bis*. Ai soli fini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm. e ii., nel limite di spesa di 500 milioni di

euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm. e ii, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.

1139-ter. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.».

---

### 1.307

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1139 inserire i seguenti:*

«1139-bis. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza COVID-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il man-tenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato".

1139-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di *voucher* di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.

1139-quater. Il ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai Comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei *voucher* da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai Comuni i seguenti principi e criteri direttivi: il numero di cittadini residenti nel Comune; il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale; l'erogazione minima per Comune di euro 10.000".

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio



2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

---

### **1.308**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1141, sostituire le parole: «21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 316.790.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023», con le seguenti: «27.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 309.700.693 euro per l'anno 2022, di 147.080.507 euro per l'anno 2023.».*

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.1, Sostegno valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2022:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

2023:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

---

### **1.309**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Al comma 1142, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 1141;*

*aumentare del 20 per cento tutte le riduzioni di cui al comma 849, allegato L;*

*sopprimere l'allegata tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

---

### **1.310**

DE POLI, SACCONI, SICLARI, FLORIS, PAGANO, AIMI

*Dopo il comma 1150 aggiungere il i seguenti:*

«1151. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, che hanno presentato domanda giudiziale, ancora pendente presso gli organi giurisdizionali competenti, per il riconoscimento retroattivo della maggiore remunerazione o per il risarcimento del danno per la non corretta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, nonché della direttiva 93/16/CE e delle successive direttive di modifica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, una remunerazione annua comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione monetaria pari a 22.000 euro.

1152. L'importo di cui al comma 1 si aggiunge a quello eventualmente già percepito ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

1153. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

1154. Le spese di ogni stato e grado eventualmente liquidate dal Giudice nei giudizi introdotti dai soggetti di cui al comma 1, sono compensate tra le parti, anche se la relativa differente statuizione dell'autorità giudiziaria non sia stata oggetto di impugnazione.

1155. L'importo di cui al comma I non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

1156. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

1157. Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.311**

DRAGO

*Dopo i comma 1150, aggiungere il seguente:*

«1150-bis. Nel comma 17-octies, dell'art. 1, del decreto-legge 126/  
2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 dicembre  
2019, n. 159, sostituire la parola: "cinque" con la parola: "tre"».

---

**1.312**

SICLARI

*Dopo il comma 1150, inserire il seguente:*

«1150-bis. Il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito in tutte le atti-  
vità programmatiche infrastrutturali viarie e ferroviarie quale opera da rea-  
lizzare».

---

**1.313**

SICLARI

*Dopo il comma 1150 inserire il seguente:*

«1150-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015  
n. 201 dopo le parole: "Lamezia Terme" aggiungere le seguenti: "Reggio  
Calabria"».

---

**1.314**

SICLARI

*Dopo il comma 1150 inserire il seguente:*

«1150-bis. È autorizzata, per il triennio 2021-2023 la spesa di euro  
61 milioni da assegnare alla Regione Calabria per provvedere ai finanzia-  
menti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei  
servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà  
iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli

esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" di cui al precedente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo, conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90 comma 2, è ridotto di 61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

### 1.315

SICLARI

*Dopo il comma 1150 inserire il seguente:*

«1150-bis. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

1. promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;
2. sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;
3. propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;
4. svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, è definito lo Statuto dell’Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

---

### **1.316**

SICLARI

*Dopo il comma 1150, inserire il seguente:*

«1150-bis. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall’inizio dell’attività di investimento, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell’intero investimento realizzato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 23,5 milioni di euro per l’anno 2021, 51,8 milioni di euro per il 2022, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 14 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

---

### **1.317**

SICLARI

*Dopo il comma 1150 inserire il seguente:*

«1150-bis. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore

della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2021, 23,5 milioni di euro per l'anno 2022, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 9,8 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

---

### **1.318**

SICLARI

*Dopo il comma 1150, inserire il seguente:*

«1150-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2021 e 2022 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 10 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

**1.319**

SICLARI

*Dopo il comma 1150 inserire il seguente:*

«1150-bis. Dopo l'art. 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 2020. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aggiungere il seguente:

"18-bis. In tutte le Università è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero"».

---

**1.320**

SICLARI

*Dopo il comma 1150, inserire il seguente:*

«1150-bis. Nell'art. 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 2020. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis Il Fondo Sanitario Nazionale è calcolato in rapporto al PIL secondo un rapporto variabile rispetto alle esigenze ed alle emergenze, ma che non può essere inferiore alla percentuale del 6,8% sul PIL. Un'aliquota di tale aumento di entrate è destinata agli aumenti stipendiali del personale sanitario"».

---

**1.321**

SICLARI

*Dopo il comma 1150 inserire il seguente:*

«1150-bis.:

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.».

---

### **1.322**

SICLARI

*Dopo il comma 1150, inserire il seguente:*

«1150-bis. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2020-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368."».

---



## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Martedì 29 dicembre 2020

### Plenaria

207<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
NENCINI

*Interviene il vice ministro per l'istruzione Anna Ascani.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2054/I-2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 7 e 2054/I-7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
- **(Tabb. 11 e 2054/I-11)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 14 e 2054/I-14)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2054/I-2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 7 e 2054/I-7. Rapporto favorevole con raccomandazione sulle Tabelle 11 e 2054/I-11, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 14 e 2054/I-14, limitatamente alle parti di competenza)

La relatrice GRANATO (M5S) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo in materia di istruzione: molti interventi riguardano l'in-

cremento del personale: si tratta, nello specifico, di docenti di sostegno e docenti da impiegare nella scuola dell'infanzia, di assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, di collaboratori scolastici; altre disposizioni incrementano le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al c.d. Fondo 0-6; altre ancora sono volte a favorire l'inclusione scolastica, ulteriori interventi riguardano l'edilizia scolastica, mentre alcune previsioni sono collegate all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Con riferimento al personale, si prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia; si incrementano le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole a un aumento di complessivi 25.000 posti di sostegno; si incrementano le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori per il personale docente non fornito di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità; si autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione delle modalità di svolgimento; alle relative graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie utili a legislazione vigente, e solo all'esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province. Si prevede la trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici (ex LSU) già assunti a tempo parziale, nonché l'assunzione a tempo pieno di ulteriori collaboratori scolastici e si introducono ulteriori disposizioni per stabilizzare nello stesso profilo ulteriore personale; si prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 dei contratti a tempo determinato con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo, incrementando anche la relativa dotazione organica; si posticipa ulteriormente la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per specifiche finalità.

Sono inoltre stanziati risorse per evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 e per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici previsti per i lavoratori fragili in relazione all'emergenza da COVID-19. Si dispone che nelle graduatorie del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018 sono collocati tutti gli idonei non vincitori e si riduce, per l'anno scolastico 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scola-

stico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con riferimento alle scuole italiane all'estero, si trasferiscono al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale (MAECI) le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo), unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea e invio in missione dello stesso. Ulteriori disposizioni riguardano il servizio di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI.

Passa quindi a illustrare gli interventi per la formazione degli alunni e degli studenti, per il diritto allo studio e per l'inclusione scolastica, soffermandosi sugli incrementi del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6), del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, nonché sull'istituzione di un fondo finalizzato a consentire ai licei musicali l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Riferisce inoltre in merito all'incremento delle risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità; delle risorse per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità; delle risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali; del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore; delle risorse per il c.d. sistema duale destinate, fra l'altro, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché in merito all'istituzione di un Fondo volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche. Il disegno di legge in esame introduce disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l'anno scolastico 2020/2021: in particolare, si stanziavano risorse per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli *standard* di sicurezza sanitaria e si affida a ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, tra le quali anche quelle che sono state previste per l'anno scolastico 2019/2020. Infine, si estende anche agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire *équipe* territoriali formative per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).

Illustra quindi le disposizioni in materia di edilizia scolastica, che prevedono, tra l'altro, risorse per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole destinate anche a interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici, nonché, al fine di contrastare il fenomeno dello spopola-

mento dei piccoli comuni del Sud Italia, stanziamenti per la costruzione di scuole innovative in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si sofferma brevemente sulle ulteriori disposizioni di interesse in materia di istruzione, soffermandosi sull'istituzione di un apposito Fondo, finalizzato a consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e di un ulteriore Fondo finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.

Passa poi a illustrare le disposizioni in materia di beni e attività culturali del disegno di legge in titolo, segnalando come vari interventi riguardino il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), altri prevedano *bonus*, abbonamenti, nuove autorizzazioni di spesa, ovvero l'incremento di autorizzazioni di spesa già esistenti, mentre alcune previsioni si ricolleghino all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

In particolare, con riferimento al personale, si interviene in merito agli incarichi di collaborazione presso il Mibact per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici; si proroga la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire incarichi a tempo determinato e per il Mibact di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile; si prorogano inoltre i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura.

Con il disegno di legge in titolo si prosegue nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche: in particolare, si differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento; si consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; si proroga al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 – il termine per l'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento.

Si incrementa l'importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo; vengono innalzate le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione e vengono stabilizzate alcune disposizioni recate da provvedimenti d'urgenza finalizzate a introdurre

maggior flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta.

Si stanziavano risorse per consentire al Mibact l'esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali; sono incrementate le risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; è incrementato il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della digitalizzazione del patrimonio, della progettazione di *podcast* e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione, nonché della predisposizione di programmi di didattica *e-learning*. Sono stanziati risorse per l'assegnazione della c.d. *Card* cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 e, al contempo, disponendo che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima *Card* anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici; per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; per l'istituzione, presso il Mibact, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO, al fine di razionalizzare gli interventi di tutela e valorizzazione dello stesso.

Vengono istituiti alcuni nuovi fondi: il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz; un Fondo finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica; un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico; un Fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, per le piccole e medie imprese creative. Sono stanziati risorse per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe e per contributi alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva. Dal 1° gennaio 2021, si prevede la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze) e si autorizza un aumento di capitale pari a 10 milioni di euro nel 2021. Si prevede l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse, fra l'altro, al settore degli spettacoli.

Infine, segnala che durante l'esame in prima lettura la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge di bilancio una serie di modifiche recepite nella seconda sezione attraverso un'apposita Nota di variazioni predisposta in modo da recepire, altresì, gli effetti che si sono prodotti a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto), del decreto-legge n. 125 del 2020 (c.d. decreto proroghe), nonché dei decreti legge n. 137, n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020 (c.d. decreti Ristori).

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce in primo luogo sulle disposizioni del disegno di legge in titolo in materia di università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), segnalando come nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati siano intervenute varie novità, in particolare attraverso l'istituzione di nuovi fondi con diverse finalità. In linea generale, si incrementano in vario modo le risorse finalizzate a misure di sostegno di tali istituzioni e si prosegue nello sforzo di sostegno del diritto allo studio; inoltre, si ampliano le possibilità di progressione di carriera per i ricercatori universitari a tempo indeterminato e si dispone in materia di personale delle stesse istituzioni AFAM.

In particolare, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficino dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale si incrementano dal 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM; quest'ultimo viene appositamente incrementato anche al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con *handicap* e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), prevedendo anche l'inserimento di una figura di *tutor* accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

Dal 2021 è incrementato il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e viene istituito un Fondo per la corresponsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede con determinati requisiti di reddito iscritti alle università statali, mentre altre previsioni riguardano il calcolo dell'ISEE per l'accesso e prestazioni di diritto allo studio universitario. Riferisce quindi in merito alle risorse stanziare a favore delle università non statali legalmente riconosciute, a sostegno delle università del Mezzogiorno, alle risorse destinate alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, a quelle per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, al «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca». viene istituito un nuovo Fondo da utilizzare per interventi strutturali, di messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico, non di proprietà dello Stato, che ospitano conservatori musicali; sono inoltre stanziare risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato – di cui si modifica la relativa disciplina –, all'istituzione di specifiche borse di studio, nonché per l'attivazione di *master* di secondo livello in medicina clinica termale.

Con riferimento al personale delle istituzioni AFAM, si modifica ulteriormente la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali – le cui dotazioni organiche sono incrementate – nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni. Si dispone l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle fi-

gure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio; si differisce ulteriormente l'applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, si definisce un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato; si prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche in proporzione all'incremento delle stesse; si introduce una disciplina transitoria, nelle more dell'applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

Illustra poi le disposizioni in materia di contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, nonché quelle concernenti l'apparato amministrativo del Dicastero e le ulteriori disposizioni fiscali, con particolare riferimento alla previsione di un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Per il settore della ricerca si prevedono risorse aggiuntive: in particolare si incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE), destinando tale incremento all'assunzione di ricercatori, assicurando l'integrale copertura delle spese connesse all'attività di stabilizzazione dei ricercatori precari; si autorizzano stanziamenti a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a favore di Fondi per l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per l'incremento, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, della ricerca digitale multilingue, per la ricerca volta a favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale, del nuovo Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, di quello per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca e del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale.

Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, si prevede che il MUR si avvalga di esperti tecnico-scientifici e professionali. Vengono modificate le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l'erogazione dal FOE. Sono dettate norme concernenti l'Anagrafe nazionale delle ricerche. Si demanda al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa, nella cui attuazione possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore. Viene inoltre incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università (FFO) destinando tale incre-

mento Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Segnala poi che, anche a fini di riequilibrio territoriale, è prorogato per le annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni); segnala la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ricorda infine l'autorizzazione in favore dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio.

Riferisce quindi sulle disposizioni del disegno di legge in titolo in materia di sport, segnalando come nel corso della prima lettura siano state implementate le previsioni iniziali del testo, anche stanziando risorse per eventi sportivi internazionali; alcune previsioni sono riconducibili alle conseguenze derivanti dall'emergenza da COVID-19. In particolare si istituisce un Fondo finalizzato al riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva (EPS), associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Per federazioni sportive nazionali, EPS, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento al momento dell'intervento del DPCM 24 ottobre 2020, si sospendono i termini di vari versamenti. Si istituisce un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base; si assegnano risorse per definire il contenzioso connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo «Città dello Sport» di Roma; si stanziavano risorse per supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022 anche finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione di atleti paralimpici, nonché per le attività di pianificazione e organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026. Si inserisce la Sport e Salute S.p.A. tra i soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; si prevedono disposizioni volte ad accelerare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realiz-



zazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026 e si stanziavano risorse per le opere legate all'evento. Si stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo annuo alle attività del «progetto Filippide» al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport; si istituisce un Fondo – le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate – per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due Regioni; viene inoltre introdotta una modifica al Codice della strada con riferimento alla modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche.

Infine, segnala che durante l'esame in prima lettura la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge di bilancio una serie di modifiche recepite nella seconda sezione attraverso un'apposita Nota di variazioni predisposta in modo da recepire, altresì, gli effetti che si sono prodotti a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto), del decreto-legge n. 125 del 2020 (c.d. decreto proroghe), nonché dei decreti legge n. 137, n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020 (c.d. decreti Ristori).

Conclude manifestando soddisfazione per l'attenzione tributata all'università, alla ricerca, alle AFAM e al settore dello sport e per gli incrementi agli stanziamenti loro destinati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno, presentati con riferimento alla I sezione del disegno di legge, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che era stato fissato alle ore 20 di ieri, lunedì 28 dicembre, il termine per la presentazione di ordini del giorno, da riferire alle parti di specifica competenza del disegno di legge di bilancio, ed emendamenti alle Tabelle in titolo, si dichiara preliminarmente rammaricato per lo spazio assai ridotto che residua alla Commissione per svolgere e concludere l'esame del disegno di legge in titolo in tempo utile per rendere i rapporti alla Commissione bilancio. Avverte che la senatrice Borgonzoni ha presentato un testo 2 dell'ordine del giorno G/2054 sez. I/2/7, che altrimenti sarebbe inammissibile, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo la parola, gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il vice ministro Anna ASCANI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2054 sez. I/3/7. Dichiara altresì la disponibilità del Governo ad accogliere gli ordini del giorno G/2054 sez. I/1/7, G/2054 sez. I/2/7 (te-

sto 2), G/2054 sez. I/4/7, G/2054 sez. I/5/7, G/2054 sez. I/6/7, G/2054 sez. I/7/7 e G/2054 sez. I/8/7 in riformulazioni che illustra.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2054 sez. I/3/7.

Il senatore RAMPI (*PD*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/2054 sez. I/1/7, G/2054 sez. I/3/7 e G/2054 sez. I/7/7.

Accogliendo le richieste di riformulazioni della rappresentante del Governo, la senatrice BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*) riformula in testi 2 gli ordini del giorno G/2054 sez. I/1/7, G/2054 sez. I/4/7, G/2054 sez. I/5/7, G/2054 sez. I/6/7, G/2054 sez. I/7/7 e G/2054 sez. I/8/7 e in un testo 3 l'ordine del giorno G/2054 sez. I/2/7 (testo 2). Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Il vice ministro Anna ASCANI accoglie gli ordini del giorno poc'anzi riformulati dalla senatrice Borgonzoni.

Il PRESIDENTE dichiara così conclusa la trattazione degli ordini del giorno.

Si passa quindi all'esame delle proposte di rapporti.

La relatrice GRANATO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e relativa nota di variazioni (Tabelle 7 e 2054/I-7) e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I del disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato.

Il vice ministro Anna ASCANI esprime parere favorevole su tale proposta.

Ha quindi la parola la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) che ringrazia i relatori per il considerevole lavoro svolto e il Vice ministro per avere accolto gli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo, auspicando che agli impegni così assunti sia dato seguito. Considera molto difficile esprimere valutazioni ponderate su un disegno di legge così complesso nei tempi davvero ridottissimi rimasti per la seconda lettura. Lamenta le modalità con le quali tale esame si svolge: il testo approvato dalla Camera dei deputati è evidentemente blindato e tale circostanza – divenuta purtroppo una prassi – che concentra in una sola delle due Camere l'esame dei testi di legge confinando l'altra in un ruolo di mera ratifica, unita al ricorso ormai costante alla questione di fiducia, delinea una dinamica che giudica inaccettabile. Rivolge quindi un appello ai Gruppi di maggioranza affinché questo non accada più. Richiamando le dichiarazioni fatte

in occasione della conversione del cosiddetto «decreto Scuola» dall'allora sottosegretario all'istruzione De Cristofaro, ricorda come si condivise allora l'affermazione secondo la quale per la scuola occorre una svolta: il disegno di legge di bilancio è invece privo di misure capaci di segnare tale svolta, o un rinnovamento, da tutti avvertiti invece come necessari per un settore che è il fondamento del futuro del Paese. Auspicando uno sforzo comune in tal senso, conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di rapporto illustrata dalla relatrice Granato e preannuncia il medesimo orientamento sulle altre proposte di rapporto dei relatori.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) osserva come mai come in questo caso la forma sia sostanza e la forma, inaccettabile, è quella di un Parlamento completamente marginalizzato, espropriato – mai come ora e in Italia come in nessun'altra democrazia occidentale – delle funzioni che la Costituzione gli affida; per questa ragione il suo Gruppo non ha presentato ordini del giorno al disegno di legge in titolo, che sarebbero ridicoli in un contesto del genere. Invita le forze di maggioranza a reagire a tale situazione, richiamando loro precedenti posizioni di reazione a forzature a suo tempo verificatesi, a suo giudizio molto meno significative delle attuali: ricorda in particolare il ricorso presentato dinanzi alla Corte costituzionale nel dicembre 2018. Le modalità d'esame del disegno di legge di bilancio e quelle adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, senza il coinvolgimento del Parlamento, dimostrano addirittura un peggioramento di tali prassi deteriori. L'Italia, oltre a registrare il maggior numero di morti per Covid e la recessione economica più significativa, si connota per una recessione democratica preoccupante, cui non si accompagna neppure una particolare efficacia delle misure o efficienza dell'Esecutivo. Esprime sgomento per il vilipendio della Costituzione che a suo avviso si va consumando e invita nuovamente le forze di maggioranza a reagire a questa torsione della democrazia; conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di rapporto illustrata dalla relatrice Granato e preannuncia il medesimo orientamento sulle altre proposte di rapporto dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La relatrice GRANATO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e relativa nota di variazioni (Tabelle 14 e 2054/I-14), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I del disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato.

Il vice ministro Anna ASCANI esprime parere favorevole su tale proposta.

Posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole con osservazioni della relatrice è approvata.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e relativa nota di variazioni (Tabelle 2 e 2054/I-2), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I del disegno di legge in titolo, (*pubblicata in allegato*).

Il vice ministro Anna ASCANI esprime parere favorevole su tale proposta.

Posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole del relatore è approvata.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di rapporto favorevole con una raccomandazione sullo stato previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e relativa nota di variazioni (Tabelle 11 e 2054/I-11), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni della sezione I del disegno di legge in titolo, (*pubblicata in allegato*).

Il vice ministro Anna ASCANI esprime parere favorevole su tale proposta.

Posta ai voti, la proposta di rapporto favorevole con una raccomandazione del relatore è approvata.

Il PRESIDENTE, ricordando i contenuti degli interventi in dichiarazione di voto sulle modalità con le quali si svolge in seconda lettura l'esame del disegno di legge di bilancio e in generale sul ruolo del Parlamento con particolare riferimento agli ultimi mesi, ritiene opportuno di segnalare alla Presidenza del Senato le considerazioni svolte.

La Commissione unanime concorda.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023, E  
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 2 E 2054/I-2)  
(limitatamente alle parti di competenza)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, nonché le allegate Tabelle 2 e 2054/I-2, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE, PER L'ANNO FINANZIARIO  
2021, E PER IL TRIENNIO 2021-2023, E RELATIVA  
NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 7 E 2054/I-7)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, nonché le allegate Tabelle 7 e 2054/I-7,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione alle risorse aggiuntive e alla maggiore dotazione organica in favore della scuola dell'infanzia appare necessario convogliare l'incremento delle risorse finanziarie ed umane ai fini dell'apertura di nuove sezioni statali;

per quanto concerne le nuove procedure selettive previste per il sostegno si raccomanda di procedere all'emanazione del relativo decreto ministeriale nel più breve tempo possibile, ai fini dell'assunzione in ruolo a tempo indeterminato del personale specializzato a decorrere dall'avvio del nuovo anno scolastico;

in materia di attività formative obbligatorie per il personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità si reputa opportuno specificare che tali attività siano conteggiate all'interno del limite annuale delle attività collegiali funzionali all'insegnamento fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto;

in relazione all'incremento delle risorse destinate alle scuole paritarie per l'accoglienza di alunni con disabilità appare necessario procedere con un'adeguata verifica *ex ante* circa l'utilizzo effettivo di personale in servizio adeguatamente formato ai fini dell'assolvimento dell'obiettivo surriferito, onde stabilire preventivamente i criteri di riparto agli istituti interessati in modo più confacente all'interesse pubblico ed evitare, al contempo, una distribuzione di risorse pubbliche «a pioggia»;

infine, in materia di edilizia scolastica, si valuti l'opportunità di fornire un adeguato supporto organizzativo agli enti locali, i cui sindaci e presidenti di provincia operano con i poteri dei commissari straordinari, onde garantire l'attuazione immediata degli interventi più urgenti, anche tramite l'utilizzo delle maggiori risorse stanziare.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021, E PER IL TRIENNIO 2021-2023, E  
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 11 E 2054/I-11)  
(limitatamente alle parti di competenza)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, nonché le allegate Tabelle 11 e 2054/I-11, limitatamente alle parti di competenza,

valutata positivamente l'istituzione di nuovi fondi con diverse finalità e l'incremento delle risorse finalizzate a misure di sostegno delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),

giudicati con particolare favore la prosecuzione e l'incremento dello sforzo per il sostegno del diritto allo studio, con riferimento fra l'altro all'incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e alla previsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali che abbiano determinati requisiti di reddito,

apprezzati l'ampliamento delle possibilità di progressione di carriera per i ricercatori universitari a tempo indeterminato e le misure in materia di personale delle istituzioni AFAM, con particolare riguardo alla prosecuzione del processo di statizzazione delle medesime istituzioni e all'incremento delle piante organiche,

formula un rapporto favorevole, con la seguente raccomandazione:

che, in relazione al piano di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato, siano promosse iniziative volte alla revisione normativa e al riordino delle figure del pre-ruolo universitario, nell'ottica di introdurre un meccanismo di *tenure track* sulle indicazioni della Carta europea del ricercatore e del contrasto del precariato.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I  
BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO,  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2021, E PER IL TRIENNIO  
2021-2023, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 14 E 2054/I-14)  
(limitatamente alle parti di competenza)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, nonché le allegate Tabelle 14 e 2054/I-14, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

considerato che le risorse destinate alle azioni di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, insieme ad altre tipologie di spesa legate alla cultura, all'ambiente e alla qualità dell'aria rappresentano circa lo 0,9% della spesa, nell'ottica di permettere la fruizione collettiva dei beni culturali e del paesaggio, valutato che l'incremento frequenziale degli eventi legati ai cambiamenti climatici impatta negativamente sullo stesso patrimonio culturale e paesaggistico, appare necessario incrementare il numero di risorse umane ed economiche destinate alle azioni di manutenzione ordinaria, prevenzione e conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico fornendo adeguata priorità a tali tipologie di azione a livello di politica nazionale, facendo inoltre particolare attenzione ai processi di coordinamento esistenti tra ricerca, ricerca applicata e politica;

riconoscendo il ruolo svolto dai servizi di comunicazione nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità sociale ed economica, si valuti l'opportunità, in riferimento ai servizi media audiovisivi e radiofonici, di destinare una percentuale di risorse economiche e riserva percentuale temporale all'informazione scientifica riguardante gli effetti dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale e paesaggistico, promuovendo la creazione e lo sviluppo di programmi di apprendimento informale pubblico di elevata qualità.



## **ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2054**

### **G/2054 sez. I/1/7 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premesso che:

l'anno che sta per concludersi ha letteralmente messo in ginocchio tutte le attività altamente socializzanti, tra cui in particolar modo lo spettacolo dal vivo;

i teatri sono stati chiusi, le produzioni si sono fermate e di conseguenza tutta la filiera ha risentito in modo particolarmente grave dello stallo causato dalla pandemia;

le ingenti perdite subite dal settore dello spettacolo dal vivo saranno difficili da recuperare, molte imprese culturali hanno cessato le attività, mentre altre si stanno organizzando utilizzando le nuove tecnologie per raggiungere il proprio pubblico ed evitare di fermare i progetti artistici futuri,

tra le varie misure di sostegno al settore, si ritiene particolarmente significativa l'introduzione di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo per il settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle imprese culturali e creative nei settori del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo dal vivo, un credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nonché per i processi di innovazione ad esso collegati.

---

**G/2054 sez. I/1/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,

premessi che:

l'anno che sta per concludersi ha letteralmente messo in ginocchio tutte le attività altamente socializzanti, tra cui in particolar modo lo spettacolo dal vivo;

i teatri sono stati chiusi, le produzioni si sono fermate e di conseguenza tutta la filiera ha risentito in modo particolarmente grave dello stallo causato dalla pandemia;

le ingenti perdite subite dal settore dello spettacolo dal vivo saranno difficili da recuperare, molte imprese culturali hanno cessato le attività, mentre altre si stanno organizzando utilizzando le nuove tecnologie per raggiungere il proprio pubblico ed evitare di fermare i progetti artistici futuri,

tra le varie misure di sostegno al settore, si ritiene particolarmente significativa l'introduzione di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo per il settore dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo:

a riconoscere per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle imprese culturali e creative nei settori del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo dal vivo, un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nonché per i processi di innovazione ad esso collegati.

---

**G/2054 sez. I/2/7 (testo 3)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

dai dati dell'ultimo *Cerved Industry Forecast*, che quantifica gli impatti attesi del COVID-19 su oltre 200 settori dell'economia italiana,

la filiera moda e tra i comparti maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;

nel biennio 2020-2021, le imprese che operano nella filiera potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 39 ai 52 miliardi, con contrazioni significative nella distribuzione al dettaglio e nel ramo abbigliamento e maglieria. I sistemi produttivi regionali più esposti sono quelli toscani, marchigiani e veneti, dove le imprese della filiera generano rispettivamente il 14,8 per cento, 12,3 per cento e 10,7 per cento del fatturato complessivo. In termini assoluti la regione che potrebbe essere più colpita in termini di calo del fatturato della filiera è la Lombardia, che in uno scenario pessimistico potrebbe subire perdite per quasi 15 miliardi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un corposo stanziamento di risorse a beneficio del comparto moda, anche per consentire la promozione e tutela dello stesso in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19 (*e-commerce*), e per sostenere e rilanciare la creatività delle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda e in difesa del *Made in Italy*.

---

#### **G/2054 sez. I/2/7 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

dai dati dell'ultimo *Cerved Industry Forecast*, che quantifica gli impatti attesi del COVID-19 su oltre 200 settori dell'economia italiana, la filiera moda e tra i comparti maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;

nel biennio 2020-2021, le imprese che operano nella filiera potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 39 ai 52 miliardi, con contrazioni significative nella distribuzione al dettaglio e nel ramo abbigliamento e maglieria. I sistemi produttivi regionali più esposti sono quelli toscani, marchigiani e veneti, dove le imprese della filiera generano rispettivamente il 14,8 per cento, 12,3 per cento e 10,7 per cento del fatturato complessivo. In termini assoluti la regione che potrebbe essere più colpita in termini di calo del fatturato della filiera è la Lombardia, che in uno scenario pessimistico potrebbe subire perdite per quasi 15 miliardi,

impegna il Governo:

a prevedere un corposo stanziamento di risorse a beneficio del comparto moda, anche per consentire la promozione e tutela dello stesso in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19 (*e-commerce*), e per sostenere e rilanciare la creatività delle piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda e in difesa del *Made in Italy*.

---

**G/2054 sez. I/2/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

dai dati dell'ultimo *Cerved Industry Forecast*, che quantifica gli impatti attesi del COVID-19 su oltre 200 settori dell'economia italiana, la filiera moda e tra i comparti maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;

nel biennio 2020-2021, le imprese che operano nella filiera potrebbero infatti subire perdite dei ricavi dai 39 ai 52 miliardi, con contrazioni significative nella distribuzione al dettaglio e nel ramo abbigliamento e maglieria. I sistemi produttivi regionali più esposti sono quelli toscani, marchigiani e veneti, dove le imprese della filiera generano rispettivamente il 14,8 per cento, 12,3 per cento e 10,7 per cento del fatturato complessivo. In termini assoluti la regione che potrebbe essere più colpita in termini di calo del fatturato della filiera è la Lombardia, che in uno scenario pessimistico potrebbe subire perdite per quasi 15 miliardi,

impegna il Governo:

a prevedere un corposo stanziamento di risorse a beneficio del comparto moda, anche per consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19 (*e-commerce*), nonché forme di agevolazioni fiscali di medio-lungo periodo, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica e sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda e del *Made in Italy*.

---

**G/2054 sez. I/3/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI, MONTEVECCHI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

a seguito della modifica dell'articolo 73 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941) introdotta nella legge per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017 - articolo 1, comma 56), si è consentito agli artisti, interpreti, esecutori e loro intermediari di poter ricevere direttamente dagli utilizzatori (radio, tv, eccetera) l'equo compenso loro spettante;

attualmente, sono i produttori fonografici che incassano da SIAE il compenso per la copia privata audio (50 per cento del totale) di cui il 50 per cento (25 per cento del totale) è di spettanza degli artisti, interpreti ed esecutori e viene ad essi versata dai produttori attraverso accordi tra le diverse *collecting* (produttori/artisti);

l'incasso diretto renderebbe più autonomi gli artisti, e quindi le *collecting* da loro scelte come intermediari dei diritti, in relazione alla modalità e ai tempi di ripartizione incasso e pagamento degli importi maturati e maturandi. Attualmente, infatti, sono esclusivamente i produttori di fonogrammi che con SIAE stabiliscono criteri e modalità secondo logiche che, sia pure legittime, sono ispirate alle esigenze e agli interessi dei produttori. Gli artisti, che sono pur sempre aventi diritto, subentrano quindi solo successivamente alle scelte fatte e molto spesso i criteri adottati non corrispondono alle loro legittime aspettative;

al Senato nel corso dell'approvazione del decreto "Ristori", un emendamento in tal senso, pur essendo stato unanimemente condiviso dalle forze politiche in Commissione, non è stato inserito nel maxi-emendamento oggetto di fiducia in Aula perché ritenuto, erroneamente, estraneo ai contenuti del decreto legge, infatti quella norma era intesa a riequilibrare i compensi per copia privata tra produttori e interpreti e quindi comunque avrebbero costituito un ristoro per loro,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di consentire agli intermediari dei diritti connessi degli artisti, interpreti, esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE anche i diritti di copia privata audio, al pari di quanto già previsto dalla legge per la copia privata video.

**G/2054 sez. I/4/7 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

in questo momento è fondamentale trovare forme innovative per sostenere e retribuire il lavoro artistico, piuttosto che limitarsi solo ai pur giusti e doverosi "ristori";

è importante che il comparto dello spettacolo dal vivo non si fermi e che invece si possa continuare a progettare nuove produzioni;

è necessario riservare particolare attenzione per questo settore in un momento così difficile, in cui i teatri sono costretti alla forzata chiusura, non soltanto con misure di tipo assistenziale, ma anche prevedendo incentivi per fare in modo che l'attività artistica, un lavoro a tutti gli effetti con la sua grande rilevanza produttiva ed economica, non si fermi, consentendo al tempo stesso di esplorare nuove e suggestive possibilità creative, per non dimenticare il valore della cultura e del suo effetto in termini di benessere sociale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare le necessarie risorse per finanziare progetti presentati da soggetti privati e pubblici negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

---

**G/2054 sez. I/4/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

in questo momento è fondamentale trovare forme innovative per sostenere e retribuire il lavoro artistico, piuttosto che limitarsi solo ai pur giusti e doverosi "ristori";

è importante che il comparto dello spettacolo dal vivo non si fermi e che invece si possa continuare a progettare nuove produzioni;

è necessario riservare particolare attenzione per questo settore in un momento così difficile, in cui i teatri sono costretti alla forzata chiusura, non soltanto con misure di tipo assistenziale, ma anche prevedendo incentivi per fare in modo che l'attività artistica, un lavoro a tutti gli effetti con la sua grande rilevanza produttiva ed economica, non si fermi, consentendo al tempo stesso di esplorare nuove e suggestive possibilità creative, per non dimenticare il valore della cultura e del suo effetto in termini di benessere sociale,

impegna il Governo:

a prevedere le necessarie risorse per finanziare progetti presentati da soggetti privati e pubblici negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

---

#### **G/2054 sez. I/5/7 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

l'anno prossimo ricorrono 110 anni dalla nascita ufficiale dell'Antiquariato e delle Arti Decorative Italiane e la mostra "Biennale internazionale di Antiquariato di Firenze" del 2021 sarà motivo di rilancio del Paese, delle sue eccellenze e della sua immagine dopo la terribile pandemia. In questa occasione si potrà celebrare l'importanza secolare e l'insuperabile primato della manifattura italiana degli oggetti d'arte;

l'articolo 9 della Costituzione tutela i reperti storici e opere d'arte che presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, archivistico,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di un sostegno economico all'iniziativa di cui in premessa.

---

**G/2054 sez. I/5/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

l'anno prossimo ricorrono 110 anni dalla nascita ufficiale dell'Antiquariato e delle Arti Decorative Italiane e la mostra "Biennale internazionale di Antiquariato di Firenze" del 2021 sarà motivo di rilancio del Paese, delle sue eccellenze e della sua immagine dopo la terribile pandemia. In questa occasione si potrà celebrare l'importanza secolare e l'insuperabile primato della manifattura italiana degli oggetti d'arte;

l'articolo 9 della Costituzione tutela i reperti storici e opere d'arte che presentano interesse archeologico, artistico, storico, etnoantropologico, archivistico,

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato sostegno economico per la ricorrenza.

---

**G/2054 sez. I/6/7 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

le rievocazioni storiche e i carnevali costituiscono un settore di significativo rilievo in ambito culturale per questo motivo vanno salvaguardate le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese;

il settore ha risentito gravemente dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

alcune manifestazioni non sono state destinatarie di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge n. 163 del 1985,



impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare risorse al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS.

---

**G/2054 sez. I/6/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

le rievocazioni storiche e i carnevali costituiscono un settore di significativo rilievo in ambito culturale per questo motivo vanno salvaguardate le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese;

il settore ha risentito gravemente dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

alcune manifestazioni non sono state destinatarie di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge n. 163 del 1985,

impegna il Governo:

a destinare risorse al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS.

---

**G/2054 sez. I/7/7 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premessi che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, men-

tre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente.

---

#### **G/2054 sez. I/7/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, RAMPI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in

grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che disincentivano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

---

**G/2054 sez. I/8/7 (testo 2)**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che ha sul suo territorio, insieme con la Cina, il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili.

---

**G/2054 sez. I/8/7**

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2054 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

premesso che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che, su un totale di 1.121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo, ha sul suo territorio 55 siti, insieme con la Cina, ossia il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità,

impegna il Governo

a predisporre un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili, come ad esempio il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), organizzazione internazionale non governativa che ha principalmente lo scopo di promuovere la teoria, la metodologia e le tecnologie applicate alla conservazione, alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse culturale.

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 29 dicembre 2020

### Plenaria

175<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

COLTORTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 10 e 2054/I-10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 3 e 2054/I-3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporti favorevoli sulle tabelle 10 e 2054/I-10, limitatamente alle parti di competenza, e sulle tabelle 3 e 2054/I-3, limitatamente alle parti di competenza)

Il PRESIDENTE ricorda che la Conferenza dei capigruppo ha convenuto che la 5<sup>a</sup> Commissione dovrà concludere i propri lavori sul disegno di legge di bilancio entro le ore 13.30 di oggi. Conseguentemente, i rapporti delle Commissioni permanenti dovranno esserle trasmessi in tempo utile. Propone pertanto di fissare alle ore 9 di oggi, 29 dicembre, il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e di emendamenti riferiti alle parti di competenza delle tabelle 3 e 10.

La Commissione conviene.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) illustra le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, segnalando, in primo luogo, i commi da 58 a 60, integrati dalla Camera, che ampliano l'ambito di applicazione e prorogano anche per il 2021 l'efficacia delle disposizioni sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono inoltre state inserite, con i commi da 66 a 75, disposizioni volte ad integrare la disciplina in materia di *superbonus*, *sisma bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, prorogando tra l'altro l'applicazione della detrazione al 110 per cento fino al 30 giugno 2022.

Con i commi da 77 a 79, introdotti dalla Camera, viene previsto, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30 mila euro che acquistino entro il 2021 veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di prezzo inferiore a 30.000 euro, un contributo nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta.

I commi da 146 a 152 introducono la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione, nelle aree dismesse, di infrastrutture e beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche. È quindi istituito un apposito fondo, con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023.

Con i commi 201-202, introdotti dalla Camera, viene istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2021, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere le imprese non industriali con sede nei comuni dove nel corso del 2020 si siano verificate interruzioni della viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali.

Il comma 281, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, fissa un limite di spesa di 2 milioni di euro per il riconoscimento anche nel 2021, da parte delle Autorità portuali, dei contributi al soggetto fornitore di lavoro portuale previsti dall'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020.

I commi 376-379, introdotti dalla Camera, incidono sulla disciplina delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

Con i commi 557-560 sono assegnati, per il 2021, al Ministero dell'università e della ricerca 25 milioni di euro da trasferire all'Università di Roma «Tor Vergata» per la definizione dei contenziosi connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo «Città dello Sport». Al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti, la proprietà dell'area e delle opere realizzate passa all'Agenzia del demanio, alla quale sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni

dal 2021 al 2023 per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area trasferita.

Il comma 598, inserito dalla Camera, estende la qualifica di strutture ricettive all'aria aperta anche ai servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento delle unità da diporto.

Il comma 607, inserito dalla Camera, integra il codice della strada per prevedere che le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche vengano rilasciate, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, dalla regione in cui parte la manifestazione, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara.

I commi 628-630 sopprimono l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le regioni.

I commi 645-646, inseriti dalla Camera, autorizzano la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per il 2025. Al tavolo partecipano, tra gli altri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché due senatori e due deputati.

I commi da 649 a 735 sono interamente dedicati alle misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.

In particolare, i commi 649-650 integrano le misure compensative già previste a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, disponendo lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per il 2021 per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing* concernenti gli acquisti di veicoli nuovi di categoria M2e M3.

I commi 651-659, approvati nel corso dell'esame presso la Camera, incidono sulla normativa in materia di tassazione e acquisto dei veicoli, prevedendo, in sintesi, che: per il 2021 viene modificata l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO<sub>2</sub> (c.d. «ecotassa»), con l'eliminazione della sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e la diminuzione degli importi per le altre fasce inquinanti; per il 2021 viene confermato, con alcune modifiche rispetto alla disciplina vigente, il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO<sub>2</sub>; è introdotto un contributo statale per l'acquisto di veicoli nuovi per il trasporto merci e di autoveicoli speciali.

Il comma 660, inserito dalla Camera, stanZIA 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per il miglioramento della linea M1 della metropolitana di Brescia.

Con il comma 661, anch'esso inserito dalla Camera, viene ricompresa tra gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche la riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5.

I commi 662-668 novellano talune disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge per il sostegno del settore marittimo e portuale. In particolare: rifinanziano per 68 milioni di euro per il 2021 il Fondo finalizzato a compensare le Autorità di sistema portuale per i mancati introiti dovuti al calo di traffico di passeggeri e crocieristi nonché a sostenere le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che abbiano subito cali di fatturato; prorogano al 30 aprile 2021 sia la sospensione del divieto per le navi da crociera iscritte al registro internazionale di svolgere attività di cabotaggio marittimo, sia l'estensione dell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali alle imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che svolgono attività di cabotaggio e di servizio per le piattaforme petrolifere; rifinanziano con 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato a compensare le navi iscritte nel registro nazionale per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati; istituiscono un nuovo Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari dei soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, di concessioni di aree e banchine e di concessioni demaniali marittime.

Il comma 669, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per il 2022 e di 6 milioni di euro per il 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria.

Il comma 671 autorizza una spesa di 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza Covid-19.

Con i commi 672-674 vengono rifinanziati i cosiddetti *marebonus* e *ferrobonus*, con stanziamenti che per il periodo 2021-2026 ammontano rispettivamente a 130,5 e 132 milioni di euro.

I commi 675-682 prevedono interventi per il settore ferroviario. In particolare: stanziano 30 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per il sostegno delle imprese che svolgono servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti ad obblighi di servizio pubblico a compensazione degli effetti economici subiti a seguito dell'emergenza da Covid-19 nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021; prevedono uno stanziamento complessivo di 150 milioni dal 2021 al 2034 a favore di RFI per la riduzione, dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, sempre nel periodo tra compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021; con una modifica inserita dalla Camera, viene reintrodotta il parere parlamentare sui contratti di servizio con Ferrovie dello Stato.



I commi 683-687 dispongono il trasferimento delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, che procederanno agli affidamenti entro il 31 dicembre 2021. Alle due regioni, oltre alle risorse necessarie per l'effettuazione dei servizi trasferiti, sono attribuite anche le risorse del Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2018 già stanziata per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario.

I commi 688-689 stanziavano 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per prorogare fino al 31 dicembre 2022 il contributo che la legge di bilancio 2020 riconosce per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, innalzando da ventimila a venticinquemila euro la soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura.

I commi 691-695 recano misure per la promozione della mobilità sostenibile. In particolare: prevedono il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2026 del contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo; incrementano di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo relativo al «Programma sperimentale buono mobilità» per finanziare gli acquisti di biciclette e veicoli elettrici per la mobilità personale o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 e prevedono che a tale finalità vengano destinate anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo dei buoni mobilità già emessi ma non utilizzati. Le eventuali disponibilità residue saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria.

Il comma 696, inserito dalla Camera, integra l'articolo 93 del codice della strada con norme in materia di immatricolazione e nuova immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA o del periodo storico di costruzione e circolazione del veicolo, conformi alla grafica originale.

Il comma 697, inserito dalla Camera, introduce l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d'attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

Con i commi 698-699, introdotti dalla Camera, viene attribuito microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Al fine di incentivare l'uso di *cargo bike*, si prevede inoltre che i velocipedi a pedalata assistita possano essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il

motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

I commi 705-707, introdotti dalla Camera, prevedono un aumento di 9,95 euro della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, compensato dalla previsione, per i tre anni successivi all'introduzione dell'aumento, di un buono, denominato «buono veicoli sicuri», d'importo pari all'aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale.

I commi 708-712 integrano la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni, specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi. Viene inoltre prevista una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni sull'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta.

Il comma 713 stabilisce che per il 2020 siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità dell'IVA per specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

I commi 714-720, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera, contengono misure a sostegno del settore aeroportuale, finalizzate a mitigare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso. In particolare, prevedono: interventi di sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, del sistema aeroportuale; l'istituzione di un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro destinato a compensare, nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali e, nel limite di 50 milioni di euro, i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. I contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi – che possono arrivare a coprire anche il 100 per cento del pregiudizio subito dalle imprese – nonché i criteri per la loro determinazione e erogazione saranno definiti con un successivo decreto ministeriale, sul quale è prevista l'acquisizione, entro sette giorni dalla richiesta, del parere delle competenti Commissioni parlamentari. È prevista la possibilità che, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione dell'intervento da parte della Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anticipi l'erogazione di parte delle risorse.

I commi 721 e 722 novellano l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, in relazione alla concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, precisando che la Società Autobrennero S.p.A., concessionaria uscente, dovrà procedere al versamento al bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione entro il 2028, mediante versamenti annuali rateizzati di pari importo. Una integrazione approvata dalla Camera proroga inoltre al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione dell'autostrada e stabilisce che il termine per

il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante può avvenire in due rate di pari importo con scadenza al 30 giugno 2021 e al 30 aprile 2022.

Con i commi 723 e 724, inseriti dalla Camera, nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 – via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, ANAS viene autorizzata ad effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per un importo di 2 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, agli interventi sulla via Salaria.

I commi 725-727 modificano taluni aspetti della disciplina del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici, in particolare prevedendo che: il MIT finanzia le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto e l'installazione degli impianti, invece che partecipare al loro cofinanziamento nella misura massima del 50 per cento; sia adottato un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma unica nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico; la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica sia coerente con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

I commi 728-732 istituiscono un fondo finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti nei porti, mentre il fondo istituito dai commi 734-735, inseriti durante l'esame presso la Camera, è finalizzato a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19.

Il comma 772, al fine di garantire la realizzazione nei tempi previsti delle opere per le Olimpiadi invernali del 2026, detta norme per l'accelerazione delle procedure relative, in particolare, alla realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, nonché del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie. I commi 773-774, inseriti dalla Camera, autorizzano inoltre una spesa di 45 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni sia per il 2022 che per il 2023, per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi nelle regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 790 istituisce un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2021, per consentire ai comuni l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento del Covid-19.

I commi 809-814 contengono misure volte ad incrementare le risorse per investimenti degli enti territoriali, che tra l'altro: incrementano di 1 miliardo le risorse per investimenti da assegnare alle regioni e ne ampliano le finalità, prevedendo che possano essere impiegate anche per la progettazione delle opere nonché per l'acquisto di impianti, macchinari,

attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; ampliano le finalità dell'utilizzo delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per l'edilizia scolastica al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici; incrementano di 1 milione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati sul Fondo unico per l'edilizia scolastica e prorogano al 31 dicembre 2021 la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari.

Il comma 815, al fine di assicurare il recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese, prevede che entro il 30 giugno 2021 si proceda ad una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti relative al settore sanitario, assistenziale, scolastico, energetico, digitale e delle reti di trasporto, nonché alla definizione di *standard* di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per ciascuna tipologia di infrastruttura. Sulla base della ricognizione verranno poi individuate le infrastrutture necessarie a colmare il *deficit* di servizi rispetto agli *standard* di riferimento e stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, a valere su un fondo appositamente istituito, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033.

Il comma 816 istituisce un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, che siano necessari per fronteggiare le esigenze di trasporto, anche scolastico, conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste nelle apposite Linee guida. Con un'integrazione approvata dalla Camera è stato previsto che, per le medesime finalità, le regioni e i comuni possano far ricorso, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi e NCC.

Sempre con riferimento al trasporto pubblico locale, il comma 818, approvato dalla Camera, prevede che, fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria, agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori dei servizi di trasporto, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Il comma 819 istituisce un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021 e di 6 milioni di euro per il 2022, per l'erogazione di contributi ai comuni che istituiscano appositi spazi riservati per la sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza.

Il comma 849 riduce a decorrere dal 2023 le dotazioni dei Ministeri, con una quantificazione che, per quanto riguarda il MIT, ammonta a 30 milioni di euro.

Con i commi 989-992, introdotti dalla Camera, incrementano la consistenza organica del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera in servizio permanente, rideterminando la dotazione finanziaria.

I commi 1004-1007, al fine di rafforzarne le attività ispettive, di certificazione, di vigilanza e di controllo, autorizza l'ENAC a bandire procedure concorsuali pubbliche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti.

Con riferimento alla Tabella A, recante l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si prevede uno stanziamento di 18,2 milioni di euro per il 2021, di 27,7 milioni di euro per il 2022 e di 33,6 milioni di euro per il 2023. Nella Tabella B, relativa alle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale, gli accantonamenti di competenza del MIT ammontano a 40 milioni di euro per il 2021 e a 60 milioni sia per il 2022 che per il 2023. Gli accantonamenti di entrambe le Tabelle sono finalizzati al finanziamento di Interventi diversi.

Nella Sezione II del disegno di legge in esame, l'articolo 11, al comma 1 autorizza, per il 2021, l'impegno e il pagamento delle spese come risultanti dallo stato di previsione del MIT. Contiene inoltre, ai commi 2-6, diverse disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto. Il comma 7 dispone poi la riassegnazione al MIT di quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza del MIT il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere autorizzava spese finali pari a 13.906,1 milioni di euro per il 2021, a 13.694,7 milioni di euro per il 2022 e a 13.392,2 milioni di euro per il 2023.

Le autorizzazioni di cassa ammontavano a 14.694,7 milioni di euro per il 2021, a 13.163,4 milioni di euro per il 2022 e a 12.893,1 milioni di euro per il 2023.

Con la Nota di variazioni le previsioni complessive di competenza per il 2021 passano a 14.835,7 milioni di euro, suddivisi in 6.040,4 milioni di euro per le spese in conto capitale e in 8.795,3 milioni di euro per le spese correnti.

Le autorizzazioni di cassa sono quantificate in 15.624,4 milioni di euro.

Delle missioni nelle quali si articola la spesa del MIT (Tabella 10), come di consueto, la gran parte delle risorse è allocata sulle missioni n. 13 «*Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*» e n. 14 «*Infrastrutture pubbliche e logistica*».

La missione n. 13, in particolare, dopo la Nota di variazioni presenta una previsione di spesa nel bilancio integrato pari a 9.493,7 milioni di euro.

Nell'ambito della missione il programma che presenta gli stanziamenti maggiori è quello relativo a «*Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*» (13.6), per il quale la previsione complessiva per il 2021 sul bilancio integrato ammonta a 6.863,8 milioni di euro, 6.112,6 dei quali destinati al concorso dello Stato al trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda gli altri programmi della missione n. 13, quello relativo a «*Sicurezza e sviluppo della mobilità stradale*» (13.1) presenta uno stanziamento di 279,3 milioni di euro; il programma «*Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo*» (13.4) ha una dotazione di 608,6 milioni di euro; per il programma «*Autotrasporto ed intermodalità*» (13.2) sono stanziati 390,3 milioni di euro; il programma «*Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario*» (13.5) ha una dotazione di 707,6 milioni di euro e, infine, per il programma «*Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*» (13.9) sono previste spese per 644 milioni.

Sempre con riferimento alla missione n. 13, ricorda che il programma «*Sostegno allo sviluppo del trasporto*» (13.8) rientra nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di competenza complessivo per il 2021 a valere sul bilancio integrato ammonta a 5.919,2 milioni di euro ed è quasi totalmente assorbito dalle risorse erogate a favore di Ferrovie dello Stato S.p.a., per il finanziamento dei contratti di programma e di servizio per il trasporto ferroviario (5.914,8 milioni di euro). Tali previsioni sono confermate nella Nota di variazioni.

Per la missione n. 14, relativa a «*Infrastrutture pubbliche e logistica*», dopo la Nota di variazioni, la previsione di competenza sul bilancio integrato per il 2021 ammonta a 3.906,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, il programma che presenta maggiori stanziamenti è quello relativo a «*Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali*» (14.11), con una previsione di spesa di 2.681,3 milioni di euro.

Al programma «*Edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità*» (14.10) sono poi destinati complessivamente 982,2 milioni di euro.

Il programma «*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*» (14.5) presenta uno stanziamento di 237 milioni di euro e 5,9 milioni di euro sono infine finalizzati al programma «*Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e costruzioni*» (14.9).

Relativamente alla missione n. 7 «*Ordine pubblico e sicurezza*», lo stanziamento allocato sulla Tabella 10 è interamente assorbito dal programma «*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*» (7.7). Per il 2021 la previsione di spesa del bilancio integrato, dopo la Nota di variazioni, è pari a 837,8 milioni di euro.

Per la missione n. 32, relativa ai «*Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni*», il bilancio integrato reca una previsione di spesa di 175,1 milioni di euro.

Segnala infine che la missione n. 19 «*Casa e assetto urbanistico*» presenta una previsione di spesa per il 2021 di 422,3 milioni di euro.

In conclusione, formula una proposta di rapporto favorevole, pubblicato in allegato.

Il relatore D'ARIENZO (PD) illustra le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le relative disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda le disposizioni della Sezione I del disegno di legge di bilancio che incidono sul settore delle comunicazioni, procedendo secondo l'ordine del testo, segnala che il comma 267 consente anche a soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei la possibilità di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

Ai sensi dei commi da 515 a 517, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, i fornitori di servizi di intermediazione *on line* e i motori di ricerca *on line* che offrono, anche se non stabiliti, servizi in Italia hanno l'obbligo di iscriversi al registro degli operatori di comunicazione – ROC; all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è inoltre attribuito il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *on line*, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti. Per le violazioni del citato Regolamento è disposta l'applicazione delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore e sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.

Per la copertura dei costi relativi all'esercizio delle nuove funzioni, i fornitori di servizi di intermediazione *on line* e dei motori di ricerca *on line* che offrono servizi in Italia devono versare all'AGCOM un contributo, che è quantificato, in via di prima applicazione per il 2021, nell'1,5 per mille dei ricavi conseguiti sul territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle voci delle omologhe scritture contabili attestanti il valore della produzione. Per gli anni successivi, il contributo è modificabile dall'Autorità, sia nella misura che nelle modalità, fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi.

Con i commi da 608 a 613, che recano diversi interventi di sostegno all'informazione e all'editoria, sono tra l'altro introdotte disposizioni volte

alla proroga e al rifinanziamento per il biennio 2021-2022 del credito d'imposta riconosciuto per investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo annuo di 50 milioni di euro.

È inoltre prorogato al 2022 anche il credito d'imposta per i servizi digitali, del quale, ai sensi dell'articolo 190 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), possono beneficiare le imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupino almeno un dipendente a tempo indeterminato, nella misura del 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate in formato digitale nonché per *information technology* di gestione della connettività. In questo caso il limite di spesa è fissato a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

È poi istituito un *bonus*, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, che viene riconosciuto come contributo aggiuntivo ai nuclei familiari con reddito inferiore ai 20.000 che beneficiano del *voucher* per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete *internet* in banda ultralarga e dei relativi dispositivi elettronici.

I commi 614-615, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera, stanziavano 100 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento del contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi previsto dalla legge n. 205 del 2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento delle apparecchiature obsolete in vista dell'introduzione delle nuove tecnologie DVB-T2.

I commi 616-619, al fine di semplificare le procedure di assegnazione delle risorse e tenendo conto dell'incremento stabile delle entrate versate a titolo di abbonamento alle radioaudizioni, introducono un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal pagamento del canone RAI.

In particolare, prevedono che dal 1° gennaio 2021 una quota fissa di 110 milioni di euro annui è destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione – sul quale peraltro continuano a confluire anche le risorse relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale – mentre la quota restante è versata alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità.

Il comma 620 prevede la possibilità di trasferire alle amministrazioni pubbliche le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale.

In base al comma 621 sono poi attribuite alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

Con il comma 622, inserito dalla Camera, al fine di assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione



delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative e attività svolte dalle singole pubbliche amministrazioni per l'attuazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo, si dispone la corresponsione ai gestori dello SPID di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

I commi 623-625, anch'essi introdotti dalla Camera, al fine di ridurre il divario digitale prevedono la concessione alle famiglie a basso reddito con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un *bonus* di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Il comma 848 interviene infine sul canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, al fine di precisare che il canone è dovuto, oltre che dal soggetto titolare della concessione, dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfettaria.

La parte dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) che rientra nella competenza della 8<sup>a</sup> Commissione è quella relativa alla missione n. 15, che contiene gli stanziamenti per il settore delle comunicazioni.

Per il 2021, lo stanziamento di competenza sul bilancio integrato per tale missione, dopo la Nota di variazioni, è pari a 381 milioni di euro.

Dei tre programmi nei quali si articola la missione, quello che presenta le maggiori dotazioni finanziarie è il programma «*Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*» (15.8), con una previsione di spesa di 329,2 milioni di euro. Sono poi destinati 41,5 milioni di euro al programma «*Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti*» (15.9), mentre per il programma «*Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio*» (15.5) la previsione di spesa per il 2021 ammonta a 10,1 milioni di euro.

Sempre con riferimento allo stato di previsione del MISE, nell'ambito della missione n. 17 «*Ricerca e innovazione*», il programma 17.18 «*Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione*» reca per il 2021 uno stanziamento sul bilancio integrato di 13,7 milioni di euro.

Segnala, infine, che taluni stanziamenti in materia di comunicazioni sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al programma «*Servizi postali*» (n. 15.3), finalizzato alle attività a garanzia del servizio postale. Per il 2021 lo stanziamento complessivo per il programma – confermato nella Nota di variazioni – ammonta a 315,6 milioni di euro e comprende anche

le risorse destinate a Poste Italiane S.p.a. per i servizi offerti in convenzione allo Stato.

In conclusione, formula una proposta di rapporto favorevole, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il fatto che le Commissioni del Senato si trovino ad esaminare il contenuto del disegno di legge di bilancio alle ore 8.30 del 29 dicembre, con il provvedimento calendarizzato in Aula per le ore 13.30 dimostra di per sé che si tratta di un atto meramente formale e che il Senato non potrà apportare alcuna modifica. È evidente che non vi sarà neppure il tempo necessario ad approfondire tutte le questioni appena illustrate dai relatori, alcune delle quali frutto dell'approvazione alla Camera di emendamenti dell'opposizione, che ha sempre tenuto un comportamento altamente responsabile. Preannuncia dunque il voto contrario del suo Gruppo, invitando la maggioranza a riflettere se sia opportuno trattare in questa maniera il Parlamento e i cittadini.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), pur ritenendo non positivo il fatto che la legge di bilancio arrivi così tardi all'esame del Senato, osserva che non si tratta certo di una novità imputabile all'attuale maggioranza, ma di un fenomeno che si verifica ormai con frequenza, indipendentemente dal colore politico del Governo in carica.

Venendo al contenuto del provvedimento, si sofferma sul comma 815, che reca misure volte ad assicurare il recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese, osservando che si tratta di un'iniziativa lodevole ma insufficiente in termini di risorse stanziare, considerato che non si tratta solo di incidere sulla annosa questione delle differenze tra Nord e Sud del Paese, ma anche di ridurre ad esempio la distanza che separa le zone meno popolate da quelle più popolate. Ulteriori risorse potrebbero essere rinvenute definandole le grandi opere inutili, perché, contrariamente a quello che alcuni sostengono, il Movimento 5 Stelle non è contrario alle grandi opere di per sé, ma alle grandi opere che non rechino reale beneficio al Paese. Auspica dunque che tutto ciò possa costituire uno stimolo al Governo a mettere ancora più impegno nel raggiungimento degli obiettivi che si è dato.

Per quanto concerne il tema delle comunicazioni e della digitalizzazione, sottolinea l'importanza di garantire che i dati delle pubbliche amministrazioni restino in mano pubblica e siano conservati in *cloud* pubblici, auspicando che tale tema possa trovare una soluzione all'interno della predisposizione dei progetti per il *Recovery Fund*.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento in discussione generale, replica il relatore D'ARIENZO (*PD*) che, pur comprendendo le criticità emerse nel dibattito, osserva che il disegno di legge di bilancio costituisce

solo un tassello, per quanto significativo, di un quadro più ampio in cui rientra anche il *Recovery Plan*. Per quanto concerne il tema del monocameralismo di fatto, ritiene giunto il momento di una riflessione da parte di tutti perché la situazione, che si protrae ormai da tempo, non accenna a migliorare.

Il sottosegretario MARGIOTTA ritiene che il fatto che il disegno legge di bilancio giunga all'esame del Senato sostanzialmente blindato non può essere qualificato come un'espropriazione delle prerogative del Parlamento, in quanto alla Camera dei deputati è stato compiuto un esame molto approfondito che ha condotto all'approvazione di numerosi emendamenti, che hanno anche aumentato in maniera significativa la quantità di risorse impiegate. Il tema è piuttosto quello del monocameralismo di fatto che, con tutte le maggioranze e tutti i Governi, pare ormai essersi affermato anche per la manovra di bilancio, eliminando la terza lettura che, fino a qualche anno fa, costituiva invece la norma. La riforma costituzionale della scorsa legislatura non è andata a buon fine e la riduzione del numero dei parlamentari approvata nella legislatura in corso rimarrà monca se non si affronterà anche il tema delle funzioni delle Camere, con una riforma costituzionale seria e indifferibile. Se non si affronterà questo tema, non resterà che continuare a lamentarsi del monocameralismo di fatto.

Venendo al merito del provvedimento, rileva che quello che è stato fatto, anche grazie agli emendamenti parlamentari, di maggioranza e di opposizione, è stato di provare a dare una risposta a tutti gli operatori dei settori delle infrastrutture e dei trasporti. Forse non tutti i problemi sono stati risolti, ma non si può negare che ci sia stato un serio impegno ad affrontare tutte le questioni sul tavolo. Fra le tante misure cita, a titolo meramente esemplificativo, i 450 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali che, in un momento così complesso, rappresentano un intervento significativo.

Non essendo stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, si passa alla votazione dei rapporti.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di rapporto favorevole presentato dalla relatrice Ricciardi, che risulta approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone quindi in votazione lo schema di rapporto favorevole presentato dal relatore D'Arienzo, che risulta approvato.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta per oggi, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 19, ovvero al termine della seduta dell’Aula se successivo, per il seguito dell’esame, in sede consultiva su atti del Governo, dell’atto n. 234.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER  
L'ANNO FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO  
2021-2023 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 10 E 2054/I-10)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e *relativa* Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 10 e 2054/I-10, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FI-  
NANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023, E  
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 3 E 2054/I-3)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e *relativa* Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 3 e 2054/I-3, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 29 dicembre 2020

### Plenaria

### 153<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 13 e 2054/I-13)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023  
(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle tabelle 13 e 2054/I-13)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione agricoltura, con riguardo alla Sezione I, recante le disposizioni normative del disegno di legge, segnala anzitutto, all'articolo 1, il comma 33, che prevede in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il comma 38 prevede per l'anno 2021 l'esenzione ai fini Irpef – già prevista per gli anni 2017-2020 e, nella misura del 50 per cento, per il

2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il comma 39, inserito dalla Camera, proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

Il comma 40, inserito dalla Camera, assoggetta ad IVA al 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Il comma 41, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede che per l'anno 2021 non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

I commi 128 e 129 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. Un decreto ministeriale definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Il comma 130, introdotto dalla Camera, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019, incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 131, introdotto dalla Camera, prevede che il credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del *made in Italy* è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. In particolare tali interventi devono essere volti al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale, alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

Il comma 132, introdotto dalla Camera, incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, lo stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il comma 133 – anch'esso introdotto dalla Camera – aumenta di 1,5 milioni di euro lo stanziamento, per il 2021, destinato all'incremento di indennità per il personale dell'Ispetto-



rato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

I commi 134 e 135, introdotti dalla Camera, istituiscono, nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale. La definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del suddetto Fondo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

I commi 136 e 137, introdotti dalla Camera, rifinanziano il Fondo nazionale per la suinicoltura nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito dal decreto-legge n. 27 del 2019, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Sono, inoltre, integrate le finalità del Fondo, prevedendo che le stesse siano volte anche a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione di carne.

Il comma 138, introdotto dalla Camera, istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

I commi 139-143, introdotti dalla Camera, prevedono, a carico di chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali, l'obbligo di registrare su un apposito registro elettronico, istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue. Le modalità di applicazione della disposizione in esame – per le quali sono previsti oneri per 1 milione di euro per l'anno 2021 – sono demandate ad un apposito decreto ministeriale. È prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata istituzione del registro e di mancato rispetto delle modalità di tenuta telematica dello stesso registro; l'autorità competente per l'irrogazione delle suddette sanzioni è individuata nel Dipartimento dell'ICQRF del MIPAAF.

I commi 282 e 283 recano uno stanziamento di risorse per l'erogazione, anche per il 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

I commi da 315 a 319, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, riconoscono – nel limite di spesa di 31,1 milioni di euro per il 2021 – un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica

da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

Il comma 375 è volto ad incrementare di 40 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tale finanziamento – come si legge nella Relazione illustrativa – è disposto al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

Il comma 570, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, al fine di promuovere interventi di rimboschimento nelle città, incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento destinato dall'articolo 4 del «decreto clima» (decreto-legge n. 111 del 2019) al programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.

Il comma 670, introdotto dalla Camera, interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate – esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura – a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.

I commi 757 e 758, introdotti dalla Camera, prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute.

I commi 873-876 autorizzano il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; 30 unità in Area terza posizione economica F1, 21 unità in Area seconda, posizione economica F2 e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.

I commi 908 e 909 autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche

utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici) 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale.

Il comma 934 incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF.

Il comma 997 incrementa la dotazione finanziaria dell'AGEA di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

I commi 1144-1149, introdotti dalla Camera, recano disposizioni volte a valorizzare le tradizioni enogastronomiche, lo stile alimentare e le produzioni agroalimentari ed industriali italiane e a contrastare le pratiche di *Italian Sounding*. Viene definita la nozione di «ristorante italiano» come l'esercizio pubblico ove si consumano pasti nei quali la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani con particolare riferimento a quelli riconosciuti in ambito europeo come DOP, IGP, DOCG, IGT e STG; viene demandata ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico l'adozione delle disposizioni attuative volte, tra l'altro, a favorire la creazione di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione, a costituire ed aggiornare la banca dati della ristorazione italiana all'estero, a curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui si prevede l'istituzione. È, inoltre, previsto che l'attività di promozione dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana sia effettuata, nei paesi esteri, dagli uffici dell'ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero e da altri soggetti, pubblici e privati, specificamente abilitati allo svolgimento di tale attività. A tal fine è autorizzata la spesa di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge, che espone gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ricorda che tali previsioni di entrata e di spesa incorporano anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione (cosiddetto bilancio integrato).

L'articolo 14 del disegno di legge di bilancio approva lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13), oltre a prevedere altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il disegno di legge di bilancio 2021-2023 presentato dal Governo autorizza pertanto spese finali, in termini di competenza, pari a circa 1.445 milioni di euro nel 2021, a 985,8 milioni di euro per il 2022 e 1.146 milioni di euro per il 2023.

La spesa complessiva del MIPAAF è allocata su 3 missioni, di cui la principale è «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che rappresenta circa il 96,3 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo; tale missione ripartita in 3 programmi. L'altra missione (tradizionale) è quella relativa ai «Servizi istituzionali e generali

delle amministrazioni pubbliche», suddivisa in 2 programmi, che rappresenta circa il 2,9 per cento degli stanziamenti. Per quanto concerne infine la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali, questa contiene circa lo 0,8 per cento degli stanziamenti.

Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del MIPAAF, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio – uno stanziamento di 10.949.000 euro per il 2021, 26.349.000 euro per il 2022 e 21.349.000 euro per il 2023; il medesimo Ministero presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale, per 15 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro per il 2023.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, ricorda che l'esame del disegno di legge si concluderà con la votazione del rapporto. Ricorda altresì che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per oggi, 29 dicembre, alle ore 13,30, il termine entro cui la Commissione bilancio dovrà concludere i propri lavori. Conseguentemente, i rapporti delle Commissioni permanenti dovranno essere trasmessi in tempo utile.

Registra quindi l'orientamento dei Gruppi a non presentare emendamenti e ordini del giorno.

Avendo rinunciato a intervenire il Rappresentante del Governo, si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la discussione generale è dichiarata conclusa.

Il relatore TARICCO (*PD*) propone di esprimere un rapporto favorevole sui documenti di bilancio all'esame della Commissione (*pubblicato in allegato*).

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome dei senatori Fulvia Michela Caligiuri e La Pietra, illustra uno schema di rapporto alternativo, di indirizzo contrario, presentato dai Gruppi Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC e Fratelli d'Italia (*pubblicato in allegato*).

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) sottolinea come nella fase drammatica che sta attraversando il Paese sarebbero state necessarie misure di ampio respiro e di lungo termine, anziché interventi microsettoriali che non risolvono le grandi problematiche che il mondo agricolo si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Trova inoltre inaccettabile che il Senato quest'anno non abbia avuto alcuna possibilità di intervenire su una manovra economica tanto importante: tale circostanza peraltro rende impossi-

bile apportare contributi migliorativi anche da parte delle opposizioni, come invece, almeno a parole, viene invocato da parte della maggioranza e del Governo. Per tali motivi preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e approvato lo schema di rapporto favorevole presentato dal relatore. Conseguentemente la proposta di rapporto alternativo non è posta ai voti ed è trasmessa alla Commissione bilancio come rapporto di minoranza.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FO-  
RESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E PER  
IL TRIENNIO 2021-2023**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 13 E 2054/I-13)**

La Commissione,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, nonché l'allegata Tabella 13,

formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI  
BERGESIO, Fulvia Michela CALIGIURI E LA PIETRA  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FO-  
RESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E PER IL  
TRIENNIO 2021-2023**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 13 E 2054/I-13)**

La 9<sup>a</sup> Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

il disegno di legge in esame si colloca in un contesto economico e sociale fortemente condizionato dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a cui il Governo ha risposto con una lunga serie di decreti-legge, i quali hanno generato storture normative ed interventi sconsiderati e contraddittori fra di loro;

osservato che durante l'esame della provvedimento alla Camera dei Deputati sono state apportate modifiche ed introdotte misure importanti per il settore, e segnatamente: l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo nazionale per la suinicoltura; l'incremento di 70 milioni di euro della dotazione Fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie, verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019; il riconoscimento per il 2021 di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; proroga per il solo 2021 della disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2018 relativamente alle percentuali di compensazione IVA applicabili alla cessione di animali vivi delle specie bovina e suina;

il settore suinicolo in particolare è da tempo esposto a dinamiche di mercato che evidenziano particolari difficoltà economiche sia per la fase primaria di allevamento dei suini sia per la fase di macellazione e trasformazione delle carni e la produzione di salumi;

ritenuto che le misure di valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e delle produzioni agroalimentari italiane e contrasto al «*Italian Sounding*» appaiono poco incisive a sostenere il rilancio dell'agroalimentare «*made in Italy*»;

un numero crescente di prodotti a base vegetale viene proposto sul mercato come alternativa a prodotti carnei, richiamando a nomi tipici della

tradizione culinaria italiana: spezzatino di quinoa, fiorentina di seitan, polpette green, mortadella vegetale, salame di tofu e simili;

i consumatori sono ignari del fatto che la maggior parte di questi cibi di origine non animale è prodotta in laboratorio e non ha nulla a che fare con l'agricoltura, ed anzi, essendo prodotti assolutamente diversi da quelli agricoli ma che richiamo ad essi, rischiano di arrecare un grave danno alla salute dei consumatori, inficiando la qualità e genuinità stessa dell'agroalimentare «*made in Italy*»;

è necessaria un'iniziativa animata dalla volontà di tutelare le denominazioni di vendita riferite alla carne e ai prodotti da essa derivati, che escluda i prodotti vegetali o sintetici dalla possibilità di utilizzo di tali denominazioni;

rilevata la mancanza di una visione strategica e strutturale, a supporto di interventi di rilancio in chiave competitiva del comparto agricolo e agroalimentare, resa ancora più evidente dal non aver saputo cogliere l'importanza di alcuni interventi di più largo respiro, fondamentali alla ripresa del settore come:

- il ripristino dell'utilizzo dei *voucher* per l'agricoltura, il turismo e la ristorazione;
- il rafforzamento della cambiale agraria;
- l'estensione dell'esonero dagli oneri previdenziali a tutto il territorio nazionale, previsto solo per le zone svantaggiate delle aree interne;
- l'estensione della moratoria a tutto il 2021 delle rate per mutui e interessi;
- semplificazione burocratica accesso fondi PAC e PSR,
- sostegno reale alla filiera del cibo con regole e norme a tutela dell'anello più debole cioè del contadino, custode dell'ambiente e del territorio,

rilevata inoltre la necessità di introdurre nel provvedimento specifiche misure a favore di alcuni comparti fortemente colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al settore florovivaistico, vitivinicolo e al settore lattiero caseario, il quale ultimo ha subito gravi perdite in conseguenza della contrazione dei prezzi;

ritenuto che, al fine di garantire maggiore liquidità alle imprese nell'ambito degli interventi di potenziamento per la transizione 4.0, sarebbe necessario introdurre una specifica disposizione volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

nell'ambito delle azioni per il *Green New Deal* è inoltre necessario sostenere iniziative tese a promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente ad uso agricolo e forestale al fine di contribuire alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, nonché alla riduzione dell'impatto ambientale;



evidenziata infine la mancanza nel disegno di legge in esame di un approccio fondato sulla programmazione e sulla misurazione degli effetti economici prodotti dagli stanziamenti effettuati, nonché la necessità di effettuare un attento monitoraggio delle risorse non ancora utilizzate per comprendere le ragioni di mancato utilizzo.

Alla luce di quanto sopra esposto,

esprimiamo rapporto contrario.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 29 dicembre 2020

**Plenaria****129<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2054/I-2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 3 e 2054/I-3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023
- **(Tabb. 11 e 2054/I-11)** Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 14 e 2054/I-14)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle tabelle 2 e 2054/I-2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle tabelle 3 e 2054/I-3. Rapporto favorevole sulle tabelle 11 e 2054/I-11, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle tabelle 14 e 2054/I-14, limitatamente alle parti di competenza)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra le parti di competenza del disegno di legge n. 2054, che contiene la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio con l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'econo-

mia. In questo quadro, si segnalano le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. Anzitutto, una pluralità di disposizioni istituiscono nuovi fondi di sostegno alle attività economiche: il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa donna con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (articolo 1, commi 97-106); il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore (articolo 1, commi 109- 113); il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, della chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 1, commi 124-126); il Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, con una dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021 (articolo 1, commi 201- 202).

Altre misure prevedono il rifinanziamento o l'estensione temporale di operatività o altri correttivi di strumenti già esistenti. In questa direzione vanno le seguenti misure: l'incremento di 145 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati (articolo 1, comma 145); l'attribuzione all'Unione industriale biellese di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore (articolo 1, commi 157-158); la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. «Garanzia Italia»), nonché il prolungamento da 10 a 15 anni della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché di associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (articolo 1, commi 206-208, 210-212 e 216); l'estensione della disciplina delle cartolarizzazioni

dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999 alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti (articolo 1, comma 215); la possibilità per le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 e all'intervento del fondo centrale di garanzia PMI, per sostenere specifici progetti economici ente sostenibili per progetti riferiti al *Green New Deal* (articolo 1, comma 231); l'estensione dell'operatività della garanzia SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), cui sono concesse garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro (articolo 1, comma 209); l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, per un importo di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale (articolo 1, commi 80-81); il rifinanziamento della «Nuova Sabatini», con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 1, commi 95-96); l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'autorizzazione di spesa per il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 1, comma 127); la proroga al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con il conseguente rifinanziamento (articolo 1, comma 244); la proroga al 30 giugno 2021 della norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere – in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito – una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 232); la proroga al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale (articolo 1, commi 248-254); a decorrere dal 2021, le previsioni di spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (articolo 1, comma 255); il rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico 4 dicembre 2014 (cd. «Nuova Marcora»), nonché la modifica alla disciplina di sostegno al credito alla cooperazione, per cui le società finanziarie partecipate dal MISE, che operano interventi finanziari di sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative, possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali (articolo 1, commi 261-262).

Vengono rafforzati gli strumenti di sostegno al recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori: le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico (Cooperazione Finanza Impresa – Cfi Scpa) svolgono, su incarico del MISE stesso, attività di assistenza e consulenza ad iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi (articolo 1, commi 259- 260); la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta), con riferimento agli investimenti effettuati al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 1, commi 263-264); la possibilità per gli operatori di finanza mutualistica e solidale costituiti in forma di cooperativa di erogare credito alle microimprese (articolo 1, comma 265); nei casi di sospensione degli obblighi in tema di perdita del capitale sociale, la proroga del termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo al quinto esercizio successivo (articolo 1, comma 266); l'aggiunta di una ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile, quale il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (articolo 1, commi 270-273); l'ampliamento fino a 84 mesi dei termini di restituzione dei mutui agevolati concessi da Invitalia, purché non siano state avviate procedure di contenzioso (articolo 1, comma 274); l'incremento, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e della dotazione del correlato Fondo per la promozione integrata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 1, comma 1142).

Una crescente attenzione è dedicata inoltre alla innovazione delle imprese: viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del *Venture capital*, al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione tecnologica (articolo 1, comma 107); l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 per sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese (articolo 1, comma 154); l'attivazione di una procedura per la stipula di un accordo del MISE con il settore della raffinazione e della bioraffinazione per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile (articolo 1, comma 159-160); il finan-

ziamento di progetti innovativi di formazione nell'ambito del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, con una autorizzazione di spesa di 0,5 milioni per l'anno 2021 (articolo 1, comma 534); l'istituzione della Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali (articolo 1, commi 566-569); nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 a disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo (articolo 1, commi 1051-1052).

Un altro obiettivo finalizzato a sostenere il tessuto industriale del Paese è quello di favorire la aggregazione delle imprese. Si ricordano in questo senso: la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 1, comma 230); per incentivare i processi di aggregazione aziendale nel 2021, la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) (articolo 1, commi 233-242).

Per le finalità di riequilibrio territoriale, viene modificata la disciplina della misura agevolativa denominata «Resto al Sud», volta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori – tra i 18 ed i 45 anni – nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La modifica estende la platea dei beneficiari della misura elevando da 45 a 55 anni la loro età massima (articolo 1, comma 170).

Viene altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 60 milioni di euro per il triennio 2021-2023 (articolo 1, comma 194).

Va ricordata tra le misure di sostegno anche la destinazione di una quota delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037) per contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.A. (articolo 1, commi 1068-1073).

È previsto che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni circa l'attività di rendicontazione di Invitalia, con i progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi, per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti ed il loro impatto positivo sulla

coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma *Next generation EU* (articolo 1, comma 1074).

In materia fiscale, è istituito un Fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale. Tra questi si annoverano: la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (articolo 1, commi 58-59) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (articolo 1, comma 60 e 75); le modifiche alla disciplina della detrazione al 110 per cento (cd. *superbonus*), tra le quali la proroga per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (articolo 1, commi 66-74); la costituzione di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche (articolo 1, commi 227-229).

Relativamente alla tassazione delle persone giuridiche, si dispone la sospensione fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d'imposta, contributi previdenziali e ritenute d'acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (articolo 1, commi 36-37).

Sono previsti altresì: l'istituzione di un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 117-123); l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del *made in Italy*, nei periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (articolo 1, comma 131); la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo; articolo 1, commi 171-172); la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 1, commi 185-187); l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*; per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021 (articolo 1, comma 602).

In merito alle politiche di coesione e a favore del Mezzogiorno, si segnalano i seguenti interventi: si estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Mo-

lise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 1, commi 161, 164-169); si promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa (articolo 1, commi 188-190).

Si prevede inoltre l'introduzione di una serie di misure per l'attuazione del *Programma Next Generation EU*. In particolare, si prevede (articolo 1, commi 1037-1050) l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per il 2021 e 40.037,4 milioni di euro per il 2022. Parte delle risorse del Fondo di rotazione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a.. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta da Invitalia S.p.A., con particolare riguardo alle commissioni trattenute dalla società, ai progetti di investimento finanziati e ai criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi (commi 1051-1067).

Con riferimento al turismo, si segnalano: la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo turistico in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale (articolo 1, commi 84-86); l'estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico. Il contributo ha effetto dal 2021, entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro (articolo 1, commi 87-88); l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo (MIBACT) di un Fondo per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 (articolo 1, commi 89-90); l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 1, commi 91-94); l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l'attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale (articolo 1, comma 195); a tutela della concorrenza e dei consumatori, si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (articolo 1, comma 595); la riforma della disciplina della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che viene ora istituita presso il MIBACT. La banca dati raccoglie e



ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi (articolo 1, commi 596-597); il rifinanziamento di 100 milioni per l'anno 2021 del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti (articolo 1, comma 603).

Per quanto riguarda il settore del commercio, si segnala che dal 1° gennaio 2022 l'aliquota contributiva aggiuntiva, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale (articolo 1, comma 380).

In merito alla promozione della mobilità sostenibile, si prevede il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2026 del contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 (articolo 1, commi 691).

Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del «Programma sperimentale buono mobilità», di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (articolo 1, comma 692) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (articolo 1, comma 693). Le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo (articolo 1, comma 694).

Infine, sono introdotte disposizioni di modifica di alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, volte a favorire la realizzazione degli interventi e l'utilizzo delle risorse stanziare (articolo 1, commi 725-727). È prevista la modifica, per il 2021, dell'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO<sub>2</sub> (c.d. «ecotassa»), (articolo 1, comma 651) e il rifinanziamento per il 2021 del contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO<sub>2</sub> (articolo 1, comma 652-655).

Sulla base di quanto convenuto nella Conferenza dei Capigruppo di ieri, considerata l'esigenza procedurale di esprimere i rapporti di competenza della Commissione in tempi funzionali ai lavori della Commissione bilancio, considerata altresì l'imminente programmazione in Aula del disegno di legge, propone di dare per esperita la fase di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno e di svolgere gli interventi in sede di dichiarazione di voto, dando per esperita la discussione generale.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, si procede con la votazione delle proposte di rapporto.

Verificata la presenza del numero legale, è posta, dapprima, in votazione la proposta di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge, pubblicate in allegato, che risulta approvata.

Si passa alla votazione della proposta di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge, pubblicate in allegato, che risulta approvata.

Si passa quindi alla votazione della proposta di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge, pubblicate in allegato, che risulta approvata.

Si passa infine alla votazione della proposta di rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge, pubblicate in allegato, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023,  
E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 2 E 2054/I-2)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, la relativa Nota di variazioni e l'allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023,  
E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 3 E 2054/I-3)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, la relativa Nota di variazioni e l'allegata Tabella 3,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023,  
E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 11 E 2054/I-11)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, la relativa Nota di variazioni e l'allegata Tabella 11, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER  
I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO  
2021-2023, E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 14 E 2054/I-14)**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, la relativa Nota di variazioni e l'allegata Tabella 14, limitatamente alle parti di competenza,

formula un rapporto favorevole.

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 29 dicembre 2020

**Plenaria**

**221<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2054/I-2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 4 e 2054/I-4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023  
(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto favorevole)

Nell'introdurre l'esame delle parti di competenza del disegno di legge di bilancio per il 2021, la relatrice GUIDOLIN (M5S) segnala in primo luogo l'adozione di una serie di sgravi contributivi recata dai commi da 10 a 15, relativa alle assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022. Illustra quindi le ulteriori misure di sgravio contributivo disposte dai commi da 16 a 19, per le assunzioni di lavoratrici, dai commi da 20 a 22, in riferimento ai lavoratori autonomi e al personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal comma 29, riguardante i giornalisti lavo-

ratori dipendenti, dal comma 33, che proroga una norma transitoria a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Prosegue menzionando l'istituzione (commi 34 e 35) di un fondo finalizzato all'esonero della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, quindi i commi da 161 a 169, che prevedono un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre il comma 306 dispone un esonero contributivo parziale relativo alle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020.

Si sofferma poi sulle norme in materia di ammortizzatori sociali, segnalando in particolare i commi da 299 a 305, riguardanti i trattamenti ordinari di integrazione salariale, gli assegni ordinari di integrazione salariale e i trattamenti di integrazione salariale in deroga, e il comma 345, teso a estendere al 2021 la disciplina transitoria in materia di isopensione. Menziona quindi i commi da 386 a 401, istitutivi in via sperimentale dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa in favore di taluni lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, mentre altri interventi specifici e transitori in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito sono posti dal comma 30, dal comma 278, dai commi da 280 a 291 e dai commi da 315 a 319, con riferimento a situazioni di crisi o a particolari settori.

Successivamente segnala che i commi 292, 293, 295 e 296 modificano la disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, mentre il comma 294 prevede la proroga di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

Dopo aver rilevato la proroga del termine finale relativo sia alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sia alle norme transitorie che escludono per i datori di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo posta dai commi da 309 a 311, osserva che il comma 349 modifica la disciplina del contratto di espansione, ampliandone le possibilità di fruizione.

Successivamente ricapitola gli ulteriori interventi in materia di politiche attive del lavoro, di cui ai commi 23 e 24, 276 e 277, 297, 298, da 324 a 328, quindi l'intervento di cui al comma 279, concernente le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

Riguardo al settore pensionistico, segnala in primo luogo che il comma 321 prevede una proroga dell'istituto «opzione donna», che i successivi commi 339 e 340 prorogano al 2021 l'istituto dell'APE sociale e che i commi da 346 a 348 introducono la cosiddetta nona salvaguardia, consentendo ad alcuni soggetti l'applicazione delle norme sui requisiti per il trattamento pensionistico e sulle relative decorrenze iniziali vigenti prima del 6 dicembre 2011.

Successivamente puntualizza che il comma 31 interviene sul processo di riequilibrio finanziario dell'INPGI; il comma 350 concerne il calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di la-



voro a tempo parziale; i commi 360 e 361 recano norme sul trattamento pensionistico in favore di lavoratori esposti all'amianto; il comma 565 concerne la misura della contribuzione pensionistica per professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute.

Riguardo ad altri interventi di rilevanza sociale, la relatrice segnala il comma 2, istitutivo di un fondo per l'assegno universale e i servizi alla famiglia, il comma 334, che istituisce un fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi concernenti il *caregiver* familiare, il comma 362, che estende il riconoscimento dell'assegno di natalità, i commi 363 e 364, in materia di congedo di paternità obbligatorio, i commi 365 e 366, i quali prevedono un contributo mensile in favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico disabili, il comma 371, recante un incremento dei limiti di spesa relativi agli istituti del reddito e della pensione di cittadinanza e interventi connessi.

Specifica inoltre che i commi 481 e 482 concernono l'applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 di discipline temporanee riguardanti l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria, nonché la connessa possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile.

In materia di pubblico impiego, segnala che l'articolo 1 in esame prevede un complesso di interventi specifici, in larga parte costituiti da autorizzazioni ad assunzioni, e che il comma 959 dispone un incremento delle risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Ricorda infine che gli articoli successivi del disegno di legge in esame concernono gli allegati stati di previsione ministeriali, i quali operano alcune variazioni o rimodulazioni del bilancio a legislazione vigente, oltre a riportare, insieme con la nota di variazioni approvata dalla Camera, gli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 1.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) si esprime criticamente in relazione alle modalità di svolgimento dell'*iter* del disegno di legge di bilancio, a partire dal ritardo nella presentazione alle Camere, che giudica lesive dei principi della democrazia parlamentare. Manifesta pertanto l'orientamento contrario del proprio Gruppo.

In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per la trasmissione del rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione, la presidente MATRISCIANO propone di rinunciare alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno, come peraltro già concordato per le vie brevi.

La Commissione conviene.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) presenta uno schema di rapporto favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) motiva il voto contrario del proprio Gruppo facendo in primo luogo riferimento all'inaudita compressione delle possibilità di esame del Parlamento. Relativamente al merito del disegno di legge in titolo, segnala la mancanza di una reale visione delle prospettive del mercato del lavoro nel prossimo futuro, in considerazione innanzitutto dell'assenza di misure idonee a fronteggiare le conseguenze della scadenza del termine per il blocco dei licenziamenti. Giudica negativamente la scelta di procedere ad assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, peraltro in assenza di indicazioni precise riguardo l'entità di tali immissioni, destinate a essere finanziate in *deficit* e a costituire quindi un pesante onere finanziario. Segnala inoltre l'inefficacia dell'operato dei *navigator* e dei centri per l'impiego, nonché gli esiti deludenti dell'introduzione del reddito di cittadinanza sul piano delle politiche attive per il lavoro, quando avrebbe maggiore utilità investire nelle attività di sostegno sociale a livello comunale.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di rapporto è infine messo ai voti, risultando approvato.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI PREVI-  
SIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO  
2021 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO  
2021-2023 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 4 E 2054/I-4  
e, limitatamente alle parti di competenza, TABELLE 2 E 2054/I-2)**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, l'allegata tabella 4, nonché, limitatamente alle parti di competenza, l'allegata tabella 2,

premesso che:

il disegno di legge in esame e le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati:

– confermano la volontà, in questo momento emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19, di assicurare la continuità e di rafforzare ulteriormente le misure di tutela dei lavoratori, siano essi dipendenti, attraverso gli interventi normativi in materia di ammortizzatori sociali (commi 299-305), o autonomi, grazie all'istituzione, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);

– prevedono altresì numerosi interventi in materia di politiche attive del lavoro, tra i quali si segnalano, in particolare, lo stanziamento di 50 milioni di euro, per il 2021, per interventi volti a sostenere e valorizzare le misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto, ed il fondo per il sostegno della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, con una dotazione di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022;

– per quanto riguarda le materie direttamente all'esame della Commissione, stabiliscono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento dell'attività di cura svolta dai *caregiver* familiari;

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 29 dicembre 2020

### Plenaria

### 193<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
PARENTE

*Interviene il vice ministro della salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 15 e 2054/I-15)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto favorevole sulle tabelle 15 e 2054/I-15)

La relatrice PIRRO (M5S) riferisce sulle parti del disegno di legge in titolo che attengono a profili d'interesse della Commissione, soffermandosi anzitutto sugli interventi normativi e finanziari recati dall'articolo 1.

Tra le linee di intervento più rilevanti segnala, in primo luogo, la ridefinizione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ovvero del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. La misura del nuovo livello per il 2021 – rispetto ad un valore a legislazione vigente pari (come riporta la relazione tecnica relativa all'originario disegno di legge di bilancio) a 119.477,2 milioni di euro (per il medesimo anno 2021) – è costituita dalla somma dei seguenti addendi: un valore pari a 121.370,1 milioni di euro, stabilito dal comma 403; un ulteriore importo di 100 milioni, previsto dal comma 415; un ulteriore importo di 110 milioni, derivante dallo stanziamento di cui al comma 467; un ulteriore importo di 20 milioni di euro, derivante dallo stanziamento di cui al comma 496. Per gli anni successivi al 2021, il sum-

menzionato valore di 121.370,1 milioni è incrementato – ai sensi dei commi 404, 415 e 496 – nella misura di: 942,870 milioni per il 2022, 647,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 537,870 milioni annui a decorrere dal 2026; nella determinazione di tali importi, si è tenuto conto – come indica il citato comma 404 e come specifica la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario – anche degli effetti a decorrere dal 2023 della razionalizzazione della spesa (in particolare, la relazione tecnica stima che dalla riorganizzazione dei servizi sanitari, basata anche sul potenziamento della digitalizzazione, potrebbe derivare una minore spesa pari a 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023). I nuovi livelli di finanziamento summenzionati sono al netto, come specifica il comma 403, dell'importo di cui al comma 485, pari a circa 117,130 milioni annui, il quale viene trasferito, a decorrere dal 2021, al Ministero della salute, in relazione al trasferimento di competenze stabilito dal medesimo comma 485 – in base a quest'ultimo, le competenze in materia di assegnazione del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato) sono trasferite al Ministero della salute, mentre nell'assetto vigente tali assegnazioni sono operate nell'ambito del riparto del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato –.

Fa quindi presente che, a valere sul livello summenzionato di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, l'articolo 1 in esame prevede i seguenti interventi specifici:

i commi 407 e 408 dispongono un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

i commi da 409 a 411 recano uno stanziamento ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Lo stanziamento è pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021;

i commi 414 e 415 recano uno stanziamento ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari. Lo stanziamento è pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021;

i commi 416 e 417 recano uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

(tamponi intesi all'accertamento di casi di positività al virus SARS-CoV-2);

il comma 421 autorizza per i contratti di formazione specialistica dei medici l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

il comma 423 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 alcune norme transitorie che concernono sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari, ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale (la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto) sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale (con disposizioni specifiche relative ai medici in formazione specialistica). La proroga di cui al presente comma 423 è ammessa nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui all'allegata tabella 1;

la lettera *a*) del comma 425 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 alcune norme transitorie. Esse, in primo luogo, prevedono la costituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, di un'unità speciale ogni 50.000 abitanti, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitino di ricovero ospedaliero (le disposizioni in esame concernono anche la composizione dell'unità speciale, le modalità di svolgimento dell'attività ed i relativi compensi per i medici). Le norme oggetto di proroga prevedono inoltre che il triage per i pazienti che si rechino autonomamente in pronto soccorso con sintomi da COVID-19 avvenga in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali. La proroga di cui alla presente lettera *a*) è ammessa nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui all'allegata tabella 2;

i commi da 468 a 470 dispongono un incremento per il 2021 delle risorse per il riconoscimento dell'indennità di personale infermieristico, indennità prevista, a determinate condizioni, in favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che utilizzino un infermiere. L'incremento è pari a 25 milioni di euro con riferimento ai medici di medicina generale ed a 10 milioni con riferimento ai suddetti pediatri; tali importi sono ripartiti tra le regioni e le province autonome dagli allegati E ed F;

il comma 496 destina una quota di 20 milioni di euro annui, ai fini della copertura dei flussi finanziari tra regioni, relativi alle prestazioni sa-

нитарie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La relattrice segnala, quindi, che altri commi dell'articolo 1 in esame recano interventi finanziari (nei settori di interesse della Commissione) che sono invece a valere sulla fiscalità generale o a valere su risorse diverse rispetto al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*:

il comma 329 opera il rifinanziamento del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (nella disciplina finora vigente, la dotazione del fondo è prevista solo per il triennio 2018-2020: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 7 milioni per il 2020);

i commi da 330 a 332 istituiscono, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un fondo per interventi intesi a migliorare l'assistenza e la protezione sociale delle persone affette da demenza e a garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer; la definizione sia dei criteri e delle modalità di riparto del fondo sia del sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme è demandata ad un decreto ministeriale;

il comma 333 incrementa da 500 a 550 euro il limite di importo delle spese veterinarie rilevanti ai fini della detrazione dalle imposte sui redditi (resta fermo che la detraibilità concerne soltanto la quota del suddetto importo che eccede la soglia di 129,11 euro);

il comma 413 destina un importo di 40 milioni di euro, nell'ambito della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020, allo scopo di incrementare le risorse contrattuali relative al personale dipendente degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con destinazione prioritaria alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

i commi da 429 a 434 prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo – oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali –;

i commi 435 e 436 prevedono che, a decorrere dal 2021, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per

il contrasto delle malattie della povertà (INMP) possa procedere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente e senza il previo espletamento di procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato 9 unità di personale;

i commi da 437 a 439 istituiscono un fondo per la tutela della vista, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, ai fini dell'erogazione – nei limiti delle relative risorse – di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui;

i commi 440, 441 e 821 recano autorizzazioni di spesa relative all'erogazione di indennità spettanti – in base alle norme vigenti o in base agli esiti di alcuni contenziosi – ad alcune categorie di soggetti danneggiati in ambito sanitario;

il comma 442 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro; di conseguenza, il livello globale del finanziamento – disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 – ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 32 miliardi. La quota suddetta di 2 miliardi è ripartita tra le regioni secondo gli importi di cui all'allegato B. Sotto il profilo temporale, l'importo di 2 miliardi in esame, come indica la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di bilancio, è così ripartito: 100 milioni per ciascuno degli anni 2021-2024; 140 milioni per ciascuno degli anni 2025-2029; 150 milioni per ciascuno degli anni 2030-2035. Inoltre, la successiva sezione II del presente disegno di legge opera una rimodulazione degli importi in materia già vigenti, riducendo nella misura di 270 milioni lo stanziamento complessivo per il 2021 ed incrementando in misura corrispondente quello per il 2023. Il comma 444 del presente articolo 1 dispone che, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinino una quota pari allo 0,5 per cento del suddetto stanziamento di 2 miliardi (di cui al comma 442) all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto. Il comma 443 del presente articolo 1, insieme con il citato allegato B, definisce il riparto degli importi tra le regioni anche del precedente incremento di 2 miliardi delle risorse in materia, disposto dalla legge di bilancio per il 2020;

i commi 445 e 446 prevedono uno stanziamento di 5 milioni di euro, per il 2021, per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio (in conformità alle norme sulla produzione di gas medicinali). Si demanda ad un decreto del Ministro dell'eco-



nomia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione della previsione in esame (lo stanziamento suddetto viene disposto come quota riservata nell'ambito del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese);

i commi da 447 a 449 istituiscono un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 e prevedono che il Ministero della salute si avvalga per tali acquisti e per la relativa distribuzione sul territorio del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

i commi 450 e 451 prevedono un incremento di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021-2023, del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita; l'incremento è destinato alla concessione di un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto ministeriale attuativo, in favore delle coppie con infertilità e sterilità, al fine di consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi delle medesime infertilità e sterilità (con particolare riferimento alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non siano state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultino insufficienti al fabbisogno). Si prevede altresì che il Ministero della salute effettui il monitoraggio annuale sull'impiego delle risorse in esame e avvii, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive;

il comma 452 prevede, fino al 31 dicembre 2022, l'esenzione dall'IVA per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione;

il comma 453 prevede, con riferimento al periodo 20 dicembre 2020-31 dicembre 2022, l'esenzione dall'IVA per le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini;

i commi da 454 a 456 prevedono un incremento, nella misura di 50 milioni di euro per il 2021, della dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico e demandano ad un regolamento ministeriale l'attuazione della revisione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse, secondo i principi di cui alle lettere da *a*) a *c*) del comma 455. La novella sopprime, riguardo alla procedura di emanazione del decreto attuativo, la fase di previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali;

i commi da 457 a 467 prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest'ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali

summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell'ambito di distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate – sentite le regioni e le province autonome – dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che l'Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica;

i commi 472 e 473 prevedono un incremento del contributo ordinario statale in favore dell'Istituto superiore di sanità e demandano ad un decreto ministeriale l'individuazione di altre risorse (nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute) ai fini di ulteriori integrazioni del contributo in oggetto. La misura dell'incremento disposto direttamente dai commi in esame è pari a 11.233.600 euro per il 2021, 15.233.600 euro per il 2022 e 19.233.600 euro annui a decorrere dal 2023. Ai fini del concorso alla copertura si riduce nella misura di 11.233.600 euro annui, a decorrere dal 2021, il finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto;

il comma 474 reca due autorizzazioni di spesa in favore dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, per lo svolgimento di attività (già previste da norme vigenti) di produzione e trasformazione di cannabis per uso medico;

i commi 479 e 480 istituiscono un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, per il rimborso, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce e demandano ad un decreto ministeriale la relativa attuazione;

i commi 481 e 482 concernono l'applicazione, per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021, di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico curante di assistenza primaria, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Per la prima fattispecie, viene posto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021);

i commi da 488 a 490 istituiscono un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro annui, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare ed autorizzano una spesa di 1 milione annuo al fine di po-

tenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di Finanza;

il comma 498 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio e alla ricerca in materia di endometriosi e per la valutazione dell'incidenza della suddetta patologia nel territorio nazionale;

i commi da 499 a 501 autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l'attuazione della legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica», e demandano ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse;

i commi 555 e 556 autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore delle università che attivano corsi di *master* di secondo livello in medicina clinica termale;

i commi da 778 a 780 istituiscono un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali;

i commi 882 e 883 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale appartenente all'Area terza del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui al precedente comma 854.

La relatrice segnala, inoltre, i seguenti interventi normativi, che reputa rilevanti nell'ottica della Commissione:

il comma 405 modifica la disciplina transitoria in base alla quale anche i medici non aventi alcuno dei titoli di specializzazione ammessi per l'area delle cure palliative sono considerati idonei ad operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle suddette cure: la normativa vigente subordina tale idoneità – oltre che al possesso dei requisiti di esperienza professionale e di formazione ivi indicati – alla condizione che i medici siano in servizio presso le reti medesime alla data del 1° gennaio 2019, termine che la presente novella sostituisce con il riferimento alla data del 31 dicembre 2020 (fermi restando i requisiti summenzionati);

le novelle di cui al comma 406 introducono: il regime di autorizzazione per le attività di erogazione di cure domiciliari; la possibilità di accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale per le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione delle medesime cure; la possibilità di accordo contrattuale con il medesimo Servizio per le organizzazioni accreditate suddette;

i commi da 418 a 420 consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione

di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2. Le norme in esame richiedono che per l'esercizio di tali eventuali attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti alle stesse attività, ad un accordo collettivo nazionale ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui medesimi accordi si fonda il regime convenzionale tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale (per le attività in oggetto). Si opera altresì una novella alla disciplina sui «nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale», introducendo la fattispecie dell'effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;

il comma 424 modifica una norma transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2021, che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o a quelli di formazione specifica in medicina generale. La modifica eleva da 650 a 800 il numero massimo di assistiti – derivanti dal suddetto incarico – ai fini del mantenimento della corresponsione della borsa di studio (oltre tale limite, l'erogazione è sospesa);

la lettera *b*) del comma 425 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale trattengano in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;

il comma 426 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria che riconosce, in presenza di determinate condizioni, ai soggetti risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale il diritto all'accesso al medesimo corso, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio;

il comma 471 consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i commi da 475 a 477 operano una rimodulazione dei limiti di spesa farmaceutica, ferma restando la misura, pari a 14,85 punti percentuali, del limite complessivo. In tale ambito, si dispone un elevamento da 6,89 punti a 7,85 punti del limite di spesa farmaceutica per acquisti di-

retti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto) e una riduzione da 7,96 a 7,0 punti percentuali del limite di spesa farmaceutica convenzionata. Si prevedono altresì norme transitorie, al cui rispetto è subordinata l'applicazione delle variazioni suddette dei limiti percentuali;

il comma 478 prevede che il Ministro della salute definisca con decreto, sentita l'AIFA, i casi in cui il veterinario possa prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo del medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione;

il comma 484, con effetto dal 1° gennaio 2021, sopprime, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta. La disciplina in oggetto concerne i casi di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria derivanti dalle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la novella di cui al comma 486, in materia di Croce Rossa italiana, concerne sia il trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà di beni immobili e di unità immobiliari sia l'attribuzione di alcuni lasciti testamentari;

i commi 491 e 492 recano norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. I commi 493 e 494 demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità;

il comma 495 prevede che le regioni e le province autonome possano riconoscere alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale un ristoro, relativo ai costi fissi sostenuti nell'anno 2021, in relazione alla sospensione, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, di attività oggetto (per il 2021) di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale. La misura del suddetto ristoro non può determinare il superamento del novanta per cento del *budget* previsto per il 2021 dal suddetto accordo (ai fini del rispetto di tale limite percentuale, si computano, oltre al ristoro, anche le remunerazioni, riconosciute sulla base dell'accordo, per le attività svolte dalla struttura nel medesimo anno 2021);

la novella di cui al comma 497 introduce disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle

lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse;

il comma 502 reca alcune integrazioni specifiche della disciplina concernente la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

i commi da 833 a 842 recano una disciplina speciale e transitoria per garantire (mediante anticipazioni) la liquidità degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La relatrice ricorda che gli articoli successivi del disegno di legge in esame concernono gli allegati stati di previsione ministeriali, i quali operano alcune variazioni o rimodulazioni del bilancio a legislazione vigente, oltre a riportare, insieme con la nota di variazioni approvata dalla Camera, gli effetti finanziari delle disposizioni di cui al suddetto articolo 1.

Riguardo alle variazioni operate direttamente dagli stati di previsione, segnala in particolare un incremento, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del capitolo 3398 dello stato di previsione del Ministero della salute, capitolo che appartiene all'unità previsionale di base 2.1 e che concerne i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento in esame doveva essere l'occasione per avviare il processo di riqualificazione della spesa, disponendosi di una dotazione al Fondo Sanitario Nazionale di oltre 121 miliardi, ampiamente congrua per garantire la piena attuazione dei LEA sanitari e socio sanitari. Osserva in particolare che, stanti sprechi individuati per oltre il 15 per cento sui 112 miliardi storici, e agendo in combinato disposto l'incremento del Fondo e la riduzione delle incongruenze, si avrebbero 20 miliardi disponibili su base annua, per attuare migliorie infrastrutturali di edilizia sanitaria, acquisire nuovi dispositivi tecnologici, nonché implementare il *second opinion supporting* specialistico e la telemedicina.

Reputa che, invece di creare nuovi corsi di specializzazione in medicina termale, in una prospettiva a suo avviso datata, occorrerebbe intervenire per mettere a sistema i nuovi LEA di prevenzione, tutela e promozione della salute dentro e fuori l'ospedale, che non possono essere solo richiamati nel *nomen juris* di nuove indennità a beneficio di personale del SSN, come ai commi 414 e 415 dell'articolo 1.

Rileva che i commi da 403 a 502 dell'articolo 1 della legge in esame recano un coacervo di norme, talora financo apprezzabili, ma sono privi di una visione riformatrice, a suo parere indispensabile per superare le carenze e incongruenze consolidate negli anni. Evidenzia che non si incide sulle cause dei problemi, perpetuandosi viceversa la logica delle assunzioni indifferenziate, dei contributi parcellizzati, dei fondi speciali' per esigenze che, pur meritevoli di attenzione, avrebbero già dovuto essere ga-

rantite da una piena effettività dei livelli essenziali di assistenza assicurata da controlli stringenti a garanzia di tutela universalistica, ovvero intervenendo in tutela non assistenzialistica delle vulnerabilità sociali ed economiche. A suo avviso, il provvedimento palesa che si continua a perseguire l'illogicità delle risorse aggiuntive a pioggia e dei ristori vari, mancando la finalizzazione delle importanti maggiori risorse disponibili in prevenzione, governo dei rischi e appropriatezza, che avrebbero potuto trovare riconoscimento normativo in chiave sistemica e non emergenziale. Si sofferma poi sulla necessità di coinvolgere, valorizzare e chiamare a responsabilità tutti gli *stakeholder* sanitari e socio sanitari, le strutture e gli operatori nell'auspicato cambio di paradigma, a suo giudizio indispensabile alla modernizzazione dell'intero sistema sanitario.

Sottolinea altresì la frammentazione e la disorganicità dell'elenco di voci di costo rinvenibili nel provvedimento per spese sanitarie correnti, alla cui copertura, per una cifra superiore ai 2 miliardi, si provvede con le risorse derivanti dal *Next Generation EU*, distraendo quest'ultimo da destinazioni più appropriate, come la riqualificazione e l'adeguamento del sistema sanitario nazionale. Ritiene apprezzabile la previsione, di cui al comma 406, che riconduce alle regole dell'accreditamento istituzionale le cure domiciliari, ma reputa che non aver previsto norme stringenti di garanzia erogativa vanifichi l'efficacia dell'intervento. Occorrerebbe, a suo giudizio, una norma che subordini il *benefit* del ristoro indicato fino al 90 per cento del *budget* storicizzato a una serie di obblighi contrattuali, tra cui quello di effettuare tutte le prestazioni, anche domiciliari, secondo le specificità territoriali connesse all'emergenza, fino alla concorrenza del *budget* al netto dei costi fissi. Reputa che questa sarebbe stata una linea guida fondamentale per rendere possibile alle Regioni una contrattualizzazione vincolante degli erogatori. Soggiunge che intervenire correttivamente nel senso proposto avrebbe fatto sì che tutte che le strutture sanitarie e socio sanitarie, accreditate e a contratto, beneficiarie di tale ristoro economico debbano assicurare altresì le prestazioni sul territorio elettivamente a domicilio che le USCA non riescono a coprire, e a cui per le ragioni note sono impossibilitati i medici di medicina generale. Questi ultimi, a suo avviso, dovrebbero essere a loro volta inseriti per legge in una Rete accreditata e a contratto integrata con il sistema delle cure primarie in regime di SSN e, aderendo al programma nazionale di cure primarie, dovrebbero poter avere in comodato, per la destinazione d'uso istituzionalmente qualificata, spazi ambulatoriali idonei, sia per la profilassi vaccinale che per le cure croniche nel sistema di *second opinion supporting virtual hospital* ripetutamente proposto.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) lamenta la ristrettezza dei tempi per l'esame del disegno di legge di bilancio – che, in prima lettura, è stato approvato dalla Camera dei deputati soltanto 2 giorni fa –, vieppiù alla luce della complessità del provvedimento. Ricorda preliminarmente che il Gruppo Forza Italia e gli altri Gruppi di opposizione hanno votato favorevolmente sullo scostamento di bilancio, dando in tal senso un se-

gnale forte sulla disponibilità a lavorare per il bene del Paese. Fa presente altresì che attualmente tutti gli indicatori economici sono in netto peggioramento, con una forte contrazione del PIL e un rialzo del debito pubblico. Ciò premesso, segnala che le proposte emendative delle opposizioni si sono concentrate su alcuni aspetti specifici, per tutelare anzitutto le categorie non garantite e il diritto alla salute.

Osserva inoltre che il medesimo senso di responsabilità non ha contraddistinto l'operato dei Gruppi di maggioranza, considerato l'elevato numero di proposte emendative da essi presentato. Saggiunge che le proposte di mediazione e interlocuzione avanzate dal Governo non si sono concretizzate in un lavoro corale, anzi – a suo giudizio – l'Esecutivo ha fatto una sorta di auto-ostruzionismo, non riuscendo a trovare adeguate risorse anche su alcuni temi su cui si era impegnato.

Soffermandosi sull'impostazione generale della legge di bilancio, critica la mancanza di spazi di crescita per il 2021.

Rileva che, nonostante sia stato prorogato il blocco dei licenziamenti sino a marzo 2021, e malgrado siano stati destinati nuovi finanziamenti all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), i 500 mila disoccupati causati dalla pandemia non saranno in grado di trovare facilmente un altro posto di lavoro. Fra tutte le categorie che quest'anno sono state colpite dall'emergenza sanitaria, ricorda i 70 precari di AGENAS, per la cui stabilizzazione non sono state individuate risorse, diversamente da quanto avvenuto per il rifinanziamento dell'Expo di Dubai o per i fondi per *tutor e navigator*, introdotti con l'istituzione del reddito di cittadinanza. Rimarca inoltre che i mancati controlli sui percettori del reddito di cittadinanza hanno permesso l'elargizione di tale provvidenza anche ad alcuni malavitosi.

Fa presente che l'utilizzo dei fondi provenienti dal *Recovery Fund* non produrrà effetti nell'immediato, atteso che solo nel 2023 prenderanno forma i progetti ad esso collegati.

Ribadisce che occorre prestare attenzione ai redditi medio-bassi, che sono stati particolarmente colpiti durante la pandemia: a suo avviso la legge di bilancio non va in questa direzione; la sua impostazione non è rispondente alle esigenze del Paese.

Giudica il complesso delle disposizioni in esame come una collezione di norme microsettoriali, inidonee a sostenere il tessuto sociale. Ricorda che sono necessarie competenze acquisite nei percorsi di formazione universitaria per svolgere determinati ruoli sanitari, per sostenere le terapie intensive o per affrontare la campagna vaccinale in maniera adeguata e con un'organizzazione capillare sul territorio.

Lamenta inoltre la mancata attenzione ai cittadini più fragili, agli anziani, ai pazienti cronici e oncologici, ai pazienti con malattie rare; le inadeguate risorse per il Fondo per il rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata e il Fondo per le malattie rare; il mancato potenziamento delle cure palliative e i farmaci oncologici innovativi; il mancato sostegno alle spese per badanti per familiari non autosufficienti; l'omesso ammodernamento delle tecnologie vetuste, che rallentano le liste d'attesa negli



ospedali; il depauperamento delle risorse per gli *screening* neonatali. Al contempo, si interroga sullo stanziamento di 440 milioni per l'edilizia sanitaria nella Regione Calabria, affidato al commissario Arcuri, contenuto nel decreto-legge n. 150 del 2020.

Ritiene che l'esame della legge di bilancio dovrebbe rappresentare non una mera spartizione di risorse tra i partiti di maggioranza, ma un confronto fra tutte le forze politiche per sostenere proposte significative per la salute e il benessere dei cittadini.

In materia di istruzione, stigmatizza l'operato della ministra Azzolina, a suo parere rivelatasi incapace affrontare le criticità della scuola pubblica. Plaude, in conclusione, all'approvazione di un emendamento presentato dalle forze dell'opposizione alla Camera, che ha destinato 70 milioni alle scuole paritarie.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) critica la mancata attenzione ad una riqualificazione delle spese sanitarie, che negli ultimi 40 anni non sono state attenzionate. Osserva, in particolare, che il mancato ammodernamento degli strumenti diagnostici (RM, TAC, TMS) non permette di fornire diagnosi approfondite per specifiche patologie. Giudica pertanto fondamentale rinnovare strutture sanitarie ormai obsolete, che privano i pazienti del diritto alla salute e alla cura, accentuandone il senso di abbandono, e si duole che la legge di bilancio non si occupi di questa esigenza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice PIRRO (*M5S*), intervenendo in sede di replica, ricorda che con il disegno di legge in esame il Fondo sanitario nazionale è stato aumentato di circa 2 miliardi di euro, che vanno a sommarsi ai 12 miliardi già stanziati negli ultimi anni. In tal senso, fa rilevare che si è registrata una inversione di tendenza rispetto al passato, in cui si è costantemente depauperato lo stanziamento per il Sistema sanitario nazionale. Segnala che l'elevato numero di emendamenti presentati alla Camera, e successivamente approvati, è frutto di iniziative anche delle forze di opposizione. Obietta alla senatrice Rizzotti che è stato proprio grazie alla capillarità dei controlli effettuati che sono stati individuati soggetti che non avevano titolo per il reddito di cittadinanza.

Soggiunge, inoltre, che il problema della disoccupazione in Italia ha bisogno di tempo e di strumenti adeguati per essere affrontato.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 16 ordini del giorno a prima firma della senatrice Rizzotti (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibile l'ordine del giorno G/2054 Sez I /14/12, in quanto non attinente a materia di competenza della Commissione (aliquote IVA).

Invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli atti d'indirizzo ammessi alla trattazione.

La RELATRICE, sull'ordine del giorno G/2054 Sez I/1/12, esprime parere favorevole a condizione che sia inserita, nella parte iniziale del dispositivo, la formula «valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /2/12 esprime parere favorevole a condizione che i punti n. 2 e n. 5 del dispositivo siano preceduti dalla formula «valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /3/12 esprime parere: contrario sul punto n. 1 del dispositivo; favorevole sul punto n. 2, a condizione che esso sia preceduto dalla formula «valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio»; favorevole al punto n. 3, qualora inteso come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /4/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserita, nel dispositivo, la formula «valutare la possibilità di» e, nel punto n. 4, il richiamo al rispetto dei vincoli di bilancio.

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /5/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserita, nel dispositivo, la formula «valutare la possibilità di».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /6/12 esprime parere favorevole a condizione che: nel punto n. 1 del dispositivo sia inserita la formula: «nel rispetto dei profili di competenza»; nel punto n. 2 sia inserita la formula: «valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio»; nel punto n. 3 sia inserita la formula « nel rispetto dei profili di competenza»; nei punti n. 4 e n. 5 sia inserita la formula «valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /7/12 esprime parere favorevole a condizione che: nel punto n. 2 del dispositivo sia aggiunta la formula: «nel rispetto dei vincoli di bilancio»; l'ultimo punto s'intenda accolto tenuto conto delle giornate già dedicate alle malattie neoplastiche.

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /8/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserita, nel dispositivo, la formula «valutare la possibilità di».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /9/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserito un richiamo al rispetto dei vincoli di bilancio.

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /10/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserita nel dispositivo la formula «valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /11/12 parere favorevole.

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /12/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserita, nel dispositivo, la formula «nel rispetto delle competenze del Dip. della Funzione pubblica e del MEF».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /13/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserita, nel dispositivo, la formula «valutare la possibilità di».

Sull'ordine del giorno G/2054 Sez I /15/12 esprime parere favorevole a condizione che sia inserita, nel dispositivo, la formula «valutare la possibilità di».

Infine, sull'ordine del giorno G/2054 Sez I/16/12 esprime parere favorevole a condizione che nel punto n. 3 del dispositivo sia inserita la formula «nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Il rappresentante del GOVERNO concorda.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) accetta le riformulazioni e le forme di impegno attenuato prospettate e non insiste per la messa in votazione degli ordini del giorno, che sono quindi accolti dal rappresentante del Governo (testi 2 pubblicati in allegato).

La PRESIDENTE invita la relatrice a sottoporre alla Commissione la sua proposta di rapporto.

La RELATRICE propone di formulare, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare quanto portato all'attenzione in discussione generale, sottolinea con rammarico la scarsa attenzione prestata alla prevenzione nel provvedimento in esame. Rimarca che non si è investito adeguatamente in tale ambito, forse perché ritenuto non foriero di benefici politici, mentre si sarebbero dovuti registrare investimenti incisivi in tutta la filiera, per renderne attrattiva la relativa attuazione e, al contempo, rendere possibile l'implementazione, a partire dal 2023, di un sistema di *rating* sulla base dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi. Rileva che ciò andrebbe a premiare prevenzione, buoni esiti e appropriatezza dei medici di cure primarie ed ospedalieri.

Soggiunge che si continua a prevedere l'adozione di atti, come il piano vaccinale, che non sono supportati da adeguati strumenti di conoscenza, e che nella nostra cultura l'obbligatorietà non è un valore, ma esprime il convincimento che la persuasione e l'adesione consapevole, nell'ambito della prevenzione, debbano essere testimoniate e divulgate da tutti gli operatori sanitari e socio sanitari. Auspica al riguardo un percorso virtuoso che si declini anche attraverso la messa a contratto di tutti gli erogatori in regime di SSN degli interventi di prevenzione e appropriatezza.

Rileva che si è abbandonato il percorso che era stato faticosamente avviato con il regionalismo differenziato per la «rilevazione del costo *standard* sanitario e socio sanitario», la cui mancanza, a suo avviso, è fo-

riera di quel 15 per cento di sprechi che dovrebbero essere marginalizzati per promuovere il confronto Stato Regioni nel processo di miglioramento ed efficientamento del sistema sanitario. Osserva che tale lacuna ha reso possibile che la Ragioneria generale dello Stato andasse a cassare, per mancanza di dati sui costi, quanto si andava a proporre in tema di ampliamento degli *screening* neonatali.

Ritiene che aver disatteso quanto prospettato a fronte delle ingenti risorse disponibili, in sede di adozione dello strumento legislativo di programmazione economica e finanziaria, sia un *vulnus* di rilevante gravità, foriero di conseguenze profondamente critiche nel breve e nel medio e lungo periodo. Pertanto, nonostante i piccoli emendamenti correttivi introdotti alla Camera, si vede costretta, a nome del suo Gruppo, ad annunciare un voto contrario.

La senatrice BOLDRINI (PD) ritiene che la ristrettezza dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio vada ricondotta alla situazione emergenziale nella quale sono maturati anche i precedenti provvedimenti economici, in particolare il decreto «ristori», del quale la manovra rappresenta una prosecuzione. Invita inoltre a considerare che il pacchetto di proposte emendative approvato alla Camera è stato frutto di una collaborazione costante tra maggioranza e opposizione e non è stato espressione di una sola parte politica. Ciò, osserva, ha comportato un necessario allungamento dei tempi di esame in prima lettura. Nonostante l'apparente disomogeneità degli interventi in materia sanitaria, fa rilevare che, a ben vedere, esiste un filo conduttore che lega le varie misure. Richiama l'attenzione, in particolare, sui diversi interventi a favore del personale sanitario. Infine, giudicando il provvedimento in esame, nel suo complesso, adeguato per sostenere il Paese in questo momento di straordinaria difficoltà, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione lo schema di rapporto presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLA SALUTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2021 E  
PER IL TRIENNIO 2021-2023 *E RELATIVA* NOTA DI  
VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 15 E 2054/I-15)**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

esaminati i documenti di bilancio in titolo, per quanto di propria competenza, formula un rapporto favorevole.

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2054

### G/2054 Sez I/1/12 (testo 2)

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di *test* genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:

promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

---

**G/2054 Sez I/1/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologica sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di *test* genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;



ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

---

#### **G/2054 Sez I/2/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, *l'ictus* cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

L'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un' iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

---

**G/2054 Sez I/2/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un *ictus* cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* celebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* celebrale, della

fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

---

### **G/2054 Sez I/3/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

---

**G/2054 Sez I/3/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie croniche degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

---

**G/2054 Sez I/4/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema ner-

voso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1) inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) nel rispetto dei vincoli di bilancio, sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

---

**G/2054 Sez I/4/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo:

1) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

2) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

3) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

4) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando

adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea;

5) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

---

### **G/2054 Sez I/5/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);



i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

1) riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

---

### **G/2054 Sez I/5/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandola e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre

2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo:

1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

---

### **G/2054 Sez I/6/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su que-

sti tumori, l'European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata "Make Sense Campaign";

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) nel rispetto dei profili di competenza, a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) nel rispetto dei profili di competenza, a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

**G/2054 Sez I/6/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'European head and neck society (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata "Make Sense Campaign";

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di screening previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

---

#### **G/2054 Sez I/7/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10% dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30% delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

impegna il Governo,

ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale;

a istituire una Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno.

---

### **G/2054 Sez I/7/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10% dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30% delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più con il

tumore, ma di tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle breast unit, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee;

inoltre, al termine delle cure oncologiche, le donne operate al seno, considerate guarite dal punto di vista medico e chirurgico, si ritrovano a dover affrontare da sole le conseguenze fisiche e psicologiche delle mutilazioni e delle cure subite;

in questa fase delicata è forte la necessità di ricevere cure riabilitative specifiche e supporto psicologico e invece, gran parte delle strutture sanitarie, che garantiscono interventi e cure anche d'eccellenza, generalmente non offrono servizi rivolti alle donne per ristabilire l'equilibrio psico-fisico e la qualità di vita, che la malattia e le terapie hanno fortemente condizionato,

impegna il Governo,

ad attivare le breast unit che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di screening;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce;

a garantire un sostegno psicologico alle donne colpite da tumore al seno valorizzando l'attività delle associazioni di pazienti nella loro attività istituzionale;

a istituire una Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno.

---

### **G/2054 Sez I/8/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento im-

portante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che "Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva";

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: "una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica",

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;



adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

---

**G/2054 Sez I/8/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

la tutela della salute della donna e l'importanza della prevenzione primaria sono importanti per la donna, in particolare in un momento importante della vita quale la gravidanza e necessitano di un accesso omogeneo a screening e test diagnostici, il più possibili precoci, sicuri e di elevata qualità;

strumenti come gli screening prenatali non invasivi (NIPT), che ad oggi non rientrano nei LEA, garantiscono una gravidanza più serena e sicura per la salute della donna e del feto;

in particolare, i NIPT riconoscono la presenza di aneuploidie autosomiche fetali attraverso l'analisi di frammenti di DNA libero presenti nel sangue materno e si basano su un algoritmo in grado di rilevare, alla luce anche dell'età della donna, il rischio di sviluppare le più comuni alterazioni cromosomiche, quali la trisomia 21, la trisomia 13 e la trisomia 18, riducendo il ricorso ad indagini diagnostiche invasive (come l'amniocentesi e la villocentesi) e abbattendo il numero degli aborti collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali, con un alto tasso di sicurezza e precocità;

ad oggi, in Italia, i NIPT vengono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamento dal punto di vista dei requisiti di qualità, di performance e di numero di anomalie ricercate,

si stima che l'utenza di questo servizio interessi potenzialmente al momento nel nostro Paese circa 50.000 madri all'anno, con costi variabili tra i 350 e i 900 euro;

la possibilità dell'adozione dei NIPT come principale metodo di screening prenatale è stata oggetto di uno studio svolto dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), e successivamente da un altro, condotto da parte di un gruppo di lavoro regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna;

in particolare le linee guida prodotte dal CSS giungono alla conclusione che "Nella prospettiva di offrire anche nel nostro Paese lo screening delle principali aneuploidie autosomiche mediante il NIPT, è indispensabile programmare la centralizzazione dei laboratori di screening

in un numero limitato di strutture, con un'utenza sovraregionale. In questo modo sarebbe possibile contenere i costi dell'analisi che diventerebbero competitivi rispetto a quelli attualmente coperti dai programmi di diagnosi prenatale invasiva";

il Consiglio Superiore di Sanità nello stesso documento e per la parte di analisi dei costi ha affermato: "una volta completata tale fase, l'analisi di un numero elevato di campioni non crea complessità particolari. La sua precocità e la sua esecuzione programmata, inoltre, non comportano situazioni critiche ed emergenziali, peraltro frequenti nella diagnosi invasiva classica",

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per inserire i Test Prenatali Non Invasivi nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo così alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza;

a predisporre le opportune raccomandazioni per garantire il rispetto degli standard qualitativi per l'utilizzo dei NIPT;

ad adottare le iniziative idonee, di concerto con le Regioni, per programmare la centralizzazione dei laboratori dei NIPT, così come dallo studio del CSS.

---

#### **G/2054 Sez I/9/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni -> 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni -> 31,3 per cento;

oltre 10 anni -> 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a:

destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

---

#### **G/2054 Sez I/9/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il tumore al seno rappresenta circa un terzo dei tumori femminili;

il miglioramento delle prospettive di vita per diverse tipologie di tumore, è anche conseguente alle novità in termini di tecnologie diagnostiche, e alle campagne di prevenzione messe in atto dal servizio sanitario nazionale;

l'utilizzo delle apparecchiature più vecchie, oltre a comportare un'indebita esposizione di radiazioni ionizzanti, rischia di aumentare notevolmente, per la ridotta capacità diagnostica, il numero di false negatività e quindi di ritardare il momento diagnostico;

secondo i dati del Ministero della Salute al 3 ottobre 2019 risultano registrati complessivamente 1.687 mammografi nelle strutture pubbliche e private con la seguente distribuzione in termini di età:

minori di 5 anni -> 36,8 per cento;

tra 5 e 10 anni -> 31,3 per cento;

oltre 10 anni -> 31,9 per cento;

si rileva pertanto che verosimilmente il fabbisogno di mammografi per la sostituzione di quelli aventi più di 10 anni potrebbe risultare pari a 538,

impegna il governo:

a destinare risorse finanziarie specifiche per l'acquisto di nuovi strumenti diagnostici utili alla diagnosi di tumore alla mammella.

---

**G/2054 Sez I/10/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5% della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come caregiver. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapeutici, visite specialistiche, ecc.) incidono in minima parte;

sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:

potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

attivare campagne di prevenzione e screening di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzii i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché associazioni di pazienti.

---

### **G/2054 Sez I/10/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

la depressione maggiore è un disturbo psichiatrico ampiamente diffuso nella popolazione italiana e in continua crescita, risultando tra una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente in tutte le popolazioni mondiali. La depressione secondo l'O.M.S. è classificata oggi come la prima causa di disabilità: in Europa si stima che più di 35 milioni di cittadini in tutte le fasce di età vivano con questa problematica di salute mentale, in Italia questa patologia ha una prevalenza di circa il 5,5% della popolazione ovvero circa 3,5 milioni di pazienti, cifra destinata ad aumentare;

le donne sono particolarmente esposte alla depressione direttamente e come caregiver. Il rapporto donna-uomo è pari a 2:1;

l'impatto sulla qualità di vita è drammatico per il paziente, ma anche per la famiglia poiché corrode il funzionamento individuale e sociale della persona;

la depressione ha un impatto socioeconomico pesantissimo: l'assenza dal lavoro e la scarsa produttività sono correlate alla gravità della malattia e i costi diretti (per farmaci, interventi psico terapeutici, visite specialistiche, ecc.) incidono in minima parte;

sulla depressione, così come sulla malattia mentale in generale, grava ancora oggi una pesantissima stigmatizzazione fondata su stereotipi e luoghi comuni,

impegna il Governo:

a potenziare la ricerca al fine di individuare le cure o le combinazioni di trattamento più efficaci e innovative;

ad attivare campagne di prevenzione e screening di comprovata validità scientifica che riducano i tempi di attesa per arrivare alla diagnosi di depressione;

a potenziare la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica;

a promuovere le azioni necessarie per attivare un Piano nazionale di lotta alla depressione che evidenzii i bisogni e gli strumenti con il coinvolgimento tutti gli interlocutori: specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnanti e famiglie nonché associazioni di pazienti.

---

### **G/2054 Sez I/11/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

il provvedimento in esame contiene, alla Sezione I, Parte I, Titolo VII, misure finalizzate alla tutela della salute ed al potenziamento dell'attività di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria;

in Italia, solo il quindici per cento degli uomini e il diciannove per cento delle donne sopravvivono a cinque anni dalla diagnosi di cancro al polmone;

in quasi metà dei casi il tumore è scoperto solamente quando si è già diffuso oltre i polmoni e la prognosi è dunque aggravata;

i risultati di tre studi randomizzati condotti negli USA, in Europa e in Italia (NLST, NELSON, MILD), hanno dimostrato che lo screening con TC del torace a basso dosaggio di radiazioni (LDCT, low dose computed tomography) può garantire

una riduzione della mortalità per cancro al polmone compresa tra il venti e il trentanove per cento;

un programma di prevenzione secondaria tramite screening, ai fini della diagnosi precoce, aumenterebbe la quota di pazienti trattabili con farmaci innovativi e sottoponibili a resezione chirurgica per neoplasia in stadio iniziale, rispetto a quella attesa in una popolazione con le stesse caratteristiche di rischio ma non sottoposta a screening;

secondo le stime, a partire dai criteri individuati dalle linee guida internazionali, la popolazione candidabile a screening polmonare con LDCT in Italia è compresa tra 600.000 e 800.000 persone;

i programmi attivi in questo momento coprono solamente una minima parte della popolazione candidabile;

sarebbe possibile ottenere una significativa riduzione della mortalità per cancro al polmone, oltre che un importante miglioramento della qualità di vita dei pazienti, implementando sul territorio nazionale un pro-

gramma di screening polmonare con LDCT attraverso una rete di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare,

impegna il Governo

a potenziare le attività di contrasto alla mortalità per cancro al polmone attraverso un programma di screening polmonare nazionale su larga scala, avvalendosi di centri ad elevata competenza clinica multidisciplinare distribuiti su tutto il territorio nazionale, da individuare nell'ambito di una Rete Italiana Screening Polmonare.

---

### **G/2054 Sez I/12/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

essa, ai sensi del suo nuovo statuto, approvato il 18 maggio 2018, si configura come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e rappresenta uno strumento di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, garantendo supporto tecnico-operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile;

il ruolo di Agenas è fondamentale per rendere il sistema sanitario sostenibile e capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa, assicurando il rispetto degli standard di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Funzione resa ulteriormente indispensabile dall'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, come d'altronde ben rilevato dal D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (articolo 42), che, disponendo il commissariamento dell'Ente, ha insistito sulle necessarie «attività di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale»;

è noto che più di un terzo del personale AGENAS è da anni – in media 10 – precario. Si è trattato, per la maggior parte, di contratti di collaborazione e libero-professionali, soltanto nell'ultimo anno e previo superamento di una prova a evidenza pubblica (bandita nel novembre 2019), di

contratti a tempo determinato. In merito, occorre aggiungere che, nonostante il rapporto di lavoro formalmente autonomo, le lavoratrici e i lavoratori in questione hanno tuttavia sopperito, seppur in condizioni di massima precarietà, e sempre garantendo dedizione e professionalità nella prestazione, a un fabbisogno organico di natura strutturale e non di certo congiunturale;

buona parte dei predetti lavoratori, tra l'altro, sono stati esclusi dall'ampiamiento dell'organico stabile disposto da apposito bando del novembre 2018, che non prevedeva l'ingresso del personale con profilo sanitario, né tanto meno di personale non laureato;

il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 stabiliva che l'Agenas poteva ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile. Questo ha permesso a circa 65 lavoratori, di cui la maggior parte storicamente lavoratori con contratto co.co.co. di avere un contratto a tempo determinato;

dopo una breve proroga di due mesi stabilita dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto n. 150 del 2020 e mentre l'Ente ha avviato nuove procedure di assunzione di personale precario, con contratti sia a tempo determinato che di collaborazione, i contratti dei circa 70 precari "storici" scadranno il prossimo 31 dicembre, nonostante le promesse di stabilizzazione;

la speranza era stata riposta in un emendamento alla Legge di Bilancio (n. 159.37) che avrebbe autorizzato l'Agenas a stabilizzare i lavoratori con la stessa ratio per cui nel Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito poi nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, si è autorizzato il Ministero della Difesa a stabilizzare 145 unità di personale, ma l'emendamento è stato respinto;

la pandemia ha mostrato l'urgenza non rinviabile di potenziare la Sanità pubblica, in particolare quella territoriale e di prossimità. Sarebbe paradossale e inaccettabile, a parere dell'interrogante, viste anche le risorse europee in arrivo, se proprio il personale che da anni garantisce il supporto tecnico-operativo al Ministero della Salute nel raccordo con le regioni, perdesse il proprio lavoro,

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica,

a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti tempestivi al fine di stabilizzare definitivamente i settanta lavoratori precari dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui contratti scadranno il prossimo 31 dicembre.

---



**G/2054 Sez I/12/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è un ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione;

essa, ai sensi del suo nuovo statuto, approvato il 18 maggio 2018, si configura come organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e rappresenta uno strumento di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, garantendo supporto tecnico-operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile;

il ruolo di Agenas è fondamentale per rendere il sistema sanitario sostenibile e capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa, assicurando il rispetto degli standard di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Funzione resa ulteriormente indispensabile dall'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, come d'altronde ben rilevato dal D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (articolo 42), che, disponendo il commissariamento dell'Ente, ha insistito sulle necessarie «attività di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale»;

è noto che più di un terzo del personale AGENAS è da anni – in media 10 – precario. Si è trattato, per la maggior parte, di contratti di collaborazione e libero-professionali, soltanto nell'ultimo anno e previo superamento di una prova a evidenza pubblica (bandita nel novembre 2019), di contratti a tempo determinato. In merito, occorre aggiungere che, nonostante il rapporto di lavoro formalmente autonomo, le lavoratrici e i lavoratori in questione hanno tuttavia sopperito, seppur in condizioni di massima precarietà, e sempre garantendo dedizione e professionalità nella prestazione, a un fabbisogno organico di natura strutturale e non di certo congiunturale;

buona parte dei predetti lavoratori, tra l'altro, sono stati esclusi dall'ampiamiento dell'organico stabile disposto da apposito bando del novembre 2018, che non prevedeva l'ingresso del personale con profilo sanitario, né tanto meno di personale non laureato;

il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 stabiliva che l'Agenas poteva ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione,

controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile. Questo ha permesso a circa 65 lavoratori, di cui la maggior parte storicamente lavoratori con contratto co.co.co. di avere un contratto a tempo determinato;

dopo una breve proroga di due mesi stabilita dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto n. 150 del 2020 e mentre l'Ente ha avviato nuove procedure di assunzione di personale precario, con contratti sia a tempo determinato che di collaborazione, i contratti dei circa 70 precari "storici" scadranno il prossimo 31 dicembre, nonostante le promesse di stabilizzazione;

la speranza era stata riposta in un emendamento alla Legge di Bilancio (n. 159.37) che avrebbe autorizzato l'Agenas a stabilizzare i lavoratori con la stessa ratio per cui nel Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito poi nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, si è autorizzato il Ministero della Difesa a stabilizzare 145 unità di personale, ma l'emendamento è stato respinto;

la pandemia ha mostrato l'urgenza non rinviabile di potenziare la Sanità pubblica, in particolare quella territoriale e di prossimità. Sarebbe paradossale e inaccettabile, a parere dell'interrogante, viste anche le risorse europee in arrivo, se proprio il personale che da anni garantisce il supporto tecnico-operativo al Ministero della Salute nel raccordo con le regioni, perdesse il proprio lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere provvedimenti tempestivi al fine di stabilizzare definitivamente i settanta lavoratori precari dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, i cui contratti scadranno il prossimo 31 dicembre.

---

### **G/2054 Sez I/13/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio in esame, introduce disposizioni per l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

il piano strategico nazionale dei vaccini, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, sarà adot-

tato dal Ministro della salute con proprio decreto avente natura non regolamentare;

il suddetto Piano vaccinazione elaborato dal Governo, già all'esame nei giorni scorsi della Conferenza Stato regioni, ha individuato, tra le altre cose, le priorità nella somministrazione delle prime dosi di vaccino;

al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state infatti identificate le tre categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali; gli operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati accreditati; i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani;

le persone di età avanzata, dove sono maggiori i fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l'età;

con l'aumento delle dosi di vaccino si provvederà quindi a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di cittadini;

quello che emerge dal Piano vaccinazioni anti-COVID, relativamente alle priorità di somministrazione delle prime dosi di vaccino, è l'esclusione tra la categoria degli operatori sanitari, dei tantissimi medici libero professionisti che rischia così di restare esposta al contagio e di diventare involontario veicolo di possibile trasmissione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere che tra gli operatori sanitari, già individuati come categoria da vaccinare in via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero professionisti e i medici pensionati.

---

### **G/2054 Sez I/13/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il disegno di legge di bilancio in esame, introduce disposizioni per l'adozione di un piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

il piano strategico nazionale dei vaccini, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, sarà adottato dal Ministro della salute con proprio decreto avente natura non regolamentare;

il suddetto Piano vaccinazione elaborato dal Governo, già all'esame nei giorni scorsi della Conferenza Stato regioni, ha individuato,

tra le altre cose, le priorità nella somministrazione delle prime dosi di vaccino;

al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state infatti identificate le tre categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali; gli operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati accreditati; i residenti e personale dei presidi residenziali per anziani;

le persone di età avanzata, dove sono maggiori i fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l'età;

con l'aumento delle dosi di vaccino si provvederà quindi a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di cittadini;

quello che emerge dal Piano vaccinazioni anti-COVID, relativamente alle priorità di somministrazione delle prime dosi di vaccino, è l'esclusione tra la categoria degli operatori sanitari, dei tantissimi medici libero professionisti che rischia così di restare esposta al contagio e di diventare involontario veicolo di possibile trasmissione,

impegna il Governo

a prevedere che tra gli operatori sanitari, già individuati come categoria da vaccinare in via prioritaria, siano inclusi anche i medici libero professionisti e i medici pensionati.

---

### **G/2054 Sez I/14/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

è improcrastinabile alleggerire il pesante carico fiscale che grava sulla salute e sul benessere delle popolazioni animali del nostro Paese alla luce dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale, delle strategie della Commissione europea e delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE);

nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

l'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta il principale ostacolo economico – fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento dei nuovi obiettivi strategici – nazionali, europei e globali – per la sanità animale e la sanità pubblica; nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto

per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, la lotta all'antibiotico-resistenza, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi per animali, i benefici socio-sanitari del possesso di un animale da compagnia, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio one health e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente;

l'impovertimento economico determinato dall'emergenza COVID-19 renderà ancora più gravoso sopportare il peso fiscale da parte dei contribuenti privati, con il rischio di deprimere la domanda di salute e di benessere animale. In Italia, ci sono 60 milioni di animali da compagnia: su base ISTAT, il rapporto tra gli animali da compagnia e la popolazione italiana è di 1 a 1. Un cittadino per ogni animale da compagnia; 1,5 famiglie italiane su 3;

il settore della salute e del benessere animale è considerato funzionale ad assicurare la continuità della filiera, servizi di pubblica utilità ed essenziali. Per questa ragione, le attività di questo settore non sono state sospese durante il lockdown,

impegna il Governo

ad allineare le aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e della cessione degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nello scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento.

---

#### **G/2054 Sez I/15/12 (testo 2)**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono divenuti nel corso degli ultimi decenni tra i più comuni problemi di salute soprattutto nei giovani e negli adolescenti. Si tratta di disturbi che colpiscono la popolazione alle età più disparate, dall'infanzia all'età adulta, con un picco di esordio in età adolescenziale e può colpire la popolazione femminile così come quella maschile;

secondo l'ultimo rapporto Eurispes in Italia, oltre due milioni di ragazzi tra i 12 e i 25 anni soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare e secondo i dati della Società Italiana dei Disturbi del Comporta-

mento Alimentare (SISDCA), ogni anno ci sono 8.500 nuovi casi di persone tra uomini e donne colpite da questi disturbi. Questi dati allarmanti hanno diretto la ricerca e gli interventi a studiare metodi di intervento sempre più adeguati e rispondenti alle richieste;

il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dal governo hanno avuto degli effetti importanti sulla salute mentale, così come ci riporta Brooks &co nella ricerca sull'impatto psicologico della quarantena, e i Disturbi del Comportamento Alimentare rientrano tra i fattori di rischio, in quanto, le persone con questi disturbi sono state costrette alla sospensione dei trattamenti psicologici e comportamentali;

il fattore dell'isolamento sociale, che è una delle prime manifestazioni di questa tipologia di pazienti, nel periodo di quarantena ha inciso dunque negativamente su chi soffre di questi disturbi, prospettando un ritiro dai trattamenti anche successivo alla pandemia;

al fine di gestire e prevenire quadri clinici disastrosi, per tutta la popolazione italiana sono stati istituiti numeri di emergenza ai quali riferirsi in caso di crisi, piuttosto che diverse associazioni del privato sociale, associazioni di professionisti e piccole realtà locali hanno messo a disposizione forze di volontari e specialistiche per la gestione del territorio. Questi pazienti rientrano tra coloro i quali subiscono maggiori rischi a causa della difficoltà a chiedere aiuto, a riconoscere i segnali prodromici rispetto ai comportamenti di buona prassi;

i LEA, livelli essenziali di assistenza, sonoprestazioni e servizi che il nostro SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente, o dietro pagamento di un ticket. Nell'ultimo aggiornamento vi è un paragrafo dedicato all'assistenza specifica a particolari categorie, ma i DCA non ci sono, sempre inglobati all'interno della Salute Mentale;

il sito del Ministero della Salute ha recentemente pubblicato il rapporto SISM 2018, sui numeri dati, rispetto alle persone con diagnosi psichiatriche e sui giorni di residenza nelle strutture dedicate e leggendo il rapporto si denota la completa assenza di persone affette da DCA. Nell'attività dei servizi psichiatrici infatti viene segnalata la durata di giornate medie presso strutture residenziali per paziente, pari a 936,5 giorni, mentre la realtà delle persone affette da DCA che ha la "fortuna" di accedere alle cure, nelle poche strutture residenziali dedicate, oltre alle interminabili liste d'attesa, la durata media del ricovero non supera i 90 giorni. Infine, per quello che riguarda gli accessi psichiatrici in Pronto Soccorso, il rapporto indica che oltre il 74% degli accessi viene poi curato a casa, mentre per i DCA il Ministero della Salute stesso ha emanato delle mere raccomandazioni a tutti i Pronto Soccorso denominandolo "Codice Lilla" o "percorso lilla" fatto solo di condizionali ma che dovrebbe implicare, oltre al riconoscimento, la presa in carico con percorsi di cura dedicati;

è evidente il paradosso per cui una patologia con numeri enormi, in costante crescita sia in malati che in mortalità, con una grave carenza/assenza di percorsi di cura dedicati, non venga considerata non solo come emergenza socio-sanitaria tanto da esserescorporata dalla ma-

cro-area della Salute Mentale, ma nemmeno evidenziata nei suoi rapporti annuali ufficiali e pubblici;

viene dunque da ipotizzare che ancora per i Livelli essenziali di assistenza venga adottato lo stesso criterio d'invisibilità, che non è solo credibile, ma tristemente reale e che si riscontra purtroppo, ogni qualvolta non viene data risposta alle richieste di cura,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

inserire i Disturbi Alimentari del Comportamento all'interno dei Livelli essenziali di assistenza come una patologia indipendente, atteso che i numeri crescenti di casi ogni anno in Italia, supera molte altre patologie presenti e indipendenti.

---

### **G/2054 Sez I/15/12**

RIZZOTTI, BINETTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono divenuti nel corso degli ultimi decenni tra i più comuni problemi di salute soprattutto nei giovani e negli adolescenti. Si tratta di disturbi che colpiscono la popolazione alle età più disparate, dall'infanzia all'età adulta, con un picco di esordio in età adolescenziale e può colpire la popolazione femminile così come quella maschile;

secondo l'ultimo rapporto Eurispes in Italia, oltre due milioni di ragazzi tra i 12 e i 25 anni soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare e secondo i dati della Società Italiana dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), ogni anno ci sono 8.500 nuovi casi di persone tra uomini e donne colpite da questi disturbi. Questi dati allarmanti hanno diretto la ricerca e gli interventi a studiare metodi di intervento sempre più adeguati e rispondenti alle richieste;

il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dal governo hanno avuto degli effetti importanti sulla salute mentale, così come ci riporta Brooks &co nella ricerca sull'impatto psicologico della quarantena, e i Disturbi del Comportamento Alimentare rientrano tra i fattori di rischio, in quanto, le persone con questi disturbi sono state costrette alla sospensione dei trattamenti psicologici e comportamentali;

il fattore dell'isolamento sociale, che è una delle prime manifestazioni di questa tipologia di pazienti, nel periodo di quarantena ha inciso

dunque negativamente su chi soffre di questi disturbi, prospettando un ritiro dai trattamenti anche successivo alla pandemia;

al fine di gestire e prevenire quadri clinici disastrosi, per tutta la popolazione italiana sono stati istituiti numeri di emergenza ai quali riferirsi in caso di crisi, piuttosto che diverse associazioni del privato sociale, associazioni di professionisti e piccole realtà locali hanno messo a disposizione forze di volontari e specialistiche per la gestione del territorio. Questi pazienti rientrano tra coloro i quali subiscono maggiori rischi a causa della difficoltà a chiedere aiuto, a riconoscere i segnali prodromici rispetto ai comportamenti di buona prassi;

i LEA, livelli essenziali di assistenza, sonoprestazioni e servizi che il nostro SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente, o dietro pagamento di un ticket. Nell'ultimo aggiornamento vi è un paragrafo dedicato all'assistenza specifica a particolari categorie, ma i DCA non ci sono, sempre inglobati all'interno della Salute Mentale;

il sito del Ministero della Salute ha recentemente pubblicato il rapporto SISM 2018, sui numeri dati, rispetto alle persone con diagnosi psichiatriche e sui giorni di residenza nelle strutture dedicate e leggendo il rapporto si denota la completa assenza di persone affette da DCA. Nell'attività dei servizi psichiatrici infatti viene segnalata la durata di giornate medie presso strutture residenziali per paziente, pari a 936,5 giorni, mentre la realtà delle persone affette da DCA che ha la "fortuna" di accedere alle cure, nelle poche strutture residenziali dedicate, oltre alle interminabili liste d'attesa, la durata media del ricovero non supera i 90 giorni. Infine, per quello che riguarda gli accessi psichiatrici in Pronto Soccorso, il rapporto indica che oltre il 74% degli accessi viene poi curato a casa, mentre per i DCA il Ministero della Salute stesso ha emanato delle mere raccomandazioni a tutti i Pronto Soccorso denominandolo "Codice Lilla" o "percorso lilla" fatto solo di condizionali ma che dovrebbe implicare, oltre al riconoscimento, la presa in carico con percorsi di cura dedicati;

è evidente il paradosso per cui una patologia con numeri enormi, in costante crescita sia in malati che in mortalità, con una grave carenza/assenza di percorsi di cura dedicati, non venga considerata non solo come emergenza socio-sanitaria tanto da esserescorporata dalla macro-area della Salute Mentale, ma nemmeno evidenziata nei suoi rapporti annuali ufficiali e pubblici;

viene dunque da ipotizzare che ancora per i Livelli essenziali di assistenza venga adottato lo stesso criterio d'invisibilità, che non è solo credibile, ma tristemente reale e che si riscontra purtroppo, ogni qualvolta non viene data risposta alle richieste di cura,

impegna il Governo

a inserire i Disturbi Alimentari del Comportamento all'interno dei Livelli essenziali di assistenza come una patologia indipendente, atteso che i numeri crescenti di casi ogni anno in Italia, supera molte altre patologie presenti e indipendenti.

---



**G/2054 Sez I/16/12 (testo 2)**

RIZZOTTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premessi che:

il provvedimento A.S. 2054 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, già approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 1 comma 330 al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva delle persone affette con Alzheimer, ha istituito un fondo per l'Alzheimer e le demenze;

la malattia di Alzheimer (AD) è considerata una "priorità mondiale di salute pubblica", e già l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017-2025 ha sollecitato gli Stati membri a sviluppare piani di risposta multi-settoriali per migliorare la qualità di vita delle persone colpite da demenza e le loro famiglie;

i soggetti in Italia colpiti da demenza sono circa un milione, secondo i dati dell'Osservatorio Demenze, di cui circa 600.000 con malattia da Alzheimer, e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari;

l'AD non solo impatta negativamente la salute del paziente colpito dalla malattia, ma riversa i suoi effetti negativi sulle persone impegnate nella gestione del paziente, ovvero i caregiver che come anticipato nella maggior parte dei casi sono i parenti del malato. Secondo la ricerca Censis-AIMA del 2016, i caregiver assistono il malato in media per circa 4 ore al giorno e, pur essendo questi in età lavorativa, in media il 40% non lavora generando così a cascata effetti negativi sia per il Sistema sanitario nazionale (SSN) che per l'intera economia nazionale;

il Piano nazionale demenze (PND) approvato nel 2014 dalla Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e le province autonome ha fornito indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, tuttavia è risultato poco finanziato e per questo di difficile attuazione;

le risorse fin qui stanziare dalla Legge di Bilancio 2021 per finanziare le linee di azione in applicazione del PND rappresentano un'importante inversione di tendenza rispetto al passato. Occorre tuttavia sin d'ora aprire un confronto con le istituzioni e gli attori coinvolti, affinché le risorse stanziare corrispondano al fabbisogno riscontrato per la concreta implementazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, del disegno di legge in esame, a beneficio dei pazienti di oggi e di quelli di domani, contemplando altresì la possibilità di un ulteriore incremento del finanziamento nel corso dell'anno 2021.

i progressi tecnico-scientifici consentono oggi l'individuazione e, se diagnosticata in tempo, una modifica sostanziale del decorso della malattia di Alzheimer. Per tale ragione importanza centrale riveste il potenziamento delle infrastrutture sanitarie dal punto di vista diagnostico, strumentale e delle relative capacità di individuare precocemente il paziente affetto da tale patologia;

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva e l'efficace attuazione del Piano nazionale demenze, anche incrementando le risorse già stanziato per l'istituzione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze nella Legge di Bilancio 2021;

ad attuare quanto previsto dall'articolo 1 comma 332 della Legge di Bilancio 2021, stabilendo criteri e modalità chiare di ripartizione delle risorse del Fondo per l'Alzheimer per ciascuna Regione, anche coinvolgendo le Società scientifiche le Associazioni di pazienti di riferimento;

a garantire, nel rispetto dei vincoli di bilancio, il finanziamento per il SSN vincolato all'acquisto e ammodernamento di apparecchiature sanitarie, volte al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer.

---

## **G/2054 Sez I/16/12**

RIZZOTTI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023",

premesso che:

il provvedimento A.S. 2054 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, già approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 1 comma 330 al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e presa in carico tempestiva delle persone affette con Alzheimer, ha istituito un fondo per l'Alzheimer e le demenze;

la malattia di Alzheimer (AD) è considerata una "priorità mondiale di salute pubblica", e già l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017-2025 ha sollecitato gli Stati membri a sviluppare piani di risposta multi-settoriali per migliorare la qualità di vita delle persone colpite da demenza e le loro famiglie;

i soggetti in Italia colpiti da demenza sono circa un milione, secondo i dati dell'Osservatorio Demenze, di cui circa 600.000 con malattia

da Alzheimer, e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari;

l'AD non solo impatta negativamente la salute del paziente colpito dalla malattia, ma riversa i suoi effetti negativi sulle persone impegnate nella gestione del paziente, ovvero i caregiver che come anticipato nella maggior parte dei casi sono i parenti del malato. Secondo la ricerca Censis-AIMA del 2016, i caregiver assistono il malato in media per circa 4 ore al giorno e, pur essendo questi in età lavorativa, in media il 40% non lavora generando così a cascata effetti negativi sia per il Sistema sanitario nazionale (SSN) che per l'intera economia nazionale;

il Piano nazionale demenze (PND) approvato nel 2014 dalla Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e le province autonome ha fornito indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, tuttavia è risultato poco finanziato e per questo di difficile attuazione;

le risorse fin qui stanziata dalla Legge di Bilancio 2021 per finanziare le linee di azione in applicazione del PND rappresentano un'importante inversione di tendenza rispetto al passato. Occorre tuttavia sin d'ora aprire un confronto con le istituzioni e gli attori coinvolti, affinché le risorse stanziata corrispondano al fabbisogno riscontrato per la concreta implementazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, del disegno di legge in esame, a beneficio dei pazienti di oggi e di quelli di domani, contemplando altresì la possibilità di un ulteriore incremento del finanziamento nel corso dell'anno 2021.

i progressi tecnico-scientifici consentono oggi l'individuazione e, se diagnosticata in tempo, una modifica sostanziale del decorso della malattia di Alzheimer. Per tale ragione importanza centrale riveste il potenziamento delle infrastrutture sanitarie dal punto di vista diagnostico, strumentale e delle relative capacità di individuare precocemente il paziente affetto da tale patologia;

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva e l'efficace attuazione del Piano nazionale demenze, anche incrementando le risorse già stanziata per l'istituzione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze nella Legge di Bilancio 2021;

ad attuare quanto previsto dall'articolo 1 comma 332 della Legge di Bilancio 2021, stabilendo criteri e modalità chiare di ripartizione delle risorse del Fondo per l'Alzheimer per ciascuna Regione, anche coinvolgendo le Società scientifiche le Associazioni di pazienti di riferimento;

a garantire il finanziamento per il SSN vincolato all'acquisto e ammodernamento di apparecchiature sanitarie, volte al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 29 dicembre 2020

**Plenaria****184<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2054/I-2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 9 e 2054/I-9)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023
- **(Tabb. 10 e 2054/I-10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 13 e 2054/I-13)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporti favorevoli sulle tabelle 2 e 2054/I-2, limitatamente alle parti di competenza, 9 e 2054/I-9, 10 e 2054/I-10, limitatamente alle parti di competenza e 13 e 2054/I-13, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno presentati, pubblicati in allegato.

La presidente MORONESE dichiara improponibile per estraneità di materia l'ordine del giorno n. G/2054 sez I/12/13.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PS d'Az*) illustra gli ordini del giorno presentati.

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno rilevando che – pur apparendo alcune indicazioni in essi contenute meritevoli di approfondimento – le circostanze specifiche dell'esame del disegno di legge di bilancio 2021 non consentono di procedere a tali valutazioni in questa sede.

Il sottosegretario MORASSUT esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PS d'Az*) annuncia il voto favorevole sull'ordine del giorno n. G/2054 sez I/1/13, esprimendosi criticamente sul parere espresso dal relatore che, tra l'altro, non tiene conto del fatto che alcuni ordini del giorno hanno ad oggetto impegni coerenti con posizioni in precedenza condivise all'interno della Commissione.

Dopo che è stato verificato il prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e respinto l'ordine del giorno n. G/2054 sez I/1/13.

Senza discussione è posto ai voti e respinto l'ordine del giorno G/2054 sez I/2/13.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole sull'ordine n. G/2054 sez I/3/13, che è successivamente posto ai voti e respinto.

Senza discussione sono posti ai voti e respinti gli ordini del giorno n. G/2054 sez I/4/13, G/2054 sez I/5/13, G/2054 sez I/6/13, G/2054 sez I/7/13, G/2054 sez I/8/13, G/2054 sez I/9/13, G/2054 sez I/10/13 e G/2054 sez I/11/13.

Dopo che il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ha annunciato il voto favorevole sull'ordine del giorno n. G/2054 sez I/13/13, lo stesso è posto ai voti e respinto.

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) – dopo aver fatto presente di ritenere non accoglibili in questa sede le osservazioni fatte pervenire dal Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione – formula una proposta di rapporto favorevole in ordine alle parti di competenza delle ta-

belle 2 e 2054/I-2, in ordine alle tabelle 9 e 2054/I-9 nonché sulle parti di competenza della Sezione I del disegno di legge di bilancio, in ordine alle parti di competenza delle tabelle 10 e 2054/I-10 e in ordine alle parti di competenza delle tabelle 13 e 2054/I-13.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PS d'Az*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, annuncia il voto contrario stigmatizzando innanzitutto le modalità con le quali il Senato è costretto ad esaminare la manovra di bilancio 2021, e cioè senza che sia possibile un esame effettivo della stessa in considerazione degli strettissimi margini di tempo entro i quali è necessario pervenire alla sua approvazione per evitare l'esercizio provvisorio. In proposito, non è possibile non sottolineare che le condizioni in cui il Senato è costretto a lavorare sono la conseguenza del ritardo con cui il Governo ha presentato la manovra di bilancio al Parlamento rispetto alle scadenze previste dalla legge, ritardo a sua volta determinato dalle contraddizioni interne alla maggioranza di Governo.

Nel merito il senatore sottolinea come la manovra nel suo complesso appaia insoddisfacente sia per l'inadeguatezza delle soluzioni adottate con riferimento a tematiche specifiche – su alcune delle quali la sua parte politica ha cercato di porre all'attenzione con gli ordini del giorno presentati – sia in considerazione del fatto che una quantità enorme di risorse appare dispersa in una miriade di interventi al di fuori di una visione organica dell'azione di governo.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia rilevando la mancanza di un disegno organico e coerente nella manovra di bilancio 2021, mancanza ancora più preoccupante in un momento in cui il Governo si trova a dover usare risorse eccezionali.

La senatrice si sofferma quindi in modo critico su alcune previsioni del disegno di legge di bilancio 2021, quali ad esempio, quelle in tema di *superbonus* e *plastic tax* e quelle relative alla organizzazione della attività amministrative in materia ambientale, dove rileva la mancanza di un'adeguata valorizzazione del ruolo del Ministero dell'ambiente.

La senatrice LA MURA (*M5S*) annuncia il voto favorevole, contestando l'affermazione secondo la quale la manovra di bilancio in esame non riuscirebbe ad esprimere di una visione organica e coerente dell'azione di Governo nell'attuale contingenza storica.

La senatrice si sofferma quindi, più in particolare, sulle disposizioni relative al cosiddetto *superbonus*, del quale sottolinea il carattere eccezionale ponendo al contempo l'accento sul collegamento tra questa previsione e quella relativa al completamento della cartografica geologica ufficiale italiana. Evidenzia poi come il complesso delle problematiche ambientali imponga l'esigenza di un rafforzamento di tutte le attività di monitoraggio nonché delle attività di istruttoria tecnica e, in questa direzione,

appaiono significative le disposizioni volte a potenziare l'attività istruttoria della Commissione VIA e della Commissione PNIEC.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica e contesta le critiche volte a negare che l'azione del Governo sia guidata da una progettualità organica e di ampio respiro. Il disegno di legge di bilancio 2021 contiene in effetti anche numerosi interventi di carattere microsettoriale, ma la logica sottesa agli stessi – logica corrispondente anche ad alcune richieste delle opposizioni – è quella del sostegno di aree e soggetti che hanno subito in modo particolarmente rilevante l'impatto e le conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica. Accanto a queste misure di accompagnamento vi è però un disegno di vera e propria trasformazione del modello economico e produttivo, in una prospettiva di sostenibilità dello stesso sul piano ambientale e sociale, che costituirà inoltre il quadro di riferimento nel quale verranno impiegate le risorse del *Recovery Fund*. A questo proposito non si può non sottolineare, in via ulteriore, che la quota estremamente rilevante delle risorse in questione, che spetta all'Italia, è il risultato di una scelta di valorizzazione e approfondimento dell'integrazione europea che è esattamente il contrario dell'impostazione fatta propria da alcune forze di opposizione e che ha caratterizzato in modo senz'altro positivo l'operato del Governo in carica.

Si sofferma quindi più specificamente sulle problematiche concernenti il cosiddetto *subperbonus* – invitando tutte le forze politiche ad un maggiore senso di responsabilità nelle valutazioni relative ad una misura che ha chiaramente carattere eccezionale, anche in ragione del rilevantissimo impatto sui conti pubblici (pari a circa 10 miliardi l'anno) – nonché sulle previsioni volte ad agevolare ulteriormente l'uso del PET (polietilentereftalato) riciclato contenute nel testo in esame.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando il carattere eccezionale delle misure relative al cosiddetto *superbonus*, con le quali lo Stato assume sostanzialmente, in questa fase storica, l'onere economico dell'adeguamento energetico e sismico del patrimonio immobiliare privato. È chiaro, peraltro, come ciò imponga anche una particolare cautela nella gestione di tali misure, al fine di salvaguardare le finalità pubbliche che sole possono giustificare un simile intervento.

Con riferimento alle risorse attese grazie al *Recovery Fond*, la senatrice richiama l'attenzione sul fatto che – in ragione dei parametri adottati in sede europea – l'entità assai significativa delle risorse spettanti all'Italia è stata determinata soprattutto dalla situazione esistente in alcune regioni meridionali ed è evidente che di ciò dovrà tenersi conto nella destinazione delle risorse medesime.

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica e coglie l'occasione per richiamare criticamente l'attenzione sulle modalità con le quali il Senato è stato costretto ad esaminare la

manovra di bilancio 2021. Ritiene, in generale, che la progressiva riduzione del ruolo dei parlamentari nell'attività legislativa, anche sotto il profilo della concreta funzionalità della stessa secondo il modello bicamerale, costituisce una forzatura costituzionale che non può lasciare indifferenti.

Posta ai voti è approvata la proposta di rapporto favorevole sulle tabelle 2 e 2054/I-2, limitatamente alle parti di competenza, pubblicata in allegato.

Posta ai voti è approvata la proposta di rapporto favorevole sulle tabelle 9 e 2054/I-9, pubblicata in allegato, nonché sulle parti di competenza della sezione I del disegno di legge di bilancio.

Posta ai voti è approvata la proposta di rapporto favorevole sulle tabelle 10 e 2054/I-10, limitatamente alle parti di competenza, (*pubblicata in allegato*).

Posta ai voti è approvata la proposta di rapporto favorevole sulle tabelle 13 e 2054/I-13, limitatamente alle parti di competenza, (*pubblicata in allegato*).

*La seduta termina alle ore 9,25.*



**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023  
E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 2 e 2054/I-2)**

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 2 e 2054/I-2, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITO-  
RIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2021  
E PER IL TRIENNIO 2021-2023 *E RELATIVA* NOTA  
DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 9 E 2054/I-9)**

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 9 e 2054/I-9, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER  
L'ANNO FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO  
2021-2023 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 10 e 2054/I-10)**

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 10 e 2054/I-10, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER  
L'ANNO FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO  
2021-2023 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 e 2054/I – TABELLE 13 E 2054/I-13)**

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate tabelle 13 e 2054/I-13, limitatamente alle parti di competenza, formula un rapporto favorevole.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2054**

**G/2054 sez I/1/13**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ha previsto al comma 63, dell'art. 1, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane per gli anni 2020-2034;

il comma 810, dell'articolo 1 della norma in esame, amplia il provvedimento del citato comma 63 anche alle nuove costruzioni e al cablaggio interno, senza estendere il provvedimento ai Comuni, i quali necessitano parimenti di finanziamenti per le medesime opere pubbliche anche al fine di incrementare la sicurezza degli alunni e la tutela ambientale,

impegna il Governo:

ad estendere, con le medesime finalità, le misure per gli interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole anche ai Comuni.

---

**G/2054 sez I/2/13**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premessi che:

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" dispone al comma 16, secondo periodo, dell'articolo 48, l'esenzione dal pagamento IMU per gli immobili inagibili fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

la norma oggetto di esame, all'articolo 1, comma 1118, estende la proroga dell'esenzione dell'IMU per i suddetti immobili comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

non può essere garantito che entro suddetta data potrà essere assicurata l'effettiva ricostruzione degli immobili nonché la loro abitabilità e quindi la loro fruibilità;

impegna il Governo a:

a prevedere l'estensione dell'esenzione IMU per gli immobili inagibili fino alla loro effettiva ricostruzione e abitabilità, senza individuare scadenze sulle quali continuano a risultare necessari interventi normativi di proroga delle stesse.

---

### **G/2054 sez I/3/13**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023,

premessi che:

la norma in esame prevede all'articolo 1, comma 745, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di un Comitato per la finanza ecosostenibile, al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale;

suddetto Comitato è composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze;

le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

questo Governo ha fatto uno smisurato e ingiustificato ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, esautorando in tal modo il Parlamento nell'adozione di determinati provvedimenti e delle relative mi-

sure, e in totale assenza del parere delle Commissioni parlamentari competenti per le materie trattate.

impegna il Governo,

affinchè il Comitato per la finanza sostenibile sia disciplinato con un decreto ministeriale, sia esso ministero dell'ambiente o ministero per lo sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

---

### **G/2054 sez I/4/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

il comma 66 della legge in esame introduce la proroga dell'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), di fatto non sufficiente e utile per gli investimenti, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023);

la norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni; tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro

unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

in sede di esame del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia è stato evidenziato, come di fatto si è verificato, che gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

considerato che:

la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase "*post covid*", posto che la misura dell'ecobonus e sisma bonus negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione (le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2023 ( comma 1 "la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo");

posto che:

l'estensione della misura concernente la detrazione fiscale c.d. "Superbonus" fino al 31 dicembre 2023 rappresenta una proposta di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, sia in considerazione della fase "*post covid*", che si auspica sia di rinascita per il tessuto economico del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismicodisciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

---



**G/2054 sez I/5/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premessso che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

l'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca semplificazioni ed altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

considerato che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

il richiamato articolo 119 ai commi 1, lettere b) e c) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto;

posto che:

risulta prioritario consentire al nostro Paese di ridurre le emissioni e gli inquinanti locali quali le polveri sottili, soprattutto nei grandi centri urbani – che generano complessivamente oltre l'80% della domanda di energia per il riscaldamento – grazie ai benefici, riconosciuti dalla Commissione europea in ultimo nella recentissima Sistem Integration Strategy e nell'emananda Renovation Wave, derivanti dal teleriscaldamento efficiente che deve essere sostenuto – secondo il dettato del D. Lgs. 102/14 sull'efficienza energetica – poiché garantisce ai clienti finali i vantaggi della sicurezza e della semplificazione gestionale, data l'assenza di impianti di combustione domestici nonché la mancanza di adempimenti in materia di verifiche e controlli periodici;

l'attuale limitazione del «Superbonus» ai soli Comuni montani sta determinando un ostacolo alle attività di contrattualizzazione dei clienti finali messe in atto dagli operatori del settore, attività che si svolgono prevalentemente nel periodo estivo e già fortemente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza da Covid-19;

si rileva, infine, che l'ODG in esame consente di recepire *in toto* l'impegno assunto in data 8 luglio 2020 dal Governo in Aula della Camera con l'accoglimento dell'Ordine del Giorno 9/02500-AR/367, nonché l'osservazione c) del parere approvato in data 14 luglio 2020 dalla 13<sup>a</sup> Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato sul DDL n. 1874.

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «Superbonus», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

---

### **G/2054 sez I/6/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premessò che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19" convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 non sono state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno del settore turistico ricettivo;

tale settore, difatti, è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza. sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e" più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, hanno determinato una riduzione dei consumi turistici; la chiusura delle strutture in molti casi ha determinato il deterioramento di parte degli immobili;

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81%, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei;

gli interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico,

impegna il Governo:

a includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

---

**G/2054 sez I/7/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premessò che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19" convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 non sono state accolte le proposte emendative mirate e concrete a sostegno delle scuole paritarie;

tra le misure fiscali dell'articolo 119 - del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 «Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

considerato che:

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione energetica e antisismica al venire meno delle entrate della loro attività.

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del superbonus si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

---

**G/2054 sez I/8/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premessi che:

i commi da 66 a 75, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici;

in fase di conversione del decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19" - convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 sono state escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di lusso), A8 (ville) e A9 (castelli) anche se di fatto in numerosi condomini è stato appurato che risultano essere accatastati appartamenti nella categoria A1 e che non potranno, quindi, allo stato attuale, beneficiare della misura creando altresì limitazioni e impedimenti ad interventi di complessiva riqualificazione degli stessi condomini;

impegna il Governo

a estendere il "superbonus" alle categorie catastali A1 ricomprese in un condominio.

**G/2054 sez I/9/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premessi che:

il comma 67 prevede che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l'art 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ha considerato l'op-

zione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni prececdential 2020;

rilevato che:

la disposizione, anche al fine di supportare la ripresa dell'economia a seguito della crisi collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di non discriminare i soggetti che hanno sostenuto, in anni precedenti al 2020, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'art. 121 del Dl "Rilancio", estende anche a favore di questi ultimi la possibilità di optare per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti;

impegna il Governo:

a disporre misure volte a consentire l'esercizio del diritto di opzione per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alle rate di detrazione residue ad essi spettanti.

---

### **G/2054 sez I/10/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premessso che:

il comma 652 del provvedimento in esame concede anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 653) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021(comma 656);

il parco auto italiano risulta tra i più vetusti e ciò anche in considerazione delle risorse economiche disponibili per il consumatore finale che non consentono di procedere all'acquisto di un autoveicolo nuovo (seppur oggetto di incentivi), anche in relazione all'ulteriore contenimento delle risorse disponibili per le famiglie (specie di quelle appartenenti alle fasce

sociali più deboli) dovuto all'emergenza sanitaria in atto, di fatto aumentando *i vantaggi sociali della misura*; oltre a promuovere una cultura automobilistica favorevole all'uso di carburanti alternativi - garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini (e tra questi di quelli della fascia sociale con meno disponibilità economica anche in relazione all'impatto derivante dall'attuale crisi sanitaria e, quindi, non in grado di far fronte all'acquisto seppur incentivato di un'autovettura) in quanto consente loro, con una spesa contenuta, di contribuire al miglioramento delle performance ambientali del parco auto e di continuare ad usare il loro veicolo con l'alimentazione a gas, anche in relazione alla progressiva introduzione di divieti di circolazione già vigenti e futuri sempre più stringenti per i veicoli alimentati con carburanti tradizionali;

i vantaggi ambientali della trasformazione in veicoli a gas sono innumerevoli: dal punto di vista ambientale si ottengono considerevoli riduzioni in termini di emissioni di inquinanti atmosferici, con conseguente ritorno sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini, e di gas climalteranti. L'impatto ambientale della misura è quantificabile, infatti, in una riduzione di circa 7,6 tonnellate di NOx e di circa 90.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> nel periodo considerato nell'intervento normativo proposto; ovviamente l'effetto ambientale positivo rimarrà consolidato anche negli anni successivi allo specifico intervento con una riduzione media annua pari ad oltre 30.000 tonn. di CO<sub>2</sub> e di oltre 2,5 tonn. di NOx;

da un punto di vista industriale, la misura tende a promuovere l'utilizzo ed una maggiore diffusione di tecnologie ad appannaggio di un settore nazionale, quello della produzione di componentistica per gli impianti a gas, che rappresenta un'eccellenza nazionale a livello mondiale. A tale comparto, si aggiunge poi tutto il settore delle Imprese impegnate nella filiera di approvvigionamento e di distribuzione del gas, così come quello delle imprese artigiane (officine di trasformazione) che procedono alla installazione sugli autoveicoli dei kit di alimentazione a gas. Si tratta, peraltro, di comparti che sono fortemente colpiti dall'attuale fase di emergenza sanitaria e dalle restrizioni connesse alle mobilità delle persone con effettivi negativi ancora oggi non ammortizzati e persistenti;

considerato che:

le precedenti iniziative di incentivazione delle trasformazioni a GPL e metano dei veicoli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico hanno portato a risultati di assoluto rilievo nel settore industriale ed economico italiano, con immediati benefici anche per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e degli altri inquinanti;

effettuando un'analisi sullo storico delle conversioni a gas si evince che la misura proposta garantirebbe la conversione di circa 495.000 veicoli, circa 430.000 in più rispetto a quelli che si avrebbero da uno scenario tendenziale;

il totale delle nuove conversioni a gas che si avrebbero con l'introduzione della misura incentivante consentirebbe un gettito d'IVA pari ad oltre 134 milioni, oltre 116 milioni in più rispetto a quelli che si avreb-

bero da uno scenario tendenziale in mancanza di incentivi; a questa somma va aggiunto il maggiore gettito di imposte relative ai collaudi dei veicoli (in termini di imposte di bollo e diritti da riconoscere alla motorizzazione), pari ad oltre 20 milioni (circa 18 milioni in più rispetto allo scenario tendenziale), al netto delle maggiori entrate nel bilancio statale derivanti dalle imposte dirette pagate dalle imprese di produzione ed installazione dei kit di trasformazione. Il costo della misura, stimato in circa 300 milioni, verrà in misura maggiore compensato dagli ulteriori gettiti derivanti dall'aumento delle conversioni e da quello proprio dello scenario tendenziale, configurandosi in circa 145 milioni di oneri netti per lo Stato.

impegna il Governo:

al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n° 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

---

### **G/2054 sez I/11/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie di misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

la mancata attuazione della riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, prevista dal D.Lgs 164/2000 e resa operativa con il DM 226/2011, rende necessaria una revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo;

considerato che:

il rilancio di un settore strategico per il nostro Paese ha un duplice obiettivo: da un lato dettare disposizioni per la adeguata valorizzazione delle reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e delle società patrimoniali delle reti, in modo da consentire la loro cessione al momento



della gara con evidenti vantaggi economici per gli stessi enti, e dall'altro di ottenere il rilancio degli investimenti nel settore, con incentivi specifici, privilegiando la digitalizzazione del settore, investimenti ad alto contenuto tecnologico; l'ammodernamento (anche ai fini della sicurezza) di quegli impianti vecchi e/o obsoleti, con la possibilità di prevedere una integrazione delle reti con l'offerta di nuovi servizi agli utenti;

impegna il Governo

a valorizzare adeguatamente le reti di proprietà degli enti locali rilanciando gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale nonché a disporre la revisione delle norme vigenti per rivitalizzare le gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ambito territoriale minimo.

---

### **G/2054 sez I/12/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premesso che:

le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, riunite per l'esame degli emendamenti ai quattro decreti Ristori, hanno approvato la proposta che istituisce un fondo presso il MEF, con una dotazione iniziale di 180 milioni, per ridurre nel 2021 gli oneri delle bollette elettriche per le attività economiche già beneficiarie di ristori e connesse in bassa tensione;

lo sconto in bolletta per le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid costituisce un atto di senso civico ancorché istituzionale;

considerato che:

il calo o persino la sospensione delle attività di numerose imprese che si ritrovano a pagare, ancorché a consumi elettrici ridotti, gli ingenti costi fissi in bolletta identificati con le voci 'trasporto e gestione del contatore' e 'oneri generali di sistema';

l'ARERA con proprio provvedimento è chiamata a rideterminare le tariffe scontate e il periodo di applicazione della misura;

lo stato di crisi per numerose imprese, purtroppo, permane rendendo difficile per il futuro sopportare ulteriori costi oltre alle numerose perdite economiche già acclamate;

impegna il Governo

a integrare il Fondo - con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 - istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con altre risorse in uno o più dei prossimi provvedimenti utili.

---

**G/2054 sez I/13/13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

premessi che:

il provvedimento in esame promuove, tra l'altro, una serie di misure volte a incentivare gli investimenti e il rilancio di numerosi settori, sia privati che pubblici, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto;

attuando misure, tra l'altro, a favore delle famiglie e delle PMI colpite duramente dalla crisi sanitaria e economica;

considerato che:

nel decreto Milleproroghe è stato inserito dal Governo anche il blocco degli sfratti fino al prossimo 30 giugno 2021 per tutti gli immobili, compreso il "rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo" portando a 16 mesi il periodo di requisizione di fatto degli immobili di cui i Giudici hanno ordinato la restituzione ai proprietari;

la nuova proroga del blocco degli sfratti non penalizza i grandi proprietari, ma migliaia di famiglie impoverite dalla crisi per le quali la casa rappresenta spesso l'unica risorsa;

la misura, tra l'altro, non ha tenuto della corresponsione di alcun risarcimento per i proprietari di casa espropriati del loro bene costretti a pagare anche l'Imu;

si palesa l'ingiustizia della misura e l'ingiustizia sociale;

impegna il Governo

a prevedere un risarcimento a favore dei proprietari.

---

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Martedì 29 dicembre 2020

### Plenaria

210<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2054 e 2054/I) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2054/I-2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

(Rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rapporto non ostativo)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di bilancio per il 2021 e per il triennio 2021-2023, come modificato dalla Camera dei deputati, e della Tabella n. 2, per le parti di competenza.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento si compone di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa, aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione.

La prima sezione, composta di un unico articolo, suddiviso in 1150 commi, reca misure che ammontano a circa 38 miliardi di euro, che vanno dall'assegno unico per i figli, che riunisce in un unico strumento a sostegno della famiglia le attuali forme di assistenza tra assegni, detrazioni e bonus, rimuovendo anche la distinzione tra categorie di lavoratori beneficiari, partite IVA e subordinati. Vi sono poi altre misure in materia di assistenza e di contribuzione, per tutto il territorio nazionale, per l'assun-

zione dei giovani sotto i 36 anni, per il sostegno alle imprese nel Mezzogiorno e per l'occupazione femminile. Altre misure importanti riguardano il sostegno all'innovazione, la riqualificazione in termini di sostenibilità ambientale, l'estensione della Cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti, indennità di disoccupazione e misure sul versante degli investimenti.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, il Presidente relatore evidenzia che la manovra delineata, oltre ad intrecciarsi in modo sistematico con le risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea, delinea, anche in virtù della temporanea sospensione dell'applicazione dei vincoli di bilancio del Patto di stabilità e crescita, un ulteriore intervento espansivo per l'economia, a seguito del quale si prevede l'inizio di un percorso di contenimento dei saldi, con un primo, moderato, effetto restrittivo a partire dal 2023.

A tali effetti espansivi vanno poi aggiunte le anticipazioni disposte sull'istituendo Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU (NGEU)* in vista del futuro afflusso delle corrispondenti risorse europee. Pertanto, la dimensione dell'impulso espansivo risulta significativamente più ampia di quella derivante dalla mera entità dell'indebitamento netto e si può stimare nell'ordine di circa 2 punti percentuali del PIL in media all'anno nel prossimo biennio.

Alla parziale copertura degli interventi previsti contribuiscono in larga misura una parte delle risorse del programma *Next Generation EU* (9,5 miliardi nel 2021, 10,4 nel 2022 e 7,2 nel 2023) e le maggiori entrate connesse con la crescita economica determinata dalla manovra e dagli altri interventi che il Governo intende attuare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (stimate in 12,9 miliardi nel 2022 e 20,5 nel 2023).

Con particolare riguardo agli interventi previsti nella prima sezione del disegno di legge di bilancio, si evidenzia l'autorizzazione, per l'anno 2021, di una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa (comma 626).

Si prevede, poi, l'abrogazione di alcune delle disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2019 relative in particolare all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente, è disposta l'attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per la istituzione di Poli territoriali avanzati per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici (comma 957).

Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione *online* e i motori di ricerca *online* che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) abbiano l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ROC (comma 515, lettera a), n. 1), e si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del 20 agosto 2019 che pro-

muove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione *online*, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 515, lettera *a*), n. 2).

A tale scopo, si prevede l'applicazione, per le violazioni del citato regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrata, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 515, lettera *b*)).

Vengono inoltre fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (comma 516) e sono previsti specifici contributi a carico dei soggetti sopra indicati a copertura dei costi amministrativi ulteriori per l'Autorità correlati alle nuove funzioni attribuite, individuandone la misura e le modalità di aggiornamento (comma 517).

In materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, di cui al decreto-legge n. 194 del 2009, si prevede che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate, esclusivamente ad uso pesca e acquacoltura, a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018 (comma 670).

Al riguardo, segnala che a carico dell'Italia risulta pendente la procedura di infrazione 2020/4118, aperta il 3 dicembre 2020, ex articolo 258 del TFUE, dovuta alla non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) in virtù della reiterata proroga della durata delle concessioni balneari, ad opera di una serie di disposizioni. In particolare, ricorda l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga termini), che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il termine di durata delle concessioni in essere alla data del decreto stesso e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e che è già stato oggetto della sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, nonché l'articolo 1, commi 675-685, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), che ha stabilito la durata di quindici anni per le concessioni vigenti alla sua data di entrata in vigore (fino al 2033), e l'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che vieta alle amministrazioni di procedere alla conclusione delle concessioni relativamente ai concessionari che intendono proseguire la propria attività, «per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19».

Nel corso dell'esame parlamentare è stato previsto per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i

sei periodi d'imposta successivi (comma 173). Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale abbiano già beneficiato: le beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni; le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni (comma 174).

Viene infine istituito un nuovo Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l'efficacia all'autorizzazione dell'Unione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (commi 666 e 667).

A tale riguardo, ricorda che il regolamento (UE) 2020/697 del 25 maggio 2020 consente all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19.

Per quanto riguarda il programma *Next Generation EU*, si prevede l'introduzione di una serie di misure necessarie per la sua attuazione.

In particolare, si prevede (commi 1037-1050) l'istituzione dell'apposito «Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*», nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,8 miliardi di euro per il 2021, 40,3 miliardi di euro per il 2022 e 44,6 miliardi di euro per il 2023.

Tali stanziamenti sono il risultato di una riduzione disposta durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera, finalizzata a fornire copertura finanziaria a quota parte degli oneri relativi ad una serie di misure previste dal disegno di legge in esame, ed in particolare: al bonus assunzioni giovani (200,9 mln per il 2021 e 139,1 mln per il 2022), previsto dai commi 10-15; al bonus assunzioni donne (37,5 mln per il 2021 e 88,5 mln per il 2022), previsto dai commi 16-19; al fondo garanzia PMI (500 mln per il 2022), previsto dai commi 244-247; ai contratti di formazione dei medici specializzandi (105 mln per il 2021 e il 2022), previsti dai commi 421 e 422; alla proroga del personale sanitario a tempo determinato (1.100 mln per il 2021), prevista dai commi 423, 425, 427 e 428; al fondo sanità e vaccini (400 mln per il 2021), previsto dai commi 447-449; alla riduzione delle tasse universitarie (165 mln per il 2021 e il 2022), prevista dal comma 518.

Si prevede, inoltre: l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione; la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del MEF di un

apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

Parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *NGEU-Italia*, istituito dai commi 1037-1050, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata) (commi 1068-1073).

Infine, si autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all'attuazione del Programma *Next Generation EU* (comma 886).

Per quanto riguarda le politiche di coesione e in particolare il Mezzogiorno, si segnalano i seguenti interventi: vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) (commi 51-57); si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine si istituisce il «Fondo perequativo infrastrutturale» con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (comma 815); si estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a sostegno delle attività economiche dirette a contrastare fenomeni di deindustrializzazione (commi 161, 164-169); viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Vengono altresì definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord (commi 177 e 178); si autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione (commi 179-184); la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e

sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (25 per cento per le grandi imprese, 35 per cento per le medie imprese, 45 per cento per le piccole imprese) (commi 185-187); si promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa (commi 188-190); si incrementa di 10 milioni di euro il contributo (di 80 milioni di euro) assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, agli enti di area vasta della regione siciliana, liberi consorzi di comuni e città metropolitane (comma 808); viene modificata la disciplina della misura agevolativa denominata «Resto al Sud», volta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori – tra i 18 ed i 45 anni – nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La modifica estende la platea dei beneficiari della misura elevando da 45 a 55 anni la loro età massima (comma 170).

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, si dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. È previsto che l'acquisto sia effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica (commi 447 e 448). Alla copertura degli oneri del Fondo sanità e vaccini, si provvede per 400 milioni di euro per l'anno 2021, con le risorse del Programma *Next Generation EU* (comma 449).

Inoltre, si esentano da IVA le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse, fino al 31 dicembre 2022 (nuovi commi 452-453).

Riguardo alla Sezione II del disegno di legge, questa presenta quest'anno grandezze economiche più elevate che nel passato, in ragione dell'istituzione del nuovo Fondo per l'attuazione del programma *Next Generation EU* e all'aumento degli stanziamenti del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per finanziare il cofinanziamento nazionale del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

In particolare, interessano le competenze della 14<sup>a</sup> Commissione le entità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: al Programma n. 1.3 (punto 17 della tabella), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; al Programma n. 4.10 sulla



«Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», rientrante nella Missione n. 4 (punto 3 della tabella), relativa a «L'Italia in Europa e nel mondo», in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE, con uno stanziamento di circa 20,6 miliardi per il 2021, 21,3 miliardi per il 2022 e 22 miliardi per il 2023; al medesimo Programma n. 4.10, in cui sono previste le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee in ambito nazionale, con uno stanziamento di quasi 40 miliardi per il 2021, di 49 miliardi per il 2022, e di 53,4 miliardi per il 2023, destinati al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, al Fondo per il recepimento della normativa europea e al pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE; e al Programma 28.4 (punto 20.1 della tabella), in cui rientra l'Agenzia per la coesione territoriale.

Il Presidente, procede quindi a presentare uno schema di rapporto non ostativo, ricordando che in relazione al documento programmatico di bilancio, la Commissione europea ha emesso, il 18 novembre 2020, la sua valutazione, ritenendolo nell'insieme in linea con le Raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, adottate dal Consiglio il 20 luglio 2020, e invitando tuttavia ad assicurare la sostenibilità fiscale nel medio termine di tutte le misure di sostegno previste, date le condizioni di partenza pre-Covid già di elevato debito e di attenzione circa la sua sostenibilità.

In tale sede, la Commissione europea ha confermato che, in vista della presentazione del PNRR italiano nel 2021, sarà valutata la coerenza delle riforme e degli investimenti ivi previsti rispetto alle politiche prioritarie dell'Unione e alle indicazioni emesse nell'ambito del Semestre europeo (tra cui le Raccomandazioni specifiche per Paese), ai fini della sua approvazione.

Ribadisce infine la necessità di risolvere la procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di durata delle concessioni balneari, ed evidenzia gli stanziamenti previsti per il nuovo Fondo per l'attuazione di *Next Generation EU*, per le risorse proprie dell'UE, per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei e per il Fondo per il recepimento della normativa europea.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) esprime forte contrarietà circa le modalità di procedere della maggioranza nell'esame della legge di bilancio, con tempi ristrettissimi che non consentono neanche un minimo approfondimento dei contenuti, che ritiene comunque non soddisfacenti e su cui erano state presentate importanti proposte di modifica e miglioramento che non sono state considerate.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) condivide la contrarietà sull'*iter* di esame che rende impossibile entrare nel merito del provvedimento, in evidente contrasto con la funzione costituzionale del Parlamento incentrata primariamente sul bilancio dello Stato.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) sottolinea le condizioni di eccezionalità del contesto attuale e richiama l'ampio dibattito che comunque si è svolto presso la Camera dei deputati, dove molte delle proposte delle forze di opposizione sono state accolte.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di rapporto, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO  
FINANZIARIO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023 E  
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI**

**(DISEGNO DI LEGGE N. 2054 E 2054/I – TABELLE 2 E 2054/I-2)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e relativa nota di variazioni, nonché l'allegata tabella 2, limitatamente alle parti di competenza,

premessi che:

– il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo, il 19 ottobre 2020, il Documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2021, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, previsto dal regolamento (UE) n. 473/2013 recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro;

– in relazione al DPB, il 18 novembre 2020 la Commissione europea ha emesso la sua valutazione, ritenendo nell'insieme che il DPB si ponga in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese relative all'Italia, adottate dal Consiglio il 20 luglio 2020, invitando tuttavia ad assicurare la sostenibilità fiscale nel medio termine di tutte le misure di sostegno previste, date le condizioni di partenza pre-Covid già di elevato debito e di attenzione circa la sua sostenibilità;

– in vista della presentazione del PNRR italiano nel 2021, la Commissione europea valuterà la coerenza delle riforme e investimenti ivi previsti rispetto alle politiche prioritarie dell'Unione e alle indicazioni emesse nell'ambito del Semestre europeo (tra cui le Raccomandazioni specifiche per Paese), ai fini della sua approvazione;

– il 23 marzo 2020, il Consiglio UE ha attivato la clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) per consentire alle politiche di bilancio nazionali di affrontare meglio la grave recessione economica causata dallo scoppio della pandemia di Covid-19, e che tale clausola sarà mantenuta in vigore per tutto il 2021;

– le Raccomandazioni specifiche per Paese del 20 luglio 2020 invitano l'Italia ad attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa,

e di rinviare a quando le condizioni economiche lo consentano, il perseguimento di politiche di bilancio prudenti e in grado di assicurare la graduale riduzione del debito. Le Raccomandazioni 2020 invitano inoltre a: rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali, sostenere i redditi e il sistema di protezione sociale; migliorare le competenze, comprese quelle digitali, garantire liquidità all'economia reale; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica specialmente quelli sulla transizione verde e digitale; migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della Pubblica amministrazione. Le Raccomandazioni evidenziano anche la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla correzione degli squilibri macroeconomici, identificati principalmente nell'elevato debito pubblico e nella bassa crescita della produttività, e sulla promozione della transizione verde e della trasformazione digitale, e a tal fine considerano pienamente rilevanti le Raccomandazioni del 2019;

considerate le principali disposizioni della Sezione I del disegno di legge, composta di un unico articolo, suddiviso in 1150 commi, recante misure che ammontano a circa 38 miliardi di euro, i cui effetti espansivi per l'economia saranno ulteriormente rafforzati mediante le anticipazioni disposte sull'istituendo Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU (NGEU)* in vista del futuro afflusso delle corrispondenti risorse europee, con un impulso espansivo stimabile in circa il 2 per cento del PIL in media l'anno per il prossimo biennio;

considerato, in particolare, il comma 670 dell'articolo 1, che prevede l'estensione anche alle concessioni rilasciate a uso pesca e acquacoltura, a seguito di una procedura attivata prima del 31 dicembre 2009 e per concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018, della normativa che ne proroga la validità per altri 15 anni (fino al 2033) e che vieta alle amministrazioni di procedere alla loro conclusione per quei concessionari che intendono proseguire la propria attività, in ragione della necessità di «rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

ritenuto, al riguardo, necessario provvedere alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, aperta il 3 dicembre 2020, ex articolo 258 del TFUE, per non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) in virtù della reiterata proroga della durata delle concessioni balneari, ad opera di una serie di disposizioni tra cui l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni in essere e che è già stato oggetto della sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, nonché l'articolo 1, commi 675-685, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), che ha stabilito la durata di quindici anni per le concessioni vigenti alla sua data di entrata in vigore (fino al 2033), e l'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che vieta alle amministrazioni di procedere alla conclusione delle

concessioni per quei concessionari che intendono proseguire la propria attività, «per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

considerata, inoltre, l'istituzione del Fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, subordinandone l'efficacia all'autorizzazione dell'Unione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (commi 666 e 667);

ricordato, al riguardo, che il regolamento (UE) 2020/697 del 25 maggio 2020 consente all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di Covid-19;

considerata l'istituzione, prevista ai commi 1037-1050, del «Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*», nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,8 miliardi di euro per il 2021, 40,3 miliardi di euro per il 2022 e 44,6 miliardi di euro per il 2023, di cui parte delle risorse, per un ammontare pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento; le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. o da società da questa interamente controllata (commi 1068-1073);

considerati in particolare gli interventi della Sezione I a finalità di coesione territoriale, in favore del Mezzogiorno, e quelli in materia sanitaria;

considerata la Sezione II del disegno di legge, che presenta grandezze economiche più elevate rispetto agli anni passati, in ragione dell'istituzione del nuovo Fondo per l'attuazione del programma *Next Generation EU* e all'aumento degli stanziamenti del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per finanziare il cofinanziamento nazionale del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-27;

considerate, in particolare, le entità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente:

– al Programma n. 1.3 (punto 17 della tabella), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee;

– al Programma n. 4.10 sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», rientrante nella Missione n. 4 (punto 3 della tabella), relativa a «L'Italia in Europa e nel mondo», in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE, con uno stanziamento di circa 20,6 miliardi di euro per il 2021, 21,3 miliardi per il 2022 e 22 miliardi per il 2023;

– al medesimo Programma n. 4.10, in cui sono previste le dotazioni per l’attuazione delle politiche europee in ambito nazionale, con uno stanziamento di quasi 40 miliardi per il 2021, di 49 miliardi per il 2022, e di 53,4 miliardi per il 2023, destinati al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, al Fondo per il recepimento della normativa europea e al pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE;

– e al Programma 28.4 (punto 20.1 della tabella), in cui rientra l’Agenzia per la coesione territoriale,

formula, per quanto di competenza, un rapporto non ostativo.

**Plenaria****211<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 12,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone che la seduta dell'Ufficio di Presidenza, già prevista per le ore 12, si svolga al termine della seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il Regolamento (UE) n. 952/2013 (n. COM(2020) 673 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede l'istituzione dello sportello unico dell'UE per le dogane, al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale nello sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale e così agevolare gli scambi dell'Unione.

Tale sportello unico comprende una serie di servizi elettronici pienamente integrati e interoperabili, forniti a livello nazionale e dell'Unione, per facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti per le formalità non doganali, al fine di semplificare le procedure di sdoganamento delle merci per gli operatori economici.

In particolare, la proposta prevede: la creazione del sistema centrale di scambio di certificati denominato «EU CSW-CERTEX» quale interfaccia per interconnettere gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE; l'armonizzazione degli ambienti nazionali di sportello unico doganale e delle loro funzionalità e la fissazione di norme specifiche per la cooperazione amministrativa digitale.

L'articolato è composto di 24 articoli, suddiviso in 6 capi. Il capo I stabilisce l'oggetto e le definizioni dei termini fondamentali. Il capo II disciplina il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello

unico doganale EU CSW-CERTEX, che sarà sviluppato e gestito congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione collegherà il sistema EU CSW-CERTEX ai rispettivi sistemi non doganali dell'UE e gli Stati membri lo collegheranno agli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane, a partire dal 1° marzo 2023.

Il capo III stabilisce le disposizioni relative alle componenti nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, che consentiranno agli operatori economici di espletare presso un unico punto le formalità doganali e non doganali necessarie allo sdoganamento delle merci. Ciò comporterà una riduzione della duplicazione di tempi e costi per gli operatori economici.

Le formalità non doganali dell'UE, soggette allo sportello unico doganale, sono elencate nell'allegato alla proposta, che potrà essere integrato dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione, a seguito della valutazione di una serie di criteri pertinenti per l'agevolazione degli scambi nonché della fattibilità giuridica e tecnica.

Il capo IV contiene le disposizioni fondamentali per il funzionamento efficiente dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. In particolare, la sezione 1 stabilisce le norme per lo scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane e i sistemi non doganali dell'UE, attraverso il sistema EU CSW-CERTEX. La sezione 2 stabilisce le disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione delle formalità non doganali dell'UE in capo agli operatori economici, per addivenire a una dichiarazione integrata comprendente tutte le informazioni relative allo sdoganamento, necessarie per espletare le formalità doganali e le formalità non doganali dell'UE in questione. Nella sezione 3 sono previste ulteriori norme procedurali su tutte le formalità non doganali dell'UE necessarie per gli scambi internazionali, che prevedono l'uso del sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI).

Il capo V contiene le disposizioni relative alla ripartizione dei costi tra Commissione europea e Stati membri, nonché all'elaborazione di un programma di lavoro e al monitoraggio e alla comunicazione, mentre il capo VI stabilisce le disposizioni per l'adozione di atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione europea.

L'allegato al regolamento contiene l'elenco delle formalità non doganali dell'UE necessarie per gli scambi internazionali di merci e la corrispondente legislazione europea che le prevede. In particolare, si tratta dei documenti sanitari per l'importazione di animali, mangimi e alimenti, e prodotti vegetali, nonché il certificato di ispezione per i prodotti biologici e i documenti per le sostanze che riducono lo strato di ozono e i gas fluorurati a effetto serra, che dovranno essere integrati nel sistema dello sportello unico doganale a partire dal 1° marzo 2023.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta individua come base giuridica gli articoli 33, 114 e 207 del TFUE, che prevedono la procedura legisla-



tiva ordinaria per l'adozione di misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e la politica commerciale comune.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l'obiettivo del rafforzamento della cooperazione doganale non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma può essere ottenuto meglio con un'azione a livello di Unione. In particolare, la frammentarietà delle discipline nazionali sui requisiti normativi per lo sdoganamento delle merci ha portato a un insufficiente grado di coordinamento e alla scarsa interoperabilità tra le autorità doganali e le autorità competenti responsabili di tali requisiti. Queste limitazioni investono non soltanto l'unione doganale, ma anche il mercato interno in una serie di settori connessi alle operazioni transfrontaliere disciplinate dal diritto dell'UE. Si tratta, pertanto, di problemi intrinsecamente transnazionali su cui l'UE è in grado di svolgere un'azione di coordinamento, per ridurre la frammentazione e i relativi oneri amministrativi, e generare economie di scala. A sua volta, questo permetterà di migliorare il rispetto e l'applicazione dei requisiti non doganali dell'UE volti a proteggere la salute e la sicurezza e di migliorare la sicurezza e la protezione degli animali e dell'ambiente in tutta l'UE.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato poiché l'ambito di applicazione della proposta è limitato all'interconnessione delle formalità non doganali previste dalla normativa dell'UE con gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane, attraverso il sistema EU CSW-CERTEX, al fine di migliorare e garantire un'applicazione coerente in tutta l'UE. Ciò a maggior ragione quando la normativa consente di frazionare le quantità autorizzate di merci in più dichiarazioni doganali che possono essere presentate a livello dell'UE o di vietarne l'importazione o l'esportazione dopo il raggiungimento di una determinata soglia. Inoltre, le norme di armonizzazione degli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane determinano anche condizioni di parità per gli operatori economici. Infine, come rilevato nella sintesi sulla valutazione d'impatto, i costi relativi alle misure proposte, a carico dell'UE e degli Stati membri, sono commisurati agli obiettivi strategici da raggiungere, mentre per gli operatori economici si prevede una riduzione di tempi e costi di conformità ai requisiti normativi.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), compatibilmente con i tempi di esame assegnati, propone di procedere all'audizione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta di audizione e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] (n. COM(2020) 610 definitivo)**

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM(2020) 611 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (n. COM(2020) 612 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (n. COM(2020) 613 definitivo)**

**Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 (n. COM(2020) 614 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice sulla proposta n. 612, illustra una integrazione che dà conto della relazione del Governo trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012.

La relazione, pur ritenendo conforme al principio di sussidiarietà la scelta del regolamento quale garanzia di uniformità di applicazione in tutti gli Stati membri delle norme dal medesimo disposte ai fini della gestione e tutela delle frontiere dello spazio Schengen, evidenzia come – per ragioni puramente geografiche – l'attività di controllo prevista gravi esclusivamente sugli Stati membri in cui parte dei confini risultano essere sezioni di frontiera Schengen, con indubbie ricadute negative sulle attività normalmente svolte. La scelta operata risulta quindi inadeguata in quanto non introduce misure di compensazione alla sbilanciata distribuzione degli oneri. Pertanto, la proposta non viene considerata idonea a raggiungere gli obiettivi unionali, dal momento che le attività più gravose – che sono quelle di verifica alle frontiere esterne – dovrebbero essere realizzate con risorse solo di alcuni Stati membri.

La relazione del Governo ritiene che il principio di proporzionalità sia rispettato, poiché la proposta consente di risolvere le criticità riscontrate nella gestione dei flussi misti dei cittadini di Paesi terzi presenti alle frontiere esterne dell'UE. Viene introdotto l'obbligo di usare i dati biometrici

per interrogare l'archivio comune dei dati di identità (CIR) di cui al Regolamento (UE) 2019/817 con accesso ai soli dati strettamente necessari per l'identificazione. In questo modo, verranno create sinergie tra le varie procedure di identificazione per incrociare i risultati delle verifiche di frontiera con quelle fatte ai valichi di frontiera. La completezza delle informazioni velocizzerà le procedure per i richiedenti asilo e consentirà di individuare le persone bisognose di cure mediche immediate, o da isolare per motivi di salute pubblica o appartenenti a categorie vulnerabili.

Peraltro, gli oneri in capo alle articolazioni territoriali potrebbero richiedere il necessario potenziamento delle infrastrutture per accertamenti (locali presso i valichi di frontiera, centri accoglienza), l'assunzione e la formazione di personale supplementare (ad esempio interpreti per le esigenze dell'articolo 8, paragrafo 3, operatori per assistenza minori nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per svolgere gli accertamenti. Potrebbe inoltre essere necessario prevedere una rete di presidi sanitari alle frontiere, in quanto l'articolo 1 della proposta prescrive controlli specifici per individuare le persone bisognose di cure sanitarie.

Nel merito, la relazione pone in evidenza la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che prescrive che durante gli accertamenti previsti le persone controllate non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro. Il che realizza una sorta di *fiction juris*, in base alla quale si presume che lo straniero, pur fisicamente presente nel territorio nazionale, non sarebbe considerato tale sino al completamento degli accertamenti.

In riferimento all'articolo 6, paragrafo 7, ultimo capoverso, la relazione ritiene necessario disporre l'obbligo di ausilio, per le attività di verifica svolta dalle Autorità competenti nazionali, da parte dei funzionari di collegamento o da personale dell'Agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea ovvero dell'Agenzia dell'UE per l'Asilo. In caso contrario, si rischia di creare le condizioni per lasciare che il sovraccarico derivante dalle norme proposte gravi, in maniera sproporzionata, sui singoli Stati membri con frontiere esterne, come l'Italia.

Lo stesso articolo, infatti, al paragrafo 7, primo capoverso, attribuisce ai singoli Stati membri l'onere di predisporre personale adeguato e risorse sufficienti ai fini degli accertamenti, non tenendo nella giusta considerazione il notevole carico di lavoro che l'articolata procedura di *screening* degli stranieri irregolari o richiedenti la protezione produrrebbe sull'attività della polizia di frontiera.

La relazione ritiene, inoltre, necessario chiarire la definizione di «luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze», che sono deputate allo svolgimento dell'istituendo *screening*, nonché le modalità di trattenimento in esse per cinque giorni, anche con riferimento agli stranieri richiedenti asilo. In particolare, risulterebbe utile capire se tali strutture possano essere assimilabili ai «Punti di crisi» previsti dall'Agenda europea per le migrazioni del 2015, nell'ambito dell'*Hotspot approach*.

Si dà anche conto di come, nei lavori del Consiglio, stia emergendo una prevalenza della dimensione securitaria delle politiche europee di immigrazione, propugnata dagli Stati membri interni allo spazio Schengen

(come Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Irlanda e Svezia), piuttosto che una visione di gestione dei flussi migratori che riesca a garantire gli ingressi legali, la protezione internazionale a chi ne ha diritto e il rimpatrio a chi non ne ha. Viene evidenziata, infatti, una sorta di saldatura tra un tema caro a molti degli Stati membri interni a Schengen, e cioè la gestione dei movimenti secondari, e la sicurezza dell'area Schengen da cui potrebbe derivare un impatto pesante per gli Stati membri di primo ingresso, come l'Italia.

La relazione afferma in conclusione come la proposta in esame non sia conforme all'interesse nazionale dal momento che la pur condivisibile finalità di un maggior rafforzamento delle frontiere esterne ai fini di sicurezza dello spazio Schengen confligge con lo sproporzionato onere che graverebbe sugli Stati membri meta di arrivi illegali e sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. L'obbligo di trattenere in luoghi idonei, alla frontiera o nelle immediate vicinanze, tutti gli stranieri a seguito di attraversamento irregolare dei confini o di salvataggio in mare, per poter vagliare le singole posizioni e processare le eventuali istanze di asilo, comporterà uno sforzo significativo dal punto di vista organizzativo e logistico per il nostro Paese non controbilanciato da concrete misure di solidarietà.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) evidenzia con favore la posizione testé illustrata dalla Relatrice con riguardo alla sostanza del pacchetto di proposte europee in materia di asilo e immigrazione, che si pone in netta antitesi rispetto alla narrativa della maggioranza e del Governo di un'Europa che finalmente starebbe venendo incontro in modo solidale all'Italia e ai Paesi più esposti alla pressione migratoria. Sottolinea che da sempre Fratelli d'Italia ha messo in guardia l'Italia sull'inesistenza di una svolta solidaristica dell'Europa in materia, e sulla necessità di concentrare gli sforzi sul controllo efficace delle frontiere esterne dell'Unione, pena il rischio di essere estromessi dal sistema Schengen. Evidenzia, inoltre, che tale posizione dell'Europa è sostenuta anche e soprattutto dai Paesi dell'Est, anch'essi esposti a frontiere dove potrebbero concentrarsi migranti, come ad esempio a causa del conflitto ucraino in cui hanno perso la vita finora di più di 14 mila persone.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede come si pensa di procedere, considerata la radicale svolta nella posizione del Governo, che non considera conforme all'interesse nazionale le proposte in esame, e considerate le modifiche ai decreti sicurezza che vanno nella direzione opposta. Rimarca, inoltre, le conseguenze finanziarie e amministrative che derivano dal permanere di un sistema, detto di Dublino, che grava sui Paesi di primo ingresso.

Conviene il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), che ricorda le parole dell'attuale Ministro dell'interno secondo cui, con l'accordo di Malta, l'Italia non sarebbe più sola, e chiede di chiarire se la dichiarata

non conformità all'interesse nazionale si estende anche ad una posizione di contrarietà sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE comunica che, sulle proposte in esame, è prevista l'audizione del Ministro dell'interno, in seguito alla quale si potrà procedere con l'elaborazione di una risoluzione unica sulle cinque proposte in materia di asilo e migrazione.

Al riguardo, il senatore FAZZOLARI (*FdI*) chiede di specificare quali siano gli Stati membri che non condividano nei propri confini una parte delle frontiere esterne dell'Unione.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*) ritiene necessario verificare anche su quali parti dei confini esterni UE si concentrino le maggiori pressioni di afflusso migratorio.

Anche il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore sulla proposta COM(2020) 610, illustra una integrazione che dà conto della relazione del Governo trasmessa ai sensi della legge n. 234 del 2012.

Nella relazione si mette in evidenza come, pur se il regolamento Dublino scompare formalmente, il sistema Dublino rimane nella sostanza. Le regole sulla determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale rimangono infatti nel nuovo regolamento in esame, che mantiene l'impianto della proposta del 2016, senza, tuttavia, tenere in considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017, dove l'ingresso in qualsiasi Stato membro era considerato ingresso nell'Unione ed erano applicati criteri innovativi, prescindendo da quello dello Stato di primo ingresso, per l'individuazione dello Stato competente.

Il progetto normativo della Commissione resta, quindi, ancorato al criterio del primo ingresso per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Per quanto riguarda il nuovo meccanismo di solidarietà, i contributi a favore di uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie o a sbarchi per operazioni di salvataggio in mare (*Search And Rescue*) assumono le seguenti forme: *a*) ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale; *b*) rimpatri sponsorizzati di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; *c*) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale da meno di tre anni; *d*) misure di rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e cooperazione con i Paesi terzi.

Il nuovo meccanismo stabilisce varie misure di solidarietà, tra le quali gli Stati membri hanno la possibilità di scegliere la tipologia di contributo da fornire. Il nuovo approccio solidale dovrebbe garantire un sostegno continuo e diversificato agli Stati membri sotto pressione o a rischio di pressione e, a tale scopo, comprende procedure specifiche per affrontare

la peculiarità degli eventi di sbarco a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Inoltre, con l'inedita previsione dei «rimpatri sponsorizzati», gli Stati membri sponsor si impegnerebbero a rimpatriare i migranti irregolari per conto di uno Stato membro sotto pressione migratoria, svolgendo tutte le attività necessarie a tal fine, direttamente dal territorio dello Stato membro beneficiario (ad esempio, consulenza in materia di rimpatrio, dialogo politico con i paesi terzi, sostegno al rimpatrio volontario assistito e alla reintegrazione). Tali attività si dovrebbero aggiungere a quelle svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del suo mandato. Tuttavia, nel caso in cui il rimpatrio non venga effettuato entro 8 mesi, i migranti irregolari sarebbero trasferiti nel territorio dello Stato membro sponsor per proseguire le operazioni inerenti al rimpatrio.

In generale, però, la relazione governativa evidenzia come l'intero pacchetto legislativo presenti un forte squilibrio tra responsabilità e solidarietà. Mentre la responsabilità risulta chiaramente rafforzata e delineata (nuove procedure certe di gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, che comporterebbero oneri amministrativi maggiori per i Paesi di primo ingresso dalle procedure di *pre-screening*), i nuovi meccanismi di solidarietà appaiono farraginosi e non certi, in quanto soggetti a valutazioni discrezionali degli Stati membri e, anche laddove obbligatori, comunque fungibili a discrezione dello Stato che dovrebbe assicurare la propria solidarietà. A tali Stati infatti, tranne in determinati casi, è accordata la possibilità di scegliere tra le principali misure di solidarietà previste (ricollocazione, sponsorizzazione delle operazioni di rimpatrio o rafforzamento delle capacità dello Stato beneficiario tramite misure di sostegno operativo).

Con particolare riguardo alla proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, la manifesta asimmetria tra le misure di solidarietà e quelle di responsabilità si evidenzia, soprattutto, riguardo alle ricollocazioni, che riguarderebbero solo i richiedenti che non sono sottoposti alle procedure di frontiera per le domande di asilo, categoria che, in una situazione di sbarco, rappresenta la parte minoritaria dei richiedenti asilo, ed escluderebbero i richiedenti asilo la cui istanza, in base ai criteri configurati nell'articolo 40, paragrafo 1, lettere *c*), *f*) o *i*) del COM(2020) 611, dovrebbe essere sottoposta a procedura di frontiera, che costituisce la gran massa degli irregolari e degli sbarcati. Infatti, applicando le nuove regole che prevedono l'obbligo della procedura di frontiera per le nazionalità con tassi di riconoscimento della protezione internazionale inferiori al 20 per cento, la quasi totalità delle domande di asilo dovrebbe essere esaminata in procedura di frontiera.

Inoltre, si prevede che le ricollocazioni siano disposte con strumenti giuridici temporanei (atti di esecuzione) della durata di un anno, mentre non è contemplato un sistema sanzionatorio per penalizzare gli Stati membri inadempienti.

Infine, anche la nuova misura di sponsorizzazione dei rimpatri non pare possa sostenere in maniera efficace gli Stati membri di primo approdo, poiché soggetta a tempi comunque lunghi, prevedendo che un migrante continui a rimanere sul territorio del Paese di primo ingresso fino al rimpatrio. Inoltre, tale misura per essere efficace presupporrebbe degli accordi di riammissione con i principali Paesi africani, al momento carenti.

In riferimento al principio di sussidiarietà, nella relazione del Governo si evidenzia come dall'analisi del testo normativo non si riscontri un approccio equo ed equilibrato nella distribuzione degli oneri che dovrebbero essere, invece, obbligatoriamente assegnati ad ogni Stato membro, con norme il più possibile cogenti e che non lascino troppo margine alla volontarietà degli Stati membri o alla loro possibilità di scelta tra molteplici opzioni. Pertanto, si ritiene che la presente proposta non sia da considerarsi conforme al principio di sussidiarietà a causa della manifesta asimmetria rilevata tra le misure di solidarietà predisposte per gli Stati membri interni al territorio Schengen, gravati unicamente dalla gestione dei temuti movimenti secondari, e le misure di responsabilità poste a carico, esclusivamente, degli Stati membri di primo ingresso.

La relazione del Governo ritiene che la proposta non rispetti neanche il principio di proporzionalità in quanto le misure disposte in ordine alla solidarietà tra gli Stati membri sono da considerarsi non adeguate e non proporzionate per poter disciplinare gli impegni che dovrebbero assumersi alcuni Stati membri «contributori» nei confronti di altri Stati membri «beneficiari», esposti continuamente a eventi di sbarchi e arrivi illegali di cittadini extracomunitari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (n. COM(2020) 642 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il presidente STEFANO (*PD*), in sostituzione del senatore Ferrari, ricorda che l'obiettivo della proposta è rivedere il meccanismo di «riesame amministrativo» istituito dall'articolo 10 del suddetto regolamento n. 1367 del 2006 a beneficio delle organizzazioni non governative (ONG) relativamente agli atti amministrativi e alle omissioni amministrative delle istituzioni e degli organi dell'UE.

La proposta ha iniziato il suo iter presso il legislatore europeo, con il Consiglio che ha adottato un orientamento generale il 17 dicembre. Il Consiglio ha convenuto di estendere il campo di applicazione del regolamento agli atti amministrativi di portata generale. La posizione del Consiglio proroga inoltre i termini entro cui il pubblico può richiedere un riesame e le istituzioni e gli organi dell'UE per rispondere, al fine di facilitare il processo per i denunciati e garantire una migliore qualità delle risposte. Il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in plenaria nel mese di maggio 2021.

La proposta è stata oggetto di analisi al Senato ceco, al Parlamento danese, al Parlamento finlandese, al *Bundesrat* tedesco, alla *Seimas* lituana, al Senato polacco, al Parlamento slovacco, alle *Cortes Generales* spagnole e al Parlamento svedese. Nessuno dei detti Parlamenti o Camere ha rilevato criticità.

Non essendo emerse obiezioni, anche dall'esame svolto dagli altri parlamenti nazionali, propone quindi di ritenere che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione conviene.

*SULL'ESAME DELLE PROPOSTE EUROPEE COM(2020) 577 E COM(2020) 579*

Il PRESIDENTE propone di congiungere l'esame delle proposte di regolamento COM(2020) 577 e COM(2020) 579, in materia di Cielo unico europeo.

La Commissione conviene.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) preannuncia la presentazione di uno schema di risoluzione sulle due proposte in esame, in cui saranno messi in evidenza i principali aspetti critici inerenti al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, comprese le parti che prevedono cessioni di sovranità in materia di controllo e valutazione sui servizi di traffico aereo.

*La seduta termina alle ore 13,05.*



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 39**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*





